

XVIII LEGISLATURA

# BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

## INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (II e III) .....	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (XI e XII) .....	»	4
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) .....	»	11
GIUSTIZIA (II) .....	»	22
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) .....	»	76
DIFESA (IV) .....	»	77
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) .....	»	79
FINANZE (VI) .....	»	127
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) .....	»	140
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) .....	»	146
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) .....	»	160
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) .....	»	166
AFFARI SOCIALI (XII) .....	»	168

**Il fascicolo contiene anche il BOLLETTINO DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE  
ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI – N. 10.**

**N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Partito Democratico: PD; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Fratelli d'Italia: FdI; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-Civica Popolare-AP-PSI-Area Civica; Misto-CP-A-PS-A; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-Noi con l'Italia-USEI: Misto-NcI-USEI; Misto-+Europa-Centro Democratico: Misto-+E-CD; Misto-MAIE-Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-MAIE.**

AGRICOLTURA (XIII) .....	<i>Pag.</i>	170
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV) .....	»	180
<i>INDICE GENERALE</i> .....	<i>Pag.</i>	184

## **COMMISSIONI RIUNITE**

### **II (Giustizia) e III (Affari esteri e comunitari)**

---

#### **S O M M A R I O**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	3
---	---

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 19 marzo 2019.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
15.05 alle 15.25.

## COMMISSIONI RIUNITE

### XI (Lavoro pubblico e privato) e XII (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

##### COMITATO DEI NOVE:

DL 4/2019: Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni. Emendamenti C. 1637-A .....	4
---	---

##### SEDE REFERENTE:

DL 4/2019: Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni. Emendamenti C. 1637-A Governo ( <i>Esame e conclusione</i> ) .....	4
ALLEGATO ( <i>Emendamenti approvati</i> ) .....	8

##### COMITATO DEI NOVE

*Martedì 19 marzo 2019.*

**DL 4/2019: Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni.  
Emendamenti C. 1637-A.**

Il Comitato si è riunito dalle 15.20 alle 15.25.

##### SEDE REFERENTE

*Martedì 19 marzo 2019. — Presidenza del presidente della XI Commissione, Andrea GIACCONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Claudio Cominardi.*

**La seduta comincia alle 18.15.**

**DL 4/2019: Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni.  
C. 1637-A Governo.  
(*Esame e conclusione*).**

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 marzo 2019.

Andrea GIACCONE, *presidente*, comunica che la seduta odierna ha luogo a seguito della deliberazione, assunta oggi dall'Assemblea in ordine al rinvio del provvedimento in Commissione.

Al riguardo, avverte che le relatrici hanno presentato gli emendamenti 5.500, 6.500, 6.501, 7.500, 7-ter.500, 11.500, 12.500, 12.501, 12.502, 25.500, 26-bis.500, 26-quinquies.500, 26-sexies.500, 28.500 e 28.501, volti a recepire le condizioni poste dalla V Commissione (Bilancio) nel parere espresso sul provvedimento in oggetto, al fine di garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.

Chiede al rappresentante del Governo di esprimere il parere su tali proposte emendative.

Il sottosegretario Claudio COMINARDI esprime parere favorevole sugli emendamenti proposti dalle relatrici.

Walter RIZZETTO (FdI), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede chiarimenti sulle modalità e le tempistiche relative all'esame dei numerosi emendamenti presentati dalle relatrici, sottolineando anche la necessità di una sede più adeguata a ospitare i deputati delle due Commissioni.

Roberto BAGNASCO (FI) si associa alla considerazione del collega Rizzetto, anche in ordine alla necessità di svolgere i lavori in una sede più comoda.

Andrea GIACCONE, *presidente*, preso atto delle osservazioni dei colleghi intervenuti, dispone una breve sospensione dei lavori, che consenta comunque di assicurare la votazione degli emendamenti entro le 19, per dare modo di predisporre il testo sul quale l'Assemblea, convocata per le 19.30, è chiamata a votare.

Renata POLVERINI (FI), vista l'estrema compressione dei tempi a disposizione delle Commissioni, ritiene impossibile per le opposizioni approfondire il contenuto dei numerosi emendamenti delle relatrici. Alla luce di ciò, il gruppo di Forza Italia potrebbe decidere di abbandonare i lavori.

Andrea GIACCONE, *presidente*, dispone una sospensione della seduta per quindici minuti.

**La seduta, sospesa alle 18.20, è ripresa alle 18.35.**

Andrea GIACCONE, *presidente*, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche attraverso la trasmissione mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. In assenza di obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Debora SERRACCHIANI (PD) ritiene che, per ragioni di correttezza, le relatrici dovrebbero illustrare, sia pure sinteticamente, il contenuto e le finalità degli emendamenti proposti.

Ettore Guglielmo EPIFANI (LeU) concorda con l'osservazione della collega Serracchiani, visto il contenuto prevalentemente tecnico degli emendamenti che recepiscono le condizioni della Commissione bilancio e considerato che non tutti i deputati hanno potuto partecipare ai lavori di quella Commissione.

Walter RIZZETTO (FdI) ritiene utile che le relatrici illustrino il contenuto di ciascun emendamento prima che venga posto in votazione.

Elena MURELLI (Lega), *relatrice per la XI Commissione*, rinviando al parere della Commissione bilancio, che motiva dettagliatamente le condizioni poste nello stesso, si sofferma, in primo luogo, sull'emendamento 7-ter.500, che dispone che sia l'INPS a provvedere al versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme rinvenienti dai provvedimenti di sospensione del Rdc. Passando, quindi, all'emendamento 12.500, rileva che esso provvede ad adeguare i finanziamenti all'ANPAL in relazione alle nuove competenze assegnate dal decreto-legge.

Elena CARNEVALI (PD), nel rilevare che alcune delle modifiche proposte hanno carattere sostanziale e non solo tecnico, osserva che l'emendamento 5.500 conferma il sospetto che i patronati e i centri di assistenza fiscale dovranno svolgere i nuovi, considerevoli compiti ad essi assegnati, nel limite dei finanziamenti previsti a legislazione vigente.

Antonio VISCOMI (PD), concordando con le considerazioni della collega Carnevali, sottolinea la gravità delle conseguenze a carico dei patronati e dei centri di assistenza fiscale, determinate dall'eventuale approvazione dell'emendamento 5.500 delle relatrici.

Le Commissioni approvano l'emendamento 5.500 delle relatrici (*vedi allegato*).

Debora SERRACCHIANI (PD) rileva che, dalle condizioni poste dalla Commis-

sione bilancio, risulta chiaro che il Reddito di cittadinanza sarà erogato finché saranno disponibili le risorse finanziarie e che tali risorse sono ridotte perché una parte sarà destinata a finanziare le strutture e non la misura erogata ai cittadini. Chiede, quindi, alle relatrici di chiarire se, data la non cumulabilità del Reddito di cittadinanza con altre misure di sostegno al reddito, le regioni e gli enti locali potranno continuare ad erogare le misure eventualmente già in essere fino a concorrenza, come è avvenuto per il Rei, oppure per l'intero ammontare, accollandosi l'intera spesa.

Elena CARNEVALI (PD) ritiene doverosa una risposta alle richieste di chiarimenti, da parte delle relatrici o del rappresentante del Governo.

Debora SERRACCHIANI (PD), trattandosi di emendamenti firmati dalle relatrici, giudica necessario avere da loro una risposta.

Andrea GIACCONE, *presidente*, ricorda che gli emendamenti delle relatrici recepiscono le condizioni della Commissione bilancio, poste al fine di garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.

Maria Teresa BELLUCCI (FdI) chiede alla maggioranza di assumersi le proprie responsabilità, rilevando che i tempi proposti per l'esame degli emendamenti non consentono di comprenderne la portata.

Antonio VISCOMI (PD), stigmatizzando l'arroganza delle forze di maggioranza, che non tengono conto delle legittime richieste di chiarimenti su emendamenti che, a suo avviso, non sempre hanno carattere esclusivamente tecnico, preannuncia che, constatata l'assenza di disponibilità da parte delle relatrici e del rappresentante del Governo, il gruppo Partito democratico abbandonerà i lavori delle Commissioni.

Le Commissioni approvano l'emendamento 6.500 delle Relatrici (*vedi allegato*).

Walter RIZZETTO (FdI) insiste sulla necessità di avere chiarimenti sul contenuto degli emendamenti delle relatrici e sull'opportunità di avere un tempo congruo a disposizione per il loro esame. Il voto di proposte emendative di cui non si comprende la portata costituisce, a suo avviso, un pericolo per la democrazia parlamentare. Ricorda che un punto qualificante del Movimento 5 Stelle nella scorsa legislatura era proprio il tema della chiarezza delle leggi e, di conseguenza, delle proposte emendative. Sottolinea, in particolare, che l'emendamento 12.500 stanziava rilevanti risorse in favore dell'ANPAL senza chiarire per quali specifiche finalità. Nel ringraziare, in ogni caso, la presidenza, le relatrici e gli uffici per l'impegno profuso, preannuncia che, poiché le relatrici continuano a non fornire le richieste spiegazioni, anche il gruppo di Fratelli d'Italia abbandonerà i lavori delle Commissioni.

Il sottosegretario Claudio COMINARDI ricorda che il parere espresso dalla Commissione bilancio fornisce le necessarie motivazioni alla base delle condizioni poste. In particolare, sull'emendamento 5.500, chiarisce che i patronati e i centri di assistenza fiscale hanno manifestato la loro disponibilità ad assumersi i nuovi compiti assegnati loro dal decreto-legge sulle base dei finanziamenti previsti a legislazione vigente. Ciò non esclude la possibilità di un loro adeguamento in un prossimo futuro. Rispondendo alla questione posta dalla deputata Serracchiani, rileva che le regioni e gli enti locali potranno continuare ad erogare le misure di sostegno al reddito eventualmente in essere senza tuttavia cumularlo con il Reddito di cittadinanza. Sottolinea, infine, la natura sostanzialmente contabile degli emendamenti in esame.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli emendamenti 6.501, 7.500, 7-ter.500, 11.500 e 12.500, 12.501, 12.502,

25.500, 26-bis.500, 26-quinquies.500, 26-sexies.500, 28.500 e 28.501 delle relatrici (vedi allegato).

Elena MURELLI (Lega), *relatrice per la XI Commissione*, desidera precisare, prima della votazione sul conferimento del mandato alle relatrici, che il parere della Commissione bilancio fornisce i necessari chiarimenti sulle motivazioni alla base delle condizioni poste, peraltro in un modo comprensibile a tutti i deputati.

Le Commissioni deliberano di conferire il mandato alle relatrici a riferire in senso favorevole in Assemblea e di richiedere all'Assemblea l'autorizzazione a riferire oralmente.

La presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle designazioni dei gruppi.

**La seduta termina alle 19.10.**

ALLEGATO

**DL 4/2019: Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni (C. 1637-A Governo, approvato dal Senato).****EMENDAMENTI APPROVATI**

All'articolo 5, comma 1, quinto periodo, dopo le parole: della finanza pubblica aggiungere le seguenti: , nei limiti del finanziamento previsto dall'articolo 13, comma 9, della legge n. 152 del 2001.

**5.500.** Le Relatrici.

All'articolo 6, comma 6-ter, sostituire le parole: 3.792.248,25 con le seguenti: 3.792.249, sostituire le parole: 4.604.145,50 con le seguenti: 4.604.146 e sostituire le parole: 5.346.461,25 con le seguenti: 5.346.462.

**6.500.** Le Relatrici.

All'articolo 6, comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: Con riferimento alle attività dei comuni fino a: a valere sul con le seguenti: Alle attività dei comuni di cui al presente articolo, strumentali al soddisfacimento dei livelli essenziali di cui all'articolo 4, comma 14, si provvede nei limiti delle risorse disponibili sul.

Conseguentemente, al medesimo comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ad esclusione della quota del medesimo Fondo destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147.

**6.501.** Le Relatrici.

All'articolo 7, comma 15-sexies, sostituire le parole: euro 342.003,51 per l'anno 2019, a euro 2.380.587,14 per l'anno 2020, a euro 2.840.933,37 per l'anno 2021, a euro 3.012.883,98 per l'anno 2022, a euro 3.071.207,15 per l'anno 2023, a euro 3.093.315,84 per l'anno 2024 e a euro 3.129.005,34 annui con le seguenti: euro 342.004 per l'anno 2019, a euro 2.380.588 per l'anno 2020, a euro 2.840.934 per l'anno 2021, a euro 3.012.884 per l'anno 2022, a euro 3.071.208 per l'anno 2023, a euro 3.093.316 per l'anno 2024 e a euro 3.129.006 annui.

**7.500.** Le Relatrici.

All'articolo 7-ter, comma 6, sostituire le parole: dagli enti interessati con le seguenti: dall'INPS.

**7-ter.500.** Le Relatrici.

All'articolo 11, comma 2, lettera b), numero 4), sostituire le parole: il Fondo di cui all'articolo 58 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, può essere utilizzato con le seguenti: le eventuali disponibilità del Fondo di cui all'articolo 58 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, possono essere utilizzate.

**11.500.** Le Relatrici.



All'articolo 12, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, sostituire le parole: , ai sensi dell'articolo 13, comma 1, con le seguenti: e delle misure aventi finalità analoghe a quelle del Rdc, ai sensi rispettivamente dei commi 1 e 2 dell'articolo 13,;

dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Al fine di adeguare le spese di funzionamento dell'ANPAL per l'attuazione del Rdc è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 5 milioni di euro per l'anno 2021. Ai predetti oneri si provvede:

a) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 258, quarto periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

b) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a 5 milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, lettera a).

Conseguentemente:

all'articolo 13, comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: Le province possono prevedere con le seguenti: Le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere;

al medesimo articolo 13, comma 2, sostituire il quarto periodo con il seguente: Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 19 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020;

all'articolo 28, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

all'alinea, sostituire le parole: Agli oneri derivanti dagli articoli 12, commi 1, 3, 3-bis, 4, 5, 6, 7, 8, lettera b), numeri 2) e 3), e dal comma 1 del presente articolo, pari a 6.309,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.727,7 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.475 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.635,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti:

Agli oneri derivanti dagli articoli 12, commi 1, 3, 3-bis, 4, 4-bis, lettera b), 5, 6, 7, 8, lettera b), numeri 2) e 3), e dal comma 1 del presente articolo, pari a 6.284,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.756,7 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.803 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.958,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022;

sostituire la lettera a) con la seguente:  
a) quanto a 6.515,7 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.639,9 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.880,2 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.602,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

**12.500.** Le Relatrici.

All'articolo 12, comma 9, terzo periodo, dopo le parole: ai sensi del comma 1, aggiungere le seguenti: accertato secondo le modalità previste dall'articolo 17, comma 10, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,.

**12.501.** Le Relatrici.

All'articolo 12, comma 11, premettere le seguenti parole: In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 257, terzo e quarto periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,.

**12.502.** Le Relatrici.

All'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con il decreto di cui al primo periodo sono altresì definiti, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, gli emolumenti spettanti ai predetti soggetti.

**25.500.** Le Relatrici.

*All'articolo 26-bis, sostituire il comma 2 con il seguente:* 2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2019 e a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, mediante utilizzo delle risorse indicate all'articolo 29, comma 3, lettere a) e b), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, anche se confluite in piani gestionali diversi da quello di cui all'alinea del medesimo comma 3.

**26-bis.500.** Le Relatrici.

*All'articolo 26-quinquies, comma 3, dopo le parole:* 9.549.000 euro *aggiungere la seguente:* annui.

**26-quinquies.500.** Le Relatrici.

*All'articolo 26-sexies, comma 1, sostituire le parole:* di cui all'articolo 29,

comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 *con le seguenti:* indicate all'articolo 29, comma 3, lettere a) e b), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, anche se confluite in piani gestionali diversi da quello di cui all'alinea del medesimo comma 3.

**26-sexies.500.** Le Relatrici.

*All'articolo 28, comma 4, sopprimere le parole:* Ai sensi di quanto previsto all'articolo 1, comma 257, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

**28.500.** Le Relatrici.

*All'articolo 28, comma 6, sostituire le parole:* ai sensi dell'articolo 12 *con le seguenti:* ai sensi degli articoli 6, commi 6-bis e 6-ter, 7, commi 15-*quater*, 15-*quinquies* e 15-*sexies*, 12 e 14, commi 10-*sexies*, 10-*septies*, 10-*decies* e 10-*undecies*.

**28.501.** Le Relatrici.

## I COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

#### S O M M A R I O

##### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame delle proposte di legge costituzionale C. 1585 cost. approvata dal Senato, e C. 1172 cost. D'Uva, recanti « Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari » e della proposta di legge C. 1616, approvata dal Senato, recante « Disposizioni per assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari » (*Deliberazione*) . 11

##### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: *a)* Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya; *b)* Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya. C. 1539 Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) ..... 12

ALLEGATO 1 (*Parere approvato*) ..... 20

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: *a)* Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan; *b)* Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan. C. 1540 Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) ..... 15

ALLEGATO 2 (*Parere approvato*) ..... 21

##### COMITATO DEI NOVE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sullo stato della sicurezza e sul degrado delle città. Emendamenti C. 696-A De Maria e abb. .... 19

##### INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 19 marzo 2019. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e per la democrazia diretta Simone Valente.

##### La seduta comincia alle 10.15.

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame delle proposte di legge costituzionale C. 1585 cost. approvata dal Senato, e C. 1172 cost. D'Uva, recanti « Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costitu-

zione in materia di riduzione del numero dei parlamentari » e della proposta di legge C. 1616, approvata dal Senato, recante « Disposizioni per assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari ».

(*Deliberazione*).

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, sulla base di quanto convenuto in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, ed essendo stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, propone di deliberare lo svolgimento di un'indagine

conoscitiva nell'ambito dell'esame della proposta di legge costituzionale C. 1585, approvata dal Senato, recante « Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari », e dell'abbinata proposta di legge costituzionale C. 1172 D'Uva, nonché della proposta di legge C. 1616, approvata dal Senato, recante « Disposizioni per assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari ».

Nel corso dell'indagine, che dovrebbe svolgersi nell'arco di circa tre settimane, compatibilmente con l'andamento dei lavori dell'Assemblea, la Commissione procederà alle audizioni di esperti della materia, nonché del Segretario generale del Consiglio generale degli italiani all'estero.

La Commissione approva la proposta del Presidente.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che le audizioni previste nell'ambito dell'indagine si svolgeranno a partire dalla seduta di domani.

**La seduta termina alle 10.20.**

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

*Martedì 19 marzo 2019. — Presidenza del presidente Alberto STEFANI.*

**La seduta comincia alle 15.10.**

**Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya.**

**C. 1539 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento

Elisa TRIPODI (M5S), *relatrice*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 1539, recante ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya, fatto a Milano l'8 settembre 2015, e del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya, fatto a Milano l'8 settembre 2015.

In linea generale segnala come i due trattati oggetto del disegno di legge vadano ricompresi nell'ambito degli strumenti finalizzati ad intensificare i rapporti di cooperazione tra l'Italia ed i Paesi extra-Ue, al fine di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e di rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto della criminalità.

In particolare il Trattato di estradizione tra Italia e il Kenya si compone di un breve preambolo e di 24 articoli.

Ai sensi dell'articolo 1 gli Stati contraenti si impegnano a consegnarsi reciprocamente, su domanda, persone ricercate che si trovino sul proprio territorio, sia al fine di dar corso a un procedimento penale (estradizione processuale) sia per consentire l'esecuzione di una condanna definitiva (estradizione esecutiva).

Ai sensi dell'articolo 2, nel caso di estradizione processuale è necessario che il reato sia punibile in entrambi gli ordinamenti con una pena detentiva non inferiore a un anno; per l'estradizione esecutiva si prevede, invece, che al momento della presentazione della domanda di estradizione, la durata della pena ancora da espiare non sia inferiore a sei mesi. L'estradizione sarà concessa unicamente quando il fatto per cui si procede o si è proceduto nello Stato richiedente sia assoggettato a sanzione penale anche dalla legislazione dello Stato richiesto (principio della doppia incriminazione).

L'articolo 3 riguarda le ipotesi di rifiuto obbligatorio dell'estradizione. L'estradizione non è concessa:

qualora il reato sia considerato dallo Stato richiesto reato politico (non sono considerati politici i reati commessi contro un Capo di Stato o di Governo o i membri della sua famiglia e i reati di terrorismo);

qualora lo Stato richiesto abbia fondati motivi per ritenere che la richiesta sia dettata da ragioni di discriminazione per motivi di razza, sesso, religione, condizione sociale, nazionalità od opinioni politiche;

quando la persona richiesta sia stata già definitivamente giudicata nello Stato richiesto per lo stesso fatto per cui ne è domandata la consegna (principio del *ne bis in idem*);

quando, nello Stato richiesto, sia intervenuta una causa di estinzione del reato o della pena;

quando il reato per cui si procede è punito dallo Stato richiedente con un tipo di pena proibito dalla legge dello Stato richiesto;

quando vi sia fondato motivo di ritenere che la persona richiesta possa essere sottoposta a un procedimento che non assicuri il rispetto dei diritti minimi di difesa o a un trattamento crudele, inumano o degradante;

quando lo Stato richiesto abbia concesso asilo politico all'estraddando;

quando la concessione dell'estraddizione possa compromettere la sovranità, la sicurezza o determinare conseguenze contrastanti con i principi della legislazione nazionale dello Stato richiesto.

Quanto alle ipotesi di rifiuto facoltativo, disciplinate dall'articolo 4, l'estraddizione potrà essere negata quando lo Stato richiesto rivendichi la sua giurisdizione sul reato oggetto della richiesta e quando la consegna della persona richiesta possa risultare in contrasto con valutazioni di carattere umanitario riferibili all'età, alle condizioni di salute o ad altre specifiche condizioni della stessa degne di particolare considerazione.

L'articolo 5 disciplina l'estraddizione del cittadino e riconosce a ciascuno Stato il diritto di rifiutare l'estraddizione dei propri cittadini. In caso di rifiuto della consegna e su domanda dello Stato richiedente, lo Stato richiesto sottopone il caso alle proprie Autorità competenti per l'instaurazione di un procedimento penale secondo la normativa interna.

Ai sensi dell'articolo 6 la domanda di estraddizione e tutti gli atti e i documenti relativi vanno trasmessi per via diplomatica, presentando requisiti di forma e contenuto dettagliatamente disciplinati dall'articolo 7.

L'articolo 8 contempla la possibilità per lo Stato richiesto di richiedere informazioni suppletive.

L'articolo 9 riguarda la decisione sull'estraddizione da parte dello Stato richiesto, che avrà l'obbligo di motivare e di informare l'altro Stato di eventuali ragioni di rifiuto, anche parziale, della consegna.

L'articolo 10 riguarda il principio di specialità, in virtù del quale l'estraddato non può essere perseguito o arrestato nello Stato richiedente per reati, commessi anteriormente alla consegna, diversi da quelli in relazione ai quali la consegna è avvenuta.

L'articolo 11 vieta la riestraddizione, da parte dello Stato richiedente, verso uno Stato terzo, per reati commessi anteriormente alla consegna, senza il consenso dello Stato richiesto.

L'articolo 12 prevede, per i casi di urgenza, la misura cautelare dell'arresto provvisorio e la relativa procedura.

L'articolo 13 individua specifici criteri di priorità per l'ipotesi di richieste di estraddizione avanzate da una pluralità di Stati nei confronti della medesima persona.

L'articolo 14 riguarda le modalità di consegna della persona da estraddare.

L'articolo 15 prevede il differimento della consegna nel caso di procedimento penale o di esecuzione della pena nello Stato richiesto (per reati diversi da quello oggetto della domanda di estraddizione), fatta salva la possibilità che gli Stati si accordino per la consegna temporanea.

L'articolo 16 prevede la procedura semplificata di estradizione (sulla base della sola domanda di arresto provvisorio), alla quale può farsi ricorso solo con il consenso della persona richiesta (assistita da un difensore e informata della facoltà di avvalersi del procedimento formale di estradizione).

L'articolo 17 regola la consegna di cose pertinenti al reato rinvenute nello Stato richiesto.

L'articolo 18 prevede che ciascuno Stato possa autorizzare il transito attraverso il proprio territorio di una persona consegnata all'altro da uno Stato terzo, in conformità alle disposizioni del Trattato e sempre che non ostino ragioni di ordine pubblico.

L'articolo 19 dispone in materia di ripartizione delle spese tra lo Stato richiesto e quello richiedente.

L'articolo 20 prevede scambi di informazioni sull'esito del procedimento penale ovvero sull'esecuzione della condanna nello Stato richiedente successivamente all'extradizione.

L'articolo 21 dispone che il Trattato non impedisce alle Parti di cooperare in materia di estradizione in conformità con altri trattati cui abbiano aderito.

L'articolo 22 impegna gli Stati alla conservazione delle informazioni e della documentazione acquisite, nonché al rispetto dei relativi obblighi di segretezza e riservatezza.

L'articolo 23 stabilisce che eventuali controversie sull'interpretazione e l'applicazione del Trattato siano risolte mediante consultazione diplomatica.

L'articolo 24, infine, dispone in materia di entrata in vigore, modifica e cessazione del Trattato (che ha durata illimitata, con facoltà di recesso per ciascuna delle Parti).

Per quanto riguarda il Trattato di assistenza giudiziaria tra Italia e Kenya, esso è composto da un breve preambolo e da 27 articoli.

Ai sensi dell'articolo 1 le Parti s'impegnano a prestarsi reciprocamente la più

ampia assistenza giudiziaria in materia penale. Tale assistenza comprende ricerca e identificazione delle persone; notifiche; citazioni di testimoni e parti offese; trasmissione di documenti e perizie; assunzione di testimonianze e svolgimento di interrogatori; trasferimento di persone detenute per il compimento di atti processuali; esecuzione di indagini, ispezioni, perquisizioni e sequestri, confische, scambio di informazioni, in ogni procedimento concernente reati di competenza dello Stato richiedente.

L'articolo 2 stabilisce che l'assistenza giudiziaria può essere prestata anche quando il fatto per il quale è richiesta non costituisce reato nello Stato richiesto; tuttavia se la richiesta si riferisce a sequestri, confische o ad altri atti che incidono sui diritti fondamentali delle persone o risultino invasivi di beni o di cose l'assistenza è prestata solo se il reato per cui è richiesta è previsto come reato nell'ordinamento giuridico dello Stato richiesto.

L'articolo 3 disciplina le ipotesi di rifiuto o rinvio dell'assistenza. In particolare, l'assistenza può essere rifiutata se:

la richiesta è contraria alla legislazione dello Stato richiesto;

si riferisce a reati politici (non sono considerati tali i reati di terrorismo o contro Capi di Stato o di Governo) o militari, ovvero puniti con una pena vietata nell'ordinamento dello Stato richiesto;

nel caso di procedimenti penali, in corso o conclusi, per lo stesso reato nello Stato richiesto;

qualora lo Stato richiesto abbia fondati motivi per ritenere che la richiesta sia dettata da ragioni di discriminazione per motivi di razza, sesso, religione, condizione sociale, nazionalità od opinioni politiche;

per motivi attinenti alla sovranità, alla sicurezza, all'ordine pubblico o ad altri interessi essenziali dello Stato richiesto.

L'articolo 4 individua la Autorità Centrali competenti (per l'Italia, il Ministero della giustizia).

I requisiti di forma e di contenuto delle richieste sono disciplinati dall'articolo 5, mentre l'articolo 6 disciplina le modalità di esecuzione della richiesta.

Gli articoli da 7 a 18 contengono una disciplina dettagliata dei singoli atti che possono costituire oggetto della richiesta di cooperazione giudiziaria: ricerca di persone; citazioni e notifiche; assunzioni probatorie, in relazione alle quali sono previste specifiche garanzie con il riconoscimento del principio di specialità; trasferimento temporaneo di detenuti; protezione di vittime e testimoni; comparizione in videoconferenza; produzione di documenti, atti e cose; perquisizioni, sequestri e confische; accertamenti bancari e finanziari.

L'articolo 19 prevede che il Trattato non pregiudichi i diritti riconosciuti e gli obblighi assunti con altri accordi internazionali, né la possibilità che le Parti prestino altre forme di assistenza o cooperazione giudiziaria in virtù di specifici accordi, di intese o di pratiche condivise, se conformi ai rispettivi ordinamenti giuridici, compresa la costituzione di squadre investigative comuni

Gli articoli 20, 21 e 22 disciplinano lo scambio di informazioni sui procedimenti penali e sulla legislazione, nonché la trasmissione di sentenze e certificati penali.

L'articolo 23 stabilisce che gli atti e documenti forniti in base al Trattato non richiedono certificazioni, legalizzazioni o autenticazione e hanno piena efficacia probatoria nello Stato richiedente.

L'articolo 24 impegna le Parti a rispettare il carattere di riservatezza delle informazioni e dei documenti ricevuti, qualora vi sia una richiesta in questo senso da parte dell'altro Stato.

L'articolo 25 disciplina la ripartizione delle spese tra gli Stati contraenti

L'articolo 26 stabilisce che eventuali controversie sull'interpretazione e l'applicazione del Trattato siano risolte mediante consultazione diplomatica.

L'articolo 27, infine, dispone in materia di entrata in vigore, modifica e cessazione del Trattato.

Quanto al contenuto del disegno di legge di ratifica, esso consta di 4 articoli.

Gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione.

L'articolo 3 reca le norme sulla copertura finanziaria, mentre l'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

**Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakistan; b) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakistan.**

**C. 1540 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento

Elisa TRIPODI (M5S), *relatrice*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 1540, recante ratifica ed esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Ka-

zakhstan, fatto ad Astana il 22 gennaio 2015, e del Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana il 22 gennaio 2015.

In linea generale segnala come i due trattati oggetto del disegno di legge vadano ricompresi nell'ambito degli strumenti finalizzati ad intensificare i rapporti di cooperazione tra l'Italia ed i Paesi extra-UE, al fine di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e di rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto della criminalità.

In particolare, il Trattato di assistenza giudiziaria tra Italia e Kazakhstan si compone di un breve preambolo e di 24 articoli.

Ai sensi dell'articolo 1 le Parti s'impegnano a prestarsi reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria in materia penale. Tale assistenza comprende: ricerca e identificazione delle persone; notifiche; citazioni di testimoni e parti offese; trasmissione di documenti e perizie; assunzione di testimonianze e svolgimento di interrogatori; trasferimento di persone detenute per il compimento di atti processuali; esecuzione di indagini, ispezioni, perquisizioni e sequestri, confische, scambio di informazioni, in ogni procedimento concernente reati di competenza dello Stato richiedente.

L'articolo 2 stabilisce che l'assistenza giudiziaria può essere prestata anche quando il fatto per il quale è richiesta non costituisce reato nello Stato richiesto; tuttavia, se la richiesta si riferisce a sequestri, confische o ad altri atti che incidono sui diritti fondamentali delle persone o risultino invasivi di beni o di cose l'assistenza è prestata solo se il reato per cui è richiesta è previsto come reato nell'ordinamento giuridico dello Stato richiesto.

L'articolo 3 disciplina le ipotesi di rifiuto o rinvio dell'assistenza. In particolare, l'assistenza può essere rifiutata:

se la richiesta è contraria alla legislazione dello Stato richiesto, se si riferisce a reati politici (non sono considerati tali i reati di terrorismo o contro Capi di Stato o di Governo) o militari o puniti con una

pena vietata nell'ordinamento dello Stato richiesto;

nel caso di procedimenti penali, in corso o conclusi, per lo stesso reato nello Stato richiesto;

qualora lo Stato richiesto abbia fondati motivi per ritenere che la richiesta sia dettata da ragioni di discriminazione per motivi di razza, sesso, religione, condizione sociale, nazionalità od opinioni politiche;

per motivi attinenti alla sovranità, alla sicurezza, all'ordine pubblico o ad altri interessi essenziali dello Stato richiesto.

L'articolo 4 individua la Autorità centrali competenti (per l'Italia, il Ministero della giustizia).

I requisiti di forma e di contenuto delle richieste sono disciplinati dall'articolo 5, mentre l'articolo 6 disciplina le modalità di esecuzione della richiesta.

Gli articoli da 7 a 18 contengono una disciplina dettagliata dei singoli atti che possono costituire oggetto della richiesta di cooperazione giudiziaria: ricerca di persone; citazioni e notifiche; assunzioni probatorie, in relazione alle quali sono previste specifiche garanzie con il riconoscimento del principio di specialità; attività mediante videoconferenza; trasferimento temporaneo di detenuti; protezione di vittime e testimoni; produzione di documenti, atti e cose; perquisizioni, sequestri, congelamenti e confische; accertamenti bancari e finanziari.

L'articolo 19 prevede che il Trattato non pregiudichi i diritti riconosciuti e gli obblighi assunti con altri accordi internazionali, né la possibilità che le Parti prestino altre forme di assistenza o cooperazione giudiziaria in virtù di specifici accordi, se conformi ai rispettivi ordinamenti giuridici, compresa la costituzione di squadre investigative comuni.

Gli articoli 20, 21 e 22 disciplinano lo scambio di informazioni sui procedimenti penali e sulla legislazione, nonché la trasmissione di sentenze e certificati penali.



L'articolo 23 stabilisce che gli atti e documenti forniti in base al Trattato non richiedono certificazioni, legalizzazioni o autenticazione e hanno piena efficacia probatoria nello Stato richiedente.

L'articolo 24 impegna le Parti a rispettare il carattere di riservatezza delle informazioni e dei documenti ricevuti nell'ambito dell'assistenza giudiziaria, qualora vi sia una richiesta in questo senso da parte dell'altro Stato.

L'articolo 25 disciplina la ripartizione delle spese tra le Parti contraenti.

L'articolo 26 stabilisce che eventuali controversie sull'interpretazione e l'applicazione del Trattato siano risolte mediante consultazione e negoziati tra le Parti.

Gli articoli 27 e 28, infine, dispongono in materia di modifica, entrata in vigore, e cessazione del Trattato.

Per quel che riguarda il Trattato di estradizione tra Italia e Kazakhstan, esso si compone di un breve preambolo e di 24 articoli.

Ai sensi dell'articolo 1 gli Stati contraenti si impegnano a consegnarsi reciprocamente, su domanda, persone ricercate che si trovino sul proprio territorio, sia al fine di dar corso a provvedimento restrittivo emesso a loro carico nel corso di un procedimento penale (estradizione processuale), sia per consentire l'esecuzione di una condanna definitiva (estradizione esecutiva).

Ai sensi dell'articolo 2, nel caso di estradizione processuale, è necessario che il reato sia punibile in entrambi gli ordinamenti con una pena detentiva non inferiore a un anno; per l'estradizione esecutiva si prevede, invece, che al momento della presentazione della domanda di estradizione, la durata della pena ancora da espiare non sia inferiore a sei mesi. L'estradizione sarà concessa unicamente quando il fatto per cui si procede o si è proceduto nello Stato richiedente sia assoggettato a sanzione penale anche dalla legislazione dello Stato richiesto (principio della doppia incriminazione).

L'articolo 3 riguarda le ipotesi di rifiuto obbligatorio dell'estradizione, prevedendo che l'estradizione non è concessa:

qualora lo Stato richiesto abbia fondati motivi per ritenere che la richiesta sia dettata da ragioni di discriminazione per motivi di razza, sesso, religione, condizione sociale, nazionalità od opinioni politiche;

quando il reato per cui si procede è punito dallo Stato richiedente con la pena di morte o altro tipo di pena proibito dalla legge dello Stato richiesto;

quando vi sia fondato motivo di ritenere che la persona richiesta possa essere sottoposta a un procedimento che non assicuri il rispetto dei diritti minimi di difesa o a un trattamento crudele, inumano o degradante;

quando, nello Stato richiesto, sia intervenuta una causa di estinzione del reato o della pena;

quando la persona richiesta sia stata già definitivamente giudicata nello Stato richiesto per lo stesso fatto per cui ne è domandata la consegna (principio del *ne bis in idem*);

quando lo Stato richiesto abbia concesso asilo politico all'estradando;

quando la concessione dell'estradizione possa compromettere la sovranità, la sicurezza o determinare conseguenze contrastanti con i principi della legislazione nazionale dello Stato richiesto;

qualora il reato sia considerato dallo Stato richiesto reato politico (non sono considerati politici i reati commessi contro un Capo di Stato o di Governo o i membri della sua famiglia e i reati di terrorismo) o reato militare.

Quanto alle ipotesi di rifiuto facoltativo, disciplinate dall'articolo 4, l'estradizione potrà essere negata quando lo Stato richiesto rivendichi la sua giurisdizione sul reato oggetto della richiesta e quando la consegna della persona richiesta possa risultare in contrasto con valutazioni di carattere umanitario riferibili all'età, alle condizioni di salute o ad altre specifiche

condizioni della stessa degne di particolare considerazione.

L'articolo 5 disciplina l'estradizione del cittadino e riconosce a ciascuno Stato il diritto di rifiutare l'estradizione dei propri cittadini. In caso di rifiuto della consegna e su domanda dello Stato richiedente, lo Stato richiesto sottopone il caso alle proprie Autorità competenti per l'instaurazione di un procedimento penale secondo la normativa interna.

L'articolo 6 prevede che le Parti trasmettano le richieste e comunichino per il tramite delle Autorità centrali espressamente individuate (per l'Italia il Ministero della giustizia).

L'articolo 7 disciplina i requisiti di forma e di contenuto delle richieste e dei documenti.

L'articolo 8 contempla la possibilità per lo Stato richiesto di richiedere informazioni suppletive.

L'articolo 9 riguarda la decisione sull'estradizione da parte dello Stato richiesto, che avrà l'obbligo di motivare e di informare l'altro Stato di eventuali ragioni di rifiuto, anche parziale, della consegna.

L'articolo 10 riguarda il principio di specialità, in virtù del quale l'estradato non può essere perseguito o arrestato nello Stato richiedente per reati, commessi anteriormente alla consegna, diversi da quelli in relazione ai quali la consegna è avvenuta.

L'articolo 11 vieta la riestradizione, da parte dello Stato richiedente, verso uno Stato terzo, per reati commessi anteriormente alla consegna, senza il consenso dello Stato richiesto.

L'articolo 12 prevede, per i casi di urgenza, la misura cautelare dell'arresto provvisorio e la relativa procedura.

L'articolo 13 individua specifici criteri di priorità per l'ipotesi di richieste di estradizione avanzate da una pluralità di Stati nei confronti della medesima persona.

L'articolo 14 riguarda le modalità di consegna della persona da estradare.

L'articolo 15 prevede il differimento della consegna nel caso di procedimento penale o di esecuzione della pena nello

Stato richiesto (per reati diversi da quello oggetto della domanda di estradizione), fatta salva la possibilità che gli Stati si accordino per la consegna temporanea.

L'articolo 16 prevede la procedura semplificata di estradizione (sulla base della sola domanda di arresto provvisorio), alla quale può farsi ricorso solo con il consenso della persona richiesta (assistita da un difensore e informata della facoltà di avvalersi del procedimento formale di estradizione).

L'articolo 17 regola la consegna degli oggetti e degli strumenti del reato e di ogni altro bene che si trovi nel territorio dello Stato richiesto e abbia valore di prova.

L'articolo 18 prevede che qualora una Parte, cooperando con uno Stato terzo, debba effettuare il transito di una persona estradata attraverso il territorio dell'altra Parte, chiede l'autorizzazione all'altra Parte, che acconsente al transito se ciò non è incompatibile con la propria legge.

L'articolo 19 dispone in materia di ripartizione delle spese tra lo Stato richiesto e quello richiedente.

L'articolo 20 prevede scambi di informazioni sull'esito del procedimento penale ovvero sull'esecuzione della condanna nello Stato richiedente successivamente all'estradizione.

L'articolo 21 dispone che il Trattato non impedisce alle Parti di cooperare in materia di estradizione in conformità con altri trattati cui abbiano aderito.

L'articolo 22 impegna gli Stati al rispetto degli eventuali obblighi di segretezza e riservatezza concernenti le informazioni e la documentazione ricevute.

L'articolo 23 stabilisce che eventuali controversie sull'interpretazione e l'applicazione del Trattato siano risolte mediante consultazione tra le Autorità centrali ovvero, nel caso di mancato accordo, mediante consultazioni per via diplomatica.

L'articolo 24, infine, dispone in materia di entrata in vigore, modifica e cessazione del Trattato (che ha durata illimitata, con facoltà di recesso per ciascuna delle Parti).

Quanto al contenuto del disegno di legge di ratifica, esso consta di 4 articoli.

Gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione.

L'articolo 3 reca le norme sulla copertura finanziaria, mentre l'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

**La seduta comincia alle 15.20.**

#### COMITATO DEI NOVE

*Martedì 19 marzo 2019.*

**Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sullo stato della sicurezza e sul degrado delle città.**

**Emendamenti C. 696-A De Maria e abb.**

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 15.20 alle 15.25.

## ALLEGATO 1

**Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya. (C. 1539 Governo).**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1539, recante ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya, fatto a Milano l'8 settembre 2015, e del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya, fatto a Milano l'8 settembre 2015;

segnalato come i trattati di cui si propone la ratifica vadano ricompresi nell'ambito degli strumenti finalizzati ad intensificare i rapporti di cooperazione tra l'Italia ed i Paesi extra-Ue, al fine di

migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e di rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto della criminalità;

rilevato, per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 2

**Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan; b) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan. (C. 1540 Governo).**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1540, recante ratifica ed esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana il 22 gennaio 2015, e del Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana il 22 gennaio 2015;

segnalato come i trattati di cui si propone la ratifica vadano ricompresi nell'ambito degli strumenti finalizzati ad intensificare i rapporti di cooperazione tra l'Italia ed i Paesi extra-UE, al fine di

migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e di rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto della criminalità;

rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Istituzioni di percorsi formativi in ambito militare per i cittadini di età compresa tra diciotto e ventidue anni. C. 1012 Perego di Cremona (Parere alla IV Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) ..... 22

##### SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice di procedura penale: disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere. C. 1455 Governo, C. 1003 Bartolozzi, C. 1331 Cirielli, C. 1403 Ascari, C. 1457 Annibaldi e C. 1534 Foti (*Seguito esame e rinvio – Abbinamento C. 1331 e C. 1534*) ..... 24

ALLEGATO 1 (*Proposte emendative presentate*) ..... 30

ALLEGATO 2 (*Proposte di riformulazione*) ..... 67

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 29

##### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 19 marzo 2019. — Presidenza della presidente Francesca BUSINAROLO. – Interviene il sottosegretario di Stato alla Giustizia, Vittorio Ferraresi.*

##### La seduta comincia alle 18.15.

**Istituzioni di percorsi formativi in ambito militare per i cittadini di età compresa tra diciotto e ventidue anni.**

**C. 1012 Perego di Cremona.**

(Parere alla IV Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Manfredi POTENTI (Lega), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, ai fini

dell'espressione del prescritto parere, la proposta di legge C. 1012, presentata dal collega Perego di Cremona, recante l'istituzione di percorsi formativi in ambito militare per i cittadini di età compresa tra diciotto e ventidue anni, come risultante dall'esame in sede referente da parte della Commissione Difesa.

Evidenzia che la proposta di legge in esame, composta da sette articoli, è finalizzata ad assicurare a giovani cittadini italiani di età compresa tra i diciotto e i ventidue anni la possibilità di accedere a percorsi educativi e di formazione specializzati, da svolgere in ambito militare su base volontaria. Come precisato nella relazione illustrativa allegata al provvedimento in esame, rammenta che scopo dell'iniziativa è quello di offrire alle giovani generazioni l'opportunità di conoscere direttamente, attraverso un periodo di permanenza di almeno sei mesi nelle Forze armate, i valori, la disciplina, la

storia e la specificità dell'ordinamento militare, non solo ai fini di un arricchimento personale ma anche in vista del conseguimento di determinati benefici che la medesima proposta di legge collega allo svolgimento, con esito positivo, del percorso formativo svolto in ambito militare. Il patrimonio di conoscenze e le esperienze umane maturate durante tale percorso potranno essere utilizzate anche nella progressione degli studi universitari e in ambito professionale, e consentirebbe di ridurre la distanza fra i giovani e le istituzioni, nonché di far accrescere nei soggetti destinatari il senso di appartenenza alle istituzioni della Repubblica. A tal fine la proposta di legge definisce un progetto sperimentale di formazione in ambito militare funzionale alla migliore definizione di futuri percorsi educativi e di specializzazione (articolo 1).

Osserva, nello specifico, che l'articolo 2 della proposta di legge attribuisce al Presidente del Centro alti studi per la difesa (CASD) il compito di svolgere uno studio, da consegnare al Capo di Stato maggiore della difesa entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, nel cui ambito sarà presa in considerazione la possibilità di avviare un progetto sperimentale di formazione in ambito militare rivolto a cittadini italiani di età compresa tra diciotto e ventidue anni, da svolgere presso i reparti e i comandi delle Forze armate e dell'Arma dei Carabinieri per un periodo minimo di permanenza di sei mesi. Il medesimo articolo 2 individua gli obiettivi che dovranno essere raggiunti da tale formazione.

Rileva che l'articolo 3 affida al Capo di stato maggiore della difesa, sulla base dello studio di cui all'articolo 2, il compito di definire un progetto formativo non retribuito a carattere sperimentale da avviare e concludere nel 2020, individuando le strutture operative, formative e addestrative, comprese le scuole e le accademie militari dell'amministrazione della difesa, da utilizzare a tal fine. È facoltà dell'Amministrazione della difesa svolgere nel 2021 un secondo ciclo di sperimentazione semestrale, rivolto ai candidati risultati

idonei nella precedente selezione svolta, sulla base dei criteri definiti con apposito decreto del Ministro della difesa.

Rammenta che l'articolo 4, che incide su ambiti di competenza della Commissione Giustizia, stabilisce i requisiti per la partecipazione al progetto sperimentale di formazione, prevedendo, tra gli altri, l'assenza di condanne per delitti non colposi e di procedimenti penali in atto per delitti non colposi e il non essere stati sottoposti a misure di prevenzione. L'aspirante partecipante non deve inoltre aver tenuto nei confronti delle istituzioni politiche dello Stato comportamenti che non diano garanzia di assoluta fedeltà alla Costituzione e alle esigenze di sicurezza nazionale.

Segnala che, al termine dello svolgimento del progetto sperimentale di formazione, secondo quanto previsto dall'articolo 5, l'amministrazione della difesa dovrà rilasciare un attestato volto a certificare l'esito positivo del percorso formativo svolto. L'attestato potrà essere utilizzato all'atto della collocazione sul mercato del lavoro e consentirà, inoltre, l'acquisizione di crediti formativi universitari nei termini stabiliti con apposita circolare del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Evidenzia che, nel corso dell'esame in sede referente, è stato aggiunto l'articolo 5-bis, in base al quale il Governo è tenuto a presentare una relazione al Parlamento sui risultati conseguiti e sulla possibilità di svolgere in via permanente percorsi formativi aventi le medesime finalità del presente provvedimento.

Rammenta, da ultimo, che l'articolo 6 reca disposizioni relative alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal provvedimento.

Ciò premesso, esprimendo sin d'ora un orientamento favorevole sul provvedimento, relativamente alle parti di competenza della Commissione Giustizia, preannuncia la presentazione di una proposta di parere favorevole sul provvedimento in discussione.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, chiede ai rappresentanti dei gruppi se, in

considerazione della possibile posizione della questione di fiducia sul decreto-legge relativo al reddito di cittadinanza, non si intenda concludere l'esame del provvedimento con l'espressione del prescritto parere già nella seduta odierna. Costata quindi l'assenso dei gruppi a procedere in tal senso.

Manfredi POTENTI (Lega), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in titolo.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

**La seduta termina alle 18.20.**

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 19 marzo 2019. — Presidenza della presidente Francesca BUSINAROLO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Giustizia, Vittorio Ferraresi.*

**La seduta comincia alle 18.20.**

**Modifiche al codice di procedura penale: disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.**

**C. 1455 Governo, C. 1003 Bartolozzi, C. 1331 Cirielli, C. 1403 Ascari, C. 1457 Annibali e C. 1534 Foti.**

*(Seguito esame e rinvio – Abbinamento C. 1331 e C. 1534).*

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta del 7 marzo 2019.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, comunica che le proposte di legge C. 1331 Cirielli e C. 1534 Foti, vertenti su identica materia, sono abbinata, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento, alle proposte di legge in esame. Avverto, quindi, che sono state presentate circa 110 proposte emendative al disegno di legge C. 1455 Governo, adottato come testo base (*vedi allegato 1*).

Giusi BARTOLOZZI (FI) rinnova la richiesta che la Commissione istituisca un Comitato ristretto. Evidenzia che sono state presentate circa 110 proposte emendative quasi tutte da parte dei colleghi dell'opposizione e, nel ritenere che probabilmente la relatrice e il rappresentante del Governo si stiano accingendo ad esprimere parere contrario sulle stesse, manifesta il proprio rammarico per il fatto che la maggioranza, fingendo di tenere in considerazione le istanze dell'opposizione, in realtà privi quest'ultima delle sue prerogative.

Lucia ANNIBALI (PD), nell'associarsi alla richiesta della collega Bartolozzi, rammenta che analoga istanza è stata avanzata anche dal gruppo del Partito democratico. Evidenzia come, dopo che sull'argomento oggetto del provvedimento la Commissione ha svolto numerose audizioni, la maggioranza abbia di fatto escluso la possibilità per l'opposizione di apportare il proprio contributo all'elaborazione di un testo condiviso. Ritiene che sarebbe stato più semplice elaborare un testo unificato da approvare celermente. Stigmatizza la circostanza che nella giornata di ieri, prima ancora che la Commissione iniziasse ad esaminare gli emendamenti presentati, il Ministro della Giustizia, nel corso di una conferenza stampa, abbia definito il testo in discussione « blindato ».

Laura BOLDRINI (LeU) si associa alle richieste delle colleghe ed evidenzia come su un tema delicato e trasversale come quello della violenza alle donne sarebbe auspicabile un lavoro condiviso da tutte le forze del Parlamento. Definisce, quindi, irrituale la conferenza stampa rilasciata ieri dal Ministro della Giustizia, nella quale, seppure alla presenza della collega Ascari, il Ministro ha presentato gli emendamenti della relatrice che oggi la Commissione inizia ad esaminare. Ritiene che affermare, come ha fatto ieri il Ministro Bonafede, che « il testo in discussione è blindato » auspicando che venga approvato all'unanimità, costituisca una sorta di pro-



vocazione nei confronti delle opposizioni, alle quali si vuole far intendere che per intervenire sulla materia possono solo aderire supinamente a quanto voluto dalla maggioranza. Nel reputare l'atteggiamento assunto dalle forze di governo non democratico, auspica un ravvedimento sulla vicenda, sottolineando che l'unico obiettivo che si dovrebbe perseguire su un tema come quello in discussione, volto a garantire sicurezza alle donne, è quello dell'approvazione da parte di tutte le forze politiche un provvedimento efficace che tenga conto di tutti i rilievi emersi nel corso delle audizioni. In caso contrario, a suo avviso, si potrà parlare dell'approvazione di un provvedimento « bandiera ».

Catello VITIELLO (Misto), nel contestare il metodo con il quale la maggioranza intende procedere ad esaminare il provvedimento in discussione, si associa alla richiesta avanzata dalle colleghe che le forze di maggioranza rivedano la propria decisione. Ritene che, tra le proposte di legge in esame, il testo più completo fosse proprio quello presentato dalla relatrice Ascari e reputa che la scelta di adottare come testo base il disegno di legge del Governo C. 1455 dimostri che tra Governo e Parlamento sia in atto un « rapporto di forza ». Nel ritenere che sul tema oggetto del provvedimento il Parlamento avrebbe potuto addivenire ad un testo condiviso, fa presente di aver presentato diversi emendamenti che ripropongono integralmente il testo della proposta di legge Ascari C. 1403, proprio per sottolineare che la Commissione avrebbe dovuto adottarla come testo base.

Maria Carolina VARCHI (FdI) dichiara di non essere sorpresa dal comportamento assunto dalla maggioranza, ma si meraviglia del fatto che la relatrice, dopo che la Commissione ha impiegato molto tempo nello svolgimento di audizioni sull'argomento e che proprio sulla scorta di tali audizioni sono stati formulati numerosi emendamenti, si accinga, a suo avviso, a esprimere il parere contrario sugli stessi. Nello stigmatizzare il fatto che il Ministro

della Giustizia abbia tenuto una conferenza stampa sul provvedimento affermando che non ci sono margini di manovra per poter modificare il testo in discussione, sottolinea come la maggioranza si stia accingendo ad approvare una nuova « legge bandiera ».

Stefania ASCARI (M5S), *relatrice*, prima di formulare i pareri sulle proposte emendative presentate, desidera sottolineare, a titolo personale, come sia stata molto colpita dalla condivisione del contenuto della sua proposta di legge C. 1403 da parte dei colleghi dell'opposizione che ne hanno riproposto gran parte del testo attraverso emendamenti. Fa presente di aver presentato alcuni emendamenti che si riferiscono ai temi maggiormente condivisi e preannuncia che numerose proposte emendative presentate dai colleghi saranno accolte, eventualmente riformulate.

Ciò premesso, relativamente alle proposte emendative riferite all'articolo 1, invita al ritiro delle proposte emendative Vitiello 01.01, Annibali 01.02, Conte 01.03 e Morani 01.04, esprimendo altrimenti parere contrario. Esprime, quindi, parere favorevole sulla proposta emendativa Conte 01.05, purché collocata dopo l'articolo 4 (*vedi allegato 2*), e parere favorevole sulla proposta emendativa Verini 01.06, purché collocata dopo l'articolo 4 e riformulata come l'articolo aggiuntivo della relatrice 4.0.2 (*vedi allegato 2*). Esprime, quindi, parere favorevole sulla proposta emendativa Conte 01.07, purché collocata dopo l'articolo 4 e riformulata come l'articolo aggiuntivo della relatrice 4.0.3 (*vedi allegato 2*). Esprime parere contrario sulla proposta emendativa Conte 01.08 ed invita al ritiro della proposta emendativa Conte 01.09, esprimendo altrimenti parere contrario. Esprime, quindi, parere favorevole sulle proposte emendative Conte 01.010 e 01.011, nonché sulla proposta emendativa Morani 01.012, purché collocate dopo l'articolo 4 e riformulate come l'articolo aggiuntivo della relatrice 4.0.4 (*vedi allegato 2*). Invita, inoltre, al ritiro delle proposte emendative Conte 01.013 e 01.014, Morani 01.015, Conte 01.016 e 01.017 nonché

Vitiello 01.018, esprimendo altrimenti parere contrario. Esprime parere favorevole sulla proposta emendativa Conte 01.019, purché collocata dopo l'articolo 4 e riformulata come l'articolo aggiuntivo della relatrice 4.0.5 (*vedi allegato 2*). Esprime, altresì, parere favorevole sulle proposte emendative Bartolozzi 01.020, 01.025, 01.027, 01.030 e 3.0.10 purché collocate dopo l'articolo 4 e riformulate come l'articolo aggiuntivo della relatrice 4.0.6 (*vedi allegato 2*). Invita al ritiro delle proposte emendative Varchi 01.021, Conte 01.022, Ferri 01.023 e 01.024, esprimendo altrimenti parere contrario. Esprime, quindi, parere favorevole sulla proposta emendativa Ferri 01.026, purché collocata dopo l'articolo 4 e riformulata come l'articolo aggiuntivo della relatrice 4.0.6 (*vedi allegato 2*). Invita al ritiro delle proposte emendative Ferri 01.028 e 01.029, esprimendo altrimenti parere contrario. Esprime parere contrario sulla proposta emendativa Bartolozzi 01.031. Invita, quindi al ritiro della proposta emendativa Ferri 01.032, esprimendo altrimenti parere contrario, mentre raccomanda l'approvazione dell'emendamento della relatrice 1.2. Invita, quindi, al ritiro dell'emendamento Vitiello 1.1, esprimendo altrimenti parere contrario, ed esprime parere contrario sugli emendamenti Versace 1.3, Annibali 1.4 e Bartolozzi 1.5. Esprime parere favorevole sull'emendamento Annibali 1.6, purché collocato dopo l'articolo 4 e riformulato come l'articolo aggiuntivo della relatrice 4.0.6 (*vedi allegato 2*), ed esprime parere contrario sugli emendamenti Conte 1.7 e 1.8 e Ferri 1.9. Esprime, inoltre, parere favorevole sull'emendamento Ferri 1.10, purché collocato dopo l'articolo 4 e riformulato come l'articolo aggiuntivo della relatrice 4.0.6 (*vedi allegato 2*) e parere contrario sull'articolo aggiuntivo Bordo 1.0.1. Esprime, infine, parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Bordo 1.0.2, purché collocato dopo l'articolo 4 e riformulato come l'articolo aggiuntivo della relatrice 4.0.6 (*vedi allegato 2*).

Con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 2, esprime parere contrario sulle proposte emendative Anni-

bali 2.1 e 2.2, Bordo 2.3, 2.4, 2.5 e 2.6, Conte 2.7 e 2.8, Varchi 2.9, Annibali 2.10, Varchi 2.11, Versace 2.0.1 e Bartolozzi 2.0.2.

Relativamente alle proposte emendative riferite all'articolo 3, esprime parere contrario sugli emendamenti Versace 3.1, Annibali 3.2, Conte 3.3 e 3.4, Bartolozzi 3.5, nonché sull'articolo aggiuntivo Annibali 3.0.1. Esprime, quindi, parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Vitiello 3.0.2, purché collocato dopo l'articolo 4 e riformulato come l'articolo aggiuntivo della relatrice 4.0.8 (*vedi allegato 2*), ed esprime parere contrario sugli articoli aggiuntivi Rizzetto 3.0.3, Foti 3.0.4, Varchi 3.0.5, Bartolozzi 3.0.6, Varchi 3.0.7 e 3.0.8, Zucconi 3.0.9 e Bartolozzi 3.0.11. Invita, quindi, al ritiro degli articoli aggiuntivi Bartolozzi 3.0.12 e 3.0.13, esprimendo, altrimenti parere contrario, mentre esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Bartolozzi 3.0.14, purché collocato dopo l'articolo 4 e riformulato come l'articolo aggiuntivo della relatrice 4.0.2 (*vedi allegato 2*). Invita al ritiro dell'articolo aggiuntivo Bartolozzi 3.0.15, esprimendo altrimenti parere contrario, mentre esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Cirielli 3.0.16. Esprime, quindi, parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Bartolozzi 3.0.17, purché collocato dopo l'articolo 4 e riformulato come l'articolo aggiuntivo della relatrice 4.0.4 (*vedi allegato 2*), mentre esprime parere contrario sulle proposte emendative Zanella 3.0.18 e Sandra Savino 3.0.19. Invita al ritiro dell'articolo aggiuntivo Bartolozzi 3.0.20, esprimendo altrimenti parere contrario, mentre esprime parere contrario sulle proposte emendative Annibali 3.0.21 e 3.0.22. Esprime, altresì, parere favorevole sugli articoli aggiuntivi Annibali 3.0.23 e 3.0.24, purché collocati dopo l'articolo 4 e riformulati come l'articolo aggiuntivo della relatrice 4.0.5 (*vedi allegato 2*). Esprime, quindi, parere contrario sulla proposta emendativa Annibali 3.0.25, mentre invita al ritiro degli articoli aggiuntivi Bartolozzi 3.0.26 e Prestigiacomo 3.0.27, esprimendo altrimenti parere contrario. Esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Si-

racusano 3.0.28. Formula un invito al ritiro dell'articolo aggiuntivo Santelli 3.0.29, esprimendo, altrimenti parere contrario. Esprime, infine, parere contrario sull'articolo aggiuntivo Rizzetto 3.0.30.

Relativamente alle proposte emendative riferite all'articolo 4, esprime parere contrario sugli emendamenti Vitiello 4.1, Annibali 4.2 e Conte 4.3, mentre raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo a sua firma 4.0.1. Riformula, quindi, la proposta emendativa a sua firma 4.0.2 nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*) della quale raccomanda l'approvazione, e raccomanda, altresì, l'approvazione degli articoli aggiuntivi a sua firma 4.0.3, 4.0.4, 4.0.5 e 4.0.6. Esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Conte 4.0.7, purché riformulato come il successivo articolo aggiuntivo della relatrice 4.0.8, del quale raccomanda l'approvazione. Esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Conte 4.0.9, mentre raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo a sua firma 4.0.10 ed esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Vitiello 4.0.11. Raccomanda, inoltre, l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 4.0.12 della relatrice mentre invita al ritiro della proposta emendativa Conte 4.0.13, altrimenti esprimendo parere contrario.

Relativamente, in fine, all'unica proposta emendativa riferita all'articolo 5, esprime parere contrario sull'emendamento Annibali 5.1.

Il sottosegretario Vittorio FERRARESI, nell'esprimere parere favorevole sulle proposte emendative della relatrice, esprime parere conforme a quello della relatrice sulle restanti proposte emendative.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, chiede ai presentatori se intendano accogliere sin d'ora le proposte di riformulazione avanzate dalla relatrice.

Giusi BARTOLOZZI (FI) accetta tutte le proposte di riformulazione avanzate dalla relatrice in ordine alle proposte emendative presentate dal gruppo di Forza Italia.

Catello VITIELLO (Misto) accetta le proposte di riformulazione avanzate dalla relatrice sulle proposte emendative a sua firma.

Lucia ANNIBALI (PD) ritiene necessaria un'adeguata valutazione delle proposte di riformulazione avanzate dalla relatrice per comprenderne appieno la portata. Si riserva pertanto di accogliere o meno le proposte di riformulazione nel momento in cui esse saranno esaminate ai fini della votazione.

La Commissione passa quindi delle proposte emendative riferite all'articolo 1.

Catello VITIELLO (Misto) nel sottolineare che la proposta emendativa a sua firma 01.01 ripropone il contenuto di una disposizione della proposta di legge della collega Ascari, confessa di essere tentato di non accedere all'invito al ritiro per vedere la relatrice esprimersi in senso contrario. Tuttavia, in considerazione dell'impegno da lei profuso, ritira la proposta emendativa a sua firma.

Lucia ANNIBALI (PD) dichiara di non accedere all'invito al ritiro della proposta emendativa a sua firma 01.02.

La Commissione respinge la proposta emendativa Annibali 01.02.

Laura BOLDRINI (LEU) si domanda per quale motivo dovrebbe ritirare la proposta emendativa Conte 01.03 che tutti dovrebbero condividere, essendo volta a considerare sempre come persona offesa il minore che abbia assistito ad atti di violenza o a maltrattamenti.

Stefania ASCARI (M5S), *relatrice*, precisa che nell'esprimere i pareri ha inteso formulare l'invito al ritiro per quelle proposte emendative ritenute suscettibili di un supplemento di valutazione in vista dell'esame del provvedimento da parte dell'Assemblea.

Laura BOLDRINI (LEU) fa notare come la richiesta di un supplemento di istruttoria da parte della relatrice non garantisca l'espressione di un parere favorevole nel corso dell'esame in Assemblea.

Carolina VARCHI (FdI) manifesta incredulità con riguardo alle affermazioni della relatrice, ritenendo che la fase dell'esame in Commissione sia quella deputata agli approfondimenti sul provvedimento. Ritiene pertanto più opportuno che siano sospesi i lavori in modo da consentire alla relatrice di svolgere quel supplemento di valutazione che lei vorrebbe riservarsi in occasione dell'esame del provvedimento da parte dell'Assemblea.

Giusi BARTOLOZZI (FI), nell'associarsi alla richiesta della collega Varchi, ribadisce che è l'esame in Commissione la sede più opportuna per l'istruttoria sulle varie problematiche.

Laura BOLDRINI (LEU) manifesta il proprio stupore per il fatto che la relatrice abbia invitato a ritirare alcune proposte emendative in Commissione, senza dare la certezza che durante l'esame dell'Assemblea sarà espresso un parere favorevole. Ritiene pertanto necessario sospendere i lavori della Commissione per consentire ai firmatari delle proposte emendative in questione di decidere se accedere o meno all'invito al ritiro.

Catello VITIELLO (Misto), nel ricordare a tutti che la Commissione è deputata agli approfondimenti di carattere tecnico sui provvedimenti, invita la relatrice, della quale apprezza lo zelo, a svolgere in tale sede le proprie ulteriori valutazioni, senza rinviarle all'esame dell'Assemblea.

Franco BORDO (PD), nel considerare di buon senso la proposta della collega Varchi, ritiene che la Commissione rappresenti la sede più idonea per gli approfondimenti che la relatrice legittimamente ritenga necessari con riguardo ad alcune proposte emendative. Considerata l'imminente ripresa dei lavori dell'Assemblea,

propone di accantonare le proposte emendative sulle quali sia stato formulato un invito al ritiro, ritenendo che nel corso della giornata di domani si possano svolgere tutte le valutazioni necessarie ad una proficua prosecuzione dei lavori. Esprime la convinzione che un'accelerazione forzata dell'esame del provvedimento non sia opportuna, tanto più che al termine della seduta odierna della Commissione è prevista la riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nel corso della quale sarà possibile concordare sulle modalità per il prosieguo dei lavori. Ritiene che in tal modo si possa raggiungere l'obiettivo di un testo maggiormente condiviso dai gruppi di opposizione, considerato che la maggioranza, sbagliando, ha rigettato la richiesta di costituire un Comitato ristretto.

Lucia ANNIBALI (PD), nel condividere la richiesta dei colleghi, ritiene che si debba concedere un tempo congruo ai presentatori delle proposte emendative per valutare la posizione da assumere con riguardo ai pareri espressi dalla relatrice. Nell'evidenziare le contraddizioni emerse, considerato che è stato espresso parere contrario anche su proposte emendative che ripropongono disposizioni contenute nella proposta di legge della collega Ascari, ritiene evidente che si sia di fronte ad un « diktat » da parte del Governo.

Cosimo Maria FERRI (PD), nell'associarsi alla richiesta avanzata dai colleghi, ringraziando la relatrice per l'onestà intellettuale e la sensibilità dimostrate, nonostante sia « prigioniera politica » del Movimento 5 Stelle e della maggioranza, le chiede di confermare che l'invito al ritiro formulato sulle proposte emendative a sua firma è volto a consentire una seria valutazione del loro contenuto. In caso contrario, preannuncia l'intenzione di sottoporre comunque a votazione gli emendamenti di cui si chiede il ritiro. Da ultimo, dichiara di voler sottoscrivere tutte le proposte emendative presentate dal gruppo del Partito democratico.

Il sottosegretario Vittorio FERRARESI nel sottolineare che il Governo, esprimendo parere conforme a quello della relatrice, ha concordato sulla opportunità di svolgere un supplemento di istruttoria su alcune proposte emendative delle quali si è chiesto il ritiro, precisa che, diversamente dal parere contrario, l'invito al ritiro presuppone una particolare attenzione sulle questioni poste, che non può tuttavia tradursi con certezza in un futuro parere favorevole. Nel ricordare che tale impostazione è stata seguita anche dalle attuali forze di opposizione quando sostenevano il Governo nella scorsa legislatura, ribadisce che l'invito al ritiro è volto a consentire ulteriori approfondimenti di carattere tecnico.

Stefania ASCARI (M5S), *relatrice*, come già anticipato, si riserva di svolgere un ulteriore approfondimento sulle proposte emendative in questione in occasione dell'esame del provvedimento in Assemblea.

Giusi BARTOLOZZI (FI) ritiene che la richiesta della collega Varchi, sulla quale

tutti i gruppi di opposizione hanno concordato, vada posta in votazione. Nell'apprezzare lo sforzo compiuto dalla relatrice, chiede che i colleghi di Lega e Movimento 5 Stelle si esprimano in merito.

Stefania ASCARI (M5S), *relatrice*, nell'associarsi ai chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, conferma l'intenzione di rinviare all'esame in Assemblea l'ulteriore approfondimento delle proposte emendative su cui ha formulato l'invito al ritiro.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, in considerazione dell'imminente ripresa dei lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 19.15.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 19.15 alle 19.30.

## ALLEGATO 1

**Modifiche al codice di procedura penale: Disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere (C. 1455 Governo, C. 1003 Bartolozzi, C. 1403 Ascari e C. 1457 Annibaldi).**

**PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE**

ART. 1.

*Premettere i seguenti articoli:*

Art. 01.

*(Introduzione dell'articolo 387-bis del codice penale, in materia di violazione della misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare o dell'ordine di allontanamento d'urgenza dalla medesima)*

1. Dopo l'articolo 387 del codice penale è inserito il seguente:

« Art. 387-bis. – (Violazione della misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare o dell'ordine di allontanamento d'urgenza dalla medesima) – La violazione dei provvedimenti di cui all'articolo 282-bis del codice di procedura penale o dell'ordine di cui all'articolo 384-bis del medesimo codice è punita con la reclusione da sei mesi a tre anni ».

Art. 01-bis.

*(Modifiche all'articolo 572 del codice penale, in materia di maltrattamenti contro familiari e conviventi)*

1. All'articolo 572 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « sei anni » sono sostituite dalle seguenti: « otto anni »;

b) dopo il primo comma è inserito il seguente:

« La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se il fatto è commesso con armi »;

c) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera sempre persona offesa dal reato.

Nei casi previsti dal presente articolo, l'arresto ad opera della polizia giudiziaria è consentito anche fuori dei casi di flagranza, non oltre quarantotto ore dall'ultimo fatto di reato oggetto di rilevazione, anche se denunciato dalla persona offesa ».

Art. 01-ter.

*(Modifiche all'articolo 577 del codice penale, in materia di circostanze aggravanti dell'omicidio)*

1. All'articolo 577 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, numero 1, le parole: « o contro la persona legata al colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente » sono sostituite dalle seguenti: « o contro la persona sta-

bilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva »;

b) al secondo comma, dopo le parole: « l'altra parte dell'unione civile, ove cessata, » sono inserite le seguenti: « la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessata, ».

Art. 01-*quater*.

*(Introduzione degli articoli 577-bis, 577-ter e 577-quater del codice penale, in materia di deformazione dell'aspetto della persona, e modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354)*

1. Dopo l'articolo 577 del codice penale sono inseriti i seguenti:

« Art. 577-bis. – (Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso) – Chiunque cagiona ad alcuno lesioni personali che determinano la deformazione o lo sfregio o danni totali o parziali permanenti del viso è punito con la reclusione non inferiore a dodici anni.

Art. 577-ter. – (Circostanze aggravanti) – La pena è aumentata da un terzo alla metà dei fatti di cui all'articolo 577-bis sono commessi dall'ascendente o dal discendente, dal coniuge, anche legalmente separato, dall'altra parte dell'unione civile o da persona legata alla persona offesa da relazione affettiva o con essa stabilmente convivente.

Art. 577-quater. – (Pene accessorie) – La condanna per il delitto di cui all'articolo 577-bis comporta:

1) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno;

2) la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa;

3) la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte ».

2. Il numero 4 del secondo comma dell'articolo 583 del codice penale è abrogato.

3. All'articolo 444, comma 1-*bis*, del codice di procedura penale, dopo le parole: « per i delitti di cui agli articoli » sono inserite le seguenti: « 577-bis, 577-ter, ».

4. All'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*quater*, dopo le parole: « per i delitti di cui agli articoli » sono inserite le seguenti: « 577-bis, 577-ter, »;

b) al comma 1-*quinquies*, dopo le parole: « per i delitti di cui agli articoli » sono inserite le seguenti: « 577-bis, 577-ter, ».

Art. 01-*quinquies*.

*(Modifica all'articolo 582 del codice penale, in materia di remissione della querela per lesione personale)*

1. All'articolo 582, secondo comma, del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

« In caso di remissione della querela presentata contro un soggetto che si trovi, in relazione alla persona offesa, in una delle condizioni di cui all'articolo 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, il pubblico ministero sente il querelante per valutare se vi sia stata costrizione nella remissione della querela e, in caso affermativo, procede d'ufficio ».

Art. 01-*sexies*.

*(Introduzione dell'articolo 600-octies.1 del codice penale, in materia di molestie sessuali)*

1. Dopo l'articolo 600-*octies* del codice penale è inserito il seguente:

« Art. 600-*octies*.1. – (Molestie sessuali) – Chiunque, mediante comportamenti indesiderati, di qualunque natura, afferenti alla sfera sessuale, reca molestia ad alcuno, con lo scopo o l'effetto di violare la dignità di tale persona o di determinare

una situazione intimidatoria, ostile, degradante, umiliante od offensiva, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni ».

Art. 01-septies.

*(Modifiche all'articolo 609-bis del codice penale, in materia di violenza sessuale)*

1. All'articolo 609-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « da cinque a dieci anni » sono sostituite dalle seguenti: « da sei a dodici anni »;

b) al terzo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'applicazione del presente comma è esclusa in tutti i casi in cui l'atto importi il contatto con l'organo sessuale senza l'interposizione degli indumenti ».

Art. 01-octies.

*(Modifiche all'articolo 609-ter del codice penale, in materia di circostanze aggravanti della violenza sessuale)*

1. All'articolo 609-ter del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma:

1) all'alinea, le parole: « La pena è della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all'articolo 609-bis » sono sostituite dalle seguenti: « La pena è aumentata di un terzo se i fatti previsti dall'articolo 609-bis »;

2) il numero 1) è sostituito dal seguente:

« 1) nei confronti di persona della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il tutore »;

3) il numero 5) è sostituito dal seguente:

« 5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto »;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

« La pena è aumentata della metà se i fatti di cui all'articolo 609-bis sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici. La pena è raddoppiata se i fatti di cui all'articolo 609-bis sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci ».

Art. 01-novies.

*(Modifiche all'articolo 609-quater del codice penale, in materia di atti sessuali con minorenne)*

1. All'articolo 609-quater del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il secondo comma è inserito il seguente:

« La pena è aumentata se il compimento degli atti sessuali con il minore che non abbia compiuto gli anni quattordici avviene in cambio di denaro o altra utilità, anche solo promessi »;

b) al terzo comma, le parole: « tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « quattro anni ».

Art. 01-decies.

*(Modifiche all'articolo 609-septies del codice penale, in materia di procedibilità per il delitto di atti sessuali con minorenne)*

1. All'articolo 609-septies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « articoli 609-bis, 609-ter e 609-quater » sono sostituite dalle seguenti: « articoli 609-bis e 609-ter »;

b) al quarto comma, il numero 5) è abrogato.



## Art. 01-undecies.

*(Modifiche all'articolo 609-octies del codice penale, in materia di violenza sessuale di gruppo)*

1. All'articolo 609-octies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: « da sei a dodici anni » sono sostituite dalle seguenti: « da otto a quattordici anni »;

b) al terzo comma, le parole: « La pena è aumentata se concorre taluna delle » sono sostituite dalle seguenti: « Si applicano le ».

## Art. 01-duodecies.

*(Modifiche all'articolo 612-bis del codice penale, in materia di atti persecutori)*

1. All'articolo 612-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « otto anni »;

b) al quarto comma, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dal seguente: « La querela è irrevocabile »;

c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Nei casi previsti dal presente articolo, l'arresto ad opera della polizia giudiziaria è consentito anche fuori dei casi di flagranza, non oltre quarantotto ore dall'ultimo fatto di reato oggetto di rilevazione, anche se denunciato dalla persona offesa ».

## Art. 01-terdecies.

*(Introduzione dell'articolo 612-ter del codice penale, in materia di diffusione di immagini e video sessualmente espliciti)*

1. Dopo l'articolo 612-bis del codice penale è inserito il seguente:

« Art. 612-ter. — *(Diffusione di immagini e video sessualmente espliciti)* — È punito

con la reclusione da uno a tre anni chiunque pubblica nella rete internet, senza l'espreso consenso delle persone interessate, immagini o video privati, comunque acquisiti o detenuti, realizzati in circostanze intime e contenenti immagini sessualmente esplicite, con conseguente diffusione di dati sensibili, con l'intento di causare un danno morale alla persona interessata.

La pena è aumentata della metà se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ».

**01. 01.** Vitiello.

*Premettere il seguente articolo:*

## Art. 01.

1. Al codice penale dopo l'articolo 388-ter è inserito il seguente:

« Art. 388-*quater*. *(Violazione della misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare o dell'ordine di allontanamento d'urgenza dalla medesima)*. — La violazione dei provvedimenti di cui all'articolo 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale o dell'ordine di cui all'articolo 384-bis del medesimo codice è punita con la reclusione da sei mesi a tre anni ».

**01. 02.** Annibaldi, Bazoli, Verini, Morani, Bordo, Ferri.

*Premettere il seguente articolo:*

## Art. 01.

*(Modifiche all'articolo 572 del codice penale, in materia di maltrattamenti contro familiari e conviventi)*

1. All'articolo 572 del codice penale sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera sempre persona offesa dal reato.

Nei casi previsti dal presente articolo, l'arresto ad opera della polizia giudiziaria è consentito anche fuori dei casi di flagranza, non oltre quarantotto ore dall'ultimo fatto di reato oggetto di rilevazione, anche se denunciato dalla persona offesa ».

*Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: « Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere ».*

**01. 03.** Conte, Boldrini.

*Premettere il seguente articolo:*

Art. 01.

*(Modifiche al codice penale in materia di bilanciamento delle circostanze per i reati puniti con l'ergastolo)*

1. All'articolo 576 del codice penale, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: « Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui alla presente sezione, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti ».

2. All'articolo 577 del codice penale, dopo il primo comma è inserito il seguente: « Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui alla presente sezione, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti ».

**01. 04.** Morani, Ferri.

*Premettere il seguente articolo:*

Art. 01.

*(Modifiche all'articolo 577 del codice penale, in materia di circostanze aggravanti dell'omicidio)*

1. All'articolo 577 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, numero 1, le parole: « o contro la persona legata al colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente » sono sostituite dalle seguenti: « o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva »;

b) al secondo comma, dopo le parole: « l'altra parte dell'unione civile, ove cessata, » sono inserite le seguenti: « la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessata, ».

*Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: « Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere. ».*

**01. 05.** Conte, Boldrini.

*Premettere il seguente articolo:*

Art. 01.

*(Modifica all'articolo 577 del codice penale)*

All'articolo 577 del codice penale, al primo comma, numero 1), le parole « anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona legata al colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente » sono sostituite con le seguenti « contro il coniuge, anche separato o divorziato, contro l'altra parte dell'unione civile, anche non più convivente, o contro la persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ».

**01. 06.** Verini, Bazoli, Annibali, Morani, Ferri.

*Premettere il seguente articolo:*

Art. 01.

*(Introduzione degli articoli 577-bis, 577-ter e 577-quater del codice penale, in materia di deformazione dell'aspetto della persona, e modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354)*

1. Dopo l'articolo 577 del codice penale sono inseriti i seguenti:

« Art. 577-bis. – (Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso) – Chiunque cagiona ad alcuno lesioni personali che determinano la deformazione o lo sfregio o danni totali o parziali permanenti del viso è punito con la reclusione non inferiore a dodici anni.

Art. 577-ter. – (Circostanze aggravanti) – La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui all'articolo 577-bis sono commessi dall'ascendente o dal discendente, dal coniuge, anche legalmente separato, dall'altra parte dell'unione civile o da persona legata alla persona offesa da relazione affettiva o con essa stabilmente convivente.

Art. 577-quater. – (Pene accessorie) – La condanna per il delitto di cui all'articolo 577-bis comporta:

1) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno;

2) la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa;

3) la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte».

2. Il numero 4) del secondo comma dell'articolo 583 del codice penale è abrogato.

3. All'articolo 444, comma 1-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: « per i delitti di cui agli articoli » sono inserite le seguenti: « 577-bis, 577-ter, ».

4. All'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-quater, dopo le parole: « per i delitti di cui agli articoli » sono inserite le seguenti: « 577-bis, 577-ter, »;

b) al comma 1-quinquies, dopo le parole: « per i delitti di cui agli articoli » sono inserite le seguenti: « 577-bis, 577-ter, ».

*Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente:* Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.

**01. 07.** Conte, Boldrini.

*Premettere il seguente articolo:*

Art. 01.

*(Modifica all'articolo 582 del codice penale, in materia di remissione della querela per lesione personale)*

1. All'articolo 582, secondo comma, del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In caso di remissione della querela presentata contro un soggetto che si trovi, in relazione alla persona offesa, in una delle condizioni di cui all'articolo 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, il pubblico ministero sente il querelante per valutare se vi sia stata costrizione nella remissione della querela e, in caso affermativo, procede d'ufficio ».

*Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente:* Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.

**01. 08.** Conte, Boldrini.

*Premettere il seguente articolo:*

Art. 01.

*(Modifiche all'articolo 609-ter del codice penale, in materia di circostanze aggravanti della violenza sessuale)*

1. All'articolo 609-ter del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma:

1) all'alinea, le parole: « La pena è della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all'articolo 609-bis » sono sostituite dalle seguenti: « La pena è aumentata di un terzo se i fatti previsti dall'articolo 609-bis »;

2) il numero 1) è sostituito dal seguente:

« 1) nei confronti di persona della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il tutore »;

3) il numero 5) è sostituito dal seguente:

« 5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto »;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

« La pena è aumentata della metà se i fatti di cui all'articolo 609-bis sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici. La pena è raddoppiata se i fatti di cui all'articolo 609-bis sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci ».

*Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente:* Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.

**01. 09.** Conte, Boldrini.

*Premettere il seguente articolo:*

Art. 01.

*(Modifiche all'articolo 609-quater del codice penale, in materia di atti sessuali con minorenne)*

1. All'articolo 609-quater del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il secondo comma è inserito il seguente:

« La pena è aumentata se il compimento degli atti sessuali con il minore che non abbia compiuto gli anni quattordici avviene in cambio di denaro o altra utilità, anche solo promessi »;

b) al terzo comma, le parole: « tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « quattro anni ».

*Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente:* Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.

**01. 010.** Conte, Boldrini.

*Premettere il seguente articolo:*

Art. 01.

*(Modifiche all'articolo 609-septies del codice penale, in materia di procedibilità per il delitto di atti sessuali con minorenne)*

1. All'articolo 609-septies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « articoli 609-bis, 609-ter e 609-quater » sono sostituite dalle seguenti: « articoli 609-bis e 609-ter »;

b) al quarto comma, il numero 5) è abrogato.

*Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente:* Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.

**01. 011.** Conte, Boldrini.

*Premettere il seguente articolo:*

Art. 01.

*(Modifiche all'articolo 609-septies del codice penale, concernenti il regime di procedibilità del delitto di atti sessuali con minorenni)*

1. All'articolo 609-septies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « articoli 609-bis, 609-ter e 609-quater » sono sostituite dalle seguenti: « articoli 609-bis e 609-ter »;

b) al quarto comma, il numero 5) è abrogato.

**01. 012.** Morani, Bazoli, Annibali, Verini, Bordo, Ferri.

*Premettere il seguente articolo:*

Art. 01.

*(Modifica del termine di proponibilità della querela per i reati previsti dall'articolo 609-septies e dall'articolo 612-bis del codice penale)*

1. All'articolo 609-septies, secondo comma, del codice penale, la parola: « sei » è sostituita dalla seguente: « trentasei ».

2. All'articolo 612-bis, quarto comma, del codice penale, la parola: « sei » è sostituita dalla seguente: « ventiquattro ».

*Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente:* Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.

**01. 013.** Conte, Boldrini.

*Premettere il seguente articolo:*

Art. 01.

*(Introduzione dell'articolo 600-octies.1 del codice penale, in materia di molestie sessuali)*

1. Dopo l'articolo 600-octies del codice penale è inserito il seguente:

« Art. 600-octies.1. – (Molestie sessuali) – Chiunque, mediante comportamenti indesiderati, di qualunque natura, afferenti alla sfera sessuale, reca molestia ad alcuno, con lo scopo o l'effetto di violare la dignità di tale persona o di determinare una situazione intimidatoria, ostile, degradante, umiliante od offensiva, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni ».

*Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente:* Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.

**01. 014.** Conte, Boldrini.

*Premettere il seguente articolo:*

Art. 01.

*(Modifica all'articolo 612-bis del codice penale)*

1. All'articolo 612-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, sono soppresse le parole: « ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici »;

b) dopo il secondo comma è inserito il seguente:

« La pena è della reclusione da uno a sei anni se il fatto di cui al primo comma è commesso attraverso strumenti informa-

tici o telematici. La stessa pena si applica se il fatto di cui al primo comma è commesso utilizzando tali strumenti mediante la sostituzione della propria all'altrui persona e l'invio di messaggi o la divulgazione di testi o immagini, ovvero mediante la diffusione di dati sensibili, immagini o informazioni private, carpiri attraverso artifici, raggiri o minacce o comunque detenuti, o ancora mediante la realizzazione o divulgazione di documenti contenenti la registrazione di fatti di violenza e di minaccia ».

2. All'articolo 240, secondo comma, numero 1-bis, del codice penale, dopo le parole: « utilizzati per la commissione dei reati di cui agli articoli » sono inserite le seguenti: « 612-bis, ».

**01. 015.** Morani, Lotti, Ferri.

*Premettere il seguente articolo:*

Art. 01.

*(Modifiche all'articolo 612-bis del codice penale, in materia di atti persecutori)*

1. All'articolo 612-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « otto anni »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: « Nei casi previsti dal presente articolo, l'arresto ad opera della polizia giudiziaria è consentito anche fuori dei casi di flagranza, non oltre quarantotto ore dall'ultimo fatto di reato oggetto di rilevazione, anche se denunciato dalla persona offesa ».

*Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente:* Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.

**01. 016.** Conte, Boldrini.

*Premettere il seguente articolo:*

Art. 01.

*(Introduzione dell'articolo 612-ter del codice penale, in materia di divulgazione non consensuale di immagini, video e audio aventi contenuti intimi)*

1. Dopo l'articolo 612-bis del codice penale è inserito il seguente:

« Art. 612-ter. – *(Divulgazione non consensuale di contenuti intimi)* – Chiunque diffonda, condivida, divulghi in qualsiasi modo e attraverso qualsiasi mezzo, senza il consenso della persona ritratta, immagini, video, audio e qualsiasi altro contenuto intimo che la riguardi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La presente disposizione si applica anche quando il materiale avente contenuto intimo rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di persone senza il loro consenso, create con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutte o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

La pena è aumentata della metà se il fatto è commesso dal coniuge o convivente, anche separato o divorziato, o da persona che è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa o se il fatto è stato commesso da persona già ammonito ai sensi dell'articolo 2 della presente legge.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si procede tuttavia d'ufficio nell'ipotesi del terzo comma ».

*Conseguentemente all'articolo 8 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito dalla legge 23 aprile 2009, n. 38 e*

successive modificazioni apportare le seguenti modifiche:

1) al comma 1, aggiungere dopo le parole: « , introdotto dall'articolo 7, » le seguenti: « nonché ai sensi dell'articolo 612-ter »;

2) al comma 3, aggiungere dopo le parole: « all'articolo 612-bis » le seguenti: « e all'articolo 612-ter ».

*Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente:* Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.

**01. 017.** Conte, Boldrini.

*Premettere il seguente articolo:*

Art. 01.

1. Dopo l'articolo 612-bis del codice penale è inserito il seguente:

« Art. 612-ter. – (*Diffusione di immagini e video sessualmente espliciti*). – È punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque pubblica nella rete internet, senza l'espresso consenso delle persone interessate, immagini o video privati, comunque acquisiti o detenuti, realizzati in circostanze intime e contenenti immagini sessualmente esplicite, con conseguente diffusione di dati sensibili, con l'intento di causare un danno morale alla persona interessata.

La pena è aumentata della metà se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ».

**01. 018.** Vitiello.

*Premettere il seguente articolo:*

Art. 01.

*(Introduzione dell'articolo 89-bis del codice di procedura penale, in materia di trasmissione obbligatoria delle ordinanze)*

1. Al titolo V del libro primo del codice di procedura penale, dopo l'articolo 89 è aggiunto il seguente:

« Art. 89-bis. – (*Trasmissione obbligatoria delle ordinanze*) – 1. Quando siano in corso procedimenti di separazione personale dei coniugi o cause relative all'affidamento dei figli minori di età o all'esercizio della responsabilità genitoriale, copia delle ordinanze che applicano misure cautelari personali o ne dispongono la sostituzione o la revoca, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e della sentenza emessa nei confronti di una delle parti in relazione ai reati di cui agli articoli 572, 582, 600-*quater*.1, 600-*quinquies*, 600-*octies*.1, 609-*bis*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies*, 609-*undecies*, 610 e 612-*bis* del codice penale è trasmessa immediatamente al giudice civile procedente.

2. Il giudice civile procedente, nella motivazione dei provvedimenti di causa, deve dare atto dei documenti trasmessi o comunque acquisiti ai sensi del comma 1, precisandone la rilevanza ai fini della decisione ».

**01. 019.** Conte, Boldrini.

*Premettere il seguente articolo:*

Art. 01.

1. Dopo l'articolo 90-*ter* del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« Art. 90-*ter*.1. – (*Obbligo di comunicazione alla persona offesa da determinati delitti*) – 1. Qualora si proceda per uno dei

delitti previsti dagli articoli 572, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate, 600, 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 601, 602, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies* e 612-*bis* del codice penale e intervengano cause di estinzione del reato o della pena, i conseguenziali provvedimenti devono essere immediatamente comunicati, a cura della polizia giudiziaria, alla persona offesa e al suo difensore.

Nei casi di cui al primo comma alla persona offesa e al suo difensore, ove nominato, è data immediata notizia dei provvedimenti di cui agli articoli 415-*bis* e 309 ».

**01. 020.** Bartolozzi, Gelmini, Carfagna, Prestigiacomo, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zannettin, Calabria, Marrocco, Rossello, Santelli, Spina, Tartaglione, Versace, Zanella.

*Premettere il seguente articolo:*

Art. 01.

1. All'articolo 98, comma 1, del codice di procedura penale è aggiunto il seguente comma:

« Possono altresì chiedere di essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, gli enti o associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica, che intendono costituirsi parte civile se si tratta di taluno dei delitti di cui agli articoli 572, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies* e 612-*bis* del codice penale, ovvero dei delitti di cui all'articolo 582 del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo e secondo comma, del medesimo codice penale ».

**01. 021.** Varchi, Maschio.

*Premettere il seguente articolo:*

Art. 01.

*(Modifica all'articolo 275 del codice di procedura penale, in materia di custodia cautelare)*

1. All'articolo 275, comma 3, del codice di procedura penale, le parole: « delitti di cui agli articoli 575, 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, escluso il quarto comma, 600-*quinquies* » sono sostituite dalle seguenti: « delitti di cui agli articoli 572, 575, 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, escluso il quarto comma, 600-*quinquies*, 600-*octies*.1 e 612-*bis* ».

**01. 022.** Conte, Boldrini.

*Premettere il seguente articolo:*

Art. 01.

1. All'articolo 282-*bis*, comma 6, del codice di procedura penale sono soppresse le seguenti parole: « anche con le modalità di controllo previste dall'articolo 275-*bis* ».

**01. 023.** Ferri.

*Premettere il seguente articolo:*

Art. 01.

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 282-*bis* del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

« 6-*bis*. Nel disporre la misura dell'allontanamento dalla casa familiare il giudice, ove le ritenga necessarie in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, prescrive modalità di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, quando ne abbia accertata la disponibilità da parte della polizia giudiziaria ed i soggetti interessati ne abbiano accettato



l'applicazione. Il mancato consenso da parte dell'imputato viene valutato ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 276 del codice di procedura penale in caso di trasgressione delle prescrizioni imposte ai sensi dei commi che precedono ».

**01. 024.** Ferri.

*Premettere il seguente articolo:*

Art. 01.

1. Al comma 1 dell'articolo 282-*ter* del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , anche con l'applicazione delle particolari modalità di controllo previste dall'articolo 275-*bis* ».

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente ».

**01. 025.** Bartolozzi, Gelmini, Carfagna, Prestigiacomo, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zannettin, Calabria, Marrocco, Rossello, Santelli, Spena, Tartaglione, Versace, Zanella.

*Premettere il seguente articolo:*

Art. 01.

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 282-*ter* del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

« 4-*bis*. Nel disporre la misura del divieto di avvicinamento il giudice, ove le ritenga necessarie in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, prescrive modalità di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, quando ne

abbia accertata la disponibilità da parte della polizia giudiziaria ed i soggetti interessati ne abbiano accettato l'applicazione. Il mancato consenso da parte dell'imputato viene valutato ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 276 del codice di procedura penale in caso di trasgressione delle prescrizioni imposte ai sensi del presente articolo ».

**01. 026.** Ferri.

*Premettere il seguente articolo:*

Art. 01.

1. Al comma 1 dell'articolo 282-*quater* del codice di procedura penale, dopo le parole: « alla parte offesa » sono inserite le seguenti: « e al suo difensore ».

**01. 027.** Bartolozzi, Gelmini, Carfagna, Prestigiacomo, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zannettin, Calabria, Marrocco, Rossello, Santelli, Spena, Tartaglione, Versace, Zanella.

*Premettere il seguente articolo:*

Art. 01.

1. Dopo l'articolo 291 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

« 291-*bis*. Nei procedimenti per i reati di cui agli articoli 572, 575 nella forma tentata, quando ricorre una aggravante di cui agli articoli 577 e 612-*bis* del codice penale, la persona offesa può presentare istanza al pubblico ministero di avanzare richiesta di misura cautelare.

2. Se non accoglie la richiesta, il pubblico ministero pronuncia decreto motivato e lo fa notificare alla persona offesa ».

**01. 028.** Ferri.

*Premettere il seguente articolo:*

Art. 01.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 292 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

« 1-*bis*. Nei procedimenti per i reati di cui agli articoli 572, 575 nella forma tentata, quando ricorre una aggravante di cui agli articoli 577 e 612-*bis* del codice penale e la misura è stata richiesta con le finalità di cui all'articolo 274, comma 1, lettera c), il giudice provvede entro quindici giorni dalla richiesta ».

**01. 029.** Ferri.

*Premettere il seguente articolo:*

Art. 01.

1. Al comma 2-*bis* dell'articolo 299 del codice di procedura penale, le parole: « al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa » sono sostituite dalle seguenti: « alla persona offesa e al suo difensore ».

**01. 030.** Bartolozzi, Gelmini, Carfagna, Prestigiacomo, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zannettin, Calabria, Marrocco, Rossello, Santelli, Spena, Tartaglione, Versace, Zanella.

*Premettere il seguente articolo:*

Art. 01.

1. All'articolo 335 del codice di procedura penale dopo il comma 3-*bis* è aggiunto il seguente:

« 3-*bis*.1. Nei casi di cui agli articoli 572, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate, 600, 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 601, 602, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies* e 612-*bis* del codice penale, le

iscrizioni previste dai commi 1 e 2 sono comunicate immediatamente alla persona offesa e al difensore ».

**01. 031.** Bartolozzi, Gelmini, Carfagna, Prestigiacomo, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zannettin, Calabria, Marrocco, Rossello, Santelli, Spena, Tartaglione, Versace, Zanella.

*Premettere il seguente articolo:*

Art. 01.

1. All'articolo 444, comma 1-*ter* del codice di procedura penale è aggiunto il seguente periodo: « Nei procedimenti per i reati di cui agli articoli 572, ovvero degli articoli 575 nella forma tentata e 582, quando ricorre una aggravante di cui agli articoli 577, 612-*bis* del codice penale, l'ammissibilità della richiesta di cui al comma 1 è subordinata al risarcimento del danno ».

**01. 032.** Ferri.

*All'articolo 1, premettere il seguente titolo: Capo I – Disposizioni in materia di violenza di genere.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente titolo: Capo II – Altre disposizioni in materia di violenza di genere.*

**1. 2.** La Relatrice.

*Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con i seguenti:*

Art. 1.

*(Introduzione dell'articolo 89-*bis* del codice di procedura penale, in materia di trasmissione obbligatoria delle ordinanze)*

1. Al titolo V del libro primo del codice di procedura penale, dopo l'articolo 89 è aggiunto il seguente:

« Art. 89-*bis*. – *(Trasmissione obbligatoria delle ordinanze)* – 1. Quando siano in

corso procedimenti di separazione personale dei coniugi o cause relative all'affidamento dei figli minori di età o all'esercizio della responsabilità genitoriale, copia delle ordinanze che applicano misure cautelari personali o ne dispongono la sostituzione o la revoca, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e della sentenza emessa nei confronti di una delle parti in relazione ai reati di cui agli articoli 572, 582, 600-*quater*.1, 600-*quinquies*, 600-*octies*.1, 609-*bis*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies*, 609-*undecies*, 610 e 612-*bis* del codice penale è trasmessa immediatamente al giudice civile precedente.

2. Il giudice civile precedente, nella motivazione dei provvedimenti di causa, deve dare atto dei documenti trasmessi o comunque acquisiti ai sensi del comma 1, precisandone la rilevanza ai fini della decisione ».

#### Art. 2.

*(Modifica all'articolo 275 del codice di procedura penale, in materia di custodia cautelare)*

1. All'articolo 275, comma 3, del codice di procedura penale, le parole: « delitti di cui agli articoli 575, 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, escluso il quarto comma, 600-*quinquies* » sono sostituite dalle seguenti: « delitti di cui agli articoli 572, 575, 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, escluso il quarto comma, 600-*quinquies*, 600-*octies*.1 e 612-*bis* ».

#### Art. 3.

*(Modifica all'articolo 308 del codice di procedura penale, in materia di durata della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa)*

1. Prima del comma 3 dell'articolo 308 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« Quando si procede per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-*bis*, 609-*quater*, 609-*octies* e 612-*bis* del codice penale, le misure di cui all'articolo 282-*bis*

del presente codice nonché all'articolo 282-*ter*, anche se costituente misura aggiuntiva a quella di cui al medesimo articolo 282-*bis*, perdono efficacia con la sentenza non più soggetta ad impugnazione, salva l'ipotesi di revoca per accertata cessazione delle esigenze cautelari su richiesta del pubblico ministero ovvero dell'indagato o imputato purché non vi sia l'opposizione della persona offesa ».

#### Art. 4.

*(Modifica all'articolo 347 del codice di procedura penale, in materia di obbligo di riferire al pubblico ministero la notizia del reato)*

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 347 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« 3-*bis*. In ogni caso le comunicazioni delle notizie di reato per i delitti previsti dagli articoli 572, 600, 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quater*.1, 600-*octies*.1, 601, 601-*bis*, 602, 609-*bis*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies*, 609-*undecies*, 612-*bis* e 612-*ter* del codice penale, nonché dall'articolo 582 del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5, 5.1 e 577, primo e secondo comma, del medesimo codice, devono essere trasmesse senza ritardo e comunque entro quarantotto ore dall'acquisizione della denuncia o querela della persona offesa ovvero degli indizi di reato ».

#### Art. 5.

*(Modifica all'articolo 362 del codice di procedura penale, in materia di assunzione di informazioni da parte del pubblico ministero)*

1. Dopo il comma 1-*bis* dell'articolo 362 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

« 1-*ter*. Quando si procede per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 572, 600,

600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-octies.1, 601, 601-bis, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies, 612-bis e 612-ter del codice penale, nonché dall'articolo 582 del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo e secondo comma, del medesimo codice, se non vi abbia già provveduto la polizia giudiziaria e non vi ostino esigenze di tutela della riservatezza delle indagini, il pubblico ministero, con urgenza, assume informazioni dalla persona offesa, ove l'atto sia necessario ai fini della sua protezione ovvero della prosecuzione delle indagini ».

Art. 6.

*(Modifica all'articolo 370 del codice di procedura penale, in materia di atti di indagine delegati alla polizia giudiziaria)*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 370 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

« 2-bis. Quando si procede per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-octies.1, 601, 601-bis, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies, 612-bis e 612-ter del codice penale, nonché dall'articolo 582 del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo e secondo comma, del medesimo codice, la polizia giudiziaria provvede senza ritardo al compimento degli atti delegati dal pubblico ministero.

2-ter. Nei casi di cui al comma 2-bis, la polizia giudiziaria pone senza ritardo a disposizione del pubblico ministero la documentazione dell'attività nelle forme e con le modalità previste dall'articolo 357 ».

1. 1. Vitiello.

*Sostituirlo con il seguente:*

Art. 1.

1. All'articolo 347, comma 3, del codice di procedura penale, dopo le parole: « nell'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6) » sono inserite le seguenti: « , del presente codice, o di uno dei delitti previsti dagli articoli 571, comma 2, 572, 600-bis, comma 1, 605, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 610, comma 2, e 612-bis del codice penale, ovvero dall'articolo 582 del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo e secondo comma, del medesimo codice penale e dall'articolo 3, comma 1, numero 8, della legge 20 febbraio 1958, n. 75 ».

1. 3. Versace, Bartolozzi, Gelmini, Carfagna, Prestigiacomio, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Calabria, Marrocco, Rossello, Santelli, Spena, Tartaglione, Zanella.

*Sostituirlo con il seguente:*

Art. 1.

*(Obbligo di riferire la notizia di reato)*

1. All'articolo 347 del codice di procedura penale dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. In ogni caso le comunicazioni delle notizie di reato per i delitti previsti dagli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 601, 601-bis, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale, ovvero dall'articolo 582 del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo e secondo comma, del

medesimo codice penale, devono essere trasmesse senza ritardo, e, comunque entro 48 ore dal compimento dell'atto».

- 1. 4.** Annibali, Bazoli, Verini, Morani, Bordo, Ferri.

*Sostituirlo con il seguente:*

**Art. 1.**

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 347 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« 3-*bis*. Per le fattispecie di reato previste dagli articoli 572, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate, 600, 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 601, 602, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinqies*, 609-*octies* e 612-*bis* del codice penale e, in ogni caso, quando sussistono ragioni di urgenza, la comunicazione della notizia di reato è data entro ventiquattro ore dall'acquisizione anche in forma orale. Alla comunicazione orale deve seguire senza ritardo quella scritta con le indicazioni e la documentazione previste dai commi 1 e 2 ».

- 1. 5.** Bartolozzi, Gelmini, Carfagna, Prestigiaco, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Calabria, Marrocco, Rossello, Santelli, Spena, Tartaglione, Versace, Zanella.

*Al comma 1 premettere il seguente:*

01. All'articolo 90-*ter*, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: « che ne faccia richiesta » sono soppresse.

- 1. 6.** Annibali, Bazoli, Verini, Morani, Bordo, Ferri.

*Al comma 1, dopo le parole:* dagli articoli 572, *inserire le seguenti:* 600, 600-*bis*,

600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quater*.1, 601, 602,.

- 1. 7.** Conte, Boldrini.

*All'articolo 1, comma 1, dopo le parole:* 612-*bis*, *inserire la seguente:* 612-*ter*,.

- 1. 8.** Conte, Boldrini.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. La persona offesa può sollecitare il pubblico ministero ad avanzare richiesta di misura cautelare a carattere protettivo, con obbligo del pubblico ministero di emettere decreto motivato in caso di diniego.

- 1. 9.** Ferri.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. All'articolo 282-*bis* del codice penale, aggiungere il seguente comma: « Le modalità di controllo previste all'articolo 275-*bis* del codice di procedura penale possono essere applicate in tutti i casi in cui può essere disposta una delle misure di cui agli articoli 282-*bis* e 282-*ter* ».

- 1. 10.** Ferri.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

**Art. 1-*bis*.**

1. All'articolo 612-*bis*, quarto comma, del codice penale, le parole: « La remissione della querela può essere soltanto processuale » sono sostituite con le seguenti: « La querela è irrevocabile ».

*Conseguentemente le parole da:* La querela è comunque *fino a:* di cui all'articolo 612, secondo comma *sono soppresse.*

- 1. 0. 1.** Bordo, Ferri.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

Art. 1-bis.

1. All'articolo 282-ter del codice di procedura penale, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Il giudice, nel disporre il divieto di avvicinamento alla persona offesa, può anche stabilire che all'imputato venga applicato un mezzo elettronico di controllo ».

**1. 0. 2.** Bordo, Ferri.

ART. 2.

*Sostituirlo con il seguente:*

Art. 2.

1. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 362 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

« 1-ter. Quando si procede per i delitti previsti dagli articoli: 572, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 601, 601-bis, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale, ovvero dall'articolo 582 del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo e secondo comma, per il quale è stata presentata querela, del medesimo codice penale, se non vi ha già provveduto la polizia giudiziaria e non vi ostino esigenze di tutela della segretezza delle indagini, il pubblico ministero, con urgenza, assume informazioni dalla persona offesa, ove l'atto sia necessario ai fini della sua protezione ovvero della prosecuzione delle indagini.

**2. 1.** Annibaldi, Bazoli, Verini, Morani, Bordo, Ferri.

*Sostituirlo con il seguente:*

Art. 2.

*(Assunzione di informazioni)*

1. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 362 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

« 1-ter. Quando si procede per i delitti previsti dagli articoli: 572, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 601, 601-bis, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale, ovvero dall'articolo 582 del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo e secondo comma, per il quale è stata presentata querela, del medesimo codice penale, se non vi ha già provveduto la polizia giudiziaria e non vi ostino esigenze di tutela della segretezza delle indagini, il pubblico ministero, con urgenza, assume informazioni dalla persona offesa, ove l'atto sia necessario ai fini della sua protezione ovvero della prosecuzione delle indagini ovvero ove la stessa ne faccia richiesta. ».

**2. 2.** Annibaldi, Bazoli, Verini, Morani, Bordo, Ferri.

*Sostituirlo con il seguente:*

Art. 2.

1. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 362 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

« 1-ter. Quando si procede per i delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, ovvero dall'articolo 582 del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo e secondo comma, del medesimo codice, il pubblico ministero, con le modalità previste dall'articolo 370 del codice penale, assume informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela

o istanza, entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa ».

**2. 3.** Bordo, Ferri.

*Sostituirlo con il seguente:*

Art. 2.

1. Dopo il comma 1-*bis* dell'articolo 362 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

« 1-*ter*. Quando si procede per i delitti previsti dagli articoli 572, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies* e 612-*bis* del codice penale, ovvero dall'articolo 582 del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo e secondo comma, del medesimo codice, il pubblico ministero, assume informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, salvo che non ritenga diversamente o che sussistano imprescindibili esigenze di tutela della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa ».

**2. 4.** Bordo, Ferri.

*Sostituirlo con il seguente:*

Art. 2.

1. Dopo il comma 1-*bis* dell'articolo 362 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

1-*ter*. Quando si procede per i delitti previsti dagli articoli 572, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies* e 612-*bis* del codice penale, ovvero dall'articolo 582 del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo e

secondo comma, del medesimo codice, il pubblico ministero, dopo l'iscrizione della notizia di reato, assume, prima possibile, informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa ».

**2. 5.** Bordo, Ferri.

*Sostituirlo con il seguente:*

Art. 2.

1. Dopo il comma 1-*bis* dell'articolo 362 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

« 1-*ter*. Quando si procede per i delitti previsti dagli articoli 572, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies* e 612-*bis* del codice penale, ovvero dall'articolo 582 del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo e secondo comma, del medesimo codice, il pubblico ministero, se non vi abbia già provveduto la polizia giudiziaria e non vi ostino esigenze di tutela della riservatezza delle indagini, con urgenza, assume informazioni dalla persona offesa, ove l'atto sia necessario ai fini della sua protezione ovvero della prosecuzione delle indagini ».

**2. 6.** Bordo, Ferri.

*Al comma 1, capoverso 1-ter, dopo le parole: dagli articoli 572, inserire le seguenti: 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 601, 602,.*

*Conseguentemente:*

*dopo le parole: il pubblico ministero assume inserire: , con massima urgenza,;*

*sopprimere le parole: entro il termine di tre giorni dall'iscrizione del reato,.*

**2. 7.** Conte, Boldrini.

*Al comma 1, capoverso 1-ter, dopo le parole: 612-bis, inserire la seguente: 612-ter,.*

**2. 8.** Conte, Boldrini.

*Al comma 1, capoverso « 1-ter. » dopo le parole: pubblico ministero inserire le parole: o su sua delega la polizia giudiziaria.*

**2. 9.** Varchi, Maschio.

*Al comma 1, capoverso 1-ter, sostituire le parole: dall'iscrizione con le seguenti: dalla comunicazione.*

**2. 10.** Annibaldi, Bazoli, Verini, Morani, Bordo, Ferri.

*Al comma, 1 capoverso 1-ter, aggiungere infine il seguente periodo:*

« Nel caso in cui la persona offesa sia un minore si procede nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 392 comma 1-bis del codice di procedura penale ».

**2. 11.** Varchi, Maschio.

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

Art. 2-bis.

1. All'articolo 372 del codice di procedura penale, comma 1, dopo la lettera *b)* inserire la seguente:

*b-bis)* il pubblico ministero ha omesso di provvedere all'assunzione di informazione della persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, salvo che con decreto dispone che sussistono imprescindibili esigenze di tutela della riservatezza

delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa, quando si procede nei casi previsti dagli articoli 571 comma 2, 572, 600-bis comma 1, 605, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 610, comma 2, e 612-bis del codice penale, ovvero dall'articolo 582 del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo e secondo comma, del medesimo codice penale e dall'articolo 3, comma 1, numero 8, della legge 20 febbraio 1958, n. 75.

**2. 0. 1.** Versace, Bartolozzi, Gelmini, Carfagna, Prestigiacomo, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Calabria, Marrocco, Rossello, Santelli, Spena, Tartaglione, Zanella.

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

Art. 2-bis.

1. All'articolo 372 del codice di procedura penale, comma 1, dopo la lettera *b)*, inserire la seguente:

*b-bis)* il pubblico ministero ha omesso di provvedere all'assunzione di informazioni della persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, salvo che con decreto dispone che sussistono imprescindibili esigenze di tutela della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa, quando si procede nei casi previsti dagli articoli 572, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale.

**2. 0. 2.** Bartolozzi, Gelmini, Carfagna, Prestigiacomo, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Calabria, Marrocco, Rossello, Santelli, Spena, Tartaglione, Versace, Zanella.



## ART. 3.

*Al comma 1, sostituire il capoverso 2-bis con il seguente:*

2-bis. Se si tratta di uno dei delitti previsti dagli articoli 571 comma 2, 572, 600-bis, comma 1, 605, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 610, comma 2, e 612-bis del codice penale, ovvero dall'articolo 582 del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2,5 e 5.1, e 577, primo e secondo comma, del medesimo codice penale e dall'articolo 3, comma 1, numero 8 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, la polizia giudiziaria procede senza ritardo al compimento degli atti delegati dal pubblico ministero.

*Conseguentemente, al comma 1, capoverso 2-ter sostituire le parole: senza ritardo con la seguente: immediatamente.*

**3. 1.** Versace, Bartolozzi, Gelmini, Carfagna, Prestigiacomo, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Calabria, Marrocco, Rossello, Santelli, Spina, Tartaglione, Zanella.

*Al comma 1, sostituire il capoverso 2-bis con il seguente:*

2-bis. Quando si procede per i delitti previsti dagli articoli: 572, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 601, 601-bis, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale, ovvero dall'articolo 582 del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo e secondo comma, del medesimo codice penale, la polizia giudiziaria procede senza ritardo al compimento degli atti delegati dal pubblico ministero.

**3. 2.** Annibali, Bazoli, Verini, Morani, Bordo, Ferri.

*Al comma 1, capoverso 2-bis, dopo le parole: dagli articoli 572, inserire le seguenti: 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 601, 602,.*

**3. 3.** Conte, Boldrini.

*Al comma 1, capoverso « 2-bis » dopo le parole: 612-bis, inserire la seguente: 612-ter,.*

**3. 4.** Conte, Boldrini.

*Al comma 1, dopo il capoverso « 2-bis » inserire il seguente:*

« 2-bis.1. Nei casi di cui al precedente comma. Il pubblico ministero deve procedere personalmente al compimento degli atti d'indagine che riguardino minorenni. ».

**3. 5.** Bartolozzi, Gelmini, Carfagna, Prestigiacomo, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Calabria, Marrocco, Rossello, Santelli, Spina, Tartaglione, Versace, Zanella.

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

## Art. 3-bis.

*(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione di benefici penitenziari e di trattamento cognitivo – comportamentale del condannato per la tutela delle vittime e la prevenzione della recidiva per gravi reati contro la persona)*

1. All'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-quater dopo le parole: « per i delitti di cui agli articoli » sono inserite le seguenti: « 572, 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo e secondo comma, 583, secondo comma, » le parole: « e 609-undecies » sono sostituite dalle seguenti: « , 609-undecies e 612-bis »;

b) al comma 1-*quinquies*, dopo le parole: « per i delitti di cui agli articoli » sono inserite le seguenti: « 572, 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo e secondo comma, e 583, secondo comma, se commessi in danno di persona minorenni, »; b) le parole: « nonché agli articoli 609-*bis* e 609-*octies* del medesimo codice » sono sostituite dalle seguenti: « nonché agli articoli 609-*bis*, 609-*octies* e 612-*bis* del medesimo codice ».

2. All'articolo 13-*bis*, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo le parole: « per i delitti di cui agli articoli » sono inserite le seguenti: « 572, 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo e secondo comma, e 583 secondo comma, se commessi in danno di persona minorenni, » e le parole: « nonché agli articoli 609-*bis* e 609-*octies* del medesimo codice » sono sostituite dalle seguenti: « nonché agli articoli 609-*bis*, 609-*octies* e 612-*bis* del medesimo codice ».

3. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai fatti commessi dopo la data della sua entrata in vigore.

**3. 0. 1.** Annibaldi, Bazoli, Verini, Morani, Bordo, Ferri.

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

Art. 3-*bis*.

*(Modifiche all'articolo 13-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori)*

1. All'articolo 13-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « nonché agli articoli 609-*bis* e 609-*octies* del medesimo codice, se commessi in danno di persona minorenni » sono sostituite dalle

seguenti: « nonché agli articoli 572, 609-*bis*, 609-*octies* e 612-*bis* del medesimo codice »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 1-*bis*. Le persone condannate per i delitti di cui al comma 1 possono essere ammesse a seguire percorsi di reinserimento nella società e di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati, organizzati previo accordo tra i suddetti enti o associazioni e gli istituti penitenziari »;

c) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori ».

**3. 0. 2.** Vitiello.

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

Art. 3-*bis*.

*(Applicazione delle misure di prevenzione personali in caso di violenza di genere)*

1. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 1, la lettera *i-ter*) è sostituita dalla seguente: « *i-ter*) ai soggetti indiziati dei delitti di cui agli articoli 572, 609-*bis* e 612-*bis* del codice penale »;

b) all'articolo 8, il comma 5 è sostituito dal seguente: « 5. Il tribunale, inoltre, può imporre tutte le prescrizioni che ravvisi necessarie, avuto riguardo alle esigenze di difesa sociale, e, in particolare, il divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più regioni, ovvero, con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c*), il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitual-

mente da minori. Ove le circostanze del caso lo richiedano, può imporre ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *i-ter*), di non soggiornare in un determinato luogo e di non accedervi senza autorizzazione del giudice che procede »;

c) all'articolo 14:

1) al comma 2-*bis*, dopo le parole: « sorveglianza speciale » sono inserite le seguenti: « e, ove imposti, dell'obbligo e del divieto di soggiorno »;

2) al comma 2-*ter*, dopo le parole: « sorveglianza speciale » sono inserite le seguenti: « e, ove imposti, dell'obbligo e del divieto di soggiorno »;

d) l'articolo 15 è sostituito dal seguente:

« Art. 15. – (*Rapporti dell'obbligo o del divieto di soggiorno con la detenzione, le misure di sicurezza e la libertà vigilata*) –  
1. Il tempo trascorso in custodia cautelare seguita da condanna o in espiazione di pena detentiva, anche se per effetto di conversione di pena pecuniaria, non è computato nella durata dell'obbligo o del divieto di soggiorno.

2. L'obbligo o il divieto di soggiorno cessano di diritto se la persona obbligata è sottoposta a misura di sicurezza detentiva. Se alla persona sottoposta alle misure relative al soggiorno è applicata la libertà vigilata, la persona stessa vi è sottoposta dopo la cessazione dell'obbligo o del divieto di soggiorno ».

**3. 0. 3.** Rizzetto, Zucconi.

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

Articolo 3-*bis*.

*(Modifiche al codice di procedura penale, in materia di tutela delle vittime del delitto di atti persecutori)*

1. All'articolo 282-*ter* del codice di procedura penale, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

« 4-*bis*. Quando si procede per il reato di cui all'articolo 612-*bis* del codice penale

e dalla querela presentata dalla persona offesa o da eventuali atti di integrazione della stessa risultano gravi indizi di reità, il pubblico ministero deve chiedere al giudice delle indagini preliminari, entro il termine di dieci giorni dalla presentazione della querela, l'applicazione delle misure di cui al presente articolo.

4-*ter*. Agli effetti del comma 4-*bis* si considerano in ogni caso sussistenti gravi indizi di reità quando la persona offesa, con la querela o con atti di integrazione della stessa, esibisca documentazione attestante la realizzazione delle condotte punite dall'articolo 612-*bis* del codice penale, anche mediante l'allegazione di messaggi di testo o di elenco di chiamate telefoniche.

4-*quater*. Qualora il pubblico ministero non provveda ai sensi del comma 4-*bis* nei termini ivi previsti, il difensore della persona offesa può presentare al giudice per le indagini preliminari la richiesta di applicazione dei provvedimenti indicati nel presente articolo.

4-*quinqüies*. Il giudice per le indagini preliminari, dopo avere verificato preliminarmente la sussistenza dei gravi indizi di reità di cui al comma 4-*bis*, dispone, entro cinque giorni dalla presentazione della richiesta da parte del pubblico ministero o del difensore della persona offesa, i provvedimenti di cui al presente articolo ».

2. All'articolo 299 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-*bis*: dopo le parole: « con violenza alla persona » sono inserite le seguenti: « ovvero nei procedimenti per il reato di cui all'articolo 612-*bis* del codice penale » e le parole: « a cura della polizia giudiziaria » sono sostituite dalle seguenti: « a cura del difensore dell'indagato o imputato »;

b) dopo il comma 2-*bis* è inserito il seguente: « 2-*ter*. La mancata esecuzione della comunicazione di cui al comma 2-*bis* comporta la decadenza del provvedimento

di sostituzione o di revoca della misura cautelare, con conseguente ripristino della misura cautelare precedentemente applicata ».

3. Dopo il comma 1 dell'articolo 310 del codice di procedura penale è inserito il seguente: « 1-*bis*. Qualora il difensore dell'indagato o imputato abbia omesso di eseguire la comunicazione prevista dall'articolo 299, comma 2-*bis*, l'appello può essere proposto altresì dalla persona offesa e dal suo difensore ».

**3. 0. 4.** Foti, Butti, Varchi, Maschio.

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

Art. 3-*bis*.

*(Modifica all'articolo 293 del codice di procedura penale in materia di adempimenti di informazione nei confronti della persona offesa)*

1. All'articolo 293 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1-*ter*, è aggiunto il seguente: « 1-*quater*. La medesima informazione di cui al precedente comma è comunicata al difensore della persona offesa, o, in mancanza di questo, alla persona offesa, redigendo verbale di tutte le operazioni compiute e dando informazione dell'avvenuta comunicazione di cui al comma 1 o 1-*bis* alla persona offesa. Il verbale è immediatamente trasmesso al giudice che ha emesso l'ordinanza e al pubblico ministero. »;

b) il comma 2, è sostituito dal seguente: « 2. Le ordinanze che dispongono misure diverse dalla custodia cautelare sono notificate all'imputato e alla persona offesa. »;

c) il comma 3, è sostituito dal seguente: « 3. Le ordinanze previste dai commi 1 e 2, dopo la loro notificazione o esecuzione, sono depositate nella cancelleria del giudice che le ha emesse insieme

alla richiesta del pubblico ministero e agli atti presentati con la stessa. Avviso del deposito è notificato al difensore dell'indagato e al difensore della persona offesa o, in mancanza, alla persona offesa. Il difensore ha diritto di esame di copia dei verbali delle comunicazioni e conversazione intercettate. Ha in ogni caso diritto alla trasposizione, su supporto idoneo alla riproduzione dei dati, delle relative registrazioni. Le medesime facoltà spettano al difensore della persona offesa, qualora nominato ».

**3. 0. 5.** Varchi, Maschio.

*Dopo l'articolo è aggiunto il seguente:*

Art. 3-*bis*.

*(Termini di durata massima della custodia cautelare)*

1. Al comma 1, lettera b), n. 3-*bis*) dell'articolo 303 del codice di procedura penale, dopo le parole: « di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), » sono inserite le seguenti: « nonché per i delitti di cui agli articoli 572, 609-*quinquies* e 612-*bis* del codice penale, ».

**3. 0. 6.** Bartolozzi, Gelmini, Carfagna, Prestigiaco, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zannettin, Calabria, Marrocco, Rossello, Santelli, Spena, Tartaglione, Versace, Zanella.

*Dopo l'articolo è aggiunto il seguente:*

Art. 3-*bis*.

*(Doveri della polizia/giudiziaria in caso di arresto o di fermo)*

1. All'articolo 386 del codice di procedura penale il comma 2 è sostituito dal seguente: « 2. Dell'avvenuto arresto o fermo gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria informano immediatamente il difensore di fiducia eventualmente nominato ovvero quello di ufficio designato dal

pubblico ministero a norma dell'articolo 97 oltre che il difensore della persona offesa o, in mancanza, la persona offesa ».

**3. 0. 7.** Varchi, Maschio.

*Dopo l'articolo è aggiunto il seguente:*

Art. 3-bis.

*(Comunicazione della richiesta di convalida alla persona offesa)*

1. All'articolo 390 del codice di procedura penale il comma 3 è sostituito dal seguente: « 3. Il giudice fissa l'udienza di convalida al più presto e comunque entro le quarantotto ore successive dandone avviso, senza ritardo, al pubblico ministero, al difensore oltre che al difensore della persona offesa o, in mancanza, alla persona offesa ».

**3. 0. 8.** Varchi, Maschio.

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

Art. 3-bis.

*(Modifica all'articolo 444 del codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta)*

1. All'articolo 444, comma 1-bis del codice di procedura penale, dopo le parole: « i procedimenti per i delitti di cui agli articoli » sono inserite le seguenti: « 572, 583, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 577 », e dopo le parole: « 609-octies » sono inserite le seguenti: « e 612-bis ».

**3. 0. 9.** Zucconi, Rizzetto, Bellucci, Varchi, Maschio.

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

Art. 3-bis.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 659 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« 1-bis. Quando, a seguito di un provvedimento del giudice di sorveglianza, deve

essere disposta la scarcerazione del condannato per uno dei delitti previsti dagli articoli 572, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, il pubblico ministero che cura l'esecuzione ne dà immediata comunicazione, a mezzo della polizia giudiziaria, alla persona offesa e al suo difensore ».

**3. 0. 10.** Bartolozzi, Gelmini, Carfagna, Prestigiaco, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zannettin, Calabria, Marrocco, Rossello, Santelli, Spena, Tartaglione, Versace, Zanella.

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

Art. 3-bis.

*(Obblighi del condannato)*

1. All'articolo 165 del codice penale dopo il primo comma è inserito il seguente: « La sospensione condizionale della pena, nei casi di condanna per i delitti di cui agli articoli 572, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, può essere altresì subordinata alla partecipazione con esito positivo a specifici percorsi di recupero e di reinserimento nella società presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati ».

**3. 0. 11.** Bartolozzi, Gelmini, Carfagna, Prestigiaco, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zannettin, Calabria, Marrocco, Rossello, Santelli, Spena, Tartaglione, Versace, Zanella.

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

Art. 3-bis.

*(Obblighi del condannato)*

1. All'articolo 165 del codice penale dopo il primo comma è inserito il seguente: «La sospensione condizionale della pena, nei casi di condanna per i delitti di cui agli articoli 572, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, è altresì subordinata alla partecipazione con esito positivo a specifici percorsi di recupero e di reinserimento nella società presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati.».

**3. 0. 12.** Bartolozzi, Gelmini, Carfagna, Prestigiacomo, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zannettin, Calabria, Marrocco, Rossello, Santelli, Spena, Tartaglione, Versace, Zanella.

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

Art. 3-bis.

1. All'articolo 572 del codice penale è aggiunto in fine il seguente comma: «Il minore di anni quattordici che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera sempre persona offesa dal reato.».

**3. 0. 13.** Bartolozzi, Gelmini, Carfagna, Prestigiacomo, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zannettin, Calabria, Marrocco, Rossello, Santelli, Spena, Tartaglione, Versace, Zanella.

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

Art. 3-bis.

*(Altre circostanze aggravanti)*

1. Al n. 1) del comma primo dell'articolo 577 del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: « legalmente separato » sono inserite le seguenti: « divorziato, o contro l'altra parte dell'unione civile, ove cessata »;

2) sono inserite, infine, le seguenti parole: « , ovvero contro persone legate da rapporti di filiazione o adozione »;

*Conseguentemente, al secondo comma dell'articolo 577 del codice penale, sono soppresse le seguenti parole:*

a) « il coniuge divorziato, l'altra parte dell'unione civile, ove cessata, »;

b) « o il figlio adottivo ».

**3. 0. 14.** Bartolozzi, Gelmini, Carfagna, Prestigiacomo, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zannettin, Calabria, Marrocco, Rossello, Santelli, Spena, Tartaglione, Versace, Zanella.

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

Art. 3-bis.

*(Modifiche all'articolo 604-bis del codice penale)*

All'articolo 604-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a) del primo comma, dopo le parole « sull'odio razziale » sono inserite le seguenti: « , di genere » e dopo le parole: « atti di discriminazione per motivi razziali, » sono inserite le seguenti: « di genere, »;

2) alla lettera b) del primo comma, dopo le parole: « per motivi razziali, » sono inserite le seguenti: « di genere, »;

3) al secondo comma, dopo le parole: « per motivi razziali, » sono inserite le seguenti: « di genere, »;

*Conseguentemente:*

1) *la rubrica dell'articolo è sostituita con la seguente:* Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale di genere etnica e religiosa;

2) *al primo comma dell'articolo 604-ter del codice penale (Circostanza aggravante), dopo la parola:* razziale *sono inserite le seguenti:* di genere,.

**3. 0. 15.** Bartolozzi, Gelmini, Carfagna, Prestigiacomo, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zannettin, Calabria, Marrocco, Rossello, Santelli, Spena, Tartaglione, Versace, Zanella.

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

Art. 3-bis.

*(Modifiche agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies e abrogazione dell'articolo 609-septies del codice penale, in materia di violenza sessuale)*

1. L'articolo 609-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 609-bis. – *(Violenza sessuale)* – Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali penetrativi, anche se di breve durata, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali diversi da quelli di cui al primo comma è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Alle stesse pene previste dai commi primo e secondo soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali di cui ai medesimi commi:

1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;

2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

Per i fatti di cui al secondo comma, nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi qualora l'imputato abbia risarcito interamente il danno cagionato dal reato alla vittima ».

2. All'articolo 609-ter del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, alinea, le parole: « La pena è della reclusione da sei a dodici anni » sono sostituite dalle seguenti: « La pena è aumentata da un terzo fino alla metà »;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente: « La pena è della reclusione non inferiore ad anni diciotto se i fatti di cui all'articolo 609-bis sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci »;

c) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

« Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dall'articolo 98, concorrenti con una o più delle aggravanti di cui al presente articolo, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette circostanze aggravanti ».

3. All'articolo 609-quater del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, alinea, le parole: « Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali » sono sostituite dalle seguenti: « Soggiace alle pene stabilite dall'articolo 609-bis chiunque compie atti sessuali »;

b) al secondo comma, le parole: « con la reclusione da tre a sei anni » sono sostituite dalle seguenti: « con la reclusione da quattro a sette anni ».

4. L'articolo 609-septies del codice penale è abrogato.

5. Al secondo comma dell'articolo 609-*octies* del codice penale, le parole: « con la reclusione da sei a dodici anni » sono sostituite dalle seguenti: « con la reclusione da otto a quattordici anni ».

**3. 0. 16.** Cirielli, Meloni, Lollobrigida, Varchi, Maschio.

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

Art. 3-*bis*.

1. All'articolo 609-*quater* del codice penale dopo il secondo comma è inserito il seguente: « La pena è aumentata se il compimento degli atti sessuali con il minore che non abbia compiuto gli anni quattordici avviene in cambio di denaro o altra utilità, anche solo promessi ».

**3. 0. 17.** Bartolozzi, Gelmini, Carfagna, Prestigiacomo, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zannettin, Calabria, Marrocco, Rossello, Santelli, Spena, Tartaglione, Versace, Zanella.

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

Art. 3-*bis*.

*(Introduzione dell'articolo 612-ter in materia di diffusioni di immagini o video sessualmente espliciti)*

Dopo l'articolo 612-*bis* del codice penale è inserito il seguente:

« Art. 612-*ter*.

*(Diffusione di immagini o video privati sessualmente espliciti)*

Salvo che il fatto costituisca reato più grave, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, pubblica o divulga attraverso strumenti informatici o telematici immagini o video privati sessualmente espliciti, comunque acquisiti, realizzati o detenuti, senza il consenso delle persone ivi rappresentate.

Alla stessa pena soggiace chiunque, in qualsiasi modo venuto in possesso delle immagini o dei video di cui al primo comma, contribuisce alla loro ulteriore divulgazione o non la impedisce.

Se il fatto previsto dal primo comma è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, oppure da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, in ragione della separazione, del divorzio, della cessazione dell'unione civile ovvero della fine della relazione affettiva, si applica la pena della reclusione da due a sette anni.

Se in conseguenza del fatto di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona offesa, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

La pena è aumentata fino alla metà:

1) se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

2) se l'acquisizione delle immagini o dei video pubblicati o divulgati è stata realizzata all'insaputa della vittima.

Ai fini di cui al presente articolo, per immagini o video privati sessualmente espliciti si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di soggetti consenzienti, coinvolti in attività sessuali, ovvero qualunque rappresentazione degli organi sessuali per scopi sessuali, realizzati, acquisiti ovvero comunque detenuti in occasione di rapporti od incontri anche occasionali.

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,



nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio. ».

**3. 0. 18.** Zanella, Bartolozzi, Gelmini, Carfagna, Prestigiacomo, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Bigami, Calabria, Marrocco, Rossello, Santelli, Sandra Savino, Spena, Tartaglione, Versace.

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

Art. 3-bis.

*(Introduzione dell'articolo 612-ter in materia di diffusioni di immagini e video sessualmente espliciti)*

Dopo l'articolo 612-bis del codice penale è inserito il seguente:

« Art. 612-ter. – (*Diffusione di immagini e video sessualmente espliciti*) – È punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque pubblica nella rete internet, senza l'esplicito consenso delle persone interessate, immagini o video privati, comunque acquisiti o detenuti, realizzati in circostanze intime e contenenti immagini sessualmente esplicite, con conseguente diffusione di dati sensibili, con l'intento di causare un danno morale alla persona interessata.

La pena è aumentata della metà se il fatto è commesso dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ».

**3. 0. 19.** Sandra Savino.

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

Art. 3-bis.

1. All'articolo 22 della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. La remunerazione di cui al comma 1 per il lavoro svolto dai detenuti

o dagli internati condannati per i reati di cui agli articoli 572, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale è destinata nella misura di un terzo alla vittima dei medesimi reati o in caso di morte della stessa, in conseguenza del reato, è corrisposta in favore del coniuge superstite e dei figli del coniuge superstite. Al coniuge è equiparata la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso. In mancanza del coniuge, allo stesso è equiparato il convivente di fatto che ha avuto prole dalla vittima o che ha convissuto con questa nei tre anni precedenti alla data di commissione del delitto. Ai fini dell'accertamento della qualità di convivente di fatto e della durata della convivenza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 36 e 37, della legge 20 maggio 2016, n. 76.

**3. 0. 20.** Bartolozzi, Gelmini, Carfagna, Prestigiacomo, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Calabria, Marrocco, Rossello, Santelli, Spena, Tartaglione, Versace, Zanella.

*Dopo l'articolo 572 aggiungere il seguente:*

Art. 3-bis.

1. Quando si procede per i delitti previsti dagli articoli 609-bis e seguenti, 612-bis del codice penale l'arresto ad opera della polizia giudiziaria è consentito anche al di fuori dei casi di flagranza di cui all'articolo 382 del codice di procedura penale non oltre quarantotto ore dall'ultimo fatto di reato oggetto di rilevazione anche se denunciato dalla persona offesa dei reati. ».

**3. 0. 21.** Annibali, Bazoli, Verini, Morani, Bordo, Ferri.

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

Art. 3-bis.

1. Per i delitti di cui agli articoli 572, 612-bis del codice penale i termini di cui all'articolo 303 primo comma, lettera a), n. 1) del codice di procedura penale sono raddoppiati.

**3. 0. 22.** Annibaldi, Bazoli, Verini, Morani, Bordo, Ferri.

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

Art. 3-bis.

1. All'articolo 64 delle norme di attuazione del codice di procedura penale, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. Quando siano in corso procedimenti di separazione personale dei coniugi o cause relative all'affidamento dei figli minori di età o all'esercizio della responsabilità genitoriale, copia delle ordinanze che applicano misure cautelari personali o ne dispongono la sostituzione o la revoca, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, dell'ordinanza o del decreto che dispone l'archiviazione e della sentenza emessa nei confronti di una delle parti in relazione ai reati di cui agli articoli 572, 582, 600-*quater*.1, 600-*quinquies*, 600-*octies*.1, 609-*bis*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies*, 609-*undecies*, 610 e 612-*bis* del codice penale è trasmessa immediatamente al giudice civile procedente. Il giudice civile procedente, nella motivazione dei provvedimenti di causa, deve dare atto dei documenti trasmessi o comunque acquisiti ai sensi del comma 1, precisandone la rilevanza ai fini della decisione ».

**3. 0. 23.** Annibaldi, Bazoli, Verini, Morani, Bordo, Ferri.

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

Art. 3-bis.

1. All'articolo 64 delle norme di attuazione del codice di procedura penale, dopo il comma è inserito il seguente:

« 3-bis. Quando siano in corso procedimenti di separazione personale dei co-

niugi o cause relative all'affidamento dei figli minori di età o all'esercizio della responsabilità genitoriale, copia delle ordinanze che applicano misure cautelari personali o ne dispongono la sostituzione o la revoca, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, dell'ordinanza o del decreto che dispone l'archiviazione e della sentenza emessa nei confronti di una delle parti in relazione ai reati di cui agli articoli 572, 582, 600-*quater*.1., 600-*quinquies*, 600-*octies*.1, 609-*bis*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies*, 609-*undecies*, 610 e 612-*bis* del codice penale è trasmessa immediatamente al giudice civile procedente. Il giudice civile procedente, nella motivazione dei provvedimenti di causa, deve prendere in considerazione gli episodi di violenza emergenti dai documenti trasmessi o comunque acquisiti ai sensi del comma 1, al fine di garantire che l'esercizio dei diritti di visita o di custodia dei figli non comprometta i diritti e la sicurezza della vittima o dei bambini ».

**3. 0. 24.** Annibaldi, Bazoli, Verini, Morani, Bordo, Ferri.

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

Art. 3-bis.

1. All'articolo 4, comma 1, lettera *i-ter*), del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le parole: « del delitto di cui all'articolo 612-*bis* » sono sostituite dalle seguenti: « dei delitti di cui agli articoli 572, 600, 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quater*.1, 601, 601-*bis*, 602, 609-*bis*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies*, 609-*undecies* e 612-*bis* del codice penale.

**3. 0. 25.** Annibaldi, Bazoli, Verini, Morani, Bordo, Ferri.

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

Art. 3-bis.

1. Per l'erogazione di borse di studio in favore degli orfani per crimini domestici

nonché per il finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento dei medesimi nell'attività lavorativa secondo le disposizioni previste dalla legge 11 gennaio 2018, n. 4, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il Ministro dell'interno, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della salute con regolamento adotta il decreto di cui all'articolo 11, comma 2 della legge 11 gennaio 2018, n. 4, con cui sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse di cui all'articolo 11, comma 1 della medesima legge.

**3. 0. 26.** Bartolozzi, Gelmini, Carfagna, Prestigiacomo, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Calabria, Marrocco, Rossello, Santelli, Spena, Tartaglione, Versace, Zanella.

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

Art. 3-bis.

1. Per le finalità di cui all'articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, il « Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità », di cui all'articolo 19, comma 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 è incrementato di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2019.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**3. 0. 27.** Prestigiacomo, Bartolozzi, Gelmini, Carfagna, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Za-

nettin, Calabria, Marrocco, Rossello, Santelli, Spena, Tartaglione, Versace, Zanella.

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

Art. 3-bis.

1. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, dopo la lettera l) aggiungere la seguente:

*l-bis)* promuovere attività di prevenzione della violenza contro le donne attraverso l'attivazione di corsi di difesa personale e di arti marziali anche in collaborazione con le associazioni operanti nel settore.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**3. 0. 28.** Siracusano, Bartolozzi, Gelmini, Carfagna, Prestigiacomo, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Zanettin, Calabria, Marrocco, Rossello, Santelli, Spena, Tartaglione, Versace, Zanella.

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

Art. 3-bis.

1. Nelle strutture del Dipartimento d'Emergenza e Accettazione/Pronto Soccorso (DEA/PS) delle Aziende Ospedaliere e dei Presidi Ospedalieri, è istituita un'area separata dalla sala d'attesa generale che assicuri alle vittime dei delitti di cui agli articoli 572, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice

penale, protezione, sicurezza e riservatezza. Nei predetti locali non sono ammessi eventuali accompagnatori che possono accedere solo successivamente e su richiesta della vittima ad eccezione della prole minore.

2. Con intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**3. 0. 29.** Santelli, Bartolozzi, Gelmini, Carfagna, Prestigiaco, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Calabria, Marrocco, Rossello, Spena, Tartaglione, Versace, Zanella.

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

Art. 3-bis.

*(Testo unico in materia di violenza di genere)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di ricognizione, coordinamento e integrazione delle disposizioni legislative vigenti in materia di violenza di genere.

**3. 0. 30.** Rizzetto, Zucconi.

ART. 4.

*Sostituirlo con il seguente:*

Art. 4.

*(Formazione degli operatori di polizia e degli operatori sanitari).*

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la

Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri e il Corpo di polizia penitenziaria attivano presso i rispettivi istituti di formazione specifici corsi destinati al personale che esercita funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria in relazione alla prevenzione e al perseguimento dei reati di cui agli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater, 600-octies, 601, 601-bis, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies, 612-bis e 612-ter del codice penale, ovvero di cui all'articolo 582 del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo e secondo comma, del medesimo codice, o al personale che interviene nel trattamento penitenziario delle persone condannate per i medesimi reati. La frequenza dei corsi è obbligatoria per il personale individuato dall'amministrazione di appartenenza.

2. Previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai corsi di cui al comma 1 del presente articolo sono ammessi anche gli appartenenti ai corpi di polizia locale di cui alla legge 7 marzo 1986 n. 65, e gli esercenti una professione sanitaria che, per le attività normalmente esercitate, possono essere incaricati di trattare casi di violenza di genere.

3. Al fine di assicurare l'omogeneità dei corsi di cui al presente articolo, i loro contenuti sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione, dell'interno, della giustizia, della salute e della difesa.

**4. 1.** Vitiello.

*Al comma 2, dopo le parole: dei Ministri, inserire le seguenti: su proposta del Dipartimento per le pari opportunità, .*

**4. 2.** Annibali, Bazoli, Verini, Morani, Bordo, Ferri.

Al comma 2, dopo le parole: della difesa, aggiungere le seguenti: , sentiti i Centri antiviolenza e le associazioni che si occupano di prevenzione e sostegno alle vittime di violenza domestica e di genere.

#### 4. 3. Conte, Boldrini.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis. – (Modifiche agli articoli 572 e 612 del codice penale, nonché al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159). – 1. All'articolo 572 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « due a sei anni » sono sostituite dalle seguenti: « tre a sette »;

b) dopo il primo comma è inserito il seguente: « La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se il fatto è commesso con armi. ».

2. All'articolo 612-bis del codice penale, primo comma, le parole: « da sei mesi a cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « da uno a sei anni e sei mesi. ».

3. All'articolo 4, comma 1, lettera *i-ter*), del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le parole: « del delitto di cui all'articolo 612-bis » sono sostituite dalle seguenti: « dei delitti di cui agli articoli 572 e 612-bis ».

#### 4. 0. 1. La Relatrice.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis. – (Modifiche all'articolo 577 del codice penale). – 1. All'articolo 577 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, numero 1), le parole: « o contro la persona legata al

colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente » sono sostituite dalle seguenti: « o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva »;

b) al secondo comma, dopo le parole: « l'altra parte dell'unione civile, ove cessata, » sono inserite le seguenti: « la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessata, ».

#### 4. 0. 2. La Relatrice.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis. – (Modifiche al codice penale in materia di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, nonché modifiche all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354). – 1. Dopo l'articolo 583-quater del codice penale è inserito il seguente:

« 583-quinquies. (Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso). – Chiunque cagiona ad alcuno lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente del viso è punito con la reclusione da otto a quattordici anni.

La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela ed all'amministrazione di sostegno.

2. All'articolo 576 del codice penale, primo comma, n. 5), dopo la parola « 572 » è inserita la seguente: « 583-quinquies ».

3. All'articolo 583 del codice penale, secondo comma, il n. 4) è soppresso.

4. All'articolo 585 del codice penale, primo comma, dopo le parole « 583-bis » sono aggiunte le seguenti: « 583-quinquies ».

5. All'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*quater*, dopo le parole: « per i delitti di cui agli articoli », sono inserite le seguenti: « 583-*quinquies* »;

b) al comma 1-*quinquies*, dopo le parole: « per i delitti di cui agli articoli », sono inserite le seguenti: « 583-*quinquies* ».

#### 4. 0. 3. La Relatrice.

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

Art. 4-*bis*. — (Modifiche agli articoli 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*septies* e 609-*octies* del codice penale). — 1. All'articolo 609-*bis* del codice penale, primo comma, le parole: « da cinque a dieci anni » sono sostituite dalle seguenti: « da sei a dodici anni ».

2. All'articolo 609-*ter* del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma:

1) all'alinea, le parole: « La pena è della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all'articolo 609-*bis* » sono sostituite dalle seguenti: « la pena è aumentata di un terzo se i fatti previsti dall'articolo 609-*bis* »;

2) il numero 1) è sostituito dal seguente: « 1) nei confronti di persona della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il tutore »;

3) il numero 5) è sostituito dal seguente: « 5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto »;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente: « La pena è aumentata della metà se i fatti di cui all'articolo 609-*bis* sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici. La pena è raddoppiata se i fatti di cui all'articolo 609-*bis* sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci. »

3. All'articolo 609-*quater* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il secondo comma è inserito il seguente: « La pena è aumentata se il compimento degli atti sessuali con il minore che non abbia compiuto gli anni quattordici avviene in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi »;

b) al terzo comma, le parole: « tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « quattro anni ».

4. All'articolo 609-*septies* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « articoli 609-*bis*, 609-*ter* e 609-*quater* » sono sostituite dalle seguenti: « articoli 609-*bis* e 609-*ter* »;

b) al quarto comma, il numero 5) è abrogato.

5. All'articolo 609-*octies* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: « da sei a dodici anni » sono sostituite dalle seguenti: « da otto a quattordici anni »;

b) al terzo comma, le parole: « La pena è aumentata se concorre taluna delle » sono sostituite dalle seguenti: « Si applicano le ».

#### 4. 0. 4. La Relatrice.

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

Art. 4-*bis*. — (Modifiche al codice di procedura penale). — 1. Dopo l'articolo 89 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

« Art. 89-*bis*. — Trasmissione obbligatoria di provvedimenti al giudice civile. — 1. Quando sono in corso procedimenti di separazione personale dei coniugi o cause relative ai figli minori di età o all'esercizio

della potestà genitoriale, copia delle ordinanze che applicano misure cautelari personali o ne dispongono la sostituzione o la revoca, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, del provvedimento con il quale è disposta l'archiviazione e della sentenza emessi nei confronti di una delle parti in relazione ai reati di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, nonché dall'articolo 582 del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, comma 1, numeri 2, 5, 5.1, e 577, commi 1 e 2, del codice penale è trasmessa al giudice civile procedente,».

2. All'articolo 90-bis del codice di procedura penale, comma 1, lettera p), le parole « e alle case rifugio » sono sostituite dalle seguenti: « , alle case rifugio e ai servizi di assistenza alle vittime di reato ».

3. All'articolo 190-bis del codice di procedura penale, comma 1-bis, le parole « anni sedici » sono sostituite dalle seguenti: « anni diciotto ».

#### 4. 0. 5. La Relatrice.

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

Art. 4-bis. — (Modifiche agli articoli 90-ter, 282-ter, 282-quater, 299 e 659 del codice di procedura penale). — 1. All'articolo 90-ter del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma: « 1-bis. Le comunicazioni previste al comma precedente sono sempre effettuate alla persona offesa ed al suo difensore, ove nominato, se si procede per i delitti di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, nonché dall'articolo 582 del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, comma 1, numeri 2, 5, 5.1, e 577, commi 1 e 2, del codice penale ».

2. Al comma 1 dell'articolo 282-ter del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , anche con l'applicazione delle particolari modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis. »

3. Al comma 1 dell'articolo 282-quater del codice di procedura penale, dopo le parole: « alla persona offesa » sono inserite le seguenti: « e, ove nominato, al suo difensore ».

4. Al comma 2-bis dell'articolo 299 del codice di procedura penale, le parole: « al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa » sono sostituite dalle seguenti: « alla persona offesa e, ove nominato, al difensore ».

5. Dopo il comma 1 dell'articolo 659 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« 1-bis. Quando, a seguito di un provvedimento del giudice di sorveglianza, deve essere disposta la scarcerazione per uno dei delitti di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, nonché dall'articolo 582 del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, comma 1, numeri 2, 5, 5.1, e 577, commi 1 e 2, del codice penale, il pubblico ministero che cura l'esecuzione ne dà immediata comunicazione, a mezzo della polizia giudiziaria, alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore, ».

#### 4. 0. 6. La Relatrice.

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

Art. 4-bis. — (Modifiche all'articolo 13-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori). — 1. All'articolo 13-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « nonché agli articoli 609-bis e 609-octies del medesimo codice, se commessi in danno di persona minorennе » sono sostituite dalle seguenti: « nonché agli articoli 572, 609-bis, 609-octies e 612-bis del medesimo codice »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 1-bis. Le persone condannate per i delitti di cui al comma 1 possono essere ammesse a seguire percorsi di reinseri-

mento nella società e di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati, organizzati previo accordo tra i suddetti enti o associazioni e gli istituti penitenziari »;

c) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori ».

*Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente:* « Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere ».

#### 4. 0. 7. Conte, Boldrini.

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

Art. 4-bis. – (Modifiche all'articolo 13-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 in materia di trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori). – All'articolo 13-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « nonché agli articoli 572, 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2), 5), 5.1), 577, primo e secondo comma, 583, secondo comma, se commessi in danno di persona minorenni, 609-bis e 609-octies del medesimo codice, se commessi in danno di persona minorenni » sono sostituite dalle seguenti: « nonché agli articoli 572, 609-bis, 609-octies e 612-bis del medesimo codice »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: « 1-bis. Le persone condannate per i delitti di cui al comma 1 possono essere ammesse a seguire percorsi di reinserimento nella società e di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i me-

desimi reati, organizzati previo accordo tra i suddetti enti o associazioni e gli istituti penitenziari »;

c) la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: « Trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori ».

#### 4. 0. 8. La Relatrice.

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

Art. 4-bis. – (Modifica all'articolo 20 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di compenso per il lavoro dei detenuti per reati sessuali, maltrattamenti contro familiari o conviventi e atti persecutori). – 1. All'articolo 20 della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il comma 13 è inserito il seguente:

« 13-bis. I compensi per il lavoro svolto dai detenuti o dagli internati condannati per i reati di cui agli articoli 572, 577, primo comma, numero 1, 600-bis, 600-ter, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis, del codice penale sono destinati nella misura di un terzo alle vittime dei medesimi reati, fino al raggiungimento dell'importo del risarcimento stabilito dal giudice ».

*Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente:* « Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere ».

#### 4. 0. 9. Conte, Boldrini.

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

Art. 4-bis. – (Modifiche all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013 n. 93, convertito con modificazioni dalla Legge 15 ottobre 2013, n. 119). – All'articolo 5-bis, comma 2, lettera d), del decreto-legge 14 agosto 2013 n. 93, convertito con modificazioni dalla Legge 15 ottobre 2013,



n. 119, le parole da «riservando un terzo», fino alla fine della lettera, sono soppresse.

**4. 0. 10.** La Relatrice.

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

Art. 4-bis.

*(Modifica all'articolo 4 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di misure di prevenzione personali).*

1. All'articolo 4, comma 1, lettera *i-ter*), del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le parole: «del delitto di cui all'articolo 612-bis» sono sostituite dalle seguenti: «dei delitti di cui agli articoli 572 e 612-bis».

**4. 0. 11.** Vitiello.

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

Art. 4-bis. – *(Modifiche al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 204 di attuazione della direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato).* – 1. Al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 204 di attuazione della direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, le parole: «la procura generale della Repubblica presso la corte d'appello» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «la procura della Repubblica presso il tribunale»;

b) all'articolo 3, comma 1, le parole: «la procura generale della Repubblica presso la corte d'appello» sono sostituite dalle seguenti: «la procura della Repubblica presso il tribunale»;

c) all'articolo 4, le parole: «la procura generale della Repubblica presso la

corte d'appello» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «la procura della Repubblica presso il tribunale»;

d) all'articolo 7, le parole: «la procura generale della Repubblica presso la corte d'appello» sono sostituite dalle seguenti: «la procura della Repubblica presso il tribunale».

**4. 0. 12.** La Relatrice.

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

Art. 4-bis.

*(Obblighi in capo Società di diritto estero operanti in Italia di gestione e controllo di mezzi di comunicazione sociali).*

1. Le Società di diritto estero operanti in Italia di gestione e controllo di mezzi di comunicazione sociali che consentono la creazione e lo scambio di contenuti generati dagli utenti, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, devono costituire in Italia un domicilio legale presso cui possono essere inoltrati o notificati istanze, diffide, reclami e ogni altro atto diretto all'oscuramento, la rimozione o il blocco delle immagini, dei video o degli audio reali o virtuali aventi ad oggetto contenuti intimi diffusi senza il consenso delle persone ivi rappresentate.

*Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente:* «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere».

**4. 0. 13.** Conte, Boldrini.

ART. 5.

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

Art. 5.

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 10 milioni di euro annui

a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,

n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**5. 1.** Annibaldi, Bazoli, Verini, Morani, Bordo, Ferri.

## ALLEGATO 2

**Modifiche al codice di procedura penale: Disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere (C. 1455 Governo, C. 1003 Bartolozzi, C. 1403 Ascari e C. 1457 Annibaldi).**

**PROPOSTE DI RIFORMULAZIONE**

*Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:*

Art. 4-bis.

*(Modifiche all'articolo 577 del codice penale, in materia di circostanze aggravanti dell'omicidio)*

1. All'articolo 577 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, numero 1, le parole: « o contro la persona legata al colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente » sono sostituite dalle seguenti: « o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva »;

b) al secondo comma, dopo le parole: « l'altra parte dell'unione civile, ove cessata, » sono inserite le seguenti: « la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessata, ».

*Conseguentemente, sostituire il titolo dell'A.C. 1455 con:* Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.

**4. 014.** (ex 01.05) *(Nuova formulazione)* Conte, Boldrini.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

Art. 4-bis. — *(Modifiche all'articolo 577 del codice penale).* — 1. All'articolo 577 del

codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, numero 1), le parole: « o contro la persona legata al colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente » sono sostituite dalle seguenti: « o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva »;

b) al secondo comma, dopo le parole: « l'altra parte dell'unione civile, ove cessata, » sono inserite le seguenti: « la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessata, ».

*Conseguentemente, sostituire il titolo dell'A.C. 1455 con:* Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.

**4. 015.** (ex 01.06) *(Nuova formulazione)* Verini, Bazoli, Annibaldi, Morani, Ferri.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

Art. 4-bis. — *(Modifiche al codice penale in materia di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, nonché modifiche all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354).* — 1. Dopo l'articolo 583-quater del codice penale è inserito il seguente:

« 583-quinquies. *(Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso).* — Chiunque cagiona ad alcuno lesione personale dalla quale deri-

vano la deformazione o lo sfregio permanente del viso è punito con la reclusione da otto a quattordici anni.

La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela ed all'amministrazione di sostegno.

2. All'articolo 576 del codice penale, primo comma, n. 5), dopo la parola « 572 » è inserita la seguente: « 583-*quinquies* ».

3. All'articolo 583 del codice penale, secondo comma, il n. 4) è soppresso.

4. All'articolo 585 del codice penale, primo comma, dopo le parole « 583-*bis* » sono aggiunte le seguenti: « 583-*quinquies* ».

5. All'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*quater*, dopo le parole: « per i delitti di cui agli articoli », sono inserite le seguenti: « 583-*quinquies* »;

b) al comma 1-*quinquies*, dopo le parole: « per i delitti di cui agli articoli », sono inserite le seguenti: « 583-*quinquies* ».

**4. 016** (ex 01.07) (*Nuova formulazione*)  
Conte, Boldrini.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

Art. 4-*bis*. — (*Modifiche agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-septies e 609-octies del codice penale*). — 1. All'articolo 609-*bis* del codice penale, primo comma, le parole: « da cinque a dieci anni » sono sostituite dalle seguenti: « da sei a dodici anni ».

2. All'articolo 609-*ter* del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma:

1) all'alinea, le parole: « La pena è della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all'articolo 609-*bis* » sono so-

stituite dalle seguenti: « la pena è aumentata di un terzo se i fatti previsti dall'articolo 609-*bis* »;

2) il numero 1) è sostituito dal seguente: « 1) nei confronti di persona della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il tutore »;

3) il numero 5) è sostituito dal seguente: « 5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto »;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente: « La pena è aumentata della metà se i fatti di cui all'articolo 609-*bis* sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici. La pena è raddoppiata se i fatti di cui all'articolo 609-*bis* sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci. »

3. All'articolo 609-*quater* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il secondo comma è inserito il seguente: « La pena è aumentata se il compimento degli atti sessuali con il minore che non abbia compiuto gli anni quattordici avviene in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi »;

b) al terzo comma, le parole: « tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « quattro anni ».

4. All'articolo 609-*septies* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « articoli 609-*bis*, 609-*ter* e 609-*quater* » sono sostituite dalle seguenti: « articoli 609-*bis* e 609-*ter* »;

b) al quarto comma, il numero 5) è abrogato.

5. All'articolo 609-*octies* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: « da sei a dodici anni » sono sostituite dalle seguenti: « da otto a quattordici anni »;

b) al terzo comma, le parole: « La pena è aumentata se concorre taluna delle » sono sostituite dalle seguenti: « Si applicano le ».

**4. 017.** (ex 01.010, ex 01.011) (*Nuova formulazione*) Conte, Boldrini.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

Art. 4-*bis*. — (*Modifiche agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-septies e 609-octies del codice penale*). — 1. All'articolo 609-*bis* del codice penale, primo comma, le parole: « da cinque a dieci anni » sono sostituite dalle seguenti: « da sei a dodici anni ».

2. All'articolo 609-*ter* del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma:

1) all'alinea, le parole: « La pena è della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all'articolo 609-*bis* » sono sostituite dalle seguenti: « la pena è aumentata di un terzo se i fatti previsti dall'articolo 609-*bis* »;

2) il numero 1) è sostituito dal seguente: « 1) nei confronti di persona della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il tutore »;

3) il numero 5) è sostituito dal seguente: « 5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto »;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente: « La pena è aumentata della metà se i fatti di cui all'articolo 609-*bis* sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici. La pena è raddoppiata se i fatti di cui all'articolo 609-*bis* sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci. »

3. All'articolo 609-*quater* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il secondo comma è inserito il seguente: « La pena è aumentata se il compimento degli atti sessuali con il minore che non abbia compiuto gli anni quattordici avviene in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi »;

b) al terzo comma, le parole: « tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « quattro anni ».

4. All'articolo 609-*septies* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « articoli 609-*bis*, 609-*ter* e 609-*quater* » sono sostituite dalle seguenti: « articoli 609-*bis* e 609-*ter* »;

b) al quarto comma, il numero 5) è abrogato.

5. All'articolo 609-*octies* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: « da sei a dodici anni » sono sostituite dalle seguenti: « da otto a quattordici anni »;

b) al terzo comma, le parole: « La pena è aumentata se concorre taluna delle » sono sostituite dalle seguenti: « Si applicano le ».

**4. 018.** (ex 01.012) (*Nuova formulazione*) Morani, Bazoli, Annibali, Verini, Bordo, Ferri.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

Art. 4-*bis*. — (*Modifiche al codice di procedura penale*). — 1. Dopo l'articolo 89 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

« Art. 89-*bis*. — Trasmissione obbligatoria di provvedimenti al giudice civile. — 1. Quando sono in corso procedimenti di

separazione personale dei coniugi o cause relative ai figli minori di età o all'esercizio della potestà genitoriale, copia delle ordinanze che applicano misure cautelari personali o ne dispongono la sostituzione o la revoca, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, del provvedimento con il quale è disposta l'archiviazione e della sentenza emessi nei confronti di una delle parti in relazione ai reati di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, nonché dall'articolo 582 del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, comma 1, numeri 2, 5, 5.1, e 577, commi 1 e 2, del codice penale è trasmessa al giudice civile precedente,».

2. All'articolo 90-bis del codice di procedura penale, comma 1, lettera *p*), le parole « e alle case rifugio » sono sostituite dalle seguenti: « , alle case rifugio e ai servizi di assistenza alle vittime di reato ».

3. All'articolo 190-bis del codice di procedura penale, comma 1-bis, le parole « anni sedici » sono sostituite dalle seguenti: « anni diciotto ».

**4. 019.** (ex 01.019) (*Nuova formulazione*)  
Conte, Boldrini.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

Art. 4-bis. — (*Modifiche agli articoli 90-ter, 282-ter, 282-quater, 299 e 659 del codice di procedura penale*). — 1. All'articolo 90-ter del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma: « 1-bis. Le comunicazioni previste al comma precedente sono sempre effettuate alla persona offesa ed al suo difensore, ove nominato, se si procede per i delitti di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, nonché dall'articolo 582 del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, comma 1, numeri 2, 5, 5.1, e 577, commi 1 e 2, del codice penale ».

2. Al comma 1 dell'articolo 282-ter del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , anche con

l'applicazione delle particolari modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis. »

3. Al comma 1 dell'articolo 282-quater del codice di procedura penale, dopo le parole: « alla persona offesa » sono inserite le seguenti: « e, ove nominato, al suo difensore ».

4. Al comma 2-bis dell'articolo 299 del codice di procedura penale, le parole: « al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa » sono sostituite dalle seguenti: « alla persona offesa e, ove nominato, al difensore ».

5. Dopo il comma 1 dell'articolo 659 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« 1-bis. Quando, a seguito di un provvedimento del giudice di sorveglianza, deve essere disposta la scarcerazione per uno dei delitti di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, nonché dall'articolo 582 del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, comma 1, numeri 2, 5, 5.1, e 577, commi 1 e 2, del codice penale, il pubblico ministero che cura l'esecuzione ne dà immediata comunicazione, a mezzo della polizia giudiziaria, alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore, ».

**4. 020.** (ex 01.020, ex 01.025, ex 01.027, ex 01.030, ex 3.010) (*Nuova formulazione*)  
Bartolozzi, Gelmini, Carfagna, Prestigiacomo, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Calabria, Marrocco, Rossello, Santelli, Spena, Tartaglione, Versace, Zanella.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

Art. 4-bis. — (*Modifiche agli articoli 90-ter, 282-ter, 282-quater, 299 e 659 del codice di procedura penale*). — 1. All'articolo 90-ter del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma: « 1-bis. Le comunicazioni previste al comma precedente sono sempre effet-

tuate alla persona offesa ed al suo difensore, ove nominato, se si procede per i delitti di cui agli articoli 572, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinqüies*, 609-*octies* e 612-*bis* del codice penale, nonché dall'articolo 582 del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, comma 1, numeri 2, 5, 5.1, e 577, commi 1 e 2, del codice penale ».

2. Al comma 1 dell'articolo 282-*ter* del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , anche con l'applicazione delle particolari modalità di controllo previste dall'articolo 275-*bis*. »

3. Al comma 1 dell'articolo 282-*quater* del codice di procedura penale, dopo le parole: « alla persona offesa » sono inserite le seguenti: « e, ove nominato, al suo difensore ».

4. Al comma 2-*bis* dell'articolo 299 del codice di procedura penale, le parole: « al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa » sono sostituite dalle seguenti: « alla persona offesa e, ove nominato, al difensore ».

5. Dopo il comma 1 dell'articolo 659 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Quando, a seguito di un provvedimento del giudice di sorveglianza, deve essere disposta la scarcerazione per uno dei delitti di cui agli articoli 572, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinqüies*, 609-*octies* e 612-*bis* del codice penale, nonché dall'articolo 582 del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, comma 1, numeri 2, 5, 5.1, e 577, commi 2, del codice penale, il pubblico ministero che cura l'esecuzione ne dà immediata comunicazione, a mezzo della polizia giudiziaria, alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore, ».

**4. 021.** (ex 01.026) (nuova formulazione) Ferri.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

Art. 4-*bis*. — (Modifiche agli articoli 90-*ter*, 282-*ter*, 282-*quater*, 299 e 659 del codice di procedura penale). — 1. All'arti-

colo 90-*ter* del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma: « 1-*bis*. Le comunicazioni previste al comma precedente sono sempre effettuate alla persona offesa ed al suo difensore, ove nominato, se si procede per i delitti di cui agli articoli 572, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinqüies*, 609-*octies* e 612-*bis* del codice penale, nonché dall'articolo 582 del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, comma 1, numeri 2, 5, 5.1, e 577, commi 1 e 2, del codice penale ».

2. Al comma 1 dell'articolo 282-*ter* del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , anche con l'applicazione delle particolari modalità di controllo previste dall'articolo 275-*bis*. »

3. Al comma 1 dell'articolo 282-*quater* del codice di procedura penale, dopo le parole: « alla persona offesa » sono inserite le seguenti: « e, ove nominato, al suo difensore ».

4. Al comma 2-*bis* dell'articolo 299 del codice di procedura penale, le parole: « al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa » sono sostituite dalle seguenti: « alla persona offesa e, ove nominato, al difensore ».

5. Dopo il comma 1 dell'articolo 659 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Quando, a seguito di un provvedimento del giudice di sorveglianza, deve essere disposta la scarcerazione per uno dei delitti di cui agli articoli 572, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinqüies*, 609-*octies* e 612-*bis* del codice penale, nonché dall'articolo 582 del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, comma 1, numeri 2, 5, 5.1, e 577, commi 2, del codice penale, il pubblico ministero che cura l'esecuzione ne dà immediata comunicazione, a mezzo della polizia giudiziaria, alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore, ».

**4. 022.** (ex 1.6) (nuova formulazione) Annibaldi, Bazoli, Verini, Morani, Bordo, Ferri.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis. – (Modifiche agli articoli 90-ter, 282-ter, 282-quater, 299 e 659 del codice di procedura penale). – 1. All'articolo 90-ter del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma: « 1-bis. Le comunicazioni previste al comma precedente sono sempre effettuate alla persona offesa ed al suo difensore, ove nominato, se si procede per i delitti di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, nonché dall'articolo 582 del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, comma 1, numeri 2, 5, 5.1, e 577, commi 1 e 2, del codice penale ».

2. Al comma 1 dell'articolo 282-ter del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , anche con l'applicazione delle particolari modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis. »

3. Al comma 1 dell'articolo 282-quater del codice di procedura penale, dopo le parole: « alla persona offesa » sono inserite le seguenti: « e, ove nominato, al suo difensore ».

4. Al comma 2-bis dell'articolo 299 del codice di procedura penale, le parole: « al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa » sono sostituite dalle seguenti: « alla persona offesa e, ove nominato, al difensore ».

5. Dopo il comma 1 dell'articolo 659 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« 1-bis. Quando, a seguito di un provvedimento del giudice di sorveglianza, deve essere disposta la scarcerazione per uno dei delitti di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, nonché dall'articolo 582 del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, comma 1, numeri 2, 5, 5.1, e 577, commi 2, del codice penale, il pubblico ministero che cura l'esecuzione ne dà immediata comunicazione, a mezzo della polizia

giudiziaria, alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore, ».

**4. 023.** (ex 1.10) (Nuova formulazione) Ferri.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis. – (Modifiche agli articoli 90-ter, 282-ter, 282-quater, 299 e 659 del codice di procedura penale). – 1. All'articolo 90-ter del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma: « 1-bis. Le comunicazioni previste al comma precedente sono sempre effettuate alla persona offesa ed al suo difensore, ove nominato, se si procede per i delitti di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, nonché dall'articolo 582 del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, comma 1, numeri 2, 5, 5.1, e 577, commi 1 e 2, del codice penale ».

2. Al comma 1 dell'articolo 282-ter del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , anche con l'applicazione delle particolari modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis. »

3. Al comma 1 dell'articolo 282-quater del codice di procedura penale, dopo le parole: « alla persona offesa » sono inserite le seguenti: « e, ove nominato, al suo difensore ».

4. Al comma 2-bis dell'articolo 299 del codice di procedura penale, le parole: « al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa » sono sostituite dalle seguenti: « alla persona offesa e, ove nominato, al difensore ».

5. Dopo il comma 1 dell'articolo 659 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« 1-bis. Quando, a seguito di un provvedimento del giudice di sorveglianza, deve essere disposta la scarcerazione per uno dei delitti di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, nonché



dall'articolo 582 del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, comma 1, numeri 2, 5, 5.1, e 577, commi 2, del codice penale, il pubblico ministero che cura l'esecuzione ne dà immediata comunicazione, a mezzo della polizia giudiziaria, alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore, ».

**4. 024.** (ex 1.02) (nuova formulazione)  
Bordo, Ferri.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

Art. 4-bis. – (Modifiche all'articolo 13-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 in materia di trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori). – All'articolo 13-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « nonché agli articoli 572, 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2), 5), 5.1), 577, primo e secondo comma, 583, secondo comma, se commessi in danno di persona minorenni, 609-bis e 609-octies del medesimo codice, se commessi in danno di persona minorenni » sono sostituite dalle seguenti: « nonché agli articoli 572, 609-bis, 609-octies e 612-bis del medesimo codice »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: « 1-bis. Le persone condannate per i delitti di cui al comma 1 possono essere ammesse a seguire percorsi di reinserimento nella società e di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati, organizzati previo accordo tra i suddetti enti o associazioni e gli istituti penitenziari »;

c) la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: « Trattamento psicologico

per i condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori ».

**4. 025.** (ex 3.02) (nuova formulazione)  
Vitiello.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

« Art. 4-bis. – (Modifica all'articolo 577 del codice penale). – 1. All'articolo 577 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, numero 1), le parole: « o contro la persona legata al colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente » sono sostituite dalle seguenti: « o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva »;

b) al secondo comma, dopo le parole: « l'altra parte dell'unione civile, ove cessata, » sono inserite le seguenti: « la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessata, » ».

*Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente:* Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.

**4. 026.** (ex 3.014) (nuova formulazione)  
Bartolozzi, Gelmini, Carfagna, Prestigiacomo, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Calabria, Marrocco, Rossello, Santelli, Spena, Tartaglione, Versace, Zanella.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

Art. 4-bis. – (Modifiche agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-septies e 609-octies del codice penale). – 1. All'articolo 609-bis del codice penale, primo comma, le parole: « da cinque a dieci anni » sono sostituite dalle seguenti: « da sei a dodici anni ».

2. All'articolo 609-*ter* del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al primo comma:

1) all'alinea, le parole: « La pena è della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all'articolo 609-*bis* » sono sostituite dalle seguenti: « la pena è aumentata di un terzo se i fatti previsti dall'articolo 609-*bis* »;

2) il numero 1) è sostituito dal seguente: « 1) nei confronti di persona della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il tutore »;

3) il numero 5) è sostituito dal seguente: « 5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto »;

*b)* il secondo comma è sostituito dal seguente: « La pena è aumentata della metà se i fatti di cui all'articolo 609-*bis* sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici. La pena è raddoppiata se i fatti di cui all'articolo 609-*bis* sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci. »

3. All'articolo 609-*quater* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* dopo il secondo comma è inserito il seguente: « La pena è aumentata se il compimento degli atti sessuali con il minore che non abbia compiuto gli anni quattordici avviene in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi »;

*b)* al terzo comma, le parole: « tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « quattro anni ».

4. All'articolo 609-*septies* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al primo comma, le parole: « articoli 609-*bis*, 609-*ter* e 609-*quater* » sono sostituite dalle seguenti: « articoli 609-*bis* e 609-*ter* »;

*b)* al quarto comma, il numero 5) è abrogato.

5. All'articolo 609-*octies* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al secondo comma, le parole: « da sei a dodici anni » sono sostituite dalle seguenti: « da otto a quattordici anni »;

*b)* al terzo comma, le parole: « La pena è aumentata se concorre taluna delle » sono sostituite dalle seguenti: « Si applicano le ».

**4. 027.** (ex 3.017) (*nuova formulazione*) Bartolozzi, Gelmini, Carfagna, Prestigiacomo, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Calabria, Marrocco, Rossello, Santelli, Spena, Tartaglione, Versace, Zanella.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

Art. 4-*bis*. – (*Modifiche al codice di procedura penale*). – 1. Dopo l'articolo 89 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

« Art. 89-*bis*. – Trasmissione obbligatoria di provvedimenti al giudice civile. – 1. Quando sono in corso procedimenti di separazione personale dei coniugi o cause relative ai figli minori di età o all'esercizio della potestà genitoriale, copia delle ordinanze che applicano misure cautelari personali o ne dispongono la sostituzione o la revoca, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, del provvedimento con il quale è disposta l'archiviazione e della sentenza emessi nei confronti di una delle parti in relazione ai reati di cui agli articoli 572, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies* e 612-*bis* del codice penale, nonché dall'articolo 582 del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, comma 1, numeri 2, 5, 5.1, e 577, commi 1 e 2, del codice penale è trasmessa al giudice civile precedente, ».

2. All'articolo 90-*bis* del codice di procedura penale, comma 1, lettera *p*), le

parole « e alle case rifugio » sono sostituite dalle seguenti: « , alle case rifugio e ai servizi di assistenza alle vittime di reato ».

3. All'articolo 190-*bis* del codice di procedura penale, comma 1-*bis*, le parole « anni sedici » sono sostituite dalle seguenti: « anni diciotto ».

**4. 028.** (ex 3.023, ex 3.024) (nuova formulazione) Annibaldi, Bazoli, Verini, Morani, Bordo, Ferri.

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

« Art. 4-*bis*. – (Modifica all'articolo 577 del codice penale). – 1. All'articolo 577 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, numero 1), le parole: « o contro la persona legata al colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente » sono sostituite dalle seguenti: « o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva »;

b) al secondo comma, dopo le parole: « l'altra parte dell'unione civile, ove cessata, » sono inserite le seguenti: « la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessata, » ».

*Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente:* Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.

**4. 02.** (nuova formulazione) La relatrice.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

Art. 4-*bis*. – (Modifiche all'articolo 13-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354 in materia di trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori). – All'articolo 13-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « nonché agli articoli 572, 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2), 5), 5.1), 577, primo e secondo comma, 583, secondo comma, se commessi in danno di persona minorenni, 609-*bis* e 609-*octies* del medesimo codice, se commessi in danno di persona minorenni » sono sostituite dalle seguenti: « nonché agli articoli 572, 609-*bis*, 609-*octies* e 612-*bis* del medesimo codice »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: « 1-*bis*. Le persone condannate per i delitti di cui al comma 1 possono essere ammesse a seguire percorsi di reinserimento nella società e di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati, organizzati previo accordo tra i suddetti enti o associazioni e gli istituti penitenziari »;

c) la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: « Trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori ».

**4. 029.** (ex 4.07) (nuova formulazione) Conte, Boldrini.

## III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

### S O M M A R I O

AVVERTENZA ..... 76

#### AVVERTENZA

*Martedì 19 marzo 2019.*

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

#### SEDE CONSULTIVA

*Istituzioni di percorsi formativi in ambito militare per i cittadini di età compresa tra diciotto e ventidue anni.*

*C. 1012 Perego di Cremnago.  
(Parere alla IV Commissione).*

#### SEDE REFERENTE

*Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi:*

*a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Serbia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, fatto a Belgrado il 9 febbraio 2017; b) Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Serbia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, fatto a Belgrado il 9 febbraio 2017.*

*C. 1538 Governo.*

## IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI INFORMALI:

In materia di associazioni professionali a carattere sindacale del personale militare.

Audizione del Capo di Stato Maggiore della Marina militare, Amm. Sq. Valter Girardelli ..... 77

Audizione del Comandante Generale della Guardia di Finanza, Gen. C.A. Giorgio Toschi ..... 77

#### RISOLUZIONI:

7-00160 Del Monaco: Sull'attuazione del protocollo sanitario unico e certificazione sanitaria unica (*Discussione e rinvio*) ..... 77

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 78

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 19 marzo 2019.*

**In materia di associazioni professionali a carattere sindacale del personale militare.**

**Audizione del Capo di Stato Maggiore della Marina militare, Amm. Sq. Valter Girardelli.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 8.45 alle 9.25.

**Audizione del Comandante Generale della Guardia di Finanza, Gen. C.A. Giorgio Toschi.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.40 alle 10.30.

#### RISOLUZIONI

*Martedì 19 marzo 2019. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO.*

**La seduta comincia alle 15.05.**

**7-00160 Del Monaco: Sull'attuazione del protocollo sanitario unico e certificazione sanitaria unica.**

*(Discussione e rinvio).*

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.

Antonio DEL MONACO (M5S), ricorda che lo Stato maggiore della Difesa, nello scorso mese di ottobre, ha approvato la scheda tecnica di sintesi per l'attuazione del protocollo sanitario unico e della certificazione unica da introdurre nei concorsi per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1).

Evidenzia, quindi, che il protocollo sanitario unico si prefigge l'obiettivo di rendere il più possibile omogenea la tipologia degli accertamenti di natura psico-fisica richiesti ai candidati, mentre la certificazione unica è un'attestazione rilasciata al candidato dai centri di selezione al termine delle attività selettive che certifica l'idoneità sanitaria per il reclutamento nelle Forze armate in qualità di VFP1, con validità di durata annuale.

Sottolinea che l'estensione di tali procedure anche agli altri concorsi delle Forze armate consentirebbe di ridurre sia i costi a carico della famiglie dei concorrenti, sia quelli sopportati dall'amministrazione della Difesa, che potrebbe velocizzare le procedure concorsuali, oltre che favorire un minore dispendio di energie da parte dei giovani candidati che potrebbero utilizzare il maggior tempo a disposizione per prepararsi in maniera più adeguata.

Rileva che l'atto di indirizzo in esame va nella direzione sopra indicata ed au-

spica, quindi, che possa trovare accoglimento.

**La seduta termina alle 15.15.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 19 marzo 2019.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.15 alle 15.25.

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti della Regione Siciliana nell'ambito dell'esame, in sede referente, della proposta di legge C. 977 Germanà recante Disposizioni per il recupero di mancati trasferimenti erariali agli enti locali della Regione siciliana ..... 79

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 4/2019: Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni. C. 1637-A Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione*) ..... 79

ALLEGATO (*Documentazione depositata dal rappresentante del Governo*) ..... 112

Avvio di un progetto sperimentale per la realizzazione di percorsi formativi in ambito militare per i cittadini di età compresa tra diciotto e ventidue anni. Nuovo testo C. 1012 (Parere alla IV Commissione) (*Esame e rinvio*) ..... 110

AVVERTENZA ..... 111

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 19 marzo 2019.*

**Audizione di rappresentanti della Regione Siciliana nell'ambito dell'esame, in sede referente, della proposta di legge C. 977 Germanà recante Disposizioni per il recupero di mancati trasferimenti erariali agli enti locali della Regione siciliana.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 10 alle 10.35.

##### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 19 marzo 2019. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze, Laura Castelli.*

**La seduta comincia alle 15.15.**

##### **DL 4/2019: Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni.**

**C. 1637-A Governo, approvato dal Senato.**  
(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Marialuisa FARO (M5S), *relatrice*, ricorda che il disegno di legge in esame dispone la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni e che le Commissioni riunite XI (Lavoro) e XII (Affari sociali) hanno apportato modifiche al provvedimento nel corso dell'esame in sede referente.

Segnala che, degli emendamenti approvati, quelli presentati dal Governo sono corredati di relazione tecnica. Inoltre, alcuni fra quelli presentati dalle relatrici sono corredati di una « relazione tecnica » non vidimata dalla Ragioneria generale dello Stato e che non riporta l'indicazione dell'amministrazione competente. Infine, gli ulteriori emendamenti di iniziativa parlamentare non sono corredati di relazione tecnica.

Rammenta, infine, che, nel corso dell'esame in sede consultiva presso la V Commissione, nella seduta del 13 marzo 2019, il Governo ha depositato la relazione tecnica di passaggio, aggiornata alla luce delle modifiche introdotte in prima lettura dal Senato, positivamente verificata dalla Ragioneria Generale dello Stato subordinatamente a due condizioni, riferite all'articolo 12, comma 7-bis, e all'articolo 25-bis, che sono state oggetto di emendamenti delle relatrici.

Con riferimento agli articoli 1, comma 2, 2, commi 2 e 4, 12, commi 1 e 8, e 28, comma 2, concernenti le persone in condizione di disabilità grave o non autosufficienza, rileva che le disposizioni in esame sono volte ad estendere i benefici del reddito e della pensione di cittadinanza nei confronti delle persone in condizione di disabilità grave o non autosufficienza. In particolare, le norme intervengono sia ampliando la platea dei beneficiari con modifiche in senso estensivo, sia pur riferite ai soli nuclei familiari con disabili, dei requisiti richiesti, sia incrementando l'importo del reddito per i suddetti nuclei mediante modifica ai parametri della scala di equivalenza. In proposito, prende atto delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica, osservando tuttavia che la stessa non fornisce gli specifici dati e parametri utilizzati per la quantificazione quali il maggior numero dei nuclei interessati e l'incremento medio delle prestazioni *pro capite*. Sul punto ritiene necessario acquisire ulteriori dati ed elementi di valutazione.

Con riferimento al venir meno – per effetto delle modifiche introdotte – della decurtazione, inserita durante l'esame al

Senato, pari allo 0,4 per il componente del nucleo familiare disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, si evidenzia che tale parametro non riguarda esclusivamente famiglie con soggetti disabili. Andrebbe quindi chiarito, a suo avviso, se siano configurabili effetti, anche ulteriori rispetto all'incremento del beneficio per le famiglie con disabili, considerato che la relazione tecnica non reca riferimenti espressi a tal proposito.

Infine, con riferimento alla riduzione delle risorse appostate per il potenziamento dei centri per l'impiego, andrebbe acquisita conferma che detti centri possano comunque sostenere gli adempimenti aggiuntivi previsti dal provvedimento in esame.

In merito all'articolo 2, sul calcolo ISEE, rileva che le disposizioni appaiono volte a considerare parte del nucleo familiare ISEE, ai fini dell'erogazione del reddito di cittadinanza, i genitori naturali non conviventi, tranne le eccezioni espressamente previste, e i soggetti, coniugi o meno, già parte del nucleo familiare e residenti nella medesima abitazione del nucleo stesso. In proposito, non ha osservazioni da formulare.

Con riferimento agli articoli 2 e 7-ter, in materia di sospensione del reddito di cittadinanza, rileva che le norme prevedono la sospensione dell'erogazione del reddito o della pensione di cittadinanza per i soggetti sottoposti a misura cautelare o condannati in via non definitiva per taluni delitti, oppure la preclusione della relativa richiesta. La sospensione non ha effetto retroattivo; parimenti l'eventuale diritto al ripristino dell'erogazione delle prestazioni decorre dalla data di presentazione della domanda e della prescritta documentazione all'ente previdenziale e non ha effetto retroattivo sugli importi maturati durante il periodo di sospensione. Ai sensi del comma 6, inoltre, i risparmi sono versati annualmente all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura e agli interventi in favore delle vit-



time del terrorismo e della criminalità organizzata. Prende preliminarmente atto delle precisazioni del Governo riportate nella relazione tecnica di passaggio in rapporto all'articolo 18-*bis*, che concerne una fattispecie comparabile a quella in esame, soprattutto in relazione alla riassegnazione dei risparmi. Non si formulano pertanto osservazioni nel presupposto che tale destinazione sia effettuata nel rispetto dei saldi di finanza pubblica. Tuttavia, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla prudenzialità della riassegnazione tenuto conto che le sospensioni sono motivate anche sulla base di provvedimenti — misure cautelari o sentenze non passate in giudicato — comunque non definitivi; ritiene che andrebbe quindi escluso che possa determinarsi la necessità di un rimborso all'interessato per somme eventualmente già destinate a spesa, con conseguenti oneri per la finanza pubblica, pur considerando che il ripristino dell'erogazione non ha effetto retroattivo.

In relazione al reddito di cittadinanza, inoltre, ulteriori elementi andrebbero acquisiti circa gli effetti del ripristino dell'erogazione: infatti, essendo il beneficio, a differenza della pensione di cittadinanza, che è di carattere permanente, riconosciuto per un periodo di tempo delimitato, andrebbe chiarito se — in caso di ripristino al termine della sospensione — la prestazione debba essere erogata, come parrebbe, per tutte le mensilità mancanti fino alla diciottesima: in tal caso, infatti, potrebbe determinarsi un allungamento della fruizione anche in annualità successive a quelle inizialmente previste nelle stime. Infine, ritiene necessario acquisire conferma che il meccanismo di riequilibrio della compatibilità finanziaria, di cui all'articolo 12, comma 9, sia idoneo a tener conto della diversa modulazione connessa alla sospensione dei benefici e al loro successivo ripristino.

Per quanto concerne l'articolo 3, in materia di beneficio economico, non ha osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione, atteso che le modifiche in esame appaiono di

carattere ordinamentale o comunque volte a rendere più stringente la disciplina delle variazioni patrimoniali ai fini della fruizione del beneficio.

In merito all'articolo 4, recante Patto per il lavoro e patto per l'inclusione sociale, fa presente che andrebbe acquisita una conferma circa la sostenibilità per i soggetti pubblici interessati — in particolare centri per l'impiego, comuni, Ministero del lavoro e delle politiche sociali e ANPAL — degli adempimenti previsti senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento al comma 15-*quater*, in base al quale, per le finalità di cui al provvedimento in esame e ad ogni altro fine, si considerano in stato di disoccupazione anche i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni IRPEF per tipologia di reddito, di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, si rileva che già a legislazione vigente viene considerato « non occupato » chi svolge attività lavorativa, in forma subordinata, parasubordinata o autonoma ricavandone un reddito annuo inferiore al reddito minimo escluso da imposizione.

Segnala come andrebbe comunque acquisita conferma che la disposizione non comporti un ampliamento della platea di beneficiari delle misure previste dal provvedimento in esame e rispetto ad ulteriori prestazioni che, a legislazione vigente, sono disposte in favore dei soggetti non occupati.

In merito all'articolo 5, comma 1, concernente le richieste del reddito di cittadinanza presso i patronati, rileva che le disposizioni in esame prevedono che anche le richieste del reddito di cittadinanza possano essere presentate presso gli istituti di patronato. In proposito, pur rilevando che le disposizioni non modificano le modalità di finanziamento di tali istituti (prelievo dell'aliquota pari allo 0,199 sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati da tutte le gestioni amministrative da INPS e INAIL), andrebbe chiarito, a suo avviso, se dall'incremento dell'attività

dei patronati possano derivare maggiori oneri, atteso che i criteri di ripartizione prevedono che l'89,90 per cento del finanziamento sia assegnato in base all'attività svolta.

Con riferimento all'articolo 5, commi 4, 5 e 7, recante richiesta, riconoscimento ed erogazione del beneficio, per quanto riguarda le disposizioni relative al riconoscimento di agevolazioni per la fornitura del servizio idrico, di cui all'articolo 60 della legge n. 221 del 2015, non vi sono osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione, atteso che alle norme originarie non erano ascritti effetti finanziari.

Non sembra inoltre incidere sulla determinazione in via previsionale degli oneri del provvedimento la possibilità di erogare la pensione di cittadinanza anche con mezzi diversi dalla Carta, quali, in particolare, il contante o l'accredito diretto.

Per quanto concerne l'articolo 6, in materia di piattaforme digitali per l'attivazione e la gestione dei Patti, non ha osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione nel presupposto – sul quale andrebbe acquisita una conferma – che l'interoperabilità possa essere assicurata e che le attività poste in capo agli enti territoriali, di carattere istituzionale, possano essere svolte con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Con riferimento all'articolo 6, commi da 6 a 6-*quinquies*, recante controllo e monitoraggio nei confronti dei beneficiari del reddito di cittadinanza, ritiene necessario acquisire gli elementi di quantificazione degli oneri recati dalla disposizione, con specifico riguardo alle modalità attuative del piano assunzionale e, conformemente a quanto prescritto dalla legge di contabilità e finanza pubblica all'articolo 17, comma 7, della legge n. 196 del 2009, all'andamento almeno decennale dell'onere che tenga conto delle progressioni di carriera del personale di cui si prevede l'assunzione. Ritiene che i chiarimenti appaiono necessari anche al fine di evidenziare le ragioni per le quali gli importi

indicati dalla norma presentano un andamento con crescita particolarmente elevata fino al 2022 e più contenuta negli anni 2022 e 2023.

Non ha osservazioni riguardo alle modifiche introdotte al comma 6, nel presupposto – sul quale appare opportuna una conferma – della non onerosità delle convenzioni ivi previste, la cui stipula viene resa obbligatoria.

In merito ai profili di copertura, segnala che il comma 6-*ter* dell'articolo 6, al fine di potenziare le attività di controllo e di monitoraggio nei confronti dei beneficiari del reddito di cittadinanza nonché degli enti di formazione, aumenta la dotazione organica del ruolo degli ispettori del Corpo della Guardia di finanza di cento unità, autorizzando, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, l'assunzione straordinaria, con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2019, di un corrispondente contingente di personale. Al relativo onere, pari a 511.383 euro per il 2019, a 3.792.248,25 euro per il 2020, a 4.604.145,50 euro per il 2021, a 5.293.121 euro per il 2022, a 5.346.461,25 euro per il 2023 e a 5.506.482 euro annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze relativo al bilancio triennale 2019-2021, prevedendo la copertura dell'onere massimo, decorrente dal 2024, a partire dal terzo anno del triennio, vale a dire dall'anno 2021. Ciò posto, nel segnalare che l'accantonamento utilizzato reca le occorrenti disponibilità, si segnala, da un punto di vista formale, in relazione all'utilizzo dell'accantonamento di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, l'opportunità di espungere la parola « corrispondente », giacché, come detto, la disposizione prevede l'utilizzo del citato accantonamento in misura pari all'onere massimo a partire dall'ultimo anno del triennio 2019-2021. Segnala inoltre l'opportunità di arrotondare le cifre indicate nell'onere oggetto di copertura per gli anni 2020, 2021 e 2023.

Con riferimento all'articolo 7, commi da 15-*quater* a 15-*septies*, concernente il Comando Carabinieri « Tutela del lavoro » e l'Ispettorato nazionale del lavoro, evidenza che i commi da 15-*quater* a 15-*sexies* incrementano di 65 unità in soprannumero il Comando Carabinieri tutela del lavoro e autorizzano l'assunzione di un corrispondente numero di unità di personale militare – 32 nel ruolo ispettori e 33 del ruolo Appuntati e Carabinieri – nel corso del 2019, a decorrere da ottobre. Agli oneri, configurati come limite massimo di spesa, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 365, lettera *b*), della legge n. 232 del 2016, che a normativa vigente è destinato a finanziare, tra l'altro, le assunzioni nel pubblico impiego. Ai fini della verifica della quantificazione dei suddetti oneri, appare opportuno che i dati e gli elementi di quantificazione a tal fine forniti nella documentazione di accompagnamento dell'emendamento vengano integrati, conformemente a quanto prescritto dalla legge di contabilità e finanza pubblica all'articolo 17, comma 7, della legge n. 196 del 2009, dall'illustrazione del loro andamento almeno decennale che tenga conto degli avanzamenti di grado del personale di cui si prevede l'assunzione.

Non ha osservazioni con riguardo alla riduzione delle assunzioni di personale presso l'Ispettorato nazionale del lavoro disciplinate dal comma 15-*septies*.

In merito ai profili di copertura, segnala che l'articolo 7, comma 15-*quater*, al fine di rafforzare l'attività di contrasto del lavoro irregolare nei confronti dei percettori del reddito di cittadinanza, aumenta il contingente di personale dell'Arma dei carabinieri di 65 unità in soprannumero rispetto all'organico a decorrere dal 1° ottobre 2019. Il successivo comma 15-*quinquies* autorizza, quindi, l'Arma dei carabinieri ad assumere, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, un corrispondente numero di unità di personale a decorrere dal 1° ottobre 2019. Ai relativi oneri, pari a 342.003,51 euro per il 2019, a 2.380.587,14 euro per il 2020, a

2.840.933,37 euro per il 2021, a 3.012.883,98 euro per il 2022, a 3.071.207,15 euro per il 2023, a 3.093.315,84 euro per il 2024 e a 3.129.005,34 euro annui a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle assunzioni di personale a tempo indeterminato per le amministrazioni dello Stato, di cui all'articolo 1, comma 365, lettera *b*), della legge n. 232 del 2016, come da ultimo rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Ciò posto, appare necessario, a suo avviso, che il Governo assicuri che l'utilizzo delle risorse di cui al citato Fondo non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle risorse del predetto Fondo, anche alla luce di ulteriori utilizzi previsti dal presente provvedimento.

Con riferimento all'articolo 10, commi 1-*bis* e 1-*ter*, in materia di monitoraggio del reddito di cittadinanza, non ha osservazioni da formulare tenuto conto della clausola di invarianza prevista dalla norma e nel presupposto, sul quale andrebbe acquisita una conferma, che le funzioni attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali siano effettivamente equivalenti, sul piano dei relativi effetti di carattere finanziario, a quelle già previste, a legislazione vigente, per il Reddito di inclusione.

In merito all'articolo 11, recante ulteriori modificazioni al decreto legislativo n. 147 del 2017, con riferimento alle disposizioni relative al Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, appare utile acquisire conferma che l'eventuale riversamento delle risorse ivi appostate al Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987 non pregiudichi lo svolgimento di iniziative di spesa già programmate o avviate a valere sulle medesime risorse.

Per quanto attiene alla creazione di una cabina di regia nell'ambito della Rete della protezione e dell'inclusione sociale, pur tenendo conto dei vincoli di inva-

rianza previsti a legislazione vigente per il suo funzionamento, appare necessario acquisire conferma che gli adempimenti aggiuntivi posti in capo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali siano effettivamente sostenibili con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In merito ai profili di copertura, evidenza che l'articolo 11, comma 2, lettera b), numero 4), prevede che le risorse del Fondo per l'efficientamento della filiera della produzione e dell'erogazione e per il finanziamento dei programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti possano essere utilizzate per il finanziamento di interventi complementari rispetto al programma operativo del Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD), prevedendo altresì che le corrispondenti risorse possano essere versate al Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie.

Ciò posto, ritiene che si potrebbe valutare l'opportunità, da un lato, di prevedere che le risorse da destinare al finanziamento dei predetti programmi complementari siano esclusivamente quelle derivanti dalle eventuali disponibilità risultanti sul Fondo per l'efficientamento della filiera della produzione di cui si è detto in precedenza, al fine di evitare l'eventuale « spiazzamento » degli interventi ad esso sottostanti.

In merito all'articolo 12, commi da 3 a 3-*quater*, da 8-*bis* a 8-*ter* e 12, recante il Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego, evidenza che, per effetto delle modifiche intervenute, si determina una minore spesa per 25 milioni nel 2019 e un maggior onere per 304 milioni a decorrere dal 2021, per la copertura del quale si rinvia alla scheda sul successivo articolo 28.

Tanto premesso, ricorda che all'originaria autorizzazione di spesa di cui al comma 3, erano imputati, oltre ai maggiori oneri per incarichi di collaborazione, effetti di maggior gettito, cosiddetti « effetti indotti » per entrate fiscali e contributive nella misura di circa il 50 per cento dello stanziamento. Tenuto conto che le modi-

fiche diversificano la destinazione di tali risorse, indirizzandole anche a finalità diverse da collaborazioni e assunzioni, andrebbe fornita, a suo avviso, una versione aggiornata del prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento, che ridetermini l'ammontare dei cosiddetti « effetti indotti » in coerenza con il nuovo dettato normativo, che, per gli esercizi 2019 e 2020, riduce la spesa in relazione alla quale possono essere calcolati effetti indotti di maggiore entrata, mentre, dal 2022, determina un effetto opposto di maggiore spesa assunzionale. Inoltre, con specifico riguardo alle assunzioni da destinare ai centri per l'impiego, autorizzate dal comma 3-*bis* (fino a 3.000 unità a decorrere dal 2020 e ulteriori 4.600 unità di personale, inclusa la stabilizzazione delle unità di cui all'Accordo del 21 dicembre 2017, a decorrere dal 2021, nel limite di 120 milioni di euro nel 2020 e 304 milioni di euro annui a decorrere dal 2021) la relazione tecnica si limita a ribadire quanto previsto dalla norma, ovvero che alle stesse assunzioni si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 255 dell'articolo 1, della legge di bilancio 2019. Pur considerato che dette autorizzazioni sono configurate come limiti massimi di spesa, andrebbero acquisiti, a suo avviso, i dati e gli elementi relativi ai profili di inquadramento economico e giuridico dei destinatari delle suddette assunzioni nonché, ai sensi di quanto prescritto dall'articolo 17, comma 7, della legge n. 196 del 2009, legge di contabilità, l'illustrazione delle relative dinamiche pluriennali, almeno decennali, di carriera: ciò al fine di verificare la coerenza dello stanziamento con le assunzioni previste.

Ai predetti fini rileva che andrebbe altresì chiarito quale parte dello stanziamento di cui al comma 3, come riformulato, sia effettivamente destinato ad assunzioni. Segnala, altresì, che quanto agli effetti finanziari relativi al 2019, la relazione tecnica afferma « che residuano risorse, sensibilmente maggiori, pari a 40 milioni di euro, per permettere la compensazione in termini di indebitamento

netto e fabbisogno». Premesso che tali risorse, come poi chiarito dalla relazione tecnica, ammontano in effetti a 25 milioni, tenuto conto dei maggiori trasferimenti per 15 milioni ai CAF, andrebbero acquisiti chiarimenti in merito all'incidenza delle disposizioni in termini di indebitamento netto e fabbisogno al fine di verificarne la complessiva compensatività.

Per quanto riguarda, infine, le modifiche introdotte al comma 12 – che pongono a carico del Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale gli oneri per l'attivazione e la realizzazione dei progetti di cui all'articolo 4, comma 15, e quelli derivanti dalle assicurazioni INAIL e per responsabilità civile dei partecipanti ai medesimi progetti – ritiene necessario acquisire elementi al fine di stimare l'entità dei medesimi oneri e verificare la disponibilità nel Fondo delle risorse necessarie.

In merito ai profili di copertura, evidenzia che il comma 3 dell'articolo 12, come modificato nel corso dell'esame in sede referente, autorizza la spesa di 160 milioni di euro per il 2019, di 130 milioni di euro per il 2020 e di 50 milioni di euro per il 2021 per l'attuazione del Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro, in ciò sostituendo – unitamente al successivo comma 3-bis – l'autorizzazione di spesa recata dal comma 3 del medesimo articolo 12 che, nel testo iniziale del decreto-legge, stanziava invece la somma di 200 milioni di euro per il 2019, di 250 milioni di euro per il 2020 e di 50 milioni di euro per il 2021 a favore di ANPAL spa. Al riguardo osserva che, poiché gli oneri ascritti alla versione originaria del citato comma 3 rientrano comunque tra quelli richiamati nell'ambito della copertura generale del provvedimento di cui all'articolo 28, dovrebbe essere corrispondentemente adeguato, per differenza, sia l'importo degli oneri oggetto di copertura, come indicato all'alinea del comma 2 del citato articolo 28, sia quello della copertura stessa di cui alla lettera a) del medesimo comma 2, da effettuare mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge

n. 145 del 2018. Sul punto ritiene necessaria una conferma da parte del Governo.

Segnala che il comma 3-bis dell'articolo 12, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, autorizza poi la spesa di 120 milioni di euro per il 2020 e di 304 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, al fine di consentire a regioni, province autonome, agenzie ed enti regionali l'assunzione fino a 3.000 unità di personale a decorrere dal 2020 ed ulteriori 4.600 unità di personale a decorrere dal 2021 da destinare ai centri per l'impiego, in ciò sostituendo – unitamente al comma 3, di cui si è detto in precedenza – l'autorizzazione di spesa già prevista dalla precedente versione del comma 3 del medesimo articolo 12, nel testo iniziale del decreto-legge. Al riguardo osserva che, poiché gli oneri ascritti alla versione originaria del citato comma 3 rientrano comunque tra quelli richiamati nell'ambito della copertura generale del provvedimento di cui all'articolo 28, dovrebbe essere corrispondentemente adeguato, per differenza, sia l'importo degli oneri oggetto di copertura, come indicato all'alinea del comma 2 del citato articolo 28, sia quello della copertura stessa di cui alla lettera a) del medesimo comma 2, da effettuare mediante corrispondente riduzione del Fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018. Sul punto ritiene necessaria una conferma da parte del Governo.

Evidenzia altresì che il comma 5 dell'articolo 12, come modificato nel corso dell'esame in sede referente, incrementa di ulteriori 15 milioni di euro per il 2019 il finanziamento disposto in favore dei centri di assistenza fiscale. Analogamente a quanto già rilevato in merito ai commi 3 e 3-bis dell'articolo 12, anche a tale riguardo osserva che, poiché gli oneri ascritti alla versione originaria del citato comma 5 rientrano comunque tra quelli richiamati nell'ambito della copertura generale del provvedimento di cui all'articolo 28, dovrebbe essere corrispondentemente adeguato, per differenza, sia l'importo degli oneri oggetto di copertura, come indicato all'alinea del comma 2 del citato

articolo 28, sia quello della copertura stessa di cui alla lettera *a*) del medesimo comma 2, da effettuare mediante corrispondente riduzione del Fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018. Sul punto ritiene necessaria una conferma da parte del Governo.

In merito all'articolo 12, comma 7-*bis*, rileva che la disposizione ha autorizzato, nel testo originario introdotto dal Senato, assunzioni presso l'INAIL, stabilendo, a tal fine, limiti di spesa e coprendo i relativi oneri sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera *b*), della legge n. 232 del 2016.

Nella relazione tecnica di passaggio, predisposta dopo l'approvazione del Senato, gli oneri vengono quantificati sulla base del numero di unità interessate e del relativo inquadramento – elementi, questi, esplicitati nella relazione tecnica ma non previsti espressamente nel testo normativo – in misura, per gli anni dal 2021, pari ad euro 6.549.500 annui. Dunque, la verifica positiva della relazione tecnica di passaggio è stata subordinata alla modificazione della norma in senso conforme alle stime della relazione medesima. Ciò posto, prende atto degli elementi forniti dalla relazione tecnica e non formula osservazioni per i profili di quantificazione, tenuto conto che la norma è configurata in termini di limite massimo di spesa e che la mancata individuazione, nel testo normativo, di un numero specifico di unità da assumere appare compatibile con il rispetto del predetto stanziamento. Ritiene che andrebbe peraltro acquisita conferma che il Fondo individuato per la copertura rechi le necessarie disponibilità anche a seguito all'emendamento in esame.

In merito ai profili di copertura, evidenza che l'articolo 12, comma 7-*bis*, al fine di dare piena attuazione ai nuovi e maggiori compiti attribuiti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro – INAIL, autorizza assunzioni di personale presso il predetto Istituto, nel limite di spesa di euro 5.695.723 per l'anno 2020 e di euro 6.549.500 annui a decorrere dall'anno

2021, a valere sulle risorse del Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle assunzioni di personale a tempo indeterminato per le amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 365, lettera *b*), della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Ciò posto, nel rinviare alle osservazioni formulate in merito all'articolo 7, commi 15-*quater*, 15-*quinquies* e 15-*sexies*, rileva che rispetto al testo trasmesso dal Senato la disposizione incrementa il limite di spesa a decorrere dall'anno 2021 da 5.549.500 euro a 6.549.500 euro, conformemente a quanto richiesto dalla relazione tecnica di passaggio. In proposito non ha, pertanto, osservazioni da formulare. Si potrebbe, peraltro, valutare l'opportunità di precisare che il Fondo alle cui risorse si attinge per far fronte agli oneri è quello di cui all'articolo 1, comma 365, lettera *b*), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come da ultimo rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Riguardo all'articolo 13, commi da 1 a 1-*ter*, recante disposizioni transitorie e finali, non ha osservazioni da formulare atteso che le assunzioni, comunque a carattere non obbligatorio e nel rispetto degli obiettivi di pareggio di bilancio, possono essere effettuate nell'ambito di risorse già predeterminate a legislazione vigente.

Per quanto riguarda l'articolo 13, comma 2, recante norme transitorie in materia di reddito di cittadinanza, ritiene necessario che siano forniti i chiarimenti di seguito indicati.

Andrebbe precisato l'ambito applicativo del terzo periodo del secondo comma che fa riferimento genericamente a « le province », a differenza dei periodi precedenti che fanno riferimento espressamente, oltre alle regioni a statuto speciale, alle « province autonome di Trento e Bolzano ».

Andrebbe altresì chiarita la natura degli oneri coperti ai sensi del quarto periodo del medesimo comma 2, posto che il precedente periodo stabilisce che le province possono prevedere, a decorrere dall'anno 2020, misure aventi finalità analo-

ghe a quelle del reddito di cittadinanza, « adottate e finanziate » secondo i propri ordinamenti. La decorrenza degli oneri sempre dal medesimo anno lascerebbe presumere che gli effetti di maggiore spesa siano da collegare proprio all'adozione delle predette misure provinciali.

Poiché la previsione, introdotta nel corso dell'esame in sede referente, non è corredata di relazione tecnica, andrebbero acquisiti i relativi elementi di valutazione. Tali elementi dovrebbero includere i dati relativi alla stima degli oneri medesimi, oltre al loro sviluppo temporale, anche al fine di verificare l'idoneità della copertura apprestata.

A tal riguardo, premesso che sulla base del testo il medesimo onere appare configurato come limite di spesa, andrebbe altresì confermata l'idoneità dei meccanismi procedurali già inclusi nel provvedimento a garantire il rispetto anche di tale specifico limite, che sembra dipendere anche da iniziative assunte dalle province interessate.

Segnala infine che il limite di spesa di 19 milioni annui dal 2020 – finanziato, per espressa previsione del medesimo comma 2, quarto periodo, dell'articolo 13 a valere sul Fondo per il reddito di cittadinanza – trova riscontro in un incremento di pari importo dei limiti di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, per il finanziamento della misura reddito di cittadinanza: tuttavia, non considera conseguentemente coordinate le disposizioni del medesimo articolo 12, comma 1, che imputano a tali limiti di spesa le misure dell'articolo 13, comma 1, e non anche quelle relative al comma 2 del medesimo articolo. In proposito ritiene necessario un chiarimento.

In merito ai profili di copertura, evidenza che il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 13 dispone che le province possono prevedere, a decorrere dall'anno 2020, misure aventi finalità analoghe a quelle del reddito di cittadinanza, adottate e finanziate secondo i propri ordinamenti, comunicate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, affinché le stesse non siano computate ai fini dell'accesso, della

quantificazione e del mantenimento del reddito di cittadinanza. Agli oneri derivanti dal comma in commento, pari a 19 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Al riguardo, osserva che i predetti oneri, pur essendo espressamente computati ad aumento del limite di spesa per l'erogazione del reddito di cittadinanza ai sensi dell'articolo 12, comma 1 – al pari delle maggiori spese autorizzate dall'articolo 1 per effetto dell'approvazione in sede referente dell'emendamento 1.100 del Governo – non sono però richiamati espressamente tra le disposizioni i cui oneri sono ricompresi nel predetto limite. Peraltro, il fatto che i medesimi oneri vengano portati ad aumento del citato limite di spesa dovrebbe implicare conseguentemente che essi siano da annoverare tra gli oneri oggetto di copertura ai sensi dell'articolo 28 e non dovrebbero pertanto essere coperti direttamente, come invece avviene nel testo del provvedimento, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018.

Ciò stante ritiene necessario, da un lato, inserire all'articolo 12, comma 1, nell'ambito del limite di spesa ivi contenuto anche il riferimento alle misure di cui all'articolo 13, comma 2, sopprimendo contestualmente la copertura dell'onere recata dal medesimo comma 2 e richiamando la sola autorizzazione di spesa, dall'altro, adeguare gli oneri oggetto di copertura di cui all'alinella del comma 2 dell'articolo 28 e la corrispondente copertura finanziaria di cui alla lettera a), comprendendovi anche l'incremento del limite di spesa indicato all'articolo 12, comma 1, pari a 19 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.

In merito all'articolo 14, commi da 10-*octies* a 10-*undecies*, recante norme sul reclutamento di personale presso il Ministero per i beni e le attività culturali, evidenza preliminarmente che il comma 10-*decies*, al fine di far fronte agli effetti di

contrazione degli organici del Ministero per i beni e le attività culturali derivanti dalle misure di accesso al trattamento pensionistico introdotte dal provvedimento in esame, autorizza il medesimo Ministero ad effettuare dal 15 luglio 2019 assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale fino a 551 unità, di cui 91 unità tramite scorrimento di graduatoria relativa a concorso per 500 posti di Area III-F1 e 460 unità attraverso scorrimento di graduatorie riferite a procedure concorsuali interne già espletate. Tali assunzioni sono disposte in deroga all'articolo 1, comma 399, primo periodo, della legge di bilancio 2019, che fissa al 15 novembre 2019 la decorrenza giuridica ed economica delle assunzioni a tempo indeterminato da effettuare nel 2019 nelle amministrazioni pubbliche. Dalla norma discende quindi un effetto di maggior spesa corrente per il 2019, in termini di indebitamento netto e fabbisogno, che viene indicato dalla stessa disposizione in misura pari ad euro 898.005, al netto degli effetti di maggior gettito fiscale e contributivo. In proposito non formula osservazioni per i profili di quantificazione, considerati i dati e gli elementi di quantificazione forniti dalla relazione tecnica e tenuto conto che l'anticipazione delle suddette assunzioni viene disposta a valere sulle facoltà assunzionali ordinarie per il 2019.

Con riguardo ai commi 10-*octies* e 10-*novies*, che stabiliscono procedure e modalità per il reclutamento di personale del Ministero per i beni e le attività culturali mediante concorsi pubblici, non formula osservazioni, considerata la loro natura procedurale e nel presupposto che, come previsto dal comma 10-*decies* e confermato dalla relazione tecnica, ai relativi adempimenti si possa effettivamente provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente senza, quindi, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di copertura, evidenza che il comma 10-*decies* dell'articolo 14 autorizza il Ministero per i beni e le attività culturali – in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, primo periodo, della legge n. 145 del 2018, che

vieta assunzioni a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica anteriore al 15 novembre 2019 – ad assumere personale non dirigenziale a tempo indeterminato, fino a 551 unità, a decorrenza dal 15 luglio 2019, provvedendo alla copertura dei conseguenti oneri in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, mediante riduzione, nella misura di 898.005 euro per il 2019, del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008.

Al riguardo, anche alla luce dell'utilizzo delle risorse del citato Fondo a fini di compensazione degli effetti finanziari connessi all'assunzione di personale presso il Ministero della giustizia prevista dai commi 10-*sexies* e 10-*septies*, ritiene necessaria una rassicurazione da parte del Governo in merito al fatto che il predetto Fondo rechi le occorrenti disponibilità.

In merito all'articolo 14-*bis*, comma 2, che disciplina le capacità assunzionali delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, non formula osservazioni, considerata la natura ordinamentale della disposizione in esame.

Riguardo all'articolo 14-*ter*, comma 1, che reca disposizioni sulle assunzioni obbligatorie e sul tirocinio delle categorie protette, non formula osservazioni, considerata la natura ordinamentale delle disposizioni in esame.

Riguardo all'articolo 20, commi 1 e 5, che reca norme sul riscatto di periodi non coperti da contribuzione, rileva che le modifiche hanno, in primo luogo, l'effetto di incrementare i periodi riscattabili ai sensi dell'articolo 20 del decreto in esame, poiché la relativa finestra temporale risulta ampliata sia nell'anno della prima sia in quello dell'ultima contribuzione.

Rammenta che la relazione tecnica riferita all'articolo 20 ha specificato che, stante la posizione di iscritto *post* 1995, i riscatti genereranno sia anticipi temporali sia maggiori importi di pensione, che saranno tuttavia corrisposti oltre il decennio di previsione. In proposito, pur tenendo



conto di tale elemento temporale, ritiene opportuno acquisire elementi di valutazione circa i possibili effetti di maggiore spesa derivanti dall'anticipazione dei diritti pensionistici e/o dalla loro maggiorazione in virtù delle modifiche introdotte.

Si prevede altresì che i periodi così riscattati siano parificati a periodi di lavoro: in proposito, ritiene che andrebbe chiarito se da tale parificazione derivino effetti onerosi in virtù di anticipazioni temporali o di maggiorazioni economiche nel godimento di benefici o nell'esercizio di diritti per il cui riconoscimento sono fissati, a legislazione vigente, requisiti legati al numero di anni o altri periodi effettivamente lavorati.

Infine, si prevede che alla data del saldo dell'onere da riscatto l'INPS provveda all'accredito della contribuzione e ai relativi effetti. Evidenzia che la relazione tecnica di passaggio riferita all'articolo 20 non fornisce elementi per valutare, neppure indirettamente, l'eventuale effetto finanziario di siffatta previsione. Ritiene dunque che andrebbe chiarita l'effettiva portata normativa della disposizione, con particolare riferimento ad eventuali effetti sul computo e sulla rivalutazione del montante contributivo.

In merito all'articolo 20, comma 6, che reca disposizioni sul riscatto della laurea, rileva che l'emendamento in esame rimuove il limite di età — già fissato, dall'articolo 20 del decreto, in 45 anni — oltre il quale risultava precluso il riscatto della laurea secondo le modalità agevolate introdotte dal decreto medesimo.

La relazione tecnica riferita all'articolo 20, come integrata dagli elementi forniti dal Governo nel corso dell'esame presso il Senato, stimava che dalla disposizione derivassero effetti finanziari netti positivi — derivanti da maggiori entrate contributive — nel triennio di riferimento, come evidenziato anche nel prospetto riepilogativo. Presume, pur in mancanza di una specificazione espressa in tal senso, che la mancata considerazione di tali effetti discenda dall'assunzione che i soggetti interessati non acquisiranno diritti o incrementi delle pensioni nel decennio di rife-

rimento, in analogia a quanto esplicitato con riferimento ai riscatti di cui ai commi 1-5 dell'articolo 20.

Ciò posto, poiché l'emendamento consente il riscatto della laurea a condizioni agevolate anche a soggetti prossimi alla pensione, i quali potrebbero essere incentivati a valersene tanto per il conseguimento anticipato del diritto a pensione quanto per l'incremento della relativa misura, ritiene necessario acquisire elementi di valutazione riguardo agli effetti di onerosità della modifica testé introdotta. Questi ultimi, tenuto conto della rimozione del limite anagrafico, potrebbero infatti prodursi già nel primo decennio di applicazione delle disposizioni, ossia entro l'orizzonte temporale prescritto per la stima di oneri pensionistici dall'articolo 17 della legge n. 196 del 2009.

Per quanto riguarda l'articolo 23, comma 2, che reca norme sull'anticipo del trattamento di fine servizio (TFS), rinvia ai rilievi già formulati sul testo trasmesso dal Senato.

Con riferimento all'articolo 25, commi 1 e 2, che reca disposizioni sui vice presidenti di INPS e INAIL, prende atto che l'introduzione, a regime, della figura del vice presidente, quale membro dei Consigli di amministrazione dell'INAIL e dell'INPS (comma 1), è disposta in modo da non modificare il numero complessivo dei componenti dei medesimi organi rispetto a quanto previsto nel testo originario del provvedimento. Nel richiamare in proposito le considerazioni già svolte con riguardo al testo del provvedimento trasmesso dal Senato, ritiene comunque che andrebbe confermato che la diversa composizione dell'organo non determini maggiori costi per effetto di eventuali indennità aggiuntive e/o emolumenti di natura non retributiva.

Per quanto concerne, invece, il comma 2, relativo all'attribuzione dei poteri del vicepresidente nella fase transitoria di prima applicazione della nuova disciplina, evidenzia che la disposizione non è corredata di una specifica clausola di invarianza, a differenza della previsione espressa di neutralità contenuta nel

comma 1 e allo stesso riferita. In merito a tale differenza – riferita a fattispecie analoghe, una transitoria e una a regime – ritiene opportuno acquisire un chiarimento.

Riguardo all'articolo 25-*bis*, che prevede disposizioni sugli uffici stampa delle amministrazioni pubbliche, rileva che la modifica introdotta nel corso dell'esame in sede referente è volta a recepire la condizione formulata in modo testuale dalla Ragioneria generale dello Stato per la verifica positiva della relazione tecnica di passaggio. La condizione, ripresa nel testo originario dell'emendamento in oggetto, richiama la data del 31 luglio 2019. Nel corso dell'esame in sede referente, le Commissioni di merito hanno approvato il testo riformulato che fa, invece, riferimento alla data del 31 ottobre 2019. In proposito, stanti le motivazioni esposte nella lettera di trasmissione della relazione tecnica, ritiene opportuno acquisire elementi di valutazione circa eventuali effetti di onerosità.

In merito all'articolo 26-*ter*, che reca disposizioni sulle prestazioni di cassa integrazione guadagni in deroga, pur rilevando che la disposizione pone in capo alle regioni e alle province autonome una facoltà – e non un obbligo – di autorizzare un'ulteriore proroga per un periodo massimo di dodici mesi delle prestazioni di cassa integrazione guadagni in deroga, considera opportuno acquisire conferma che le risorse utilizzabili siano sufficienti a coprire il prolungamento dei trattamenti di integrazione salariale in questione. Inoltre ritiene opportuno chiarire se gli effetti derivanti dalla proroga per il 2019 siano suscettibili di comportare effetti di cassa non scontati a legislazione vigente.

Riguardo all'articolo 26-*quinqüies*, che reca norme sul regime pensionistico ENAV, rileva che la disposizione in esame sopprime la prevista abrogazione di una disciplina pensionistica di maggior favore, con ciò mantenendo dunque inalterata la situazione preesistente all'emanazione del decreto-legge n. 4 del 2019. Segnala che la relazione tecnica di passaggio non ha considerato la disposizione abrogativa, in-

trodotta dal Senato, alla quale non sono stati quindi ascritti espressamente effetti di risparmio.

Osserva, in linea di principio, che dalla soppressione di tale disposizioni abrogativa non dovrebbero quindi conseguire effetti finanziari: in proposito ritiene peraltro utile acquisire una conferma.

In merito all'articolo 26-*septies*, che reca norme sul sistema di governo dell'ANPAL, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, anche tenuto conto che alle disposizioni recanti i termini ora differiti non erano stati ascritti effetti finanziari.

Per quanto riguarda i profili di copertura dell'articolo 28, che reca disposizioni finanziarie, tenuto conto delle considerazioni dianzi svolte in merito alle disposizioni di cui agli articoli 12, commi 1, 3, 3-*bis* e 5, e 13, comma 2, ritiene necessario aggiornare, con riferimento alle disposizioni contenute nel capo I del provvedimento in esame, l'importo degli oneri, come quantificati dall'alinnea del comma 2 dell'articolo 28 nei seguenti termini: « 2. Agli oneri derivanti dagli articoli 12, commi 1, 3, 3-*bis*, 4, 5, 6, 7, 8, lettera *b*), numeri 2) e 3), e dal comma 1 del presente articolo, pari a 6.284,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.746,7 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.798 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.958,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 ».

Ritiene conseguentemente necessario adeguare la copertura finanziaria di cui alla lettera *a*) del predetto comma 2 nei seguenti termini: « *a*) quanto a 6.515,7 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.629,9 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.875,2 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.602,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ».

Ciò posto, evidenzia che il Fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018, utilizzato a copertura ai sensi del comma 2, lettera *a*), dell'articolo in commento, anche alla luce degli oneri ad esso impu-

tati per effetto delle modifiche introdotte nel corso dell'esame in sede referente, reca comunque le necessarie disponibilità.

La sottosegretaria Laura CASTELLI, in relazione alle richieste di chiarimento formulate dalla relatrice, deposita agli atti della Commissione una nota del Ministero dell'economia e delle finanze (*vedi allegato*).

Marialuisa FARO (M5S), *relatrice*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 1637-A Governo, approvato dal Senato, recante Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, per quanto riguarda i profili di quantificazione, da cui si evince, tra l'altro, che:

con riferimento al meccanismo per il ripristino della compatibilità finanziaria, di cui all'articolo 12, comma 9, nel caso di esaurimento delle risorse disponibili per l'esercizio di riferimento, si precisa che l'INPS per ciascun richiedente, come già effettuato per il reddito di inclusione, attraverso procedure informatizzate, verifica i requisiti di eleggibilità, determina il beneficio spettante, dispone l'accredito mensile e l'accantonamento con riferimento all'intera annualità;

tali procedure informatiche consentono, ai sensi del comma 10, di effettuare le attività di monitoraggio dell'erogazione del beneficio economico, nonché di inviare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro il 10 di ciascun mese, la rendicontazione anche con riferimento alle risorse accantonate; tale attività di monitoraggio consente di rilevare l'avvicinarsi ai limiti di spesa ben prima che questi siano raggiunti;

risulta pertanto realizzabile nei tempi di cui al comma 9 la sospensione dell'acquisizione delle nuove domande e delle erogazioni e la rimodulazione dell'ammontare del beneficio tramite decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

si conferma dunque che il meccanismo di ripristino della compatibilità finanziaria è effettivamente realizzabile;

le elaborazioni relative all'articolo 2 sono state effettuate su un campione rappresentativo di dati pari a circa il 4 per cento della popolazione ISEE complessiva e i criteri di estrazione del campione sono analoghi a quelli utilizzati negli ultimi 15 anni nei report di monitoraggio della disciplina ISEE, basati sulla data di nascita del dichiarante;

per quanto riguarda la platea dei beneficiari, come già chiarito in relazione tecnica, sulla base dell'esperienza del Reddito di Inclusione, nonché delle rassegne internazionali disponibili con riferimento all'effettivo *take up*, la stima dei potenziali beneficiari appare sufficientemente prudente;

per quanto riguarda gli effetti finanziari della nuova definizione di nucleo familiare in relazione a prestazioni sociali diverse dal Reddito di cittadinanza si chiarisce che in via generale si tratta di disposizioni volte ad evitare comportamenti opportunistici finalizzati a ottenere prestazioni agevolate cui non si avrebbe diritto;

in ogni caso, resta ferma in capo agli enti erogatori, in particolare agli enti locali, la definizione di soglie di accesso alle prestazioni finalizzate ad evitare qualunque effetto di natura negativa sulla finanza pubblica;

la metodologia di stima dell'onere relativo al beneficio in oggetto è la medesima utilizzata per il Reddito di inclusione, basata sull'utilizzo delle dichiarazioni ISEE di due annualità successive, con l'unica differenza rispetto al ReI che è

stato utilizzato il biennio più recente ad oggi disponibile. Sulla base di questi dati è stato stimato il tasso di permanenza;

per quanto riguarda la richiesta di indicare la quota rispetto agli importi di spesa annua relativa alla pensione di cittadinanza, si precisa che questa è pari per il 2019 al 5,7 per cento del totale;

all'articolo 4, per quanto riguarda le attività dell'anagrafe tributaria, l'interconnessione tra le banche dati è già da tempo operativa ed è stata utilizzata, tra l'altro, per le verifiche relative al reddito di inclusione;

per quanto riguarda le attività in capo ai comuni di verifica dei requisiti di residenza, si premette che si tratta di controlli già previsti per la totalità dei beneficiari del ReI entro 15 giorni dalla richiesta del beneficio, le cui modalità in riferimento al Reddito di cittadinanza verranno definite con accordi in sede di Conferenza unificata presumibilmente al fine di semplificarne l'applicazione, anche attraverso la previsione di meccanismi di campionamento;

con riferimento agli effetti per la finanza pubblica dell'estensione delle agevolazioni del bonus gas ai beneficiari della misura Rdc si precisa che la disposizione non modifica i requisiti di eleggibilità avendo una mera funzione di semplificazione delle procedure di accesso;

non si rilevano pertanto effetti espansivi sulla finanza pubblica, atteso che i requisiti di accesso al bonus risultano meno restrittivi rispetto a quelli richiesti dal Reddito di cittadinanza, con particolare riferimento alla soglia di ISEE prevista;

per quanto riguarda la stima dei costi complessivi connessi alla realizzazione del sistema informativo del Reddito di cittadinanza, si precisa che a valere sul PON Inclusione sono stati stanziati circa 2 milioni di euro;

per quanto concerne la quantificazione degli oneri derivanti dall'adeguamento

delle attività strumentali al soddisfacimento dei livelli essenziali dei servizi, si premette, con riferimento ai Patti per l'Inclusione sociale, che sono fatti salvi gli interventi originariamente previsti per il Reddito di Inclusione, ai sensi del comma 13 dell'articolo 4, per i quali le attività da realizzare e i relativi stanziamenti sono stati definiti nell'ambito del Piano nazionale per l'utilizzo della quota del Fondo povertà destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali, approvato con decreto del 18 maggio 2018, definito ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 147 del 2017;

con riferimento alle annualità successive, gli interventi saranno definiti nei relativi piani tenendo delle compatibilità finanziarie e della disposizione di cui all'articolo 12, comma 12, che esplicitamente considera come ammissibili anche i costi relativi ai sistemi informativi dei Comuni;

l'articolo 7-bis, che modifica il regime sanzionatorio previsto in materia di infedele asseverazioni o visto di conformità, non incide sulla misura delle somme complessivamente richieste nei casi di visto di conformità infedele e pertanto non determina effetti sui saldi di finanza pubblica;

con riguardo all'articolo 9-bis, l'entità complessiva delle risorse destinate al finanziamento dei patronati dipende esclusivamente dall'ammontare del gettito contributivo e non dai requisiti dei patronati;

con riguardo all'articolo 13, con riferimento alla discrepanza rilevata tra i dati riferiti al mese di agosto forniti nell'ultimo rapporto dell'Osservatorio statistico dell'INPS e quanto riportato nella relazione tecnica si chiarisce che questa è dovuta all'utilizzo dei dati preliminari forniti dall'Istituto, disponibili al momento della definizione della relazione medesima;

per quanto riguarda la percentuale di beneficiari del ReI che continueranno a

percepire la misura in assenza del requisito di residenza di 10 anni, si precisa che il calcolo degli stranieri beneficiari del ReI che si presume non abbiano il requisito di residenza da almeno 10 anni non può essere calcolato utilizzando la stessa percentuale applicata agli stranieri che hanno i requisiti ISEE per accedere al Reddito di cittadinanza, giacché gli stranieri non comunitari beneficiari del ReI per definizione possiedono un permesso di lungo soggiorno riconosciuto a chi risiede nel paese da almeno 5 anni;

inoltre, tutti gli stranieri per accedere al ReI devono soddisfare il requisito di residenza continuativa per almeno 2 anni, al contrario, per gli stranieri presenti nella banca dati ISEE che soddisfano i requisiti economici per accedere al Reddito di cittadinanza non si può assumere che soddisfino una durata minima di residenza;

con riguardo all'articolo 24, relativo alla detassazione del TFS, si precisa che la valutazione del relativo onere è basato sui dati relativi ai pensionamenti annuali, ai corrispondenti importi di TFS dovuti e al periodo medio che intercorre tra la data di cessazione del rapporto di lavoro e quella di percezione del TFS, stimati dall'INPS. La stima della norma originaria fissa oneri a regime e pertanto considera tutti i dipendenti pubblici, anche coloro che percepiranno il TFR che negli anni sostituirà il TFS;

si confermano quindi gli effetti quantificati in sede di valutazione della norma originaria, in quanto la stima considera gli effetti della riduzione dell'aliquota sia sul TFS sia anche sul TFR che negli anni a venire sostituirà la precedente indennità;

per quanto riguarda l'articolo 26-*bis*, si conferma che il Fondo sociale per occupazione e formazione presenta le necessarie disponibilità finanziarie per il rifinanziamento dell'intervento di accesso ai programmi di CIGS per riorganizzazione, crisi aziendale e contratto di solidarietà, per un importo di euro 80 milioni per il

2019 ed euro 50 milioni per il 2020, senza pregiudizio per la copertura di altri interventi previsti a legislazione vigente;

si conferma che gli interventi previsti dall'articolo 26-*ter*, in materia di prestazioni di cassa integrazione guadagni in deroga, trovano totale copertura, anche per gli effetti di cassa, nei limiti degli stanziamenti già disposti ai sensi del decreto legislativo n. 148 del 2015;

si precisa, inoltre, che in caso di successivo provvedimento di reiezione dell'istanza presentata dall'impresa, il rinvio all'articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 108 del 2002 non determina effetti di maggiore spesa rispetto alla legislazione vigente, in quanto la disposizione richiamata consente di porre in essere le procedure per la ripetizione delle somme erogate (sia per prestazioni che per contributi) direttamente nei confronti dell'impresa, senza effetti negativi per i lavoratori;

per quanto riguarda l'articolo 27, comma 2, che incrementa dello 0,65 per cento il PREU sugli apparecchi AWP, relativamente agli effetti di analoghi recenti provvedimenti sul *pay out*, si segnala che la relazione tecnica tiene conto della riduzione di *pay out* disposta con la legge di bilancio per il 2019;

per quanto riguarda l'articolo 27, comma 3, che incrementa i corrispettivi per i titoli autorizzatori degli apparecchi AWP (cd. «NOE» e «NOD»), si precisa che le stime si riferiscono ai titoli che sono stati o saranno rilasciati successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge in esame;

i compiti assegnati dall'articolo 27, comma 6, non determineranno, per il Corpo della Guardia di finanza, ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, posto che già viene assicurata una costante presenza ispettiva nel contrasto del gioco illegale;

l'aumento della domanda di gioco legale, una volta acquisito nel corso del

2019 per effetto della diminuzione di offerta illegale, produrrà i suoi effetti anche negli esercizi successivi;

preso altresì atto degli ulteriori chiarimenti forniti dal Governo in merito ai profili di copertura, da cui si evince, tra l'altro, che:

all'articolo 5, comma 1, quinto periodo, appare necessario integrare la clausola di invarianza finanziaria relativa al ricevimento delle domande del Rdc da parte degli istituti di patronato mediante specifica indicazione che le predette attività abbiano comunque luogo nei limiti del finanziamento previsto dall'articolo 13, comma 9, della legge n. 152 del 2001, recante « Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale »;

all'articolo 6, comma 6-ter, appare necessario arrotondare gli importi degli oneri ivi previsti;

all'articolo 6, comma 7, appare necessario espungere la previsione di oneri eventuali, prevedendo che l'attuazione delle disposizioni ivi contenute avvenga nei limiti delle risorse disponibili sul Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, con esclusione della quota del medesimo Fondo destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, a valere sulla quale si provvede invece all'attuazione del successivo articolo 12, comma 12;

all'articolo 7, comma 15-sexies, appare necessario arrotondare gli importi degli oneri ivi previsti;

all'articolo 7-ter, comma 6, appare necessario precisare che il versamento annuale all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse derivanti dai provvedimenti di sospensione del beneficio del Rdc in caso di condanna o applicazione di misura cautelare personale, ai fini della riassegnazione ai capitoli di spesa corrispondenti al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, è effettuato dall'INPS, anziché dagli enti interessati come attualmente previsto dal

testo, posto che il predetto Istituto è l'unico ente che dovrà provvedere al citato versamento;

all'articolo 11, comma 2, lettera b), numero 4), appare necessario precisare che le risorse da destinare al finanziamento degli interventi complementari rispetto al Programma operativo del Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) siano esclusivamente quelle derivanti dalle eventuali disponibilità risultanti sul Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, di cui all'articolo 58 del decreto-legge n. 83 del 2012;

appare necessario inserire tra le disposizioni i cui oneri sono ricompresi nel limite massimo di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, anche quelle da cui derivano i maggiori oneri relativi all'erogazione nelle province di misure aventi finalità analoghe a quelle del Rdc, di cui all'articolo 13, comma 2, posto che i predetti oneri, pur essendo computati nel citato limite di spesa, non sono però espressamente richiamati dal medesimo articolo 12, comma 1;

all'articolo 13, comma 2, appare conseguentemente necessario espungere l'autonoma copertura dei predetti oneri, pari a 19 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2020, effettuata mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018, giacché a tali oneri si provvede ai sensi dell'articolo 28 attraverso la copertura del predetto limite di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, limitando il contenuto della richiamata disposizione esclusivamente all'autorizzazione di spesa relativa ai predetti oneri;

all'articolo 12, appare necessario adeguare le spese di funzionamento di ANPAL per consentire alla stessa di provvedere all'attuazione delle funzioni ad essa assegnate dal presente provvedimento introducendo un'apposita autorizzazione di spesa, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e a 5 milioni di euro per il 2021;

le occorrenti risorse risultano reperite, per l'anno 2019, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 258, quarto periodo, della legge n. 145 del 2018, relativa al reclutamento di personale da parte delle regioni da destinare ai centri per l'impiego e, per gli anni 2020 e 2021, attingendo al Fondo per il reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 1, comma 255, della predetta legge n. 145;

all'articolo 12, comma 9, precisare che l'accertamento dell'esaurimento delle risorse disponibili destinate al Rdc è effettuato secondo le modalità previste dall'articolo 17, comma 10, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che prevede l'adozione di un decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, cosicché risulti stabilito in modo inequivoco il termine a decorrere dal quale devono essere computati i trenta giorni per l'adozione del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

all'articolo 12, comma 11, occorre precisare che il meccanismo per effetto del quale si prevede la destinazione delle eventuali economie derivanti dall'erogazione del Rdc ai centri per l'impiego deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 257, terzo e quarto periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

all'articolo 25, comma 2, occorre precisare che il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali – con il quale, in fase di prima attuazione, sono nominati i soggetti cui sono attribuiti, rispettivamente, i poteri del Presidente e del consiglio di amministrazione dell'INPS e dell'INAIL, nelle more del perfezionamento della procedura di nomina dei nuovi organi – definisce altresì gli emolumenti dei predetti soggetti senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

all'articolo 26-*bis*, appare necessario sostituire il comma 2 al fine di precisare, da un lato, che gli oneri oggetto di copertura, ricavabili solo implicitamente

dal testo per differenza, rispetto agli oneri della disposizione novellata di cui al comma 1, sono pari a 80 milioni di euro per l'anno 2019 e 50 milioni di euro per l'anno 2020, dall'altro, che le risorse utilizzate a copertura sono quelle indicate all'articolo 29, comma 3, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, anche se confluite in piani gestionali diversi da quello di cui all'alinea del medesimo comma 3 del citato articolo 29 (piano gestionale n. 11 del capitolo 2230 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali), in modo da escludere che l'utilizzo delle predette risorse sia circoscritto esclusivamente a quelle iscritte nel citato piano gestionale n. 11, posto che esse sarebbero insufficienti ad assicurare la copertura dei citati oneri;

all'articolo 26-*quinquies* appare necessario precisare il carattere annuo degli oneri oggetto di copertura a decorrere dall'anno 2028;

all'articolo 26-*sexies*, comma 1, appare necessario precisare che le risorse utilizzate a copertura sono quelle indicate all'articolo 29, comma 3, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, anche se confluite in piani gestionali diversi da quello di cui all'alinea del medesimo comma 3 del citato articolo 29 (piano gestionale n. 11 del capitolo 2230 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali), in modo da escludere che l'utilizzo delle predette risorse sia circoscritto esclusivamente a quelle iscritte nel citato piano gestionale n. 11, posto che esse sarebbero insufficienti ad assicurare la copertura dei citati oneri;

all'articolo 28, comma 2, alinea, appare altresì necessario aggiornare, con riferimento alle disposizioni contenute nel capo I del provvedimento, in funzione degli effetti finanziari delle modifiche introdotte nel corso dell'esame in sede referente, l'importo degli oneri ivi indicati, adeguando al contempo quota parte della relativa copertura finanziaria, ossia quella

effettuata mediante riduzione del Fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018, ai sensi della lettera a) del citato comma 2;

all'articolo 28, comma 4, che richiama la procedura contabile di compensazione degli oneri eccedenti le previsioni di spesa, appare necessario sopprimere il riferimento all'articolo 1, comma 257, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che disciplina invece il meccanismo di compensazione tra eventuali eccedenze di spesa ed eventuali economie riferite all'attuazione delle misure relative al Rdc e a « quota 100 »;

il predetto richiamo appare infatti improprio sia perché il meccanismo di compensazione previsto dalla norma richiamata risulta sostanzialmente derogato, per quanto riguarda le economie di spesa derivanti dall'attuazione del Rdc, dalle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 11, sia perché esso sembrerebbe limitare la portata della compensazione degli effetti finanziari soltanto ad alcune previsioni di spesa (articoli 14, 15 e 16) e non a tutte quelle contenute nel presente decreto;

all'articolo 28, comma 6, recante la clausola di neutralità finanziaria relativa alle attività previste dal presente decreto, appare necessario escludere dall'ambito di applicazione della clausola medesima non solo l'articolo 12 in materia di attuazione del programma del Rdc ma anche le ulteriori disposizioni onerose riguardanti attività delle pubbliche amministrazioni, recanti specifiche autorizzazioni di spesa, introdotte nel corso dell'esame parlamentare,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:*

*All'articolo 5, comma 1, quinto periodo, dopo le parole:* della finanza pubblica

*aggiungere le seguenti:* , nei limiti del finanziamento previsto dall'articolo 13, comma 9, della legge n. 152 del 2001;

*All'articolo 6, comma 6-ter, sostituire le parole:* 3.792.248,25 *con le seguenti:* 3.792.249, *sostituire le parole:* 4.604.145,50 *con le seguenti:* 4.604.146 *e sostituire le parole:* 5.346.461,25 *con le seguenti:* 5.346.462;

*All'articolo 6, comma 7, secondo periodo, sostituire le parole:* Con riferimento alle attività dei comuni *fino a:* a valere sul *con le seguenti:* Alle attività dei comuni di cui al presente articolo, strumentali al soddisfacimento dei livelli essenziali di cui all'articolo 4, comma 14, si provvede nei limiti delle risorse disponibili sul.

*Conseguentemente, al medesimo comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , ad esclusione della quota del medesimo Fondo destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147.

*All'articolo 7, comma 15-sexies, sostituire le parole:* euro 342.003,51 per l'anno 2019, a euro 2.380.587,14 per l'anno 2020, a euro 2.840.933,37 per l'anno 2021, a euro 3.012.883,98 per l'anno 2022, a euro 3.071.207,15 per l'anno 2023, a euro 3.093.315,84 per l'anno 2024 e a euro 3.129.005,34 annui *con le seguenti:* euro 342.004 per l'anno 2019, a euro 2.380.588 per l'anno 2020, a euro 2.840.934 per l'anno 2021, a euro 3.012.884 per l'anno 2022, a euro 3.071.208 per l'anno 2023, a euro 3.093.316 per l'anno 2024 e a euro 3.129.006 annui;

*All'articolo 7-ter, comma 6, sostituire le parole:* dagli enti interessati *con le seguenti:* dall'INPS;

*All'articolo 11, comma 2, lettera b), numero 4), sostituire le parole:* il Fondo di cui all'articolo 58 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,



può essere utilizzato *con le seguenti*: le eventuali disponibilità del Fondo di cui all'articolo 58 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, possono essere utilizzate;

*All'articolo 12, apportare le seguenti modificazioni:*

*al comma 1, sostituire le parole: , ai sensi dell'articolo 13, comma 1, con le seguenti:* e delle misure aventi finalità analoghe a quelle del Rdc, ai sensi rispettivamente dei commi 1 e 2 dell'articolo 13,;

*dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

4-bis. Al fine di adeguare le spese di funzionamento dell'ANPAL per l'attuazione del Rdc è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 5 milioni di euro per l'anno 2021. Ai predetti oneri si provvede:

a) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 258, quarto periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

b) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a 5 milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, lettera a).

*Conseguentemente:*

*all'articolo 13, comma 2, sostituire il quarto periodo con il seguente:* Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 19 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.;

*all'articolo 28, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

*all'alinea, sostituire le parole:* Agli oneri derivanti dagli articoli 12, commi 1, 3, 3-bis, 4, 5, 6, 7, 8, lettera b), numeri 2) e 3), e dal comma 1 del presente articolo, pari a 6.309,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.727,7 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.475 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.635,9 milioni di euro annui a

decorrere dall'anno 2022 *con le seguenti*: Agli oneri derivanti dagli articoli 12, commi 1, 3, 3-bis, 4, 4-bis, lettera b), 5, 6, 7, 8, lettera b), numeri 2) e 3), e dal comma 1 del presente articolo, pari a 6.284,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.756,7 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.803 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.958,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022;

*sostituire la lettera a) con la seguente:* a) quanto a 6.515,7 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.639,9 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.880,2 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.602,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

*All'articolo 12, comma 9, terzo periodo, dopo le parole:* ai sensi del comma 1, *aggiungere le seguenti:* accertato secondo le modalità previste dall'articolo 17, comma 10, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,;

*All'articolo 12, comma 11, premettere le seguenti parole:* In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 257, terzo e quarto periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,;

*All'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Con il decreto di cui al primo periodo sono altresì definiti, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, gli emolumenti spettanti ai predetti soggetti,;

*All'articolo 26-bis, sostituire il comma 2 con il seguente:* 2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2019 e a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, mediante utilizzo delle risorse indicate all'articolo 29, comma 3, lettere a) e

b), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, anche se confluite in piani gestionali diversi da quello di cui all'alinea del medesimo comma 3.

*All'articolo 26-quinquies, comma 3, dopo le parole: 9.549.000 euro aggiungere la seguente: annui.*

*All'articolo 26-sexies, comma 1, sostituire le parole: di cui all'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 con le seguenti: indicate all'articolo 29, comma 3, lettere a) e b), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, anche se confluite in piani gestionali diversi da quello di cui all'alinea del medesimo comma 3.*

*All'articolo 28, comma 4, sopprimere le parole: Ai sensi di quanto previsto all'articolo 1, comma 257, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.*

*All'articolo 28, comma 6, sostituire le parole: ai sensi dell'articolo 12 con le seguenti: ai sensi degli articoli 6, commi 6-bis e 6-ter, 7, commi 15-quater, 15-quinquies e 15-sexies, 12 e 14, commi 10-sexies, 10-septies, 10-decies e 10-undecies. ».*

Andrea MANDELLI (FI) chiede di poter esaminare con attenzione la proposta di parere formulata dalla relatrice.

Claudio BORGHI, presidente, non essendovi obiezioni, sospende la seduta, per consentire ai commissari di effettuare i necessari approfondimenti sulla proposta di parere della relatrice.

**La seduta, sospesa alle 15.35, riprende alle 16.55.**

Claudio BORGHI, *presidente*, comunica di aver appena appreso della morte in un incidente del padre della Ministra per gli affari regionali e le autonomie Erika Stefani, alla quale esprime la propria più sentita vicinanza, anche a nome della Commissione bilancio.

Marialuisa FARO (M5S), *relatrice*, segnala di aver predisposto una nuova formulazione della proposta di parere, la quale, rispetto alla precedente, contiene un'ulteriore condizione, volta a precisare che le province menzionate all'articolo 13, comma 2, sono le province autonome di Trento e Bolzano.

Dà quindi lettura della proposta di parere, come riformulata:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 1637-A Governo, approvato dal Senato, recante Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, per quanto riguarda i profili di quantificazione, da cui si evince, tra l'altro, che:

con riferimento al meccanismo per il ripristino della compatibilità finanziaria, di cui all'articolo 12, comma 9, nel caso di esaurimento delle risorse disponibili per l'esercizio di riferimento, si precisa che l'INPS per ciascun richiedente, come già effettuato per il reddito di inclusione, attraverso procedure informatizzate, verifica i requisiti di eleggibilità, determina il beneficio spettante, dispone l'accredito mensile e l'accantonamento con riferimento all'intera annualità;

tali procedure informatiche consentono, ai sensi del comma 10, di effettuare le attività di monitoraggio dell'erogazione del beneficio economico, nonché di inviare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro il 10 di ciascun mese, la rendicontazione anche con riferimento alle risorse accantonate; tale attività di monitoraggio consente di rilevare l'avvicinarsi ai limiti di spesa ben prima che questi siano raggiunti;

risulta pertanto realizzabile nei tempi di cui al comma 9 la sospensione dell'acquisizione delle nuove domande e

delle erogazioni e la rimodulazione dell'ammontare del beneficio tramite decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

si conferma dunque che il meccanismo di ripristino della compatibilità finanziaria è effettivamente realizzabile;

le elaborazioni relative all'articolo 2 sono state effettuate su un campione rappresentativo di dati pari a circa il 4 per cento della popolazione ISEE complessiva e i criteri di estrazione del campione sono analoghi a quelli utilizzati negli ultimi 15 anni nei report di monitoraggio della disciplina ISEE, basati sulla data di nascita del dichiarante;

per quanto riguarda la platea dei beneficiari, come già chiarito in relazione tecnica, sulla base dell'esperienza del Reddito di Inclusione, nonché delle rassegne internazionali disponibili con riferimento all'effettivo *take up*, la stima dei potenziali beneficiari appare sufficientemente prudentiale;

per quanto riguarda gli effetti finanziari della nuova definizione di nucleo familiare in relazione a prestazioni sociali diverse dal Reddito di cittadinanza si chiarisce che in via generale si tratta di disposizioni volte ad evitare comportamenti opportunistici finalizzati a ottenere prestazioni agevolate cui non si avrebbe diritto;

in ogni caso, resta ferma in capo agli enti erogatori, in particolare agli enti locali, la definizione di soglie di accesso alle prestazioni finalizzate ad evitare qualunque effetto di natura negativa sulla finanza pubblica;

la metodologia di stima dell'onere relativo al beneficio in oggetto è la medesima utilizzata per il Reddito di inclusione, basata sull'utilizzo delle dichiarazioni ISEE di due annualità successive, con l'unica differenza rispetto al ReI che è stato utilizzato il biennio più recente ad oggi disponibile. Sulla base di questi dati è stato stimato il tasso di permanenza;

per quanto riguarda la richiesta di indicare la quota rispetto agli importi di spesa annua relativa alla pensione di cittadinanza, si precisa che questa è pari per il 2019 al 5,7 per cento del totale;

all'articolo 4, per quanto riguarda le attività dell'anagrafe tributaria, l'interconnessione tra le banche dati è già da tempo operativa ed è stata utilizzata, tra l'altro, per le verifiche relative al reddito di inclusione;

per quanto riguarda le attività in capo ai comuni di verifica dei requisiti di residenza, si premette che si tratta di controlli già previsti per la totalità dei beneficiari del ReI entro 15 giorni dalla richiesta del beneficio, le cui modalità in riferimento al Reddito di cittadinanza verranno definite con accordi in sede di Conferenza unificata presumibilmente al fine di semplificarne l'applicazione, anche attraverso la previsione di meccanismi di campionamento;

con riferimento agli effetti per la finanza pubblica dell'estensione delle agevolazioni del bonus gas ai beneficiari della misura Rdc si precisa che la disposizione non modifica i requisiti di eleggibilità avendo una mera funzione di semplificazione delle procedure di accesso;

non si rilevano pertanto effetti espansivi sulla finanza pubblica, atteso che i requisiti di accesso al bonus risultano meno restrittivi rispetto a quelli richiesti dal Reddito di cittadinanza, con particolare riferimento alla soglia di ISEE prevista;

per quanto riguarda la stima dei costi complessivi connessi alla realizzazione del sistema informativo del Reddito di cittadinanza, si precisa che a valere sul PON Inclusione sono stati stanziati circa 2 milioni di euro;

per quanto concerne la quantificazione degli oneri derivanti dall'adeguamento delle attività strumentali al soddisfacimento dei livelli essenziali dei servizi, si premette, con riferimento ai Patti per l'Inclusione sociale, che sono fatti salvi gli

interventi originariamente previsti per il Reddito di Inclusione, ai sensi del comma 13 dell'articolo 4, per i quali le attività da realizzare e i relativi stanziamenti sono stati definiti nell'ambito del Piano nazionale per l'utilizzo della quota del Fondo povertà destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali, approvato con decreto del 18 maggio 2018, definito ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 147 del 2017;

con riferimento alle annualità successive, gli interventi saranno definiti nei relativi piani tenendo delle compatibilità finanziarie e della disposizione di cui all'articolo 12, comma 12, che esplicitamente considera come ammissibili anche i costi relativi ai sistemi informativi dei Comuni;

l'articolo 7-bis, che modifica il regime sanzionatorio previsto in materia di infedele asseverazioni o visto di conformità, non incide sulla misura delle somme complessivamente richieste nei casi di visto di conformità infedele e pertanto non determina effetti sui saldi di finanza pubblica;

con riguardo all'articolo 9-bis, l'entità complessiva delle risorse destinate al finanziamento dei patronati dipende esclusivamente dall'ammontare del gettito contributivo e non dai requisiti dei patronati;

con riguardo all'articolo 13, con riferimento alla discrepanza rilevata tra i dati riferiti al mese di agosto forniti nell'ultimo rapporto dell'Osservatorio statistico dell'INPS e quanto riportato nella relazione tecnica si chiarisce che questa è dovuta all'utilizzo dei dati preliminari forniti dall'Istituto, disponibili al momento della definizione della relazione medesima;

per quanto riguarda la percentuale di beneficiari del ReI che continueranno a percepire la misura in assenza del requisito di residenza di 10 anni, si precisa che il calcolo degli stranieri beneficiari del ReI che si presume non abbiano il requisito di

residenza da almeno 10 anni non può essere calcolato utilizzando la stessa percentuale applicata agli stranieri che hanno i requisiti ISEE per accedere al Reddito di cittadinanza, giacché gli stranieri non comunitari beneficiari del ReI per definizione possiedono un permesso di lungo soggiorno riconosciuto a chi risiede nel paese da almeno 5 anni;

inoltre, tutti gli stranieri per accedere al ReI devono soddisfare il requisito di residenza continuativa per almeno 2 anni, al contrario, per gli stranieri presenti nella banca dati ISEE che soddisfano i requisiti economici per accedere al Reddito di cittadinanza non si può assumere che soddisfino una durata minima di residenza;

con riguardo all'articolo 24, relativo alla detassazione del TFS, si precisa che la valutazione del relativo onere è basato sui dati relativi ai pensionamenti annuali, ai corrispondenti importi di TFS dovuti e al periodo medio che intercorre tra la data di cessazione del rapporto di lavoro e quella di percezione del TFS, stimati dall'INPS. La stima della norma originaria fissa oneri a regime e pertanto considera tutti i dipendenti pubblici, anche coloro che percepiranno il TFR che negli anni sostituirà il TFS;

si confermano quindi gli effetti quantificati in sede di valutazione della norma originaria, in quanto la stima considera gli effetti della riduzione dell'aliquota sia sul TFS sia anche sul TFR che negli anni a venire sostituirà la precedente indennità;

per quanto riguarda l'articolo 26-bis, si conferma che il Fondo sociale per occupazione e formazione presenta le necessarie disponibilità finanziarie per il rifinanziamento dell'intervento di accesso ai programmi di CIGS per riorganizzazione, crisi aziendale e contratto di solidarietà, per un importo di euro 80 milioni per il 2019 ed euro 50 milioni per il 2020, senza pregiudizio per la copertura di altri interventi previsti a legislazione vigente;

si conferma che gli interventi previsti dall'articolo 26-ter, in materia di prestazioni di cassa integrazione guadagni in deroga, trovano totale copertura, anche per gli effetti di cassa, nei limiti degli stanziamenti già disposti ai sensi del decreto legislativo n. 148 del 2015;

si precisa, inoltre, che in caso di successivo provvedimento di reiezione dell'istanza presentata dall'impresa, il rinvio all'articolo 1-bis del decreto-legge n. 108 del 2002 non determina effetti di maggiore spesa rispetto alla legislazione vigente, in quanto la disposizione richiamata consente di porre in essere le procedure per la ripetizione delle somme erogate (sia per prestazioni che per contributi) direttamente nei confronti dell'impresa, senza effetti negativi per i lavoratori;

per quanto riguarda l'articolo 27, comma 2, che incrementa dello 0,65 per cento il PREU sugli apparecchi AWP, relativamente agli effetti di analoghi recenti provvedimenti sul *pay out*, si segnala che la relazione tecnica tiene conto della riduzione di *pay out* disposta con la legge di bilancio per il 2019;

per quanto riguarda l'articolo 27, comma 3, che incrementa i corrispettivi per i titoli autorizzatori degli apparecchi AWP (cd. «NOE» e «NOD»), si precisa che le stime si riferiscono ai titoli che sono stati o saranno rilasciati successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge in esame;

i compiti assegnati dall'articolo 27, comma 6, non determineranno, per il Corpo della Guardia di finanza, ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, posto che già viene assicurata una costante presenza ispettiva nel contrasto del gioco illegale;

l'aumento della domanda di gioco legale, una volta acquisito nel corso del 2019 per effetto della diminuzione di offerta illegale, produrrà i suoi effetti anche negli esercizi successivi;

preso altresì atto degli ulteriori chiarimenti forniti dal Governo in merito ai

profili di copertura, da cui si evince, tra l'altro, che:

all'articolo 5, comma 1, quinto periodo, appare necessario integrare la clausola di invarianza finanziaria relativa al ricevimento delle domande del Rdc da parte degli istituti di patronato mediante specifica indicazione che le predette attività abbiano comunque luogo nei limiti del finanziamento previsto dall'articolo 13, comma 9, della legge n. 152 del 2001, recante «Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale»;

all'articolo 6, comma 6-ter, appare necessario arrotondare gli importi degli oneri ivi previsti;

all'articolo 6, comma 7, appare necessario espungere la previsione di oneri eventuali, prevedendo che l'attuazione delle disposizioni ivi contenute avvenga nei limiti delle risorse disponibili sul Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, con esclusione della quota del medesimo Fondo destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, a valere sulla quale si provvede invece all'attuazione del successivo articolo 12, comma 12;

all'articolo 7, comma 15-sexies, appare necessario arrotondare gli importi degli oneri ivi previsti;

all'articolo 7-ter, comma 6, appare necessario precisare che il versamento annuale all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse derivanti dai provvedimenti di sospensione del beneficio del Rdc in caso di condanna o applicazione di misura cautelare personale, ai fini della riassegnazione ai capitoli di spesa corrispondenti al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, è effettuato dall'INPS, anziché dagli enti interessati come attualmente previsto dal testo, posto che il predetto Istituto è l'unico ente che dovrà provvedere al citato versamento;

all'articolo 11, comma 2, lettera b), numero 4), appare necessario precisare

che le risorse da destinare al finanziamento degli interventi complementari rispetto al Programma operativo del Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) siano esclusivamente quelle derivanti dalle eventuali disponibilità risultanti sul Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, di cui all'articolo 58 del decreto-legge n. 83 del 2012;

appare necessario inserire tra le disposizioni i cui oneri sono ricompresi nel limite massimo di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, anche quelle da cui derivano i maggiori oneri relativi all'erogazione nelle province di misure aventi finalità analoghe a quelle del Rdc, di cui all'articolo 13, comma 2, posto che i predetti oneri, pur essendo computati nel citato limite di spesa, non sono però espressamente richiamati dal medesimo articolo 12, comma 1;

all'articolo 13, comma 2, appare conseguentemente necessario espungere l'autonoma copertura dei predetti oneri, pari a 19 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2020, effettuata mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018, giacché a tali oneri si provvede ai sensi dell'articolo 28 attraverso la copertura del predetto limite di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, limitando il contenuto della richiamata disposizione esclusivamente all'autorizzazione di spesa relativa ai predetti oneri;

sempre all'articolo 13, comma 2, terzo periodo, appare necessario precisare che le province interessate dalla disposizione in commento sono le province autonome di Trento e Bolzano;

all'articolo 12, appare necessario adeguare le spese di funzionamento di ANPAL per consentire alla stessa di provvedere all'attuazione delle funzioni ad essa assegnate dal presente provvedimento introducendo un'apposita autorizzazione di spesa, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e a 5 milioni di euro per il 2021;

le occorrenti risorse risultano reperite, per l'anno 2019, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 258, quarto periodo, della legge n. 145 del 2018, relativa al reclutamento di personale da parte delle regioni da destinare ai centri per l'impiego e, per gli anni 2020 e 2021, attingendo al Fondo per il reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 1, comma 255, della predetta legge n. 145;

all'articolo 12, comma 9, precisare che l'accertamento dell'esaurimento delle risorse disponibili destinate al Rdc è effettuato secondo le modalità previste dall'articolo 17, comma 10, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che prevede l'adozione di un decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, cosicché risulti stabilito in modo inequivoco il termine a decorrere dal quale devono essere computati i trenta giorni per l'adozione del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

all'articolo 12, comma 11, occorre precisare che il meccanismo per effetto del quale si prevede la destinazione delle eventuali economie derivanti dall'erogazione del Rdc ai centri per l'impiego deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 257, terzo e quarto periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

all'articolo 25, comma 2, occorre precisare che il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali – con il quale, in fase di prima attuazione, sono nominati i soggetti cui sono attribuiti, rispettivamente, i poteri del Presidente e del consiglio di amministrazione dell'INPS e dell'INAIL, nelle more del perfezionamento della procedura di nomina dei nuovi organi – definisce altresì gli emolumenti dei predetti soggetti senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

all'articolo 26-*bis*, appare necessario sostituire il comma 2 al fine di precisare, da un lato, che gli oneri oggetto di copertura, ricavabili solo implicitamente

dal testo per differenza, rispetto agli oneri della disposizione novellata di cui al comma 1, sono pari a 80 milioni di euro per l'anno 2019 e 50 milioni di euro per l'anno 2020, dall'altro, che le risorse utilizzate a copertura sono quelle indicate all'articolo 29, comma 3, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, anche se confluite in piani gestionali diversi da quello di cui all'alinea del medesimo comma 3 del citato articolo 29 (piano gestionale n. 11 del capitolo 2230 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali), in modo da escludere che l'utilizzo delle predette risorse sia circoscritto esclusivamente a quelle iscritte nel citato piano gestionale n. 11, posto che esse sarebbero insufficienti ad assicurare la copertura dei citati oneri;

all'articolo 26-*quinquies* appare necessario precisare il carattere annuo degli oneri oggetto di copertura a decorrere dall'anno 2028;

all'articolo 26-*sexies*, comma 1, appare necessario precisare che le risorse utilizzate a copertura sono quelle indicate all'articolo 29, comma 3, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, anche se confluite in piani gestionali diversi da quello di cui all'alinea del medesimo comma 3 del citato articolo 29 (piano gestionale n. 11 del capitolo 2230 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali), in modo da escludere che l'utilizzo delle predette risorse sia circoscritto esclusivamente a quelle iscritte nel citato piano gestionale n. 11, posto che esse sarebbero insufficienti ad assicurare la copertura dei citati oneri;

all'articolo 28, comma 2, alinea, appare altresì necessario aggiornare, con riferimento alle disposizioni contenute nel capo I del provvedimento, in funzione degli effetti finanziari delle modifiche introdotte nel corso dell'esame in sede referente, l'importo degli oneri ivi indicati, adeguando al contempo quota parte della relativa copertura finanziaria, ossia quella

effettuata mediante riduzione del Fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018, ai sensi della lettera *a)* del citato comma 2;

all'articolo 28, comma 4, che richiama la procedura contabile di compensazione degli oneri eccedenti le previsioni di spesa, appare necessario sopprimere il riferimento all'articolo 1, comma 257, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che disciplina invece il meccanismo di compensazione tra eventuali eccedenze di spesa ed eventuali economie riferite all'attuazione delle misure relative al Rdc e a « quota 100 »;

il predetto richiamo appare infatti improprio sia perché il meccanismo di compensazione previsto dalla norma richiamata risulta sostanzialmente derogato, per quanto riguarda le economie di spesa derivanti dall'attuazione del Rdc, dalle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 11, sia perché esso sembrerebbe limitare la portata della compensazione degli effetti finanziari soltanto ad alcune previsioni di spesa (articoli 14, 15 e 16) e non a tutte quelle contenute nel presente decreto;

all'articolo 28, comma 6, recante la clausola di neutralità finanziaria relativa alle attività previste dal presente decreto, appare necessario escludere dall'ambito di applicazione della clausola medesima non solo l'articolo 12 in materia di attuazione del programma del Rdc ma anche le ulteriori disposizioni onerose riguardanti attività delle pubbliche amministrazioni, recanti specifiche autorizzazioni di spesa, introdotte nel corso dell'esame parlamentare,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:*

*All'articolo 5, comma 1, quinto periodo, dopo le parole:* della finanza pubblica

aggiungere le seguenti: , nei limiti del finanziamento previsto dall'articolo 13, comma 9, della legge n. 152 del 2001;

All'articolo 6, comma 6-ter, sostituire le parole: 3.792.248,25 con le seguenti: 3.792.249, sostituire le parole: 4.604.145,50 con le seguenti: 4.604.146 e sostituire le parole: 5.346.461,25 con le seguenti: 5.346.462;

All'articolo 6, comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: Con riferimento alle attività dei comuni fino a: a valere sul con le seguenti: Alle attività dei comuni di cui al presente articolo, strumentali al soddisfacimento dei livelli essenziali di cui all'articolo 4, comma 14, si provvede nei limiti delle risorse disponibili sul.

Conseguentemente, al medesimo comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ad esclusione della quota del medesimo Fondo destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147.

All'articolo 7, comma 15-sexies, sostituire le parole: euro 342.003,51 per l'anno 2019, a euro 2.380.587,14 per l'anno 2020, a euro 2.840.933,37 per l'anno 2021, a euro 3.012.883,98 per l'anno 2022, a euro 3.071.207,15 per l'anno 2023, a euro 3.093.315,84 per l'anno 2024 e a euro 3.129.005,34 annui con le seguenti: euro 342.004 per l'anno 2019, a euro 2.380.588 per l'anno 2020, a euro 2.840.934 per l'anno 2021, a euro 3.012.884 per l'anno 2022, a euro 3.071.208 per l'anno 2023, a euro 3.093.316 per l'anno 2024 e a euro 3.129.006 annui;

All'articolo 7-ter, comma 6, sostituire le parole: dagli enti interessati con le seguenti: dall'INPS;

All'articolo 11, comma 2, lettera b), numero 4), sostituire le parole: il Fondo di cui all'articolo 58 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,

può essere utilizzato con le seguenti: le eventuali disponibilità del Fondo di cui all'articolo 58 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, possono essere utilizzate;

All'articolo 12, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, sostituire le parole: , ai sensi dell'articolo 13, comma 1, con le seguenti: e delle misure aventi finalità analoghe a quelle del Rdc, ai sensi rispettivamente dei commi 1 e 2 dell'articolo 13,;

dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Al fine di adeguare le spese di funzionamento dell'ANPAL per l'attuazione del Rdc è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 5 milioni di euro per l'anno 2021. Ai predetti oneri si provvede:

a) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 258, quarto periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

b) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a 5 milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, lettera a);

Conseguentemente:

all'articolo 13, comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: Le province possono prevedere con le seguenti: Le province autonome di Trento e Bolzano possono prevedere;

al medesimo articolo 13, comma 2, sostituire il quarto periodo con il seguente: Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 19 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020;

all'articolo 28, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

all'alinea, sostituire le parole: Agli oneri derivanti dagli articoli 12, commi 1, 3, 3-bis, 4, 5, 6, 7, 8, lettera b), numeri 2)



e 3), e dal comma 1 del presente articolo, pari a 6.309,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.727,7 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.475 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.635,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 *con le seguenti*: Agli oneri derivanti dagli articoli 12, commi 1, 3, 3-bis, 4, 4-bis, lettera b), 5, 6, 7, 8, lettera b), numeri 2) e 3), e dal comma 1 del presente articolo, pari a 6.284,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.756,7 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.803 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.958,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022;

*sostituire la lettera a) con la seguente*: a) quanto a 6.515,7 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.639,9 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.880,2 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.602,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

*All'articolo 12, comma 9, terzo periodo, dopo le parole*: ai sensi del comma 1, *aggiungere le seguenti*: accertato secondo le modalità previste dall'articolo 17, comma 10, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,;

*All'articolo 12, comma 11, premettere le seguenti parole*: In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 257, terzo e quarto periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,;

*All'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo*: Con il decreto di cui al primo periodo sono altresì definiti, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, gli emolumenti spettanti ai predetti soggetti;

*All'articolo 26-bis, sostituire il comma 2 con il seguente*: 2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2019 e a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo

18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, mediante utilizzo delle risorse indicate all'articolo 29, comma 3, lettere a) e b), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, anche se confluite in piani gestionali diversi da quello di cui all'alinea del medesimo comma 3.

*All'articolo 26-quinquies, comma 3, dopo le parole*: 9.549.000 euro *aggiungere la seguente*: annui.

*All'articolo 26-sexies, comma 1, sostituire le parole*: di cui all'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 *con le seguenti*: indicate all'articolo 29, comma 3, lettere a) e b), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, anche se confluite in piani gestionali diversi da quello di cui all'alinea del medesimo comma 3.

*All'articolo 28, comma 4, sopprimere le parole*: Ai sensi di quanto previsto all'articolo 1, comma 257, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

*All'articolo 28, comma 6, sostituire le parole*: ai sensi dell'articolo 12 *con le seguenti*: ai sensi degli articoli 6, commi 6-bis e 6-ter, 7, commi 15-quater, 15-quinquies e 15-sexies, 12 e 14, commi 10-sexies, 10-septies, 10-decies e 10-undecies. »

La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la nuova proposta di parere della relatrice.

Roberto OCCHIUTO (FI) chiede alla rappresentante del Governo di confermare che la soppressione, all'articolo 20, comma 6, del limite di età di 45 anni per accedere al riscatto degli anni di laurea con modalità agevolate, sia priva di effetti pregiudizievoli dal punto di vista finanziario.

Chiede inoltre se per la copertura dell'articolo 26-bis, relativo alla proroga della cassa integrazione guadagni straordinaria, sia stato rispettato il vincolo di utilizzo

nelle regioni del Mezzogiorno dell'85 per cento delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione.

Claudio BORGHI, *presidente*, con riferimento alla soppressione del limite di età per accedere al riscatto degli anni di laurea con modalità agevolate, segnala che per i prossimi 10 anni si prevedono esclusivamente maggiori entrate contributive, rappresentate dai contributi versati per effettuare il riscatto. Pertanto la predetta modifica introdotta in sede referente non richiede alcuna copertura finanziaria.

La sottosegretaria Laura CASTELLI conferma quanto evidenziato dal presidente in ordine all'esclusiva presenza di maggiori entrate contributive nel primo decennio di applicazione dell'articolo 20, comma 6.

In relazione poi al vincolo di utilizzo dell'85 per cento del Fondo sociale per occupazione e formazione nelle regioni meridionali fa presente che sulla disposizione in oggetto è stato previamente acquisito il parere favorevole della Ministra per il Sud Barbara Lezzi.

Felice Maurizio D'ETTORE (FI) segnala la possibile presenza di oneri privi di copertura derivanti dall'applicazione della facoltà di riscatto agevolato ai periodi durante i quali gli interessati hanno svolto dottorati di ricerca e frequentato scuole di specializzazione.

La sottosegretaria Laura CASTELLI sottolinea che, ai sensi dell'ultimo periodo dell'articolo 20, comma 1, i periodi che possono essere riscattati non possono superare cinque anni, anche non consecutivi.

Felice Maurizio D'ETTORE (FI) ritiene incostituzionale tale previsione, osservando come la laurea sia da intendersi parificata al dottorato di ricerca e alla specializzazione.

Claudio BORGHI, *presidente*, evidenzia come la Commissione bilancio non sia la sede nella quale debba essere svolta una

valutazione di questi specifici aspetti di costituzionalità.

Giuseppe Ercole BELLACHIOMA (Lega) suggerisce alla relatrice l'opportunità di valutare l'inserimento, nella proposta di parere, di una disposizione volta a prevedere che i dipendenti pubblici possano essere collocati in aspettativa per i periodi e ai sensi dell'articolo 23-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'articolo 18 della legge 4 novembre 2010, n. 183, precisando che i predetti periodi, salvo diversa disposizione contrattuale, possano essere oggetto di rinnovo per non più di due volte. Ricorda che si tratta di un tema che era già stato posto all'attenzione delle Commissioni di merito nel corso dell'esame in sede referente ma che successivamente non è stato effettivamente discusso. Poiché considera che tale disposizione sia di particolare interesse e non dovrebbe presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, ritiene che, ove nulla osti dal punto di vista finanziario da parte del Governo, si potrebbe inserire un'osservazione nella proposta di parere favorevole della relatrice come indicazione all'Assemblea per valutare l'opportunità di inserirla nel testo in esame.

Luigi MARATTIN (PD) evidenzia l'inopportunità di inserire un'osservazione relativa al merito del provvedimento in un parere avente ad oggetto i profili di carattere finanziario.

Claudio BORGHI, *presidente*, ritiene che, solo qualora si registrasse un'unanime volontà da parte della Commissione, si potrebbe inserire nel parere l'osservazione suggerita dell'onorevole Bellachioma.

Maria Elena BOSCHI (PD) chiede chiarimenti in merito al contenuto della proposta dell'onorevole Bellachioma.

Andrea MANDELLI (FI) ritiene che il Comitato dei nove delle Commissioni di merito potrebbe farsi carico della questione.

La sottosegretaria Laura CASTELLI segnala che la proposta dell'onorevole Bellachioma potrebbe comportare un ritardo nell'approvazione del provvedimento.

Marialuisa FARO (M5S) *relatrice*, apprezza le circostanze, non ritiene opportuno integrare la proposta di parere nel senso indicato dal deputato Bellachioma.

Maria Elena BOSCHI (PD) intende in primo luogo esprimere le perplessità di fondo del gruppo del Partito Democratico in ordine all'impianto complessivo del reddito di cittadinanza nonché alle modalità di concreta attuazione dello stesso, sottolineando come le notevoli aspettative sinora ingenerate nella platea dei potenziali beneficiari resteranno molto probabilmente disattese, già solo in considerazione del fatto che, come espressamente previsto dallo specifico meccanismo di salvaguardia di cui all'articolo 12 del decreto-legge in esame, in caso di esaurimento delle risorse finanziarie all'uopo destinate non si procederà oltre nella erogazione delle prestazioni economiche, pur in presenza dei prescritti requisiti.

In tale quadro, ritiene che il mancato riconoscimento di una misura che allo stato appare configurarsi alla stregua di un diritto soggettivo comporterà il verificarsi di un non irrilevante contenzioso presso le competenti sedi giurisdizionali. Osserva altresì che la dotazione del Fondo per il reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018, risulta in realtà ormai assai inferiore rispetto a quella inizialmente prevista, in quanto le risorse allocate sul predetto Fondo sono state in concreto utilizzate a copertura anche di mere spese di funzionamento dei diversi soggetti a diverso titolo chiamati ad assicurare piena attuazione alle misure relative al reddito di cittadinanza.

Passando quindi alla richiesta puntuale di taluni chiarimenti in merito alla nuova proposta di parere formulata dalla relatrice, concorda con l'onorevole Occhiuto circa la necessità di assicurare comunque, in relazione alle disposizioni di cui all'ar-

ticolo 26-*bis*, recante la proroga della cassa integrazione guadagni straordinaria, che le risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, ivi utilizzate a copertura, non siano distolte dalle specifiche finalità di spesa cui le stesse risultano preordinate, auspicando che in tal senso intervenga una esplicita rassicurazione da parte del Governo. Per quanto concerne invece la premessa contenuta nella nuova proposta di parere della relatrice nella quale si sostiene che « in ogni caso, resta ferma in capo agli enti erogatori, in particolare agli enti locali, la definizione di soglie di accesso alle prestazioni finalizzate ad evitare qualunque effetto di natura negativa sulla finanza pubblica », non risulta univocamente chiaro se dalla attivazione di tale facoltà possa eventualmente derivare il sacrificio di prestazioni sociali, anche diverse dal reddito di cittadinanza, erogate dagli enti locali. Con riferimento infine alla condizione, posta ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, relativa all'articolo 11, comma 2, lettera b), numero 4), reputa che in tal modo l'attuazione delle disposizioni ivi contenute risulteranno comunque subordinate al reperimento di risorse disponibili sul Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, con la conseguenza che tale previsione assume in sostanza un carattere meramente eventuale.

La sottosegretaria Laura CASTELLI, nel ringraziare i deputati dianzi intervenuti per le richieste di chiarimento poste, replicando in particolare alle osservazioni svolte dall'onorevole Boschi con riferimento al ruolo degli enti locali, chiarisce che le risorse a questi ultimi già attribuite ai sensi della legislazione vigente per l'attuazione del reddito di inclusione non verranno comunque meno, fermo restando che, viceversa, le funzioni assegnate agli enti locali dalla disciplina sul reddito di cittadinanza comporteranno per gli stessi oneri di minore rilevanza rispetto ai precedenti adempimenti. Osserva altresì che le norme in questione costituiscono peraltro il risultato di un ampio consenso

registrato in sede di Conferenza unificata, ciò con particolare riguardo alla disciplina dei Patti per l'inclusione sociale che, come noto, rivestono carattere alternativo rispetto ai Patti per il lavoro.

Felice Maurizio D'ETTORE (FI), tornando sull'articolo 26-*bis* recante la proroga della cassa integrazione guadagni straordinaria, ribadisce che il Fondo sociale per occupazione e formazione, ivi utilizzato a copertura, è condizionato per legge a precisi vincoli di destinazione delle risorse in esso stanziato, che non appaiono viceversa rispettati dalla disposizione in commento, con il conseguente rischio concreto di un esaurimento della quota delle risorse finalizzate agli interventi da effettuare nel Meridione.

Claudio BORGHI, *presidente*, fa presente che, ai fini delle competenze specifiche della Commissione bilancio, l'articolo 26-*bis* risulta comunque dotato di adeguata copertura finanziaria.

Felice Maurizio D'ETTORE (FI) osserva tuttavia che non sembrano essere stati pienamente computati anche gli eventuali effetti indotti determinati dal citato articolo 26-*bis*. Rileva inoltre in merito all'articolo 2 che – laddove nelle premesse della nuova proposta di parere della relatrice si afferma che « per quanto riguarda la platea dei beneficiari, come già chiarito in relazione tecnica, sulla base dell'esperienza del Reddito di Inclusione, nonché delle rassegne internazionali disponibili con riferimento all'effettivo *take up*, la stima dei potenziali beneficiari appare sufficientemente prudentiale » – tale rassicurazione appare fondata su elementi di carattere meramente probabilistico e, in quanto tali, privi di qualsiasi argomentazione di ordine tecnico nonché di puntuali riscontri fattuali.

Maria Elena BOSCHI (PD) ritiene che la risposta fornita dalla sottosegretaria Castelli alla sua richiesta di chiarimento in merito alla facoltà in capo agli enti locali di definire di soglie di accesso alle pre-

stazioni finalizzate ad evitare qualunque effetto di natura negativa sulla finanza pubblica sia forse da intendere più puntualmente riferita alla condizione contenuta nella proposta di parere della relatrice all'articolo 6, comma 7, secondo periodo, laddove giustamente viene precisato che alle attività dei comuni di cui al predetto articolo 6 si provvederà nei limiti delle risorse disponibili sul Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, ad esclusione della quota del Fondo medesimo già destinata al rafforzamento degli interventi dei servizi sociali ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 147 del 2017. Ribadisce pertanto la preoccupazione che la predetta facoltà possa in realtà comportare una compressione nella erogazione di prestazioni sociali da parte degli enti locali, anche diverse dal reddito di cittadinanza, a nocumento della tutela di diritti qualificabili quali soggettivi.

Maria Anna MADIA (PD), intervenendo sulla medesima questione da ultimo richiamata dalla collega Boschi, esprime la propria convinzione circa il fatto che il decreto-legge, così come configurato, non potrà che determinare una notevole confusione nella fase attuativa del reddito di cittadinanza, stante la pluralità dei soggetti a vario titolo chiamati ad assicurare l'erogazione delle prestazioni. A suo avviso, il precedente intervento della sottosegretaria Castelli conferma invece che sarebbe stato piuttosto necessario implementare lo strumento del reddito di inclusione. Richiama altresì l'attenzione della Commissione sulla mancanza di certezza in merito alle risorse finanziarie effettivamente disponibili per l'attuazione del reddito di cittadinanza, giacché al momento non si ha contezza puntuale degli accantonamenti del Fondo all'uopo istituito dall'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018, che è stato progressivamente oggetto di riduzione anche per finalità di copertura delle spese di funzionamento dei soggetti a diverso titolo coinvolti nell'attuazione delle misure relative al reddito di cittadinanza, con il conse-

guente, potenziale sacrificio del diritto alle prestazioni da parte dei beneficiari.

Concorda altresì con le osservazioni svolte dalla collega Boschi in merito al carattere solo eventuale delle risorse da destinare al finanziamento di interventi complementari al programma operativo del FEAD, conformemente a quanto precisato nella condizione posta all'articolo 11, comma 2, lettera *b*), numero 4). Per quanto concerne, infine, la condizione posta all'articolo 5, comma 1, quinto periodo, rileva che all'incremento delle funzioni attribuite agli istituti di patronato, in conseguenza della possibilità riconosciuta agli stessi di ricevere le domande per l'accesso al reddito di cittadinanza, non corrisponde lo stanziamento di risorse finanziarie aggiuntive.

Mauro D'ATTIS (FI) concorda con le perplessità da ultimo manifestate dalla deputata Madia circa la possibilità che gli istituti di patronato possano adempiere ai compiti ulteriori ad essi assegnati ad invarianza di risorse finanziarie.

Andrea MANDELLI (FI) chiede chiarimenti circa i profili di possibile onerosità derivanti dal differimento dal 31 luglio al 31 ottobre 2019 della disciplina transitoria per i giornalisti in servizio presso gli uffici stampa delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 25-*bis*, posto che tale data non coincide con quella proposta dalla relazione tecnica di passaggio ai fini del positivo riscontro del testo trasmesso dal Senato.

Elena CARNEVALI (PD) osserva che la questione centrale è rappresentata dalla mancanza di certezze in ordine alle effettive risorse finanziarie destinate all'attuazione del reddito di cittadinanza, anche alla luce del ripetuto utilizzo – con finalità di copertura di spese di funzionamento dei diversi enti preposti all'attuazione stessa – dell'apposito Fondo all'uopo istituito dall'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018. Con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, modificate nel corso dell'esame in sede referente,

concernenti l'estensione del beneficio del reddito e della pensione di cittadinanza nei confronti delle persone in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza, ritiene invece che l'impatto in termini finanziari possa essere maggiore di quello stimato nella relazione tecnica di accompagnamento della sottostante proposta emendativa. Chiede inoltre chiarimenti sulla *ratio* delle disposizioni di cui all'articolo 7, nella parte in cui si prevede la decadenza dal beneficio qualora il soggetto interessato non abbia adempiuto agli obblighi previsti dall'articolo 4, nell'ambito dei Patti per il lavoro e per l'inclusione sociale, ivi compresa la partecipazione a progetti a titolarità dei comuni.

Il sottosegretario Laura CASTELLI (M5S) precisa che il differimento al 31 ottobre 2019 della data di cui all'articolo 25-*bis* non presenta profili problematici dal punto di vista finanziario, anche all'esito delle verifiche condotte dai competenti uffici. Per quanto concerne invece la condizione posta all'articolo 1, comma 2, lettera *b*), numero 4), fa presente che la stessa deriva dalla necessità di scongiurare l'esaurimento delle risorse del Fondo in questione per le finalità cui lo stesso risulta preordinato a legislazione vigente. Quanto inoltre alla questione sollevata dalla deputata Carnevali in merito all'osservanza di specifiche condizioni quale presupposto per l'accesso e il mantenimento del beneficio del reddito di cittadinanza, chiarisce che all'articolo 4 viene in particolare richiamata la disponibilità da parte del beneficiario ad impegnarsi per un determinato numero di ore settimanali, fermo restando che tra gli obiettivi della norma vi è quello di evitare che dal verificarsi di eventuali ritardi negli adempimenti posti a carico degli enti locali possano derivare effetti pregiudizievoli nella fruizione del beneficio stesso da parte dell'avente diritto.

La Commissione approva quindi la proposta di parere della relatrice, come riformulata.

**Avvio di un progetto sperimentale per la realizzazione di percorsi formativi in ambito militare per i cittadini di età compresa tra diciotto e ventidue anni.**

**Nuovo testo C. 1012.**

(Parere alla IV Commissione).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Erik Umberto PRETTO (Lega), *relatore*, osserva che la proposta di legge in esame, non corredata di relazione tecnica, nel testo risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito, prevede l'avvio di un progetto sperimentale per la realizzazione di percorsi formativi in ambito militare per i cittadini di età compresa tra diciotto e ventidue anni.

In merito agli articoli da 1 a 6, evidenza che il provvedimento in esame disciplina l'avvio nel 2020 di un progetto sperimentale, di durata semestrale e non retribuito, articolato in un percorso formativo volontario da svolgere nelle Forze armate, aperto alla partecipazione di cittadini italiani di età compresa tra 18 e 22 anni. La definizione del progetto e l'individuazione delle strutture dell'amministrazione della difesa coinvolte nella sua implementazione viene demandata al Capo di stato maggiore della difesa ed è prevista la possibilità di tenere nel 2021 un secondo ciclo di sperimentazione semestrale, senza nuove spese a carico del bilancio della difesa, sulla base di criteri la cui definizione viene demandata ad un decreto ministeriale (articolo 3). Evidenzia, altresì, che il provvedimento è corredato di una previsione di neutralità finanziaria secondo la quale – con l'eccezione dell'articolo 3, cui sono associati oneri pari ad euro 1.000.000 per il 2020 e ad euro 500.000 per il 2021 – le amministrazioni pubbliche daranno attuazione alle norme in esame nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente (articolo 6).

Tanto premesso, pur considerato che gli oneri derivanti dal summenzionato articolo 3 sono configurati come limiti mas-

simi di spesa, ritiene che andrebbero indicati gli elementi sottostanti l'entità di tali limiti massimi. Inoltre, al fine di suffragare la suddetta previsione di neutralità finanziaria riferita alle restanti previsioni del provvedimento in esame, considera comunque necessario acquisire chiarimenti del Governo in merito ai profili organizzativi del progetto, con particolare riguardo alla presumibile platea dei fruitori e alla loro selezione, al personale pubblico o eventualmente esterno alla pubblica amministrazione che verrà utilizzato nelle attività formative e di supporto, nonché agli oneri di funzionamento, con specifico riferimento alle strutture presso le quali si terranno le attività di formazione, agli strumenti didattici che verranno utilizzati e alle attività che si terranno presso enti o organismi esterni all'amministrazione della difesa.

In merito ai profili di copertura, fa presente che l'articolo 6, comma 2, prevede a far fronte agli oneri di cui all'articolo 3, derivanti dalla realizzazione di un progetto sperimentale di formazione in ambito militare – non retribuito e di durata semestrale – da avviare e concludere nel 2020, nonché dal riconoscimento all'Amministrazione della difesa della facoltà di svolgere nel 2021 un secondo ciclo di sperimentazione.

Poiché ai predetti oneri, pari a 1 milione di euro per l'anno 2020 e a 500.000 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2019-2021, di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, che reca le occorrenti disponibilità, non ha al riguardo osservazioni da formulare.

Tanto premesso, rileva tuttavia la necessità di apportare alcune correzioni agli articoli 3 e 6 del provvedimento.

In primo luogo, considera necessario introdurre all'articolo 3 un'espressa autorizzazione di spesa specificandone la corrispondente finalità, allo scopo di distinguere le attività suscettibili di determinare i predetti nuovi o maggiori oneri da quelle che invece dovrebbero essere poste a ca-

rico delle risorse umane, strumentali e finanziarie delle amministrazioni interessate disponibili a legislazione vigente, conformemente alla clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 6, comma 1.

In particolare, si potrebbe prevedere che le attività suscettibili di determinare i nuovi o maggiori oneri – pari a 1 milione di euro per il 2020 e 500.000 euro per il 2021 – siano quelle direttamente connesse alle attività di formazione, rispettivamente, del primo e del secondo ciclo, mentre tutte le altre attività, ivi compreso l'utilizzo delle strutture operative, formative e addestrative, dovrebbero invece rientrare nell'ambito di applicazione della citata clausola di neutralità finanziaria.

In secondo luogo, all'articolo 3 dovrebbe essere espunto, in relazione allo svolgimento del secondo ciclo di formazione, il riferimento all'assenza di « nuove spese a carico del bilancio della Difesa », giacché anche per tale ciclo di formazione dovrebbe valere la ripartizione tra attività onerose e attività non onerose, cui si è fatto cenno in precedenza, provvedendosi al finanziamento delle attività onerose attraverso la menzionata autorizzazione di spesa per l'anno 2021, pari a 500.000 euro.

Infine, si dovrebbe conseguentemente riformulare la clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 6, specificando al comma 1 che le disposizioni escluse dal suo ambito di applicazione sono quelle relative alle attività di formazione, come esplicitate nell'autorizzazione di spesa da

inserire all'articolo 3. A questo riguardo ritiene che l'attuale versione della clausola di neutralità finanziaria, escludendo invece dal suo ambito di applicazione « quanto previsto dal comma 2 », non appare sufficientemente puntuale, giacché si limita ad operare un mero rinvio agli oneri quantificati dal provvedimento e alla relativa copertura finanziaria.

La sottosegretaria Laura CASTELLI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Claudio BORGHI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 17.45.**

#### AVVERTENZA

Il punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

#### SEDE CONSULTIVA

*Avvio di un progetto sperimentale per la realizzazione di percorsi formativi in ambito militare per i cittadini di età compresa tra diciotto e ventidue anni.  
Nuovo testo C. 1012.*

ALLEGATO

**DL 4/2019: Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza  
e di pensioni. C. 1637-A Governo, approvato dal Senato.**

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL RAPPRESENTANTE  
DEL GOVERNO**

*Roma, 19 marzo 2019*



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*  
UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO  
Ufficio legislativo – Economia

**APPUNTO**

**OGGETTO:** AC 1637. Disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni.

Articolo	Osservazioni SBS	Parere Governo
1, 12	<p>Appare utile acquisire conferma dal Governo dell'effettiva realizzabilità del meccanismo di ripristino della compatibilità finanziaria in tempi coerenti con le esigenze di riallineamento delle spese alle previsioni, al fine di garantire il rispetto dei limiti di spesa stabiliti; ciò con riguardo a ciascun esercizio finanziario, per i quali sono definiti gli ammontari massimi delle risorse da erogare per il beneficio Rdc.</p>	<p><b>Min. Lavoro</b> Con riferimento al meccanismo per il ripristino della compatibilità finanziaria, di cui all'articolo 12, comma 9, nel caso di esaurimento delle risorse disponibili per l'esercizio di riferimento, si precisa che l'INPS per ciascun richiedente, come già effettuato per il reddito di inclusione, attraverso procedure informatizzate, verifica i requisiti di eleggibilità, determina il beneficio spettante, dispone l'accredito mensile e l'accantonamento con riferimento all'intera annualità. Tali procedure informatiche consentono, ai sensi del comma 10, di effettuare le attività di monitoraggio dell'erogazione del beneficio economico, nonché di inviare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro il 10 di ciascun mese, la rendicontazione anche con riferimento alle risorse accantonate. Tale attività di monitoraggio consente di rilevare l'avvicinarsi ai limiti di spesa ben prima che questi siano raggiunti. È pertanto realizzabile nei tempi di cui al comma 9 la sospensione dell'acquisizione delle nuove domande e delle erogazioni e la rimodulazione dell'ammontare del beneficio tramite decreto</p>



2	<p>1) Appare necessario acquisire elementi ulteriori in relazione all'individuazione della platea dei potenziali beneficiari, che viene stimata a partire da un campione di soggetti, appartenenti ai soggetti che hanno presentato la dichiarazione ISEE (c.d. "popolazione ISEE"). In primo luogo, con riferimento all'utilizzo di dati campionari andrebbero specificate le caratteristiche del campione utilizzato al fine di escludere possibili distorsioni da selezione dei soggetti compresi nel campione, che potrebbero incidere negativamente sulla stima indicata dalla relazione tecnica. Infatti non risulta evidenziata dalla RT la composizione dei nuclei rientranti nel campione, sulla base delle caratteristiche reddituali, patrimoniali e degli altri requisiti previsti per l'accesso alla misura Rdc.</p> <p>2) Andrebbe esplicitata la metodologia ed i parametri utilizzati per stimare, a partire dal dato originario, la popolazione potenzialmente interessata, pari a 1.365.000. La platea di riferimento così individuata costituisce la base anche per le stime relative agli esercizi successivi, per i quali viene applicata una percentuale di turn-over basata esclusivamente su una previsione di rinnovo delle coorti, fermo restando sostanzialmente il numero dei nuclei con le caratteristiche per beneficiare della misura Rdc.</p> <p>Si osserva in proposito che i dati su cui è costruito l'ambito applicativo della misura agevolativa sono tratti dalle dichiarazioni ai fini ISEE riferite all'anno 2017, mentre per la verifica delle dinamiche del turn over la base dati è rapportata anche all'anno 2016.</p> <p>Andrebbe quindi acquisito l'avviso del Governo riguardo alle prudenzialità di tale impostazione che richiama, per la definizione della platea e, successivamente, ai fini della determinazione della dinamica di spesa (cfr. art. 3), dati riferiti esclusivamente ai predetti esercizi.</p> <p>3) Con riferimento alla nuova definizione del "nucleo familiare" recata</p>	<p>del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.</p> <p>Si conferma dunque che il meccanismo di ripristino della compatibilità finanziaria è effettivamente realizzabile.</p> <p><b>Min. Lavoro</b></p> <p>1) Per quanto riguarda la richiesta di specificare le caratteristiche del campione utilizzato al fine di escludere possibili effetti distorsivi attribuibili alla selezione del medesimo, si precisa che le elaborazioni sono state effettuate su un campione rappresentativo di dati pari a circa il 4% della popolazione ISEE complessiva (oltre 270.000 DSU riferite a poco meno di 220.000 nuclei familiari distinti). I criteri di estrazione del campione sono analoghi a quelli utilizzati negli ultimi 15 anni nei report di monitoraggio della disciplina ISEE, basati sulla data di nascita del dichiarante (sedici date di nascita, il doppio di quelle usate nei rapporti di monitoraggio del 2015 e del 2016). Tale meccanismo garantisce la casualità dell'estrazione, mentre il riporto alla popolazione viene fatto applicando un peso a ciascuna DSU, calcolato considerando i totali noti a livello regionale delle dichiarazioni presentate.</p> <p>2) Per quanto riguarda la platea dei beneficiari, come già chiarito in relazione tecnica, sulla base dell'esperienza del Reddito di Inclusione, nonché delle rassegne internazionali disponibili con riferimento all'effettivo take up, la stima dei potenziali beneficiari appare sufficientemente prudenziale.</p> <p>Con riferimento alle stime relative alla platea di riferimento per gli esercizi successivi, attraverso dati longitudinali basati su due annualità della banca dati ISEE, si rappresenta che si tratta della medesima metodologia già utilizzata per stimare gli andamenti di spesa del Reddito di Inclusione, utilizzando in questo caso le due annualità più recenti disponibili.</p> <p>3) Per quanto riguarda gli effetti finanziari della nuova definizione di nucleo</p>
---	--	--

	<p>dall'articolo in esame, si segnala che la norma prevede che tale definizione debba essere utilizzata anche per prestazioni sociali agevolate diverse dal Rdc e fino alla data di entrata in vigore delle corrispondenti modifiche del D.P.C.M. n. 159/2013 (che disciplina l'ISEE). In proposito, appare necessario che il Governo confermi che la nuova definizione non sia suscettibile di determinare effetti finanziari negativi in relazione a prestazioni sociali diverse dal Rdc, previste dalla vigente normativa.</p>	<p>familiare in relazione a prestazioni sociali diverse dal Reddito di cittadinanza, si chiarisce che in via generale si tratta di disposizioni volte ad evitare comportamenti opportunistici finalizzati a ottenere prestazioni agevolate cui non si avrebbe diritto. In ogni caso, resta ferma in capo agli enti erogatori, tipicamente enti locali, la definizione di soglie di accesso alle prestazioni finalizzate ad evitare qualunque effetto di natura negativa sulla finanza pubblica.</p>
3	<p>1) Occorre acquisire l'avviso del Governo in merito alla prudenzialità della definizione della dinamica di spesa per i prossimi esercizi sulla base di dati tratti dalle dichiarazioni ISEE (che non riguarda l'intera platea potenzialmente interessata) e riferiti ai soli esercizi 2016 e 2017. In merito ai tassi di permanenza, di poco inferiore ai due terzi, si rileva che essi implicano un turn-over piuttosto elevato: riguardo alle ipotesi sottostanti tale assunzione, appare opportuno un approfondimento.</p> <p>2) Sempre al fine di verificare la prudenzialità della stima, andrebbe altresì indicata la quota, rispetto agli importi di spesa annua, relativa alla pensione di cittadinanza, che non è soggetta alla sospensione del trattamento ogni 18 mesi di erogazione del beneficio.</p>	<p><b>Min. Lavoro</b></p> <p>1) Come già anticipato in riferimento all'articolo 2, in merito alla definizione della dinamica di spesa per i prossimi esercizi, si premette che la metodologia di stima è la medesima utilizzata per il Reddito di inclusione, basata sull'utilizzo delle dichiarazioni ISEE di due annualità successive, con l'unica differenza rispetto al REI che è stato utilizzato il biennio più recente ad oggi disponibile. Sulla base di questi dati è stato stimato il tasso di permanenza.</p> <p>Si rappresenta al riguardo che i dati degli archivi ISEE rappresentano la migliore fonte attualmente disponibile. Infatti, le indagini di tipo campionario che dispongono di dati longitudinali o risultano avere un grado di copertura insufficiente per il sottocampione che possiede i requisiti richiesti per accedere alla misura oppure non dispongono di dati a livello familiare sui patrimoni e i redditi, sufficientemente dettagliati da consentire la verifica dei requisiti.</p> <p>2) Per quanto riguarda la richiesta di indicare la quota rispetto agli importi di spesa annua relativa alla Pensione di cittadinanza, si precisa che questa è pari per il 2019 al 5,7% del totale.</p>
4	<p>In relazione alla previsione introdotta nel corso dell'esame presso il Senato, in base alla quale gli oneri derivanti dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e dall'assicurazione per la responsabilità civile, inerenti alla partecipazione dei soggetti inseriti nei programmi del Patto per il lavoro o del Patto per l'inclusione sociale, sono a carico delle risorse finanziarie relative al Reddito di cittadinanza, si osserva che tali oneri non sembrano essere ricompresi nella tabella riepilogativa degli effetti finanziari posti a carico del Fondo per il reddito di cittadinanza (cfr.</p>	<p><b>Min. Lavoro</b></p> <p>Con riferimento agli oneri assicurativi inerenti la partecipazione dei soggetti ai progetti utili alla collettività posti in capo alle risorse finanziarie relative al Reddito di cittadinanza, si precisa che la disposizione risulta abrogata.</p>

5	<p>scheda relativa all'articolo 12). In mancanza di un prospetto riepilogativo aggiornato, appare quindi necessario un chiarimento al fine di escludere effetti onerosi.</p>	<p><b>Min. Lavoro</b></p> <p>1) In merito alla valutazione degli oneri amministrativi a carico delle amministrazioni coinvolte nell'attuazione dell'articolo in esame, per quanto riguarda quelle più rilevanti, attinenti ai controlli in materia di residenza e alle attività dell'anagrafe tributaria, si chiarisce quanto segue.</p> <p>Per quanto riguarda le attività dell'anagrafe tributaria, l'interconnessione tra le banche dati è già da tempo operativa ed è stata utilizzata, tra l'altro, per le verifiche relative al reddito di inclusione.</p> <p>Per quanto riguarda le attività in capo ai Comuni di verifica dei requisiti di residenza, si premette che si tratta di controlli già previsti per la totalità dei beneficiari del REI entro 15 giorni dalla richiesta del beneficio, le cui modalità in riferimento al Reddito di cittadinanza verranno definite con accordi in sede di Conferenza unificata presumibilmente al fine di semplificarne l'applicazione, anche attraverso la previsione di meccanismi di campionamento. Si precisa inoltre che la disposizione prevede il collegamento con l'anagrafe nazionale per quei Comuni che già lo alimentano.</p>
6	<p>2) Quanto all'estensione ai beneficiari del Rdc delle agevolazioni in materia di tariffe elettriche e del gas, come già rilevato nel corso dell'esame al Senato, alle agevolazioni in materia di elettricità non erano riconosciuti effetti sulle finanze pubbliche, fatte salve le eventuali conseguenze sul gettito IVA. Per il bonus gas la relazione tecnica riferita al decreto-legge n. 185 del 2008 indicava invece un onere di circa 90 milioni di euro annui, con parziale copertura a carico del bilancio statale. Andrebbero quindi evidenziati gli eventuali effetti per la finanza pubblica dell'estensione delle agevolazioni ai beneficiari della misura Rdc.</p> <p>Al fine di verificare l'effettiva neutralità delle disposizioni, andrebbe fornita una stima dei costi complessivi connessi alla realizzazione del Sistema informativo del Reddito di cittadinanza presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché una indicazione delle risorse già disponibili a legislazione vigente a valere sul Programma operativo nazionale (PON/PAO).</p>	<p>2) Con riferimento agli effetti per la finanza pubblica dell'estensione delle agevolazioni del bonus gas ai beneficiari della misura Rdc si precisa che la disposizione non modifica i requisiti di eleggibilità avendo una mera funzione di semplificazione delle procedure di accesso. Non si rilevano pertanto effetti espansivi sulla finanza pubblica, atteso che i requisiti di accesso al bonus risultano meno restrittivi rispetto a quelli richiesti dal Reddito di cittadinanza, con particolare riferimento alla soglia di ISEE prevista.</p> <p><b>Min. Lavoro</b></p> <p>Per quanto riguarda la stima dei costi complessivi connessi alla realizzazione del sistema informativo del Reddito di cittadinanza, si precisa che a valere sul PON Inclusione sono stati stanziati circa 2 milioni di euro.</p> <p>Per quanto concerne la quantificazione degli oneri derivanti dall'adeguamento delle attività strumentali al soddisfacimento dei livelli</p>

6, comma 6-ter	Assunzioni di ispettori del Corpo della Guardia di finanza  <b>Profili di copertura</b> Nel segnalare che l'accantonamento utilizzato reca le occorrenze disponibili, si segnala, da un punto di vista formale, in relazione all'utilizzo dell'accantonamento di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, l'opportunità di espungere la parola "corrispondente", giacché, come detto, la disposizione prevede l'utilizzo del citato accantonamento in misura pari all'onere massimo a partire dall'ultimo anno del triennio 2019-2021. Si segnala inoltre l'opportunità di arrotondare le cifre indicate nell'onere oggetto di copertura per gli anni 2020, 2021 e 2023. Assunzioni presso l'Arma dei carabinieri	essenziali dei servizi, si premette, con riferimento ai Patti per l'Inclusione sociale, che sono fatti salvi gli interventi originariamente previsti per il Reddito di Inclusione, ai sensi del comma 13, per i quali le attività da realizzare e i relativi stanziamenti sono stati definiti nell'ambito del Piano nazionale per l'utilizzo della quota del Fondo povertà destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali, approvato con decreto del 18 maggio 2018, definito ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 147 del 2017. Con riferimento alle annualità successive, gli interventi saranno definiti nei relativi piani tenendo delle compatibilità finanziarie e della disposizione di cui all'articolo 12, comma 12, che esplicitamente considera come ammissibili anche i costi relativi ai sistemi informativi dei Comuni. <b>RGS:</b> si concorda con quanto segnalato.
7, commi 15-quater, 15-quinquies e 15-sexies	<b>Profili di copertura</b> Appare necessario che il Governi assicurati che l'utilizzo delle risorse di cui al Fondo assunzioni non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle risorse del predetto Fondo, anche alla luce di ulteriori utilizzi previsti dal presente provvedimento	<b>RGS:</b> si assicura che l'utilizzo delle risorse di cui al Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle assunzioni di personale a tempo indeterminato per le amministrazioni dello Stato, di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge n. 232 non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle risorse dello stesso Fondo.
7-bis	L'emendamento che ha introdotto la norma in esame non è corredato di relazione tecnica né di prospetto riepilogativo. Al riguardo, si rileva che la norma interviene sulle sanzioni a carico dei Caf e dei professionisti che rilasciano il visto di conformità infedele, riducendole. Pur considerando che all'introduzione delle maggiori	<b>Ag. Entrate</b> La disposizione in esame modifica il regime sanzionatorio previsto in materia di infedele asseverazioni o visto di conformità. In particolare, si prevede che nei casi di visto di conformità infedele sulla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità di cui all'articolo 13 del decreto

	<p>sanzioni non erano stati ascritti effetti finanziari, andrebbe confermato che non risultino iscritte maggiori entrate in bilancio in relazione a tali fattispecie sanzionatori. Inoltre, con riguardo alle maggiori imposte accertate (in riferimento ad una dichiarazione precompilata con visto di conformità che a normativa vigente devono essere versate dal soggetto che ha posto il visto), andrebbe chiarito se le stesse debbano comunque essere versate dal contribuente al fine di escludere effetti di minori entrate.</p>	<p>ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, resti a carico dei soggetti autorizzati la sola sanzione pari al 30 per cento della maggiore imposta riscontrata, fermo restando il pagamento delle imposta e degli interessi da parte del contribuente. Rimangono invariate le previsioni in materia di riduzione delle sanzioni ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.</p> <p>Tenuto conto che la modifica normativa non incide sulla misura delle somme complessivamente richieste nei casi di visto di conformità infedele, la stessa non determina effetti sui saldi di finanza pubblica.</p>
8	<p>Appare necessario un chiarimento circa l'applicazione del beneficio addizionale per i beneficiari del Rdc che avviano un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi 12 mesi di fruizione del Rdc, in relazione all'analogo incentivo previsto in caso avvio di un'attività d'impresa o di lavoro autonomo (articolo 3, comma 9). In particolare andrebbe chiarito se i due incentivi siano, con riferimento ad un medesimo nucleo familiare, alternativi o possano cumularsi.</p>	<p><b>Min. Lavoro</b></p> <p>Con riferimento alla richiesta di chiarimento circa la cumulabilità tra gli incentivi di cui all'articolo 3, comma 9, e all'articolo 8, comma 4, è stato chiarito, mediante una modifica all'articolo 3, comma 9, che si tratta di incentivi non cumulabili.</p>
9-bis	<p>Andrebbe chiarito se i nuovi requisiti indicati dalla norma possano influire sull'entità complessiva delle risorse erogate per il finanziamento degli istituti di patronato.</p>	<p><b>Min. Lavoro</b></p> <p>Con riferimento all'art. 9-bis, si chiede di chiarire se le modifiche apportate alla disciplina dei patronati possano influire sull'entità complessiva delle risorse erogate per il finanziamento degli Istituti di patronato.</p> <p>In merito, si precisa che il finanziamento agli Istituti di patronato è erogato dalla Direzione generale delle politiche previdenziale e assicurative di questo Ministero, a seguito dell'attività ispettiva svolta dall'INL, a valere sul fondo patronati solo e direttamente alle sedi centrali degli istituti e non alle singole sedi territoriali.</p> <p>Ciò premesso, si evidenzia che la riduzione delle sedi all'estero dei patronati da 8 a 4 consente una diminuzione delle spese per i patronati e una migliore organizzazione del servizio e non rileva sull'entità complessiva delle risorse erogate per il finanziamento degli istituti medesimi.</p> <p>Parimenti, la riduzione della percentuale relativa alla soglia minima di attività non produce effetti sull'ammontare complessivo delle risorse da destinare ai patronati.</p> <p>E ciò in quanto, l'articolo 13 della legge n. 152 del 2001 statuisce che al finanziamento delle attività e dell'organizzazione degli istituti di patronato e di assistenza sociale, sia in Italia che all'estero, si provvede mediante il prelievo dell'aliquota pari allo 0,226 per cento sul gettito dei contributi</p>

11, comma 2, lettera b), numero 4)		<p>previdenziali obbligatori incassati da tutte le gestioni amministrare dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Pertanto, l'entità complessiva delle risorse destinate al finanziamento dei patronati dipende esclusivamente dall'ammontare del gettito contributivo e non dai requisiti dei patronati.</p> <p><b>RGS:</b> si concorda con quanto segnalato.</p>
12, comma 3	<p>Distribuzione alimentare agli indigenti</p> <p><b>Profili di copertura</b></p> <p>Si evidenzia che l'articolo 11, comma 2, lettera b), numero 4) prevede che le risorse del Fondo per l'efficiamento della filiera della produzione e dell'erogazione e per il finanziamento dei programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti possano essere utilizzate per il finanziamento di interventi complementari rispetto al programma operativo del Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD), prevedendo altresì che le corrispondenti risorse possano essere versate al Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie.</p> <p>Ciò posto, si potrebbe valutare l'opportunità, da un lato, di prevedere che le risorse da destinare al finanziamento dei predetti programmi complementari siano esclusivamente quelle derivanti dalle eventuali disponibilità risultanti sul Fondo per l'efficiamento della filiera della produzione di cui si è detto in precedenza, al fine di evitare l'eventuale "spiazzamento" degli interventi ad esso sottostanti.</p> <p><b>Profili di copertura</b></p> <p>Si osserva che, poiché gli oneri ascritti alla versione originaria del citato comma 3 rientrano comunque tra quelli richiamati nell'ambito della copertura generale del provvedimento di cui all'articolo 28, dovrebbe essere corrispondentemente adeguato, per differenza, sia l'importo degli oneri oggetto di copertura, come indicato all'alinea del comma 2 del citato articolo 28, sia quello della copertura stessa di cui alla lettera a) del medesimo comma 2, da effettuare mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018. Sul punto appare necessaria una conferma da parte del Governo.</p> <p><b>Profili di copertura</b></p> <p>Si osserva che, poiché gli oneri ascritti alla versione originaria del</p>	<p><b>RGS:</b> si concorda con quanto segnalato evidenziando la necessità di procedere ad un coordinamento dell'articolo 28 con il resto del provvedimento AC1637-A conseguente con l'approvazione dei vari emendamenti.</p>
12, comma 3-bis		<p><b>RGS:</b> si concorda con quanto segnalato evidenziando la necessità di procedere ad un coordinamento dell'articolo 28 con il resto del</p>

	<p>citato comma 3 rientrano comunque tra quelli richiamati nell'ambito della copertura generale del provvedimento di cui all'articolo 28, dovrebbe essere corrispondentemente adeguato, per differenza, sia l'importo degli oneri oggetto di copertura, come indicato all'alinea del comma 2 del citato articolo 28, sia quello della copertura stessa di cui alla lettera a) del medesimo comma 2, da effettuare mediante corrispondente riduzione del Fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018. Sul punto appare necessaria una conferma da parte del Governo.</p>	<p>provvedimento AC1637-A conseguente con l'approvazione dei vari emendamenti.</p>
12, comma 5	<p><b>Profili di copertura</b> Poiché gli oneri ascritti alla versione originaria del citato comma 5 rientrano comunque tra quelli richiamati nell'ambito della copertura generale del provvedimento di cui all'articolo 28, dovrebbe essere corrispondentemente adeguato, per differenza, sia l'importo degli oneri oggetto di copertura, come indicato all'alinea del comma 2 del citato articolo 28, sia quello della copertura stessa di cui alla lettera a) del medesimo comma 2, da effettuare mediante corrispondente riduzione del Fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018. Sul punto appare necessaria una conferma da parte del Governo.</p>	<p><b>RGS:</b> si concorda con quanto segnalato evidenziando la necessità di procedere ad un coordinamento dell'articolo 28 con il resto del provvedimento AC1637-A conseguente con l'approvazione dei vari emendamenti.</p>
12, comma 7-bis	<p>Assunzioni Inail</p> <p><b>Profili di copertura</b> Si potrebbe valutare l'opportunità di precisare che il Fondo alle cui risorse si attinge per far fronte agli oneri è quello di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come da ultimo rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.</p>	<p><b>RGS:</b> nulla da osservare sulla proposta di integrazione con l'indicazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come da ultimo rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.</p>
13	<p>Con riferimento ai dati di consuntivo del Rei, utilizzati per stimare la spesa per le prime tre mensilità, come già rilevato nel corso dell'esame al Senato, l'ultimo rapporto dell'Osservatorio statistico dell'INPS, indica un numero di beneficiari nel mese di agosto 2018 leggermente più alto (305.000 a fronte dei 299.000 indicati dalla RT) per un onere mensile maggiore di circa 2 milioni di euro rispetto a quello indicato dalla RT (90,6 milioni anziché 88,6 milioni). Inoltre, in relazione alla percentuale del 2 per cento di soggetti che</p>	<p><b>Min. Lavoro</b> Con riferimento alla discrepanza rilevata tra i dati riferiti al mese di agosto forniti nell'ultimo rapporto dell'Osservatorio statistico dell'INPS e quanto riportato nella Relazione Tecnica si chiarisce che questa è dovuta all'utilizzo dei dati preliminari forniti dall'Istituto, disponibili al momento della definizione della Relazione medesima. Per quanto riguarda la percentuale di beneficiari del REI che continueranno a percepire la misura in assenza del requisito di residenza di 10 anni si</p>

	<p>continueranno a percepire il Rei fino alla fine in quanto non aventi il requisito di residenza di 10 anni, in base alle stime della RT riferite all'articolo 3 del presente decreto e agli ultimi dati disponibili sul Rei, la platea dovrebbe invece corrispondere al 4 per cento.</p> <p>In proposito appare opportuno un chiarimento.</p>	<p>precisa che il calcolo degli stranieri beneficiari del REI che si presume non abbiano il requisito di residenza da almeno 10 anni non può essere calcolato utilizzando la stessa percentuale applicata agli stranieri che hanno i requisiti ISEE per accedere al Reddito di cittadinanza. Infatti, gli stranieri non comunitari beneficiari del REI per definizione possiedono un permesso di lungo soggiorno riconosciuto a chi risiede nel paese da almeno 5 anni. Inoltre, tutti gli stranieri per accedere al REI devono soddisfare il requisito di residenza continuativa per almeno 2 anni. Al contrario, per gli stranieri presenti nella banca dati ISEE che soddisfano i requisiti economici per accedere al Reddito di cittadinanza non si può assumere che soddisfino una durata minima di residenza.</p>
<p>13, comma 2</p>	<p>Misure analoghe al Rdc nelle province autonome</p> <p><b>Profili di copertura</b></p> <p>Si osserva che i predetti oneri, pur essendo espressamente computati ad aumento del limite di spesa per l'erogazione del Rdc ai sensi dell'articolo 12, comma 1 - al pari delle maggiori spese autorizzate dall'articolo 1 per effetto dell'approvazione in sede referente dell'emendamento 1.100 del Governo - non sono però richiamati espressamente tra le disposizioni i cui oneri sono ricompresi nel predetto limite. Peraltro, il fatto che i medesimi oneri vengano portati ad aumento del citato limite di spesa, dovrebbe implicare conseguentemente che essi siano da annoverare tra gli oneri oggetto di copertura ai sensi dell'articolo 28 e non dovrebbero pertanto essere coperti direttamente, come invece avviene nel testo del provvedimento, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018.</p> <p>Ciò stante appare necessario, da un lato, inserire all'articolo 12, comma 1, nell'ambito del limite di spesa ivi contenuto anche il riferimento alle misure di cui all'articolo 13, comma 2, sopprimendo contestualmente la copertura dell'onere recata dal medesimo comma 2 e richiamando la sola autorizzazione di spesa, dall'altro, adeguare gli oneri oggetto di copertura di cui all'alinea del comma 2 dell'articolo 28 e la corrispondente copertura finanziaria di cui alla lettera a), comprendendovi anche l'incremento del limite di spesa indicato all'articolo 12, comma 1, pari a 19 milioni di euro annui a decorrere</p>	<p><b>RGS:</b> si concorda con quanto segnalato evidenziando la necessità di procedere ad un coordinamento dell'articolo 28 con il resto del provvedimento AC1637-A conseguente con l'approvazione dei vari emendamenti.</p>



14, commi 10-octies e 10-undecies	<p>dal 2020.</p> <p>Assunzioni di personale da parte del Ministero per i beni e le attività culturali</p> <p><b>Profili di copertura</b></p> <p>Anche alla luce dell'utilizzo delle risorse del citato Fondo a fini di compensazione degli effetti finanziari connessi all'assunzione di personale presso il Ministero della Giustizia e 10-septies, è necessaria una rassicurazione da parte del Governo in merito al fatto che il predetto Fondo rechi le occorrenze disponibili.</p>	<p><b>RGS:</b> si assicura che il Fondo a fini di compensazione degli effetti finanziari connessi all'assunzione di personale presso il Ministero per i beni e le attività culturali prevista dai commi 10-septies e 10-septies, reca le occorrenze disponibili.</p>
24	<p>Nel prendere atto dei chiarimenti forniti nel corso dell'esame presso il Senato, si rileva che, sulla base dei dati e delle informazioni fornite, non è possibile effettuare una compiuta verifica della stima con riguardo ai profili di seguito indicati.</p> <p>In merito alla platea dei beneficiari si ribadisce la necessità di precisare, al fine di evitare dubbi interpretativi, con maggiore dettaglio l'ambito applicativo.</p> <p>Infatti, come evidenziato anche nel corso dell'esame al Senato, andrebbe verificato se la riduzione dell'aliquota d'imposta in commento – che la relazione tecnica considera riferita alle sole indennità la cui aliquota di tassazione è determinata ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 19 del TUIR – debba, in considerazione dei chiarimenti forniti dal Governo (riguardo alla circostanza che gli articoli 23 e 24 del decreto legge in esame devono far riferimento alla medesima platea dei soggetti interessati), sia, in via interpretativa, da estendere a tutti i dipendenti pubblici di cui all'articolo 1, comma 2 del d.lgs. n. 165 del 2001 (contrattualizzati e non). In tale ultima ipotesi, peraltro, dovrebbero essere quantificati ulteriori effetti di minor gettito tributario.</p> <p>In merito ai risultati della quantificazione fornita, si evidenzia che l'andamento degli oneri risulta più che proporzionale rispetto alle variazioni della platea dei soggetti interessati, con particolare riferimento alle annualità 2023-2025. In proposito, sarebbe utile acquisire elementi diretti a precisare se tale maggior onere sia attribuibile ad una previsione di maggiore importo del TFS ovvero ad una più elevata riduzione di aliquota (e quindi ad un lasso di tempo più</p>	<p><b>Dip. Finanze</b></p> <p>Al riguardo si precisa che la valutazione in esame è basata sui dati relativi ai pensionamenti annuali, ai corrispondenti importi di TFS dovuti e al periodo medio che intercorre tra la data di cessazione del rapporto di lavoro e quella di percezione del TFS, stimati dall'INPS. La stima della norma originaria fissa oneri a regime e pertanto considera tutti i dipendenti pubblici anche coloro che percepiranno il TFR che negli anni sostituirà il TFS. Si confermano quindi gli effetti quantificati in sede di valutazione della norma originaria in quanto la stima considera gli effetti della riduzione dell'aliquota sia sul TFS sia anche sul TFR che negli anni a venire sostituirà la precedente indennità.</p> <p>Si precisa, inoltre, a conferma di quanto ipotizzato dalla Commissione stessa, che il picco relativo di oneri nel periodo 2023-2026 è dovuto al fatto che, per i soggetti ad esso relativi, risulta più ampio l'intervallo medio temporale che intercorre tra la cessazione del servizio e l'erogazione dell'indennità stessa. Risulta quindi più elevata la riduzione di aliquota (pari ad 1,5 punti percentuali per ogni annualità) ed i conseguenti oneri erariali.</p>

26-bis	<p>ampio tra la data di cessazione e l'erogazione dell'indennità).</p> <p>Si evidenzia che la norma proroga al 2020 gli interventi sull'accesso ai programmi CIGS per riorganizzazione, crisi aziendale e contratto di solidarietà, previsti dalla normativa vigente per gli anni 2018 e 2019, disponendo l'aumento delle risorse per un importo di 80 milioni per il 2019 e di 50 milioni per il 2020. La copertura dei suddetti oneri viene disposta a valere sul Fondo sociale per occupazione e la formazione, di cui all'art. 18, comma 1, lett. a), del D.L. n. 185/2008 che, in base a quanto riferito dalla relazione tecnica reca, a tal fine, le necessarie disponibilità. Non si formulano quindi osservazioni nel presupposto – su cui appare utile una conferma – che tale utilizzo non pregiudichi interventi già previsti a legislazione vigente.</p>	<p><b>Min. Lavoro</b></p> <p>Preliminarmente occorre evidenziare che il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legge n. 185 del 2008, ha una particolare natura contabile che consente la conservazione in bilancio dei residui di stanziamento.</p> <p>Per tale ragione, sul piano di gestione 11 figuravano risorse residue fino al 2017 per un importo complessivo pari ad € 149.087.414,00. Tali risorse discendono dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 150 del 2015.</p> <p>Data l'esigenza di finanziare alcuni interventi di natura emergenziale al fine di scongiurare crisi occupazionali con evidenti ricadute anche sul tessuto sociale, in particolare quello sotteso all'articolo 26-bis inserito nel provvedimento attualmente in esame, nel rispetto dei principi contabili, la Direzione generale degli ammortizzatori sociali e della formazione di questo Ministero ha adottato ogni utile misura per utilizzare nel modo più efficace le risorse assegnate, spostando le risorse che erano allocate sul piano di gestione 11 sul piano di gestione 1 al quale afferisce l'intervento di cui all'articolo 22-bis del decreto legislativo 148 del 2015.</p> <p>Pertanto, la proroga di detto intervento trova copertura finanziaria a valere sulle risorse del piano di gestione 1 del Fondo sociale per occupazione e formazione, capitolo di bilancio 2230.</p> <p>Tutto ciò premesso, si conferma che il Fondo sociale per occupazione e formazione presenta le necessarie disponibilità finanziarie per il rifinanziamento dell'intervento di accesso ai programmi di CIGS per riorganizzazione, crisi aziendale e contratto di solidarietà, per un importo di € 80 milioni per il 2019 e € 50 milioni per il 2020, senza pregiudizio per la copertura di altri interventi previsti a legislazione vigente.</p>
26-ter	<p>1) Per quanto attiene all'erogazione degli acconti, si prende atto di quanto evidenziato dalla relazione tecnica e non si formulano osservazioni nel presupposto, sul quale appare opportuna una conferma, che gli interventi previsti dall'articolo in esame possano trovare capienza, anche per gli effetti di cassa, nei limiti degli stanziamenti già disposti ai sensi dell'art. del d.lgs. 148 del 2015.</p> <p>2) Per quanto attiene alla disposizione che richiama, in caso di</p>	<p><b>Min. Lavoro</b></p> <p>1) Si conferma che gli interventi previsti dall'articolo in esame trovano totale copertura, anche per gli effetti di cassa, nei limiti degli stanziamenti già disposti ai sensi del decreto legislativo n. 148 del 2015.</p> <p>2) Si precisa, inoltre, che in caso di successivo provvedimento di reiezione</p>

	<p>reazione dell'istanza, l'applicazione dell'art. 1-bis del decreto-legge n. 108 del 2002, andrebbe verificato se in forza di tale rinvio possano determinarsi effetti di maggiore spesa, rispetto a quanto già previsto a legislazione vigente, per mancato recupero dei crediti relativi alle prestazioni erogate e per riconoscimento della contribuzione figurativa.</p>	<p>dell'istanza presentata dall'impresa, il rinvio all'art. 1-bis del decreto-legge n. 108 del 2002 non determina effetti di maggiore spesa rispetto alla legislazione vigente, in quanto la disposizione richiamata consente di porre in essere le procedure per la ripetizione delle somme erogate (sia per prestazioni che per contributi) direttamente nei confronti dell'impresa, senza effetti negativi per i lavoratori.</p>
27	<p>Ag. Dogane e Monopoli/GDF</p> <p>1) Con riferimento al comma 2, che incrementa dello 0,65 per cento il PREU sugli apparecchi AWP, si rileva che - nel corso dell'esame parlamentare presso la 5<sup>a</sup> Commissione (Bilancio) del Senato - il Governo, facendo riferimento ai recenti incrementi del medesimo prelievo, ha affermato che l'aumento del PREU non comporta riduzioni di raccolta in quanto, lo stesso, ove non sia accompagnato da una riduzione del payout, incide soltanto sulla filiera e non influenza il costo del gioco e, quindi, resta irrilevante per i giocatori. Andrebbero quindi esplicitati gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di costanza del payout - su cui risulta basarsi l'assunzione di invarianza della raccolta - considerato che la legge di bilancio 2019 (art. 1, comma 1051) ha recentemente diminuito il limite minimo legale delle percentuali di vincita, con ciò lasciando agli operatori del settore maggiori margini per riduzioni (e infatti, relativamente al comma 3 - su cui si veda di seguito -, la relazione tecnica pone a base delle stime di maggior gettito l'assunzione che vi saranno numerose richieste di diminuzione del payout). Per quanto riguarda gli ulteriori elementi forniti dalla relazione tecnica, non si formulano osservazioni, essendo i dati e le procedure di calcolo coerenti con i metodi di stima degli oneri adottati in occasione di analoghi recenti provvedimenti.</p> <p>2) Con riferimento al comma 3, che incrementa i corrispettivi per i titoli autorizzatori (cd. "NOE" e "NOD") degli apparecchi AWP, si prende atto degli elementi forniti dalla relazione tecnica. Considerato tuttavia che la relazione tecnica stima i relativi effetti di gettito computando l'annualità 2019 per intero, andrebbero acquisiti chiarimenti circa la decorrenza degli effetti della norma.</p> <p>In particolare: riguardo agli incrementi del NOE disposti "per l'anno 2019", andrebbe confermato che gli stessi siano riscuotibili anche,</p>	<p>1) Relativamente agli effetti dei provvedimenti in esame sul pay out, si segnala che la RT tiene conto della riduzione di pay out disposta con la legge di Bilancio per il 2019, in quanto assume, come base imponibile per il 2019, la Raccolta registrata nel 2018 (24,1 Md€), diminuita dell'1,5% (per un risultato di 23,7 Md€).</p> <p>2) Per ciò che riguarda l'incremento dei corrispettivi per i titoli autorizzatori degli apparecchi AWP (cd. "NOE" e "NOD") si precisa che le stime si riferiscono ai titoli che sono stati o saranno rilasciati successivamente all'entrata in vigore del decreto legge.</p>

	<p>eventualmente, in via retroattiva, tenuto conto che il decreto legge è entrato in vigore il 29 gennaio 2019; riguardo agli incrementi del NOD, per i quali invece la norma parrebbe testualmente applicarsi a decorrere dall'entrata in vigore del decreto, andrebbero chiarite le ragioni per le quali l'annualità 2019 è stata considerata per intero.</p> <p>3.1) Con riferimento al comma 6, che prevede un piano straordinario di contrasto al gioco illegale e l'inasprimento delle sanzioni, si osserva che la relazione tecnica asserisce che tale piano potrà essere effettuato ad invarianza di risorse: andrebbero quindi acquisiti elementi informativi in merito al carattere (definito "straordinario" dalla norma) del piano stesso, che parrebbe appunto presupporre attività eccedenti l'ordinaria amministrazione, tali da assicurare un maggior gettito costante e permanente.</p>	<p>3.1) Si rappresenta, per quanto di competenza, che le attività di controllo assegnate al Corpo dagli artt. 6, comma 6, e 27, comma 6, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 - nella versione che già tiene conto delle modifiche apportate dal disegno di legge di conversione approvato dal Senato - non generano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, poiché sono realizzabili attraverso le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. Ciò in quanto gli interventi della specie saranno eseguiti nell'ambito delle ordinarie attività d'istituto, garantendo un razionale impiego delle risorse ed evitando il sostenimento di oneri aggiuntivi.</p> <p>Con particolare riferimento al piano straordinario a contrasto del gioco illegale - da svolgere in collaborazione con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli - disposto dal citato art. 27, comma 6, si osserva che l'impegno della Guardia di Finanza nello specifico settore già si sviluppa attraverso "Piani coordinati di intervento" adottati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. autonomamente dal Corpo, sulla base delle risultanze investigative in suo possesso, per contrastare specifiche forme di irregolarità diffuse sul territorio nazionale;</li> <li>b. in ottemperanza di quanto sancito dall'art. 15-ter del decreto-legge n. 78/2009 e dall'art. 7, comma 9, del decreto-legge n. 158/2012, i quali prevedono la programmazione coordinata e organica di controlli sistematici e capillari sull'intero territorio nazionale. In particolare, il menzionato art. 15-ter contempla la promozione di un "piano straordinario di contrasto del gioco illegale" ad opera dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, cui partecipano anche le Forze di Polizia.</li> </ul> <p>Per tali motivi, i compiti assegnati dall'art. 27, comma 6, del D.L. n. 4/2019 non determineranno, per il Corpo, ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, posto che già viene assicurata una costante presenza ispettiva in tale comparto.</p> <p>3.2) In ordine alle stime riguardanti il piano straordinario di contrasto al</p>
--	--	--

	<p>si osserva che la relazione tecnica e la documentazione fornita dal Governo nel corso dell'esame parlamentare non esplicitano le ragioni alla base dell'ipotesi che dal piano debba derivare un aumento del volume d'affari del gioco lecito di circa il 10 per cento e che tale aumento si realizzi sin dal primo anno di operatività della norma e in misura costante nel corso dei successivi esercizi: andrebbero dunque ulteriormente detagliati gli elementi posti a base di tale modulazione degli effetti sul piano temporale. Analoghe considerazioni valgono per il comma 7.</p> <p>4) Con riferimento al comma 7, che prevede nuove sanzioni amministrative (pecuniarie e accessorie) per i cosiddetti "Totem", si rileva che alla norma sono ascritti effetti di maggior gettito pari al 10 per cento della minore raccolta registrata nell'anno 2018 rispetto al 2017; tale diminuzione di raccolta è attribuita dalla RT alle normative restrittive degli enti territoriali e ai maggiori oneri gestionali degli apparecchi AWP.</p> <p>In proposito, si rileva che in altre relazioni tecniche la diminuzione del gioco legale è stata correlata alla riduzione del payout, a sua volta ipotizzata quale conseguenza dell'aumento del PREU (si vedano la RT al DL 50/2017, la RT al DL 87/2018 e la RT al comma 1051 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2019), mentre – con specifico riferimento alle normative restrittive su base locale – la RT al DL 50/2017 affermava di non aver considerato gli effetti delle normative locali, sin allora ancora non operative, la RT al DL 87/2018 e la RT alla legge di bilancio 2019 non le includevano fra gli elementi posti a base delle quantificazioni e la RT riferita al comma 2 dell'articolo in esame afferma che la raccolta del 2019 va corretta (rispetto a quella del 2018) solamente "per effetto della riduzione del payout".</p> <p>Sarebbe dunque necessario acquisire un quadro univoco circa le effettive determinanti delle variazioni della raccolta poste a base delle quantificazioni.</p>	<p>gioco illegale e l'inasprimento delle sanzioni, si osserva che il piano di controlli, attuato anche con il concorso delle Forze di Polizia, sarà di natura straordinaria attingendo comunque a risorse dell'Agenzia.</p> <p>Relativamente all'osservazione secondo la quale non sono esplicitate le ragioni in base alle quali l'ipotizzato aumento del 10 per cento si mantenga "costante nel corso dei successivi esercizi", si precisa che l'aumento della domanda di gioco legale, una volta acquisito nel corso del 2019 per effetto della diminuzione di offerta illegale, produrrà i suoi effetti anche negli esercizi successivi.</p> <p>4) Per quanto riguarda la necessità di "acquisire un quadro univoco circa le effettive determinanti delle variazioni della raccolta poste a base delle quantificazioni", si rinvia al punto 1), precisando che l'aumento del PREU, non seguito da una riduzione del payout, non ha effetti sulla raccolta in quanto lascia invariato il "costo" del gioco per il consumatore.</p>
28	<p><b>Profili di copertura</b></p> <p>Tenuto conto delle considerazioni dianzi svolte in merito alle disposizioni di cui agli articoli 12, commi 1, 3, 3-bis e 5, e 13, comma 2, appare necessario aggiornare, con riferimento alle disposizioni contenute nel capo I del provvedimento in esame, l'importo degli</p>	<p><b>RGS:</b> si concorda con quanto segnalato evidenziando la necessità di procedere ad un coordinamento dell'articolo 28 con il resto del provvedimento AC1637-A conseguente con l'approvazione dei vari emendamenti.</p>

	<p>oneri, come quantificati dall'alinea del comma 2 dell'articolo 28 nei seguenti termini: "2. Agli oneri derivanti dagli articoli 12, commi 1, 3, 3-bis, 4, 5, 6, 7, 8, lettera b), numeri 2) e 3), e dal comma 1 del presente articolo, pari a 6.284,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.746,7 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.798 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.958,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022".</p> <p>Appare conseguentemente necessario adeguare la copertura finanziaria di cui alla lettera a) del predetto comma 2 nei seguenti termini: "a) quanto a 6.515,7 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.629,9 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.875,2 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.602,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145".</p>

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

#### INTERROGAZIONI:

5-01644 Ruocco: Sperequazione territoriale dei premi assicurativi per la responsabilità civile auto .....	127
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	133
5-01161 Ciampi: Esaurimento delle graduatorie dei concorsi banditi dalla Guardia di finanza prima dell'anno 2011 .....	128
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	135
5-01207 Gallinella: Proroga dell'incremento delle percentuali di compensazione applicabili dai produttori agricoli relativamente alla cessione di animali vivi .....	128
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	137
5-01310 Schullian: Aumento delle percentuali di compensazioni applicabili dai produttori agricoli alla cessione del legno e della legna da ardere .....	128
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	138
5-01541 Centemero: Modalità di funzionamento del nuovo sistema di pagamento INSTEX ( <i>Instrument for Supporting Trade Exchanges</i> ) .....	129
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i> .....	139

#### SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: <i>a)</i> Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya, fatto a Milano l'8 settembre 2015; <i>b)</i> Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya, fatto a Milano l'8 settembre 2015. C. 1539 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	129
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: <i>a)</i> Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana il 22 gennaio 2015; <i>b)</i> Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana il 22 gennaio 2015. C. 1540 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	130

#### INTERROGAZIONI

Martedì 19 marzo 2019. — Presidenza della presidente Carla RUOCCO. — Intervengono il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Michele Geraci e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Massimo Garavaglia.

#### La seduta comincia alle 15.05.

Carla RUOCCO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta

odierna sarà assicurata tramite l'attivazione degli impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

**5-01644 Ruocco: Sperequazione territoriale dei premi assicurativi per la responsabilità civile auto.**

Il sottosegretario Michele GERACI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Carla RUOCCO (M5S), ringrazia il sottosegretario per la risposta particolareggiata che ha fornito. L'atto di sindacato ispettivo presentato si proponeva di richiamare l'attenzione del Governo sulla spequazione dei costi della responsabilità civile auto operata dalle compagnie assicurative sulla base della zona geografica di residenza dell'assicurato. Un automobilista virtuoso infatti è tale sia se risiede a Napoli sia se risiede a Milano, ed è profondamente ingiusto che il primo paghi un premio assicurativo doppio rispetto al secondo. Altrettanto ingiusto sarebbe legare le tariffe assicurative allo stato di dissesto delle strade, poiché ciò penalizzerebbe doppiamente l'automobilista per bene, che ha la sfortuna di vivere in un territorio da questo punto di vista disagiato. Né appare comunque che la differenziazione tra tassi di incidentalità nelle diverse aree geografiche possa giustificare un così grande divario tra le tariffe applicate, anche in considerazione del fatto che gli automobilisti che rispettano le regole debbono sempre essere premiati, indipendentemente dal luogo di residenza.

Per quanto concerne il deprecabile fenomeno dell'evasione totale dei premi RC auto – che deve senz'altro essere sempre e comunque stigmatizzato – si deve tuttavia riconoscere che è per certi versi connesso al caro-tariffe. Per questa ragione accoglie con favore l'impegno manifestato dal Governo per una generalizzata riduzione dei premi RC auto, nonché la previsione di sconti obbligatori per gli assicurati che installino meccanismi di registrazione dell'attività del veicolo.

**5-01161 Ciampi: Esaurimento delle graduatorie dei concorsi banditi dalla Guardia di finanza prima dell'anno 2011.**

Il sottosegretario Massimo GARAVAGLIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Lucia CIAMPI (PD) si dichiara esterrefatta per il linguaggio bizantino della ri-

sposta del sottosegretario, volutamente oscuro. Rammenta che la legge di Bilancio per il 2019 ha riaperto sino al 30 settembre 2019 le graduatorie formatesi tra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2013; ciononostante risultano esclusi dalle recenti assunzioni nella Guardia di Finanza gli idonei presenti nelle graduatorie dei concorsi banditi prima del 2011, sebbene abbiano anche svolto un triennio di tirocinio. Si tratta di una grave disparità di trattamento rispetto ad altre graduatorie più recenti. Si è quindi di fronte ad una norma appena approvata e che non trova applicazione; a farne le spese sono giovani – con una media di 35 anni, quindi giovani a tutti gli effetti – che vivono nell'incertezza, senza poter comprendere quale sarà il loro futuro lavorativo.

**5-01207 Gallinella: Proroga dell'incremento delle percentuali di compensazione applicabili dai produttori agricoli relativamente alla cessione di animali vivi.**

Carla RUOCCO, *presidente*, dichiara che intende sottoscrivere l'interrogazione 5-01207 Gallinella.

Il sottosegretario Massimo GARAVAGLIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Carla RUOCCO (M5S), ringrazia il sottosegretario per la risposta, della quale prende atto dichiarandosi soddisfatta.

**5-01310 Schullian: Aumento delle percentuali di compensazioni applicabili dai produttori agricoli alla cessione del legno e della legna da ardere.**

Il sottosegretario Massimo GARAVAGLIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Manfred SCHULLIAN (Misto-Min.Ling.), non potendosi dichiarare sod-



disfatto, resta in ogni caso in attesa dell'evolversi della situazione.

**5-01541 Centemero: Modalità di funzionamento del nuovo sistema di pagamento INSTEX (*Instrument for Supporting Trade Exchanges*).**

Il sottosegretario Massimo GARAVAGLIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Giulio CENTEMERO (Lega) ringrazia il Sottosegretario per i chiarimenti forniti e sottolinea come la trasparenza non sia legata solo alla lotta all'evasione ma anche al contrasto dei fenomeni di terrorismo. Invita quindi il Governo a prestare particolare attenzione ai temi in discussione, soprattutto nell'attuale fase storica.

Carla RUOCCO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**SEDE CONSULTIVA**

*Martedì 19 marzo 2019. — Presidenza della presidente Carla RUOCCO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Massimo Garavaglia.*

**La seduta comincia alle 15.35.**

**Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya, fatto a Milano l'8 settembre 2015; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya, fatto a Milano l'8 settembre 2015.**

**C. 1539 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Pino CABRAS (M5S), *relatore*, ricorda che la VI Commissione Finanze è chiamata ad esaminare, ai fini del parere da rendere alla III Commissione Affari esteri, la proposta di legge C. 1539 recante ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya, fatto a Milano l'8 settembre 2015; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya, fatto a Milano l'8 settembre 2015. Si tratta di strumenti finalizzati ad intensificare i rapporti di cooperazione tra l'Italia ed i Paesi extra-UE, al fine di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e di rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto della criminalità transnazionale.

Il Trattato di assistenza giudiziaria tra Italia e Kenya è composto da un breve preambolo e da 27 articoli.

Ai sensi dell'articolo 1, le Parti s'impegnano a prestarsi reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria in molteplici settori, impegnandosi altresì a scambiarsi informazioni sulla legislazione nazionale e a porre in essere qualsiasi altra forma di assistenza purché non sia in contrasto con la legislazione dello Stato richiesto.

L'articolo 2 stabilisce che l'assistenza giudiziaria può essere prestata anche quando il fatto per il quale è richiesta non costituisce reato nello Stato richiesto.

L'articolo 3 disciplina le ipotesi di rifiuto o rinvio dell'assistenza e l'articolo 4 individua nel Ministero della Giustizia della Repubblica Italiana e nell'Ufficio dell'Attorney General le Autorità Centrali designate dalle Parti alle quali presentare le richieste di assistenza. I requisiti di forma e di contenuto delle richieste sono disciplinati dall'articolo 5 mentre l'articolo 6 disciplina dettagliatamente le modalità di esecuzione della richiesta.

Gli articoli da 7 a 18 contengono una disciplina dettagliata dei singoli atti che possono costituire oggetto della richiesta di cooperazione giudiziaria.

In particolare, merita di essere segnalato, sotto il profilo delle competenze della Commissione Finanze, l'articolo 18 relativo agli accertamenti bancari e finanziari.

In particolare l'articolo stabilisce che, a seguito di specifica domanda, la Parte richiama accertata prontamente se una determinata persona, fisica o giuridica, sottoposta a procedimento penale, è titolare di uno o più rapporti o conti presso le banche ubicate nel suo territorio e fornisce alla Parte richiedente le relative informazioni, ivi comprese quelle relative all'identificazione dei soggetti abilitati a operare sui conti, alla localizzazione di questi ultimi e alle movimentazioni a questi riferibili. La richiesta di accertamento può riguardare anche istituti finanziari diversi dalle banche. Viene infine espressamente esclusa la possibilità di rifiutare l'esecuzione della richiesta per motivi di segreto bancario.

L'articolo 19 contempla la possibilità che le Parti prestino altre forme di assistenza o cooperazione giudiziaria in virtù di specifici accordi, di intese o di pratiche condivise, se conformi ai rispettivi ordinamenti giuridici.

Gli articoli 20, 21 e 22 disciplinano lo scambio di informazioni tra gli Stati. È esclusa qualsiasi forma di legalizzazione, certificazione o autenticazione dei documenti forniti sulla base del Trattato (articolo 23).

L'articolo 24 impegna le Parti a rispettare il carattere di riservatezza e di segretezza delle informazioni e dei documenti ricevuti, qualora vi sia una richiesta in questo senso da parte dell'altro Stato.

L'articolo 25 disciplina la ripartizione delle spese sostenute per la richiesta di cooperazione.

Gli ultimi due articoli, infine, disciplinano rispettivamente la soluzione delle eventuali controversie sull'interpretazione e sull'applicazione del Trattato (articolo 26) e le clausole finali (entrata in vigore, modifica e durata, che è illimitata) (articolo 27).

Quanto al Trattato di estradizione tra Italia e il Kenya, si compone di un breve preambolo e di 24 articoli, per l'illustra-

zione dei quali rinvio alla documentazione predisposta dagli Uffici, non recando il Trattato profili di competenza della Commissione Finanze.

Quanto infine, al contenuto della proposta di legge di autorizzazione alla ratifica del Trattato di estradizione e del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kenya, essa consta di quattro articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 contiene la norma di copertura finanziaria, mentre l'articolo 4 dispone l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Carla RUOCCO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakistan, fatto ad Astana il 22 gennaio 2015; b) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakistan, fatto ad Astana il 22 gennaio 2015.**

**C. 1540 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Paolo PATERNOSTER (Lega), *relatore*, rammenta che la Commissione Finanze avvia l'esame – ai fini del parere da rendere alla III Commissione Affari esteri – del Trattato di assistenza giudiziaria tra Italia e Kazakistan e del Trattato di estradizione con la Repubblica del Kazakistan.

Si tratta di strumenti finalizzati ad intensificare i rapporti di cooperazione tra l'Italia ed i Paesi extra-UE, al fine di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e di rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto della criminalità transnazionale.

Il Trattato di assistenza giudiziaria è composto da un breve preambolo e da 28 articoli

L'articolo 1 impegna le Parti a prestarsi la più ampia assistenza giudiziaria in ogni procedimento concernente reati la cui repressione sia di competenza dello Stato richiedente.

L'articolo 2 stabilisce che l'assistenza giudiziaria può essere prestata anche quando il fatto per il quale è richiesta non costituisce reato nello Stato richiesto; tuttavia se la richiesta si riferisce a sequestri, confische o ad atti che incidono sui diritti fondamentali delle persone, l'assistenza è prestata solo se il reato per cui è richiesta è previsto come reato nell'ordinamento giuridico dello Stato richiesto.

L'articolo 3 disciplina le ipotesi di rifiuto o rinvio dell'assistenza e l'articolo 4 individua per la Repubblica Italiana il Ministero della Giustizia e per la Repubblica del Kazakistan l'Ufficio del Procuratore Generale quali Autorità Centrali designate dalle Parti alle quali presentare le richieste di assistenza.

I requisiti di forma e di contenuto delle richieste sono disciplinati dall'articolo 5 mentre l'articolo 6 disciplina dettagliatamente le modalità di esecuzione della richiesta.

Gli articoli da 7 a 18 contengono una disciplina dettagliata dei singoli atti che possono costituire oggetto della richiesta di cooperazione giudiziaria.

In particolare, merita di essere segnalato, sotto il profilo delle competenze della Commissione Finanze, l'articolo 18 relativo agli accertamenti bancari e finanziari.

In particolare l'articolo stabilisce che, a seguito di specifica domanda, la Parte richiesta accerta prontamente se una determinata persona, fisica o giuridica, sot-

toposta a procedimento penale, è titolare di uno o più rapporti o conti presso le banche ubicate nel suo territorio e fornisce alla Parte richiedente le relative informazioni, ivi comprese quelle relative all'identificazione dei soggetti abilitati a operare sui conti, alla localizzazione di questi ultimi e alle movimentazioni a questi riferibili. La richiesta di accertamento può riguardare anche istituti finanziari diversi dalle banche. Viene infine espressamente esclusa la possibilità di rifiutare l'esecuzione della richiesta per motivi di segreto bancario.

L'articolo 19 contempla la possibilità che le Parti prestino altre forme di assistenza o cooperazione giudiziaria in virtù di specifici accordi, di intese o di pratiche condivise, se conformi ai rispettivi ordinamenti giuridici.

Gli articoli 20, 21 e 22 disciplinano lo scambio di informazioni tra gli Stati. È esclusa qualsiasi forma di legalizzazione, certificazione o autenticazione dei documenti forniti sulla base del Trattato (articolo 23) Ai sensi dell'articolo 24, le Parti si sono impegnate a rispettare il carattere di segretezza dei documenti e delle informazioni fornite o ricevute dall'altra Parte.

L'articolo 25 disciplina la ripartizione delle spese sostenute per la richiesta di cooperazione.

Gli ultimi tre articoli, infine, disciplinano rispettivamente la soluzione delle eventuali controversie sull'interpretazione e sull'applicazione del Trattato (articolo 26), le modalità di modifica del Trattato (articolo 27) e le clausole finali del Trattato (entrata in vigore, durata illimitata e cessazione) (articolo 28).

Quanto al Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakistan, si compone di un breve preambolo e di 24 articoli, per l'illustrazione dei quali rinvio alla documentazione predisposta dagli Uffici, non recando il Trattato profili di competenza della Commissione Finanze.

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica del Trattato di assistenza

giudiziaria in materia penale e del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kazakhstan, entrambi fatti ad Astana il 22 gennaio 2015, si compone di 4 articoli.

Gli articoli 1 e 2 contengono l'autorizzazione alla ratifica dei due Trattati e il relativo ordine di esecuzione.

L'articolo 3 reca la norma di copertura finanziaria.

L'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Carla RUOCCO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.40.**

## ALLEGATO 1

**5-01644 Ruocco: Sperequazione territoriale dei premi assicurativi per la responsabilità civile auto.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Rispondo alle questioni evidenziate nell'atto in discussione, rappresentando quanto segue.

Con riferimento al primo quesito posto, le informazioni tecniche acquisite dall'IVASS e dall'ANIA confermano la eterogeneità dei dati confrontati, riguardanti le forti sperequazioni operate nel settore assicurativo su base geografica di residenza dell'assicurato, nonché la mancata correlazione tra la sinistrosità rilevata e l'ammontare sia dei risarcimenti che dei premi a fronte del costo medio di polizza e, pertanto, la conseguente inconciliabilità dei risultati.

In particolare, nell'atto si confrontano dati provenienti dal bollettino statistico IVASS per l'anno 2017, con le diverse informazioni ricavabili dall'indagine sui prezzi effettivi RC auto IPER, fonte IVASS, e le ulteriori ed ancora diverse informazioni desumibili dalla statistica ACI/ISTAT (anno 2017) che, sebbene tutte valide ed affidabili, in ragione della differente struttura informativa, non possono essere utilmente sovrapposte.

A titolo puramente informativo, si rappresenta che sulla base dei dati della Vigilanza (fonte IVASS, 2017), in Campania vi sono 2,1 milioni di autovetture assicurate (contro i 139.143 contratti riportati nell'atto) relativi al solo 3° trimestre 2018, su un campione di autovetture pari al 30 per cento del totale, e 191.693 sinistri accaduti e denunciati (contro i 9.922 incidenti riportati).

Mentre in Lombardia vi sono 5,3 milioni di autovetture assicurate (contro i

286.852 contratti riportati) e 349.472 sinistri accaduti e denunciati (contro i 32.552 incidenti indicati).

Sempre dai dati della Vigilanza, si rileva che la frequenza sinistri è in Campania pari a 8,9 per cento; mentre la frequenza sinistri è in Lombardia pari a 6,5 per cento; in quest'ultima regione, come segnalato dall'associazione di rappresentanza delle imprese, la probabilità di avere un incidente sarebbe inferiore del 27 per cento rispetto a quella della Campania.

Inoltre, dai dati forniti dall'istituto di vigilanza, a fronte di un rischio complessivo della Campania più elevato di circa il 60 per cento rispetto a quello della Lombardia, i premi medi effettivamente pagati nella prima regione sono più elevati di circa il 40 per cento della seconda.

Riguardo al secondo quesito posto, rappresento che l'articolo 132-ter del Codice delle assicurazioni private (CAP) prevede l'applicazione di sconti obbligatori sul premio RC auto, sulla base di criteri e modalità definiti dall'IVASS, a beneficio degli automobilisti virtuosi, compresi quelli residenti nelle province a più alto tasso di sinistrosità, con sconti specifici per chi installa sul proprio veicolo sistemi di monitoraggio della condotta di guida.

L'IVASS ha dato successivamente attuazione alla citata norma con il Regolamento n. 37 del 27 marzo 2018, che individua i criteri e le modalità in base ai quali le imprese di assicurazione applicano i predetti sconti obbligatori.

Nello specifico, detti sconti sono a favore:

1) degli assicurati che accettino l'ispezione preventiva del veicolo o che installino o abbiano installato meccanismi elettronici che ne registrano l'attività (scatola nera o equivalenti) o che, secondo disposizioni di legge, impediscono l'avvio del motore in caso di tasso alcolemico del guidatore superiore ai limiti di legge per la conduzione di veicoli a motore (cosiddetto *alcolock*);

2) degli assicurati che, negli ultimi quattro anni, non abbiano provocato sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria, purché abbiano installato o installino la scatola nera e risiedano in province con un elevato tasso di sinistrosità, identificate dall'istituto in una apposita lista annessa al citato Regolamento.

In particolare, la seconda tipologia di sconti mira alla progressiva riduzione delle differenze dei premi RC auto applicati sul territorio nazionale, a parità di rischio, nei confronti degli assicurati per i quali ricorrano le condizioni di cui al comma 4 dell'articolo 132-ter citato (assicurati « virtuosi » residenti nelle province a maggiore tasso di sinistrosità e con premio medio più elevato).

Il Regolamento pone anche le premesse per lo svolgimento delle future attività di *enforcement* che l'istituto è chiamato a svolgere sul rispetto dei criteri e delle modalità di applicazione degli sconti introducendo, a tale fine, specifici adempimenti a carico delle imprese e, in particolare, della funzione attuariale e della funzione di verifica della conformità.

In attuazione della disciplina in parola ed in stretta connessione e dipendenza applicativa con l'obbligo degli sconti, il Ministero dei trasporti ed il Ministero dello sviluppo economico hanno definito l'istruttoria tecnica per l'adozione dei decreti interministeriali con cui si determina il contenuto delle cosiddette scatole nere (su proposta MIT, con il concerto MISE) e gli *standard* tecnologici delle stesse (su proposta MISE, sentito il Garante della *Privacy*).

Il Ministero dello sviluppo economico si rende, pertanto, disponibile a fornire il necessario supporto ad ogni ulteriore iniziativa utile al più efficace raggiungimento dell'obiettivo di contenimento della spesa per gli assicurati virtuosi, nonché alla più generalizzata riduzione dei premi RC auto su tutto il territorio nazionale, mitigando in questo modo la variabile territoriale stigmatizzata nell'atto in discussione.

## ALLEGATO 2

**5-01161 Ciampi: Esaurimento delle graduatorie dei concorsi banditi dalla Guardia di finanza prima dell'anno 2011.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame, l'Onorevole interrogante fa riferimento all'articolo 16-ter, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali ha autorizzato l'assunzione straordinaria di personale nella polizia di Stato (1.050 unità), nell'Arma dei carabinieri (1.050 unità), nella Guardia di finanza (400 unità), per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

L'Onorevole osserva che tale norma ha di fatto escluso anche per quanto riguarda la Guardia di finanza, numerosi idonei inseriti nelle graduatorie antecedenti all'anno 2011, creando una notevole disparità di trattamento rispetto alle qualifiche acquisite.

In particolare, sono stati esclusi i militari in congedo interforze delle forze armate (Vfb) nonostante abbiano espletato un periodo di ferma obbligatoria di 3 anni, siano stati idonei ma non vincitori dai concorsi allievi finanziari indetti precedentemente all'anno 2011 e la graduatoria all'epoca (quando è stata approvata la legge 6 agosto 2015, n. 125) fosse ancora attiva ed efficace in quanto era stata prorogata dalla legge n. 125 del 2013 fino al 31 dicembre 2016.

Pertanto, l'Onorevole sollecita il Governo ad assumere iniziative atte ad assicurare l'esaurimento delle graduatorie dei concorsi banditi dalla Guardia di finanza prima dell'anno 2011 che riguardano militari in congedo interforze attualmente idonei, anche al fine di eliminare la grave

disparità di trattamento rispetto ad altre graduatorie di stabilizzazione più recenti ma già esaurite.

Al riguardo, il Comando Generale della Guardia di Finanza osserva quanto segue.

Il decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332 aveva previsto, a decorrere dal 1° luglio 1997, nell'ambito dei reclutamenti, tra gli altri, degli allievi finanziari, una riserva di posti a favore dei volontari in ferma breve (cosiddetti « VFB ») delle FF.AA. che avessero completato la ferma triennale.

Successivamente, a partire dal 1° gennaio 2006 e fino al 31 dicembre 2015, ai sensi dell'articolo 16 della legge 23 agosto 2004, n. 226, confluito nell'articolo 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'Ordinamento militare), l'alimentazione integrale delle carriere iniziali delle Forze di polizia è stata riservata ai soli volontari in ferma prefissata di un anno (cosiddetti « VFP1 ») o quadriennale (cosiddetti « VFP4 ») ovvero in rafferma annuale (cosiddetti « VFP1T »), escludendo, quindi, la categoria dei « VFB ».

Per il solo anno 2009, l'articolo 25 della citata legge n. 226/2004 ha introdotto una deroga temporanea a tale regime, prevedendo la possibilità per la Guardia di finanza di bandire concorsi riservati nuovamente ai volontari in ferma breve delle Forze armate.

L'ultima procedura concorsuale indetta dal Corpo riservata ai « VFB », alla luce della citata deroga, è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana – 4<sup>a</sup> Serie Speciale – n. 48 del 26 giugno 2009, le cui graduatorie finali di merito sono state approvate in data 20 gennaio

2010 ed hanno avuto validità, ai sensi dell'allora articolo 7, comma 2 (ora, articolo 7, comma 4) del decreto legislativo n. 199/1995, per i successivi 18 mesi (ossia, sino al 20 luglio 2011).

Tanto premesso, deve sottolinearsi che la proroga dell'efficacia delle predette graduatorie di cui alla legge n. 125 del 2013, richiamata nell'atto di sindacato in rassegna, non trova applicazione alle procedure concorsuali bandite dalla Guardia di finanza.

Infatti, il tema dell'ultrattività delle graduatorie nei termini esposti nell'interrogazione in oggetto non riguarda le procedure concorsuali indette annualmente dal Corpo in virtù della « specialità » della disciplina del rapporto di impiego militare sancita dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001, che consente di applicare la specifica normativa di settore.

Questa conclusione trova conferma in un consolidato orientamento giurisprudenziale (ribadito più di recente con le ordi-

nanze nn. 4246/2015 e 5613/2015 e con la sentenza n. 4057/2017 del Consiglio di Stato) secondo cui le disposizioni di carattere generale in materia di scorrimento delle graduatorie non trovano attuazione nelle procedure concorsuali bandite, con cadenza annuale, da Corpi militarizzati.

Alla luce di quanto suesposto, il Comando Generale rileva che un eventuale scorrimento delle graduatorie in argomento – non più efficaci essendo decorsi i termini di cui al richiamato decreto legislativo n. 199/1995 – potrebbe avvenire solo a seguito dell'approvazione di una norma *ad hoc*.

Tale iniziativa, tuttavia, non sarebbe ritenuta di favore per il Corpo della Guardia di Finanza, poiché determinerebbe l'incorporamento di n. 176 soggetti idonei non vincitori, la cui età anagrafica si attesta tra i 33 e i 39 anni ed è destinata ad aumentare in sede di immissione in servizio, posto che, prima della stessa immissione, è previsto un corso di formazione della durata di 10 mesi.



## ALLEGATO 3

**5-01207 Gallinella: Proroga dell'incremento delle percentuali di compensazione applicabili dai produttori agricoli relativamente alla cessione di animali vivi.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti chiedono chiarimenti in merito all'adozione del decreto interministeriale relativo alla proroga dell'incremento delle percentuali di compensazione IVA applicabili, in favore dei produttori agricoli, alle cessioni di animali vivi della specie bovina e suina, ai sensi dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 633 del 1972.

Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

L'articolo 1, comma 506, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), ha demandato ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi entro il 31 gennaio di ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020, la individuazione delle percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi delle specie bovina e suina sono innalzate rispettivamente in misura non superiore al 7,7 per cento e all'8 per cento.

Inoltre, il citato comma 506 ha stabilito che l'innalzamento delle suddette percentuali non comporti minori entrate per un ammontare superiore a 20 milioni di euro annui.

Per l'anno 2018 è stato emanato il 2 febbraio 2018 il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 64 del 17 marzo 2018, con il quale è stato modificato il precedente decreto interministeriale del 26 gennaio 2016, confermando l'innalzamento delle percentuali di compensazione stabilito per l'anno 2017.

Per l'anno 2019, si fa presente che lo schema di decreto che proroga le percentuali di compensazione, applicabili alle cessioni di animali vivi di specie bovine e suina, nella stessa misura con cui sono state fissate nel decreto ministeriale 26 gennaio 2016 e conformemente ai limiti dettati dall'articolo 1, comma 506, della legge 205 del 2017.

Sullo schema di provvedimento è stato acquisito il preventivo concerto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Allo stato lo schema di decreto, debitamente bollinato dalla Ragioneria Generale dello Stato, è alla firma del Signor Ministro dell'economia e delle finanze.

## ALLEGATO 4

**5-01310 Schullian: Aumento delle percentuali di compensazioni applicabili dai produttori agricoli alla cessione del legno e della legna da ardere.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti chiedono chiarimenti in merito all'attuazione dell'articolo 1, comma 662 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019) ai sensi del quale si prevede: «l'aumento delle percentuali di compensazione applicabili alle cessioni del legno e della legna da ardere nel limite di spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2019».

Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Il citato articolo 1, comma 662 della legge 145 del 2018 dispone, nell'ambito del regime speciale IVA per l'agricoltura, previsto dall'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, applicabile ai prodotti agricoli espressamente indicati nella Tabella A, parte I, allegata al medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, l'aumento, nel limite di spesa di 1 milione di euro annui, delle percentuali di compensazione IVA applicabili al legno e

alla legna da ardere, precedentemente stabilite al 2 per cento ai sensi del decreto ministeriale 12 maggio 1992.

L'attuazione della menzionata disposizione è demandata ad un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, da emanarsi entro il 31 gennaio di ciascun anno.

Al riguardo, si fa presente che il Dipartimento delle finanze ha, ad oggi, posto in essere iniziative volte al confronto diretto con le categorie interessate, avendo, altresì, provveduto a richiedere al Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, gli elementi istruttori utili alla predisposizione del provvedimento che stabilisce le nuove percentuali, da notificare alla Commissione UE, come previsto dall'articolo 297, della direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto.

## ALLEGATO 5

**5-01541 Centemero: Modalità di funzionamento del nuovo sistema di pagamento INSTEX (*Instrument for Supporting Trade Exchanges*).****TESTO DELLA RISPOSTA**

In relazione all'interrogazione in riferimento, occorre chiarire, preliminarmente, che l'interrogante premette due questioni relative alla situazione internazionale della Repubblica islamica dell'Iran, che sono da tenere distinte.

Da un lato, per quanto riguarda il Gruppo d'azione finanziaria (GAFI/FATF – *Financial Action Task Force*), citato dall'interrogante, l'Iran è sotto esame dal 2007 perché la sua normativa è stata valutata carente in merito alle misure di prevenzione, investigazione e repressione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo. Pertanto, l'Iran, tuttora inserito nella lista del FATF, è nel processo di adeguamento della propria normativa agli standard internazionali in materia. L'Italia partecipa a tale valutazione tecnica condotta dal GAFI/FATF, monitorando anche le dinamiche del processo legislativo interno al Paese, menzionate dall'interrogante.

Dall'altro lato, si deve osservare che la costituzione di Instex – *Instrument in Support of Trade Exchanges* attiene invece al contesto delle misure restrittive imposte all'Iran per il contrasto al programma iraniano di proliferazione nucleare. In esito all'uscita degli Stati Uniti dall'ac-

cordo sul nucleare iraniano (il cosiddetto JCPoA) e alla conseguente reintroduzione delle sanzioni americane, l'Unione Europea ha manifestato supporto al mantenimento dell'accordo anzidetto e ha promosso la costituzione di questo veicolo al fine di superare la difficoltà di relazioni commerciali con il Paese causate dagli effetti dell'embargo statunitense. Il veicolo, costituito in Francia, con capitale francese, tedesco e inglese, almeno in questa fase iniziale, è stato pensato per consentire la compensazione di crediti e debiti di controparti europee ed iraniane nel settore umanitario (*food and farma*), senza licenza bancaria.

Le autorità italiane stanno valutando le caratteristiche di Instex e se e in quale misura aderirvi, anche considerato che, per quanto riguarda l'Europa e quindi l'Italia, il regime restrittivo nei confronti dell'Iran, collegato al contrasto della proliferazione, è circoscritto. Pertanto, l'operatività commerciale in vari settori è consentita oggi liberamente, con gli opportuni accorgimenti volti a mitigare taluni rischi operativi, e può avvalersi anche di operatori italiani per le operazioni bancarie e finanziarie con controparti iraniane non sanzionate.

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Cultura, scienza e istruzione)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori .....	140
Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura. C. 478 Piccoli Nardelli, C. 1410 Belotti e C. 1516 Mollicone ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	140
Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive. C. 1603-bis Governo ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	141
AVVERTENZA .....	145

#### SEDE REFERENTE

Martedì 19 marzo 2019. — Presidenza del presidente Luigi GALLO. — Intervengono il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Gianluca Vacca e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Simone Valente.

#### La seduta comincia alle 15.05.

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Luigi GALLO, *presidente*, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

#### Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura.

**C. 478 Piccoli Nardelli, C. 1410 Belotti e C. 1516 Mollicone.**

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 13 marzo 2019.

Luigi GALLO, *presidente*, preso atto che non vi sono richieste di intervento, ricorda che la relatrice ha proposto che la Commissione svolga un ciclo di audizioni informali, aggiungendo che la proposta sarà valutata in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD), ricordando che nella scorsa legislatura è già stato svolto un ciclo di audizioni informali in occasione dell'esame delle proposte di legge in materia di promozione della lettura (C. 1504 e abbinate), esprime l'avviso che il lavoro svolto allora possa essere utilmente recuperato e costituire un utile contributo all'istruttoria della Commissione, anche per semplificare il nuovo lavoro che la Commissione si accinge a svolgere.

Antonio PALMIERI (FI), premesso di concordare con la deputata Piccoli Nardelli, esprime l'avviso che la Commissione dovrebbe fare riferimento ai risultati delle audizioni informali svolte nella precedente legislatura, avviando un nuovo ciclo di audizioni nella corrente legislatura solo dopo aver definito il testo base, in modo che le nuove audizioni si concentrino su

questo testo e forniscano elementi sui quali costruire il dibattito successivo.

Luigi GALLO, *presidente*, prende atto delle proposte, precisando che esse verranno discusse in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive.**

**C. 1603-bis** Governo.

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Daniele BELOTTI (Lega), *relatore*, premette che il provvedimento in esame – il primo d'iniziativa governativa esaminato da questa Commissione in sede referente – è un disegno di legge delega in materia di ordinamento sportivo e professioni sportive. Ricorda che il testo in esame risulta dallo stralcio del Capo III del disegno di legge presentato dal Governo come collegato alla legge di bilancio 2019 (di cui all'atto Camera n. 1603). Il Capo III – che è confluito in un autonomo disegno di legge (C. 1603-ter) assegnato alla Commissione Giustizia – reca disposizioni per il contrasto della violenza in occasione di manifestazioni sportive. Lo stralcio è stato disposto dal Presidente della Camera ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 1, del Regolamento, in quanto il contenuto del Capo III era estraneo all'oggetto complessivo del provvedimento, come preannunciato nella Nota di aggiornamento del DEF.

Venendo al testo, riferisce che l'articolo 1 reca una delega al Governo per l'adozione di decreti legislativi per il riordino del CONI e della disciplina di settore. Peraltro, alcune novità sembrano avere piuttosto carattere di riforma. I principi e criteri direttivi cui il Governo dovrà attenersi nell'esercizio della delega sono i

seguenti. Innanzitutto gli ambiti di attività del CONI, delle Federazioni sportive nazionali e degli « organismi sportivi » dovranno essere definiti in coerenza con la disciplina introdotta con la legge di bilancio 2019 e con il ruolo del CONI quale organo di indirizzo dell'attività sportiva e articolazione del Comitato olimpico internazionale, nonché con la sua funzione di governo dell'attività sportiva nazionale, limitatamente a quella olimpica. Il Governo dovrà confermare l'attribuzione al CONI del potere generale di determinazione e divulgazione dei principi fondamentali relativi alla disciplina delle attività sportive, al contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e violenza nello sport, e alla promozione e allo sviluppo dello sport. Dovrà inoltre prevedere che il CONI eserciti poteri di controllo e intervento diretto nei confronti delle FSN, delle DSA, degli EPS e delle associazioni benemerite solo quando siano accertate gravi violazioni dell'ordinamento sportivo da parte degli organi federali, nonché nel caso in cui non sia garantito il regolare avvio e svolgimento delle competizioni sportive, ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento dei medesimi organi federali. Ancora, dovrà prevedere che l'articolazione territoriale del CONI sia riferita esclusivamente a funzioni di rappresentanza istituzionale. Dovrà essere dato sostegno alla piena autonomia gestionale e contabile delle FSN, delle DSA, degli EPS e delle associazioni benemerite rispetto al CONI. Il Governo, inoltre, dovrà riordinare la disciplina in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del CONI, delle FSN, delle DSA, degli EPS, del CIP, delle federazioni sportive paralimpiche (FSP), delle discipline sportive paralimpiche (DSP) e degli enti di promozione sportiva paralimpica (EPSP). In particolare, dovrà essere garantita omogeneità nel computo dei mandati e dovranno essere previsti limiti allo svolgimento di più mandati consecutivi da parte della stessa persona; dovrà inoltre essere stabilito un sistema di incompatibilità fra gli organi, per prevenire situazioni di conflitto di interessi. Ulteriori principi e i criteri direttivi sono

dettati al fine di far organizzare le disposizioni per settori omogenei o per specifiche attività o gruppi di attività, per l'aggiornamento e la semplificazione del linguaggio normativo e per l'indicazione esplicita delle norme da abrogare.

L'articolo 2 prevede la possibilità, per le scuole, di costituire Centri sportivi scolastici. Si disciplina così a livello legislativo, estendendola a tutte le scuole, una possibilità finora prevista solo a livello amministrativo e solo per le scuole secondarie. Al contempo, si prevede ora che i Centri sportivi scolastici siano costituiti secondo le modalità e nelle forme previste dal Codice del Terzo settore, ossia il corpo di norme (dettate dal decreto legislativo n. 117 del 2017) che disciplina l'attività delle organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, e così via. In sede di contrattazione collettiva dovrà essere stabilito il numero di ore a disposizione di ogni istituzione scolastica, da riconoscere in favore dei docenti ai quali sono assegnati compiti di supporto al Centro sportivo scolastico. La relazione del Governo evidenzia che, trattandosi di attività extracurricolare, i docenti impegnati nell'attività di supporto al Centro sportivo scolastico dovranno beneficiare di una remunerazione, da prevedere nei diversi livelli contrattuali, anche se il provvedimento precisa che le norme in questione dovranno essere attuate senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 3 concerne la cessione, il trasferimento o l'attribuzione del titolo sportivo, inteso come l'insieme delle condizioni giuridiche che consentono la partecipazione di una società sportiva professionistica a una determinata competizione nazionale. Si introduce così a livello di legge una nozione finora presente solo nell'ordinamento sportivo. In particolare, il disegno di legge in esame stabilisce che la cessione, il trasferimento o l'attribuzione, a qualunque titolo, del titolo sportivo di una società sportiva professionistica – qualora queste operazioni siano ammesse dalle singole FSN – possono essere effettuati solo previa valutazione del va-

lore economico del titolo: valutazione da eseguire attraverso perizia giurata di un esperto nominato dal presidente del Tribunale competente per territorio. In caso di insolvenza di una società sportiva professionistica, la cessione, il trasferimento o l'attribuzione del titolo dovranno essere condizionati, oltre che al rispetto delle prescrizioni della singola FSN, anche al versamento del valore economico del titolo o alla prestazione di idonea garanzia approvata dall'autorità giudiziaria procedente. Il CONI e le FSN dovranno adeguare i loro statuti a questi principi.

L'articolo 4 reca la delega al Governo in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché per la disciplina del rapporto di lavoro sportivo. La delega è finalizzata a garantire l'osservanza dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione nel lavoro sportivo, sia nel settore dilettantistico sia in quello professionistico. In questo ambito, il Governo dovrà seguire i seguenti principi e criteri direttivi. Innanzitutto i decreti attuativi dovranno riconoscere il carattere sociale dell'attività sportiva quale strumento di miglioramento della qualità della vita e mezzo di educazione e sviluppo delle persone. Dovrà essere riconosciuto nelle norme il principio di specificità dello sport e del rapporto di lavoro sportivo, come definito a livello nazionale e dell'Unione europea, e dovrà quindi essere individuata la figura del lavoratore sportivo a prescindere che operi in ambito dilettantistico o professionistico. Inoltre, dovrà essere definita la disciplina in materia di tutela assicurativa, fiscale e previdenziale e dovranno essere stabilite regole di gestione del fondo di previdenza. Il Governo inoltre dovrà valorizzare la formazione dei lavoratori sportivi, in particolare dei giovani, garantendo la crescita anche culturale e la preparazione professionale degli atleti, in modo da favorire l'accesso all'attività lavorativa anche al termine della loro carriera sportiva. Dovrà inoltre disciplinare i rapporti di collaborazione di carattere amministrativo-gestionale non professionali, per le prestazioni rese in favore di società e associazioni sportive dilettanti-

stiche, tenendo conto anche del loro fine non lucrativo. Il Governo dovrà poi provvedere al riordino della disciplina della mutualità nello sport professionistico e assicurare il riconoscimento giuridico della figura del laureato in scienze motorie e dei soggetti forniti di titoli equipollenti. Dovranno, ancora, essere previsti la revisione e il trasferimento delle funzioni di vigilanza e covigilanza esercitate dal Ministero della difesa su enti sportivi e Federazioni sportive nazionali, in coerenza con la disciplina relativa agli altri enti sportivi e federazioni sportive, previa puntuale individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferire. Inoltre, si prevede il trasferimento all'Unione italiana tiro a segno delle funzioni attualmente esercitate dal Ministero della difesa in materia di agibilità dei campi e degli impianti di tiro a segno. Infine, si prevede il riordino e il coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni legislative vigenti, comprese quelle della legge n. 91 del 1981, cui andranno apportate le modifiche e integrazioni necessarie per garantire il rispetto del diritto internazionale e della normativa dell'Unione europea e la conformità ai principi riconosciuti del diritto sportivo e agli orientamenti consolidati della giurisprudenza.

L'articolo 5 reca la delega per il riordino delle disposizioni in materia di rapporti di rappresentanza di atleti e di società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo. Il Governo dovrà attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi, finalizzati sostanzialmente a trasferire a livello di norma legislativa primaria alcune discipline attualmente dettate dal Regolamento degli agenti sportivi. Il Governo dovrà esplicitare, nell'esercizio della delega, i principi di autonomia, trasparenza e indipendenza cui deve attenersi l'agente sportivo nello svolgimento della sua professione; dovrà regolare il conflitto di interessi in modo da garantire l'imparzialità e la trasparenza nei rapporti «tra gli atleti e le società sportive», anche nel caso in cui l'attività di agente sportivo sia esercitata in forma societaria; dovrà individuare modalità di

svolgimento delle transazioni economiche tali da garantire la regolarità e trasparenza delle stesse, nonché la loro conformità alla normativa vigente, comprese previsioni di carattere fiscale e previdenziale. Il Governo dovrà inoltre introdurre una disciplina finalizzata a garantire la tutela dei minori, con specifica definizione dei limiti e delle modalità della loro rappresentanza da parte degli agenti sportivi.

Gli articoli da 6 a 11 sono stati stralciati.

L'articolo 12 contiene la delega al Governo in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi, nonché in materia di costruzione di nuovi impianti sportivi e di ristrutturazione e ripristino di quelli già esistenti. Nell'esercizio di questa delega il Governo dovrà assicurare la ricognizione, il coordinamento e l'armonizzazione delle norme in materia di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi, comprese quelle di natura sanzionatoria, apportando le modifiche necessarie a garantire o migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e ad adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo. Il Governo dovrà inoltre semplificare e accelerare le procedure amministrative e ridurre i termini temporali procedurali previsti dalla normativa vigente. Dovrà, inoltre, individuare criteri progettuali e gestionali orientati alla sicurezza, anche strutturale, alla fruibilità e alla redditività degli interventi e della gestione economico-finanziaria degli impianti sportivi, cui gli operatori pubblici e privati devono attenersi, in modo che sia garantita, nell'interesse della collettività, la sicurezza degli impianti sportivi, anche al fine di prevenire i fenomeni di violenza all'interno e all'esterno degli impianti, e di migliorare, a livello internazionale, l'immagine dello sport, nel rispetto della normativa vigente. Ancora, il Governo dovrà individuare un sistema che preveda il preventivo accordo con la società o con l'associazione sportiva utilizzatrice dell'impianto e la possibilità di un affidamento diretto dello stesso alla società o all'asso-

ciazione, in presenza di predeterminati requisiti. Dovrà poi individuare strumenti economico-finanziari da affidare alla gestione e al coordinamento dell'Istituto per il Credito Sportivo.

L'articolo 13 contiene la delega al Governo in materia di adempimenti e oneri amministrativi e di natura contabile a carico di Federazioni sportive nazionali (FSN), delle Discipline sportive associate (DSA), degli Enti di promozione sportiva (EPS), delle associazioni benemerite e delle loro affiliate. In particolare, il Governo dovrà assicurare la semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi e dei conseguenti oneri, anche nei confronti delle unità istituzionali facenti parte del settore della amministrazioni pubbliche, tenendo conto della natura giuridica degli enti e delle finalità perseguite.

L'articolo 14 contiene la delega in materia di discipline sportive invernali, finalizzata a garantire standard di sicurezza più elevati. In particolare, il Governo dovrà rivedere la disciplina giuridica applicabile agli impianti e ai relativi provvedimenti di autorizzazione o concessione, per tenere conto della durata del rapporto e dei parametri di ammortamento degli investimenti. Dovranno essere riviste le norme in materia di sicurezza recate dalla legge n. 363 del 2003, prevedendo in particolare l'individuazione dei criteri generali di sicurezza per la pratica dello sci-alpinismo e delle altre attività sportive praticate nelle aree sciabili attrezzate, con la previsione di adeguate misure, anche sanzionatorie, che garantiscano il rispetto degli obblighi e dei divieti, senza nuovi o maggiori oneri a carico dei gestori. L'obbligo di utilizzare il casco che attualmente riguarda solo i minori di quattordici anni, dovrà essere esteso. Inoltre, dovrà essere previsto l'obbligo per i gestori di dotare le aree sciabili di defibrillatori semiautomatici e di personale addestrato. Dovrà essere previsto poi il rafforzamento sia delle attività di vigilanza e controllo dei servizi di sicurezza e di ordine pubblico, con la determinazione di

un adeguato regime sanzionatorio, sia delle attività informative e formative per la prevenzione degli incidenti, anche con riferimento allo sci fuori pista e allo sci-alpinismo.

Per tutte le deleghe è previsto che i decreti attuativi siano adottati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame. I relativi schemi dovranno essere prima trasmessi alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto legislativo sarà possibile per il Governo correggere i provvedimenti con norme integrative e correttive, con la stessa procedura e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi. È previsto che dall'attuazione delle deleghe non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Al contempo, tuttavia, si dispone – in conformità con quanto prevede l'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità (legge n. 196 del 2009) – che, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovano compensazione al proprio interno, gli stessi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata delle disposizioni che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie.

Conclude sottolineando la rilevanza del provvedimento per il settore sportivo in tutte le sue articolazioni: atleti, dirigenti, praticanti amatoriali. Sottolinea altresì l'importanza delle società e delle organizzazioni sportive quale punto di riferimento soprattutto nei piccoli centri, dove lo sport svolge un'indiscutibile funzione di aggregazione e d'inclusione sociale. Nel sottolineare come della Commissione cultura facciano parte anche deputati atleti e dirigenti sportivi, auspica che da loro, innanzitutto, venga un contributo fattivo al lavoro della Commissione, dicendosi fin da ora convinto che – proprio per l'importanza del provvedimento e l'ampiezza dell'intervento in esso contenuto – sarà opportuno avviare un ciclo di audizioni per dare ampio spazio alla vasta platea di soggetti interessati dallo stesso. Si dice



certo, peraltro, che con un lavoro costruttivo e condiviso sarà possibile svolgere tutti i dovuti approfondimenti e arrivare in tempi rapidi all'approvazione del disegno di legge.

Federico MOLLICONE (FdI), premesso di concordare con il relatore in merito all'opportunità di svolgere audizioni di approfondimento e di condividere l'auspicio di un lavoro costruttivo e condiviso, esprime apprezzamento per il fatto che la Commissione possa trattare in sede referente un disegno di legge in materia di sport, dopo che importanti novità erano state inserite nella legge di bilancio con la conseguenza che la competenza primaria era stata sottratta alla VII Commissione.

Marco MARIN (FI) apprezza lo spirito collaborativo insito nelle parole del deputato Belotti ed esprime l'avviso che la Commissione dovrebbe programmare celermente il ciclo di audizioni da svolgere.

Luigi GALLO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.30.**

#### AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

#### SEDE REFERENTE

*Modifica all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e disposizioni concernenti la formazione delle classi nelle scuole di ogni ordine e grado.*

*C. 877 Azzolina.*

*Modifiche alla disciplina in materia di diritto allo studio universitario e di tasse e contributi universitari.*

*C. 1211 Tuzi.*

## IX COMMISSIONE PERMANENTE

### (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

##### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	147
5-01689 Sozzani: Completamento del sottoattraversamento della linea AV della stazione di Firenze .....	147
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i> .....	154
5-01690 Paita: Ripresa dell'esercizio sulla linea ferroviaria regionale Fossacesia-Castel di Sangro .....	147
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i> .....	155
5-01691 Luciano Cantone: Sicurezza dei passeggeri italiani e utilizzo degli aeromobili Boeing 737 Max 8 .....	147
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i> .....	156
5-01692 Stumpo: Assunzione del personale di Techno Sky da parte di ENAV .....	147
<i>ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)</i> .....	157
5-01693 Fidanza: Entrata in vigore delle nuove sanzioni previste dalla disciplina del trasporto pubblico non di linea .....	148
<i>ALLEGATO 5 (Testo integrale della risposta)</i> .....	158
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
Sull'ordine dei lavori .....	148
Istituzione di percorsi formativi in ambito militare per i cittadini di età compresa tra diciotto e ventidue anni. Nuovo testo C. 1012 Perego di Cremona (Parere alla IV Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	148
<i>ALLEGATO 6 (Parere approvato)</i> .....	159
<b>SEDE REFERENTE:</b>	
Modifiche al codice della strada. C. 24 Brambilla, C. 192 Schullian, C. 193 Schullian, C. 219 Schullian, C. 234 Gebhard, C. 264 Molteni, C. 367 Comaroli, C. 681 Baldelli, C. 777 Gusmeroli, C. 1051 De Lorenzis, C. 1113 Pagani, C. 1187 Bergamini, C. 1245 Mulè, C. 1358 Meloni, C. 1366 Maccanti, C. 1368 Scagliusi e petizione n. 38 ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 1348 Gadda, C. 1364 Frassini, C. 1601 Butti e C. 1613 Zanella – Nomina di un Comitato ristretto</i> ) .....	149
Affidamento dei servizi di trasporto nelle ferrovie turistiche isolate della rete ferroviaria e di vigilanza sull'applicazione delle norme di sicurezza. C. 1615 Marino ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	151
<b>AVVERTENZA</b> .....	153

##### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Martedì 19 marzo 2019. — Presidenza del presidente Alessandro MORELLI, indi del vicepresidente Diego DE LORENZIS. —

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Michele Dell'Orco.

**La seduta comincia alle 15.10.**

**Sulla pubblicità dei lavori.**

Alessandro MORELLI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità della seduta per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche mediante la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Ne dispone pertanto l'attivazione.

**5-01689 Sozzani: Completamento del sottoattraversamento della linea AV della stazione di Firenze.**

Erica MAZZETTI (FI), in qualità di cofirmataria, illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Michele DELL'ORCO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Erica MAZZETTI (FI), replicando, prende atto della risposta del rappresentante del Governo che, come è noto, ormai procede solo sulla base di analisi costi-benefici. Evidenzia come si tratti di un'opera già in via di realizzazione di interesse strategico per la mobilità del territorio e che l'attuale blocco dei lavori sta avendo un impatto assai negativo sui livelli di occupazione. Evidenzia come in questa sede il Governo non abbia fornito alcuna indicazione circa i tempi di completamento del sotto-attraversamento né sulle risorse finanziarie effettivamente disponibili.

**5-01690 Paita: Ripresa dell'esercizio sulla linea ferroviaria regionale Fossacesia-Castel di Sangro.**

Camillo D'ALESSANDRO (PD), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Michele DELL'ORCO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Camillo D'ALESSANDRO (PD), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo che si è limitato ad una ripetizione dei dati già contenuti nell'interrogazione in esame. Evidenzia come si attenda da molti mesi la nomina del rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze nel comitato di verifica e monitoraggio dell'accordo di programma e come tale ritardo impedisca la messa in esercizio della citata tratta ferroviaria con grave danno per l'economia regionale. Sottolinea altresì che ulteriore conseguenza negativa è il mancato riutilizzo delle somme derivanti da economie accertabili solo sulla base di una verifica amministrativa da parte del richiamato comitato di verifica. Conclude annunciando che continuerà a monitorare l'evolversi della questione.

**5-01691 Luciano Cantone: Sicurezza dei passeggeri italiani e utilizzo degli aeromobili Boeing 737 Max 8.**

Luciano CANTONE (M5S) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Michele DELL'ORCO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Luciano CANTONE (M5S), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal Governo e della tempestività con la quale si è agito a tutela della sicurezza dei passeggeri.

**5-01692 Stumpo: Assunzione del personale di Techno Sky da parte di ENAV.**

Nicola STUMPO (LeU) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Michele DELL'ORCO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Nicola STUMPO (LeU), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo, che

si è limitato a ripetere gli elementi già precedentemente forniti in occasione della risposta data all'interrogazione presentata dalla deputata Liuzzi nella scorsa legislatura 5-09446, elementi che avevano lasciato insoddisfatta l'interrogante. Stigmatizza l'assoluta incompletezza degli elementi forniti con un non convincente gioco delle parti, in base al quale le posizioni che si avevano all'opposizione vengono dimenticate quando si diviene maggioranza. Evidenzia infine che la questione riguarda non solo e non tanto la tutela dell'occupazione, ma la sicurezza dei cittadini.

**5-01693 Fidanza: Entrata in vigore delle nuove sanzioni previste dalla disciplina del trasporto pubblico non di linea.**

Carlo FIDANZA (FdI) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Michele DELL'ORCO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Carlo FIDANZA (FdI), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo, che aderisce all'interpretazione della circolare ministeriale, rendendo quindi validi anche i contratti stipulati durante la conversione del decreto-legge e contravvenendo così alla volontà del legislatore. Esprime quindi rammarico per la scelta compiuta dal Governo, che ha trasformato un errore formale in un errore sostanziale.

**La seduta termina alle 15.30.**

**SEDE CONSULTIVA**

*Martedì 19 marzo 2019. — Presidenza del vicepresidente Diego DE LORENZIS.*

**La seduta comincia alle 16.05.**

**Sull'ordine dei lavori.**

Giorgio MULÈ (FI) desidera sollecitare la richiesta già avanzata dal collega Sozzani circa l'acquisizione agli atti della Commissione del documento relativo al supplemento dell'analisi costi-benefici relativa alla nuova linea ferroviaria Torino-Lione, rispetto alla quale la presidenza aveva dichiarato la totale disponibilità ad intervenire. Ricorda come vi sia già stato un precedente spiacevole relativo alla messa a disposizione dei parlamentari del documento dell'analisi costi-benefici, apparso prima sugli organi di stampa.

Davide GARIGLIO (PD), nel condividere le considerazioni svolte dal collega Mulè, chiede alla presidenza che entrambi i citati documenti, analisi costi-benefici e supplemento di analisi, siano messi a disposizione della Commissione in un formato originale e protocollato dal ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche al fine di conoscerne con esattezza la data.

Chiede, altresì, alla presidenza l'acquisizione dei bandi di gara o in ogni caso dei documenti con cui la società TELT ha invitato le imprese alle manifestazioni di interesse per la realizzazione dell'opera.

Diego DE LORENZIS, *presidente*, prende atto delle richieste formulate dai rappresentanti dei gruppi, che, come quelle precedentemente avanzate, saranno tempestivamente sottoposte al ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

**Istituzione di percorsi formativi in ambito militare per i cittadini di età compresa tra diciotto e ventidue anni.**

**Nuovo testo C. 1012 Perego di Cremnago.**

(Parere alla IV Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Ketty FOGLIANI (Lega), *relatrice*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per i profili di competenza, alla IV Commissione Difesa sul testo della proposta di legge n. 1012, di iniziativa del deputato Perego di Cremnago, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente.

La proposta di legge disciplina le modalità per l'avvio, a partire dal 1° gennaio 2020, di esperienze formative volontarie da svolgere nelle Forze armate, rivolte a cittadini italiani di età compresa tra i 18 e i 22 anni. A tal fine essa, che si compone di 7 articoli, definisce un progetto sperimentale di formazione, di durata semestrale e non retribuito, in ambito militare funzionale alla migliore definizione di futuri percorsi educativi e di specializzazione nelle forze armate.

In particolare, all'articolo 2, che individua gli obiettivi di tale percorsi formativi, si prevede anche lo studio dell'architettura istituzionale preposta alla protezione cibernetica nazionale, con particolare riferimento ai ruoli e alle competenze dei soggetti incaricati di garantire l'autenticità, l'integrità, la disponibilità e la riservatezza dei dati e dei servizi che gravitano nello spazio cibernetico.

In tale ambito deve essere acquisita una conoscenza approfondita del tema relativo all'evoluzione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nell'ambito delle Forze armate e al conseguente sviluppo di adeguati sistemi di difesa cibernetica, con particolare riferimento alle attività del Comando interforze per le operazioni cibernetiche.

In tale contesto e al fine di assicurare un elevato grado di conoscenza della minaccia cibernetica, si prevede la possibilità di organizzare presso il Comando C4 difesa simulazioni di possibili attacchi cibernetici coinvolgendo a tale fine personale dei *Computer Emergency Response Team* dello Stato maggiore della difesa, dell'Esercito, della Marina militare, dell'Aeronautica, dell'Arma dei carabinieri e della Scuola telecomunicazioni Forze armate di Chiavari, nonché di assistere alle esercitazioni organizzate dal *Cooperative*

*Cyber Defence Centre of Excellence* dell'Alleanza Atlantica finalizzate a valutare le capacità di cooperazione delle organizzazioni partecipanti e perfezionare le procedure di scambio informativo in ambito nazionale e della NATO sui temi della difesa e sicurezza cibernetica.

Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole sulla proposta di legge in esame.

Federica ZANELLA (FI), sottolineando che si tratta di un testo condiviso, chiede alla presidenza la possibilità che la Commissione proceda all'espressione del prescritto parere nella seduta odierna.

Raffaella PAITA (PD), nel preannunciare il voto favorevole del gruppo del Partito democratico, osserva come la proposta di legge, di cui condivide pienamente lo spirito, si ponga in netto contrasto con i tagli alle risorse finanziarie destinate al settore della difesa e delle forze armate, rappresentando quindi un atto di mera propaganda politica.

Diego DE LORENZIS, *presidente*, ricorda che la proposta di legge in esame è di iniziativa del gruppo di Forza Italia.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice (*vedi allegato 6*).

**La seduta termina alle 16.15.**

**SEDE REFERENTE**

*Martedì 19 marzo 2019. — Presidenza del presidente Diego DE LORENZIS.*

**La seduta comincia alle 16.15.**

**Modifiche al codice della strada.**

**C. 24 Brambilla, C. 192 Schullian, C. 193 Schullian, C. 219 Schullian, C. 234 Gebhard, C. 264 Molteni, C. 367 Comaroli, C. 681 Baldelli, C. 777 Gusmeroli, C.**

**1051 De Lorenzis, C. 1113 Pagani, C. 1187 Bergamini, C. 1245 Mulè, C. 1358 Meloni, C. 1366 Maccanti, C. 1368 Scagliusi e petizione n. 38.**

*(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 1348 Gadda, C. 1364 Frassini, C. 1601 Butti e C. 1613 Zanella – Nomina di un Comitato ristretto).*

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 febbraio 2019.

Diego DE LORENZIS, *presidente e relatore*, ricorda che la Commissione ha svolto un ampio ciclo di audizioni informali.

Comunica, altresì, che la Commissione ha acquisito, oltre alle memorie depositate dai soggetti intervenuti in audizione, le memorie scritte dell'Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori (ANAV), dell'Associazione Nazionale Centro Soccorso Autoveicoli (ANCSA), dell'Associazione Nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA), dell'Associazione dei gelatieri italiani in Germania, *Bird*, della Federazione Industriale Prodotti Impianti Servizi ed Opere Specialistiche per le Costruzioni (FINCO), della Lega Anti Vivisezione (LAV), di *Wind mobility*, di Rete Vivin-strada e di Confindustria.

Avverte che sono state assegnate alla Commissione le proposte di legge Gadda C. 1348, Butti C. 1601 e Zanella C. 1613, che vertendo su materia identica a quella trattata dalle proposte in corso di esame, sono abbinata ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento.

Segnala altresì che l'ufficio di presidenza ha altresì convenuto sull'abbinamento della proposta di legge Frassini C. 1364, la quale, pur non modificando testualmente il codice della strada, incide su profili connessi a quelli oggetto di esame.

La Commissione delibera l'abbinamento della proposta di legge Frassini C.1364.

Giuseppe Cesare DONINA (Lega), *relatore*, anche a nome del collega De Loren-

zis, illustra sinteticamente i contenuti delle proposte di legge testè abbinata.

La proposta di legge C. 1348, di iniziativa della deputata Gadda ed altri, reca una modifica all'articolo 188 del codice della strada, volta a consentire ai veicoli al servizio di persone invalide, titolari di regolare contrassegno, di sostare gratuitamente nelle aree di parcheggio a pagamento delimitate dalle strisce blu. Viene in tal modo introdotta a livello nazionale una misura già adottata da molti enti locali.

La proposta di legge C. 1364, di iniziativa della deputata Frassini ed altri, prevede che fra le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore, elencate in apposita appendice del regolamento di attuazione del codice della strada, sia prevista anche la dotazione di dispositivi per adattare le cinture di sicurezza alle condizioni fisiche delle donne in stato di gravidanza.

La proposta di legge C. 1601, di iniziativa del deputato Butti ed altri, è finalizzata a consentire la riscossione delle sanzioni irrogate a veicoli immatricolati all'estero, nei casi in cui la violazione non possa essere immediatamente contestata.

Viene a tal fine modificato l'articolo 207 del codice della strada con l'inserimento dei nuovi commi 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater*, che disciplinano, rispettivamente: l'invio del verbale al proprietario del veicolo immatricolato entro centoventi giorni dall'accertamento qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata; l'invio dell'informativa sulle infrazioni di cui all'articolo 2 della direttiva UE 2015/413 in caso di veicoli immatricolati nell'Unione europea; l'applicazione del fermo amministrativo del veicolo in caso di mancato pagamento entro sessanta giorni dalla comunicazione.

L'articolo 2 della proposta di legge prevede infine l'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell'archivio nazionale unico telematico delle violazioni commesse da veicoli immatricolati all'estero o muniti di targa EE.

La proposta di legge C. 1613, di iniziativa della deputata Zanella ed altri, inter-

viene in materia di attraversamento con la luce semaforica gialla e di sanzioni per la guida senza patente.

In particolare, modificando l'articolo 41 del codice della strada, viene previsto che le sanzioni in caso di attraversamento con la luce semaforica gialla (previste dall'articolo 146, commi 3 e 3-bis) si applichino solo qualora i punti stabiliti per l'arresto siano oltrepassati entro il periodo di accensione della luce gialla maggiorato del 10 per cento.

Viene inoltre disposto che il limite massimo e il limite minimo di durata della luce semaforica gialla siano stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare ogni due anni entro il 31 gennaio, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Nelle more dell'adozione del decreto, il periodo di accensione della luce gialla non può essere inferiore a quattro secondi. Con il decreto si provvede altresì all'adeguamento del decreto ministeriale del 27 aprile 2017, recante « Caratteristiche per omologare e installare dispositivi finalizzati a visualizzare il tempo residuo di accensione delle luci dei nuovi impianti semaforici ».

È infine modificato l'articolo 116 del codice della strada, escludendo la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per la guida senza patente nel caso in cui la violazione non sia commessa dal proprietario o da chi abbia la disponibilità materiale del veicolo. In tali casi si applica un'ammenda di importo pari al massimo edittale previsto dal comma 15 dell'articolo, incrementato dal 50 per cento. Segnala in proposito che il decreto legislativo n. 8 del 2016 ha depenalizzato il reato, in quanto punito con la sola pena dell'ammenda: l'ammenda prevista dal comma 15 (da euro 2.257 ad euro 9.032) è stata sostituita dalla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.110 a euro 30.660.

Diego DE LORENZIS, *presidente e relatore*, dichiara conclusa la discussione sulle linee generali e propone la nomina di un Comitato ristretto per l'ulteriore istruttoria e la formulazione di un testo unificato delle proposte di legge all'esame, sulla

base delle designazioni pervenute da parte dei rappresentanti dei gruppi.

La Commissione delibera la costituzione del Comitato ristretto.

Diego DE LORENZIS, *presidente e relatore*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Affidamento dei servizi di trasporto nelle ferrovie turistiche isolate della rete ferroviaria e di vigilanza sull'applicazione delle norme di sicurezza.**

**C. 1615 Marino.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Bernardo MARINO (M5S), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare, in sede referente, la proposta di legge C. 1615, recante modifiche alla legge 9 agosto 2017, n. 128, in materia di affidamento dei servizi di trasporto nelle ferrovie turistiche isolate dalla rete ferroviaria nonché di vigilanza sull'applicazione delle norme di sicurezza.

Sottolinea preliminarmente che la proposta è sottoscritta sia dai gruppi di maggioranza che di opposizione.

La proposta di legge consta di un solo articolo che introduce due modifiche puntuali alla legge n. 128 del 2017 in materia di ferrovie turistiche.

La prima modifica prevede che all'articolo 5, comma 3, relativo alla presentazione della richiesta per l'affidamento dei servizi di trasporto turistico e delle attività commerciali connesse, sia inserita la previsione che sulle reti ferroviarie « connesse » che sono considerate isolate dal punto di vista funzionale dal resto del sistema ferroviario (ossia nelle reti non comprese nell'allegato A annesso al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 agosto 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 2016), il servizio di trasporto può

essere affidato ai soggetti che già esercitano tali reti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753.

Tale disposizione è volta a superare la problematica derivante dal fatto che, secondo l'attuale formulazione dell'articolo 5, comma 3, della legge n. 128 del 2017, l'esercizio del trasporto ferroviario, anche con riferimento alle ferrovie turistiche, debba essere esercitato da un'«impresa ferroviaria» ai sensi del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, di recepimento della direttiva europea 2012/34/UE.

A seguito di questa disposizione, alcune società che esercitano servizi di trasporto e che, anche se in mancanza della qualifica di imprese ferroviarie, hanno operato nel settore del trasporto turistico ferroviario fino all'entrata in vigore della legge n. 128 del 2017, oggi rischiano di non poter proseguire l'attività in quanto non posseggono tale qualifica. Questo è il caso della società ARST spa, con socio unico facente capo alla regione autonoma della Sardegna, che gestisce il cosiddetto «Trenino verde», il servizio di trasporto ferroviario pubblico locale per 160 chilometri e turistico per 440 chilometri sulla rete ferroviaria regionale, senza essere titolare di licenza ferroviaria.

In effetti il decreto legislativo n. 112 del 2015, che ha recepito la direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico esclude dall'ambito di applicazione delle disposizioni del medesimo decreto legislativo (tra le quali quelle in materia di licenza ferroviaria) le «reti ferroviarie locali e regionali isolate adibite al trasporto passeggeri» e «le imprese ferroviarie che esercitano unicamente servizi di trasporto urbano, extraurbano o regionale su tali reti».

Su questo punto, ritiene opportuno l'ausilio del rappresentante del Governo per individuare gli altri soggetti che potrebbero rientrare nell'ambito di applicazione della nuova norma, tra cui dovrebbe figurare anche un'impresa della Calabria.

Richiamando l'iter di approvazione della legge n. 128 del 2017, sottolinea che la limitazione alle sole imprese ferroviarie della possibilità di esercitare i servizi di trasporto sulle reti ferroviarie turistiche non era presente nel testo licenziato dalla Commissione al termine dell'esame in sede referente, essendo stata essa introdotta nel corso dell'esame in Assemblea.

La seconda modifica proposta concerne l'articolo 6 della citata legge n. 128 del 2017, ed è volta a attribuire all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, ora Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, la vigilanza sulla corretta applicazione della normativa ai fini della sicurezza delle ferrovie turistiche (articolo 1, comma 1, lettera b).

Con riguardo a tale modifica, segnala che la Commissione Trasporti sta attualmente esaminando lo schema di decreto legislativo che recepisce la direttiva (UE) 2016/798 in materia di sicurezza delle ferrovie (atto del Governo n. 74). Lo schema di decreto (articolo 16, comma 2, lettera aa) prevede che spetti all'ANSFISA «svolgere i compiti di cui alla legge 9 agosto 2017, n. 128, per le ferrovie turistiche e vigilare sulla sicurezza nel rispetto di quanto da essa stessa stabilito ai sensi degli articoli 6 e 7 della medesima legge e del presente decreto». Tale disposizione sembra coincidere con quanto previsto dalla proposta di legge in esame e, pertanto, appare opportuno un coordinamento tra le due disposizioni.

Auspica conclusivamente una rapida approvazione del provvedimento, che risulta ampiamente condiviso dai gruppi parlamentari e che risulta molto atteso dagli operatori del settore. Ricorda in proposito che il Trenino verde della Sardegna dovrebbe tornare ad operare dalla metà di aprile.

Davide GARIGLIO (PD), nel condividere lo spirito del provvedimento in esame, ritiene opportuno evidenziare come la modifica di cui all'articolo 6 della legge n. 128 del 2017 di fatto si sovrapponga a quanto previsto nel citato atto del Governo



n. 74. Al riguardo, esprime preoccupazione per il giudizio contrastante espresso dal direttore uscente di ANSF e dal direttore entrante di ANSFISA nel corso dell'audizione svolta, ravvisando altresì profili problematici relativi all'attuazione delle competenze in materia di sicurezza della circolazione sulle ferrovie turistiche da parte di tale organismo, in quanto l'adozione di criteri regolatori eccessivamente rigidi e potrebbe di fatto bloccare lo svolgimento del servizio ferroviario.

Invita quindi la maggioranza ed il Governo a riflettere sullo spazio attribuito agli enti regolatori in materia di sicurezza della circolazione sulle ferrovie turistiche.

Vincenza BRUNO BOSSIO (PD), dopo avere condiviso le osservazioni del collega Gariglio sul pericolo di sovrapposizione normativa in materia di sicurezza della circolazione sulle ferrovie turistiche, ricorda di essere firmataria della proposta di legge in esame. Al riguardo, ritiene assolutamente opportuno l'intervento normativo, anche al fine di dirimere le differenti interpretazioni date alla normativa oggetto di modifica da parte degli operatori del settore.

Bernardo MARINO (M5S), *relatore*, nel comprendere le preoccupazioni dei colleghi intervenuti, ricorda come l'ANSF abbia sempre collaborato con l'ARST sul tema

della sicurezza della circolazione. Condivide comunque l'opportunità di un approfondimento al fine di evitare di apportare una modifica legislativa non strettamente necessaria ma che potrebbe anzi determinare una duplicazione.

Diego DE LORENZIS, *presidente*, esprime apprezzamento per lo spirito di collaborazione che ha mosso i gruppi parlamentari che hanno sottoscritto la proposta di legge in esame, che interviene a sua volta su una proposta di legge approvata all'unanimità nella scorsa legislatura.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 16.30.**

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Indagine conoscitiva sulle nuove tecnologie delle telecomunicazioni, con particolare riguardo alla transizione verso il 5G ed alla gestione dei big data.*

*Audizione di rappresentanti di Assotelecomunicazioni (ASSTEL).*

## ALLEGATO 1

**5-01689 Sozzani: Completamento del sottoattraversamento della linea AV della stazione di Firenze.****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Nel Nodo AV/AC di Firenze sono attualmente in corso attività di conservazione e preservazione del cantiere, nonché quelle di monitoraggio ambientale. Riguardo i problemi economici finanziari, le contabilizzazioni al 30 settembre 2018 sono pari a circa 810 milioni di euro, circa la metà del costo totale previsto, quasi tutti in autofinanziamento da parte di Rete ferroviaria Italiana (RFI). RFI riferisce di avere in corso d'esame l'ipotesi di acquisizione di Nodavia, con modalità da individuare, al fine di consentire la prosecuzione dei lavori.

Inoltre, l'opera è stata oggetto di una condizione posta dalle competenti Commissioni di Camera e Senato che hanno previsto che [...] si proceda, in accordo con la regione Toscana e il comune di Firenze con una revisione del progetto della stazione in zona Belfiore-Macelli, [...] al fine

di contenerne drasticamente i costi di progettazione e realizzazione. In merito a tale condizione, i prossimi passi del Ministero saranno quelli di favorire un incontro con tutti i soggetti coinvolti per individuare una soluzione condivisa sul progetto della stazione.

Da ultimo confermo che il sotto-attraversamento AV del nodo ferroviario di Firenze è ancora al vaglio di un pool di esperti ai fini della redazione di una dedicata analisi costi benefici, dalla quale conseguirà la declinazione di ogni questione connessa. In ogni caso, le valutazioni del Ministero non hanno a che vedere con la situazione dei cantieri derivante dai problemi economici finanziari del contraente generale Nodavia, prima in concordato preventivo e poi attratto in amministrazione straordinaria della Società Condotte d'Acqua.

## ALLEGATO 2

**5-01690 Paita: Ripresa dell'esercizio sulla linea ferroviaria regionale Fossacesia-Castel di Sangro.****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

In relazione alla Ferrovia regionale Adriatico – Sangritana, gestita dalla Società Unica Abruzzese di Trasporto (TUA), faccio presente che l'Accordo di Programma sottoscritto nel 2002 tra lo Stato e la Regione Abruzzo per la realizzazione di interventi per un importo complessivo pari a circa 43 milioni di euro è stato completamente attuato e, da ultimo, rendicontato per il tramite del Comitato di verifica e monitoraggio.

Ad ottobre 2016 tra lo Stato e la Regione Abruzzo è stato sottoscritto un Accordo di Programma integrativo a quello del 2002, che ha destinato circa 14 milioni per la realizzazione della tratta Fossacesia Castel di Sangro.

Con Delibera di Giunta del 23 luglio 2018 detto Comitato è stato ricostituito e per la sua formalizzazione si è in attesa di designazione dei rappresentanti del MEF.

In merito all'intervento Dorsale adriatico tirrenica Fossacesia/Torino di Sangro-Castel di Sangro completamento della tratta ferroviaria regionale Quadri – Castel di Sangro – inserito in Asse C per un importo di 10 milioni di euro nel secondo addendum al piano operativo FSC infrastrutture 2014-2020 e approvato con delibera CIPE n. 12 del 2018 – è in corso di approvazione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la proposta di rimodulazione presentata dalla Regione Abruzzo, che propone di limitare la tratta da realizzare tra la stazione di Ateleta e la stazione di Castel di Sangro tenuto conto delle problematiche legate all'interferenza con lavori in corso sulla Fondo Valle Sangro SS 652, che impedirebbero l'avanzamento sia in termini finanziari che temporali.

## ALLEGATO 3

**5-01691 Luciano Cantone: Sicurezza dei passeggeri italiani e utilizzo degli aeromobili Boeing 737 Max 8.****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

In merito alle iniziative poste in essere a tutela della sicurezza dei passeggeri in seguito al tragico incidente aereo del 10 marzo scorso in Etiopia, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), ai sensi dell'articolo 70 del Regolamento europeo 2018/1139, ha disposto la chiusura dello spazio aereo italiano a tutti i voli commerciali operati con velivoli modello Boeing 737-8 Max e 737-9 Max dalle ore 20 del 12 marzo scorso.

Pertanto, a titolo precauzionale e in attesa delle risultanze delle indagini in corso, gli aeromobili appartenenti a questo

modello non possono operare da e per gli aeroporti nazionali fino a nuove comunicazioni.

L'ENAC ha quindi invitato le compagnie aeree operative da e per gli aeroporti nazionali che utilizzano tali velivoli a riprogrammare i voli cercando di ridurre al minimo i disservizi per i passeggeri e fornendo tutte le informazioni necessarie nel rispetto dei regolamenti comunitari di settore.

Il medesimo Ente, in sinergia con il Ministero, continuerà a seguire l'evolversi della situazione con l'Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA).

ALLEGATO 4

**5-01692 Stumpo: Assunzione del personale di Techno Sky da parte di ENAV.**

**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Per quanto riferisce l'Ente Nazionale per l'Assistenza al Volo (ENAV), occorre premettere che Tecno Sky è una società del gruppo dotata di autonomia in merito alla gestione di prodotti e servizi da offrire sul mercato.

Tuttavia, a valle dell'integrazione contrattuale del 26 ottobre 2018, tutti i dipendenti di detta società sono assoggettati al CCNL del Trasporto Aereo – Servizi ATM applicato allo stesso ENAV.

Pertanto i dipendenti Techno Sky sono equiparati a tutti gli effetti allo stesso trattamento contrattuale del personale di detto Ente, senza alcuna distinzione di carattere economico.

ALLEGATO 5

**5-01693 Fianza: Entrata in vigore delle nuove sanzioni previste dalla disciplina del trasporto pubblico non di linea.****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Al fine di fornire riscontro al quesito posto, si ritiene utile ricordare preliminarmente quanto segue.

Con decreto-legge n. 143/2018 erano state emanate Disposizioni urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea: tra queste alcune modifiche agli obblighi comportamentali previsti dagli articoli 3 ed 11 della legge quadro 21/92. Lo stesso decreto-legge prevedeva altresì che le sanzioni per l'inosservanza dei predetti articoli, come modificati, si applicassero a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge medesimo.

Il decreto-legge n. 143/2018 non è stato mai convertito. Tutte le disposizioni in esso contenute, però, sono confluite con emendamento *ad hoc*, presentato in sede di lavori di conversione del decreto-legge semplificazioni (n. 135/2018), nell'articolo 10-*bis* della legge n. 12 del 2019. Pertanto, con quel che qui rileva, il tenore dell'articolo 10-*bis*, comma 4, relativo alla moratoria del regime sanzionatorio, ripete letteralmente che le sanzioni « si applicano

a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto ».

Tanto premesso, va altresì ricordato che, ai sensi dell'articolo 15, comma 5, della legge n. 400/88, « Le modifiche eventualmente apportate al decreto-legge in sede di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della pubblicazione della legge di conversione, salvo che quest'ultima non disponga diversamente » e che nel caso di specie tale data non può che essere l'entrata in vigore della legge n. 12/2019.

Infatti il decreto-legge n. 135/2018 non conteneva alcuna disposizione sulla materia in argomento e, conseguentemente, anche l'istituto della « moratoria » in esame non preesisteva alla legge di conversione ma è stato introdotto nell'ordinamento solo con la stessa.

Per le sue esposte ragioni, i competenti uffici di questo Ministero hanno preso atto della circolare del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del 28 febbraio 2019, non ravvisando aspetti ostativi per l'impostazione giuridica adottata.

ALLEGATO 6

**Istituzioni di percorsi formativi in ambito militare per i cittadini di età compresa tra diciotto e ventidue anni (Nuovo testo C. 1012 Perego di Cremona).**

**PARERE APPROVATO**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato, per i profili di competenza, il nuovo testo della proposta di legge recante « Istituzione di percorsi formativi in ambito militare per i cittadini di età compresa tra diciotto e ventidue anni » (C. 1012 Perego di Cremona),

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

## X COMMISSIONE PERMANENTE

### (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Belgrado il 16 dicembre 2013. C. 1541 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	160
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	164
Istituzione di percorsi formativi in ambito militare per i cittadini di età compresa tra diciotto e ventidue anni. Nuovo testo C. 1012 Perego di Cremona (Parere alla IV Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	161
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	165

##### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 19 marzo 2019. — Presidenza della presidente Barbara SALTAMARTINI.*

**La seduta comincia alle 15.05.**

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Belgrado il 16 dicembre 2013.**

**C. 1541 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Andrea GIARRIZZO (M5S), *relatore*, ricorda che il disegno di legge C. 1541 concerne la ratifica dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto

a Belgrado il 16 dicembre 2013. L'Accordo, composto da un breve preambolo e da 13 articoli, ha lo scopo di incrementare la cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Stati, nell'intento di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza. Inoltre, come riportato nella relazione introduttiva, l'Accordo mira anche a indurre positivi effetti indiretti in alcuni settori produttivi e commerciali dei due Paesi.

Espone in sintesi i contenuti del provvedimento.

L'articolo 1 reca la definizione dei termini utilizzati nel corpo del documento.

L'articolo 2 enuncia i principi ispiratori e lo scopo dell'Accordo.

L'articolo 3 disciplina gli aspetti generali della cooperazione tra i Ministeri della difesa dei due Stati, i cui rappresentanti si potranno riunire con cadenza annuale e alternativamente in Italia e in Serbia al fine di elaborare e approvare accordi specifici a integrazione e completamento



dell'Accordo nonché eventuali programmi di cooperazione tra le Forze armate dei due Stati.

L'articolo 4 individua le aree in cui potrà svilupparsi la cooperazione tra le quali: politica di difesa e sicurezza; ricerca e sviluppo di armi ed equipaggiamenti militari; approvvigionamento di prodotti e servizi della difesa; industria della difesa; protezione ambientale e controllo dell'inquinamento causato da attività militari.

L'articolo 5 delinea le modalità attraverso le quali si svilupperà la cooperazione bilaterale tra le quali, in particolare, anche dibattiti, consultazioni e partecipazioni a convegni, conferenze e seminari.

L'articolo 6 disciplina la cooperazione nel campo dei materiali per la difesa, con riguardo a una serie di categorie di armamenti. Si prevede, inoltre, che la reciproca fornitura di materiali di interesse delle rispettive Forze armate sarà attuato con operazioni dirette da Stato a Stato oppure tramite società private autorizzate dalle Parti, le quali si impegnano a non riesportare a terzi il materiale acquisito, senza il consenso scritto della Parte cedente. In base a tali previsioni l'Accordo semplifica le procedure di scambio di prodotti per la difesa, fatti salvi i divieti imposti dalla legge 9 luglio 1990, n. 185.

L'articolo 7 regola gli aspetti finanziari derivanti dall'Accordo.

L'articolo 8 regola le questioni riguardanti l'eventuale risarcimento dei danni.

L'articolo 9, di specifico interesse per le competenze della X Commissione, tratta della protezione della proprietà intellettuale e dei brevetti derivanti dalle attività condotte in attuazione dell'Accordo, specificando che tale protezione sarà conforme alle rispettive legislazioni nazionali e agli accordi internazionali sottoscritti dalle Parti.

L'articolo 10 stabilisce che le eventuali controversie, derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione dell'Accordo, verranno risolte esclusivamente mediante consultazioni e negoziati bilaterali, attraverso i canali diplomatici e senza mediazioni di terze Parti.

L'articolo 11 stabilisce che l'Accordo entri in vigore alla data di ricezione dell'ultima delle due notifiche scritte con cui le Parti si informeranno, attraverso i canali diplomatici, dell'avvenuta ratifica secondo le proprie procedure nazionali e specifica, inoltre, che esso sostituirà il precedente Accordo del 2003.

L'articolo 12 regola le modalità per l'adozione di emendamenti al testo.

L'articolo 13, infine, prevede che l'Accordo avrà durata indeterminata, fino a quando una delle Parti non deciderà di denunciarlo. Sono stabilite, inoltre, le modalità di notificazione dell'eventuale risoluzione, su iniziativa di una Parte nei riguardi dell'altra, che produrrà effetti novanta giorni dopo il suo ricevimento.

Il disegno di legge di ratifica consta di 5 articoli.

L'articolo 1 reca l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo mentre l'articolo 2 reca l'ordine di esecuzione del medesimo. L'articolo 3 reca la copertura finanziaria delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, dell'Accordo, relativo a riunioni da svolgere con cadenza annuale e alternativamente in Italia e in Serbia, mentre l'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria per le restanti parti. L'articolo 5 dispone infine l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Istituzione di percorsi formativi in ambito militare per i cittadini di età compresa tra diciotto e ventidue anni.**

**Nuovo testo C. 1012 Perego di Cremona.**

(Parere alla IV Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Lino PETTAZZI (Lega), *relatore*, osserva che la proposta di legge C. 1012, la quale

nel nuovo testo risultante dall'esame degli emendamenti in sede referente ha assunto il titolo «Avvio di un progetto sperimentale per la realizzazione di percorsi formativi in ambito militare per i cittadini di età compresa tra diciotto e ventidue anni», consta di 7 articoli.

Espone in sintesi i contenuti della proposta di legge, sottolineando i profili di competenza della X Commissione.

L'articolo 1 indica la finalità del provvedimento, che è quella di assicurare ai cittadini italiani, di età compresa tra diciotto e ventidue anni, la possibilità di accedere a un percorso educativo e di formazione specializzato nelle Forze armate, su base volontaria, utilizzabile nella progressione degli studi universitari e in ambito professionale.

L'articolo 2 attribuisce al Presidente del Centro alti studi per la difesa (CASD) il compito di presentare al Capo di Stato maggiore della difesa, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, uno studio concernente la possibilità di avviare un progetto sperimentale di formazione in ambito militare, di durata semestrale e non retribuito, rivolto ai giovani della fascia d'età sopra indicata. Si prevede che il progetto sperimentale debba essere articolato, tra l'altro, in incontri con le diverse realtà economico-sociali del Paese utili ai fini della conoscenza delle diverse articolazioni del sistema produttivo nazionale e l'eccellenza del comparto industriale connesso ai settori della difesa e della sicurezza, aspetto, rilevante per le competenze della X Commissione.

L'articolo 3 dispone che il Capo di Stato maggiore della difesa individui, in base allo studio presentato dal Presidente del CASD, le strutture operative, formative e addestrative, equamente distribuite nel territorio nazionale, da utilizzare per la realizzazione del progetto sperimentale e definisce un progetto formativo da concludere entro il 2020, con la facoltà per l'Amministrazione della difesa di svolgere un secondo ciclo sperimentale semestrale nel 2021, rivolto ai candidati risultati idonei nella precedente selezione.

L'articolo 4 stabilisce i requisiti per richiedere la partecipazione al progetto sperimentale, tra cui, oltre alla cittadinanza italiana, a un'età compresa tra diciotto e ventidue anni e al possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado: l'assenza di condanne di procedimenti penali in atto per delitti non colposi; non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione o licenziati dallo stesso a seguito di procedimento disciplinare; non essere stati sottoposti a misure di prevenzione; non essere in servizio quali volontari nelle Forze armate.

L'articolo 5 prevede che al termine dello svolgimento del progetto sperimentale l'amministrazione della difesa rilasci un attestato volto a certificare l'esito positivo del percorso formativo svolto. L'attestato costituisce titolo valutabile ai fini della nomina ad ufficiale di complemento e consente l'acquisizione di crediti formativi universitari.

L'articolo 5-bis dispone che al termine dello svolgimento del progetto sperimentale il Governo presenti al Parlamento una relazione sui risultati conseguiti e sulla possibilità di svolgere i percorsi formativi, oggetto del progetto sperimentale, in via permanente, con la facoltà di indicare, al fine della valorizzazione di futuri corsi, eventuali ed idonee iniziative di carattere legislativo.

L'articolo 6 prevede infine la copertura finanziaria per gli oneri connessi all'attuazione dell'articolo 3 e la clausola di invarianza finanziaria per le restanti disposizioni del provvedimento.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Sara MORETTO (PD) osserva preliminarmente che il suo gruppo non è contrario, in linea generale, a progetti di formazione come quello oggetto della proposta di legge in esame. Esprime però perplessità sulle disposizioni specifiche del provvedimento, in particolare con riferimento alla mancanza di una copertura adeguata. Analoghe perplessità, a quanto a

lei risulta, sono state avanzate anche dai rappresentanti delle Forze armate ascoltati in audizione presso la IV Commissione. Evidenza, quindi, come sia difficile dare effettiva attuazione al percorso formativo delineato dalla proposta di legge senza un reale impegno economico e senza una vera copertura finanziaria. Per questi motivi, preannuncia la posizione di asten-

sione del gruppo del Partito Democratico sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 15.15.**

ALLEGATO 1

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Belgrado il 16 dicembre 2013.  
C. 1541 Governo.**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La X Commissione,

esaminato, per i profili di propria competenza, il testo del disegno di legge recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Belgrado il 16 dicembre 2013 » (C. 1541 Governo),

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

ALLEGATO 2

**Istituzione di percorsi formativi in ambito militare per i cittadini di età compresa tra diciotto e ventidue anni. Nuovo testo C. 1012 Perego di Cremona.**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La X Commissione,

esaminato, per i profili di propria competenza, il nuovo testo della proposta di legge recante « Istituzione di percorsi formativi in ambito militare per i cittadini di età compresa tra diciotto e ventidue anni » (nuovo testo C. 1012 Perego di Cremona),

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

# XI COMMISSIONE PERMANENTE

## (Lavoro pubblico e privato)

### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Istituzione di percorsi formativi in ambito militare per i cittadini di età compresa tra diciotto e ventidue anni. Nuovo testo C. 1012 Perego di Cremona (Parere alla IV Commissione)  
(Esame e rinvio) .....

166

#### SEDE CONSULTIVA

Martedì 19 marzo 2019. — Presidenza  
del presidente Andrea GIACCONE.

#### La seduta comincia alle 15.05.

**Istituzione di percorsi formativi in ambito militare per i cittadini di età compresa tra diciotto e ventidue anni.**

**Nuovo testo C. 1012 Perego di Cremona.**  
(Parere alla IV Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Andrea GIACCONE, *presidente*, avverte che l'ordine del giorno reca l'esame in sede consultiva, ai fini dell'espressione del parere alla IV Commissione (Difesa), del nuovo testo della proposta di legge n. 1012 Perego di Cremona, recante: « Istituzione di percorsi formativi in ambito militare per i cittadini di età compresa tra diciotto e ventidue anni ».

Invita il relatore, onorevole Davide Aiello, a svolgere la relazione introduttiva.

Davide AIELLO (M5S), *relatore*, rileva che il provvedimento, che consta di sette articoli, è volto, come risulta dall'articolo 1, ad assicurare ai cittadini italiani, di età compresa tra diciotto e ventidue anni, la possibilità di accedere a un percorso educativo e di formazione specializzato nelle Forze armate, su base volontaria, utilizzabile nella progressione degli studi universitari e in ambito professionale. A tale fine, il provvedimento definisce un progetto sperimentale di formazione in ambito militare funzionale alla migliore definizione di futuri percorsi educativi e di specializzazione nelle Forze armate.

Come previsto dall'articolo 2, sulla base di uno specifico studio curato dal Centro alti studi della difesa, relativo alla possibilità di avviare un progetto sperimentale di formazione in ambito militare, di durata semestrale e non retribuito, rivolto ai cittadini italiani tra i 18 e i 22 anni, finalizzato all'acquisizione di conoscenze approfondite, tra l'altro, di vari aspetti della struttura militare, delle sue eccellenze tecnologiche, del quadro delle relazioni internazionali. Tali percorsi formativi sono definiti, come disposto dall'articolo 3, dal Capo di Stato maggiore della difesa e sono avviati e conclusi nel 2020, individuando a tal fine, su tutto il territorio nazionale, il più ampio numero di

strutture operative, formative e addestrative, comprese le scuole e le accademie militari dell'amministrazione della difesa, da utilizzare per la realizzazione delle iniziative programmate. La norma prevede, inoltre, la possibilità di avviare nel 2021 un secondo ciclo di sperimentazione semestrale, rivolto ai candidati risultati idonei nella precedente selezione.

Dopo aver segnalato che l'articolo 4 definisce i requisiti di partecipazione ai percorsi formativi, rileva che l'articolo 5 prevede il rilascio, al termine del progetto sperimentale di formazione, di un attestato che ne certifica l'esito positivo. L'attestato è utilizzabile, all'atto della collocazione sul mercato del lavoro, quale titolo attestante le specifiche esperienze maturate. Esso, inoltre, costituisce titolo valutabile ai fini della nomina a ufficiale di complemento e consente l'acquisizione di crediti formativi universitari.

L'articolo 5-*bis* dispone la presentazione da parte del Governo di una relazione al Parlamento sui risultati conseguiti con lo svolgimento del progetto sperimen-

tale e sulle possibilità di svolgere in via permanente percorsi formativi con le medesime finalità, prevedendo anche il rilascio di attestati e certificazioni connessi al loro positivo completamento.

L'articolo 6, infine, reca le disposizioni finanziarie.

Osserva, in conclusione, che già oggi, ad esempio, l'Arma dei Carabinieri svolge percorsi formativi interni, articolati in diverse discipline, che potrebbero essere aperti anche alla partecipazione dei giovani interessati. In tal modo, senza oneri ulteriori per la finanza pubblica e senza che gli esterni vengano in contatto con informazioni sensibili o con armamenti, si potrebbe realizzare il progetto di avvicinare i giovani a questo particolare settore del mondo del lavoro.

Andrea GIACCONE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta convocata nella giornata di domani.

**La seduta termina alle 15.15.**

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al codice di procedura penale: disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere. C. 1455 Governo e abb. (Parere alla II Commissione) (*Esame e rinvio*) .....

168

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 19 marzo 2019. — Presidenza della presidente della XII Commissione, Marialucia LOREFICE.*

#### La seduta comincia alle 15.05.

**Modifiche al codice di procedura penale: disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.**

**C. 1455 Governo e abb.**

(Parere alla II Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mara LAPIA (M5S), *relatrice*, ricorda che la Commissione è oggi convocata, in sede consultiva, per l'esame del disegno di legge C. 1455 e abbinate, recante « Modifiche al codice di procedura penale: disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere », ai fini dell'espressione del parere alla II Commissione (Giustizia). Fa presente che il disegno di legge del Governo C. 1455, adottato come testo base dalla Commissione Giustizia, individua un catalogo di reati at-

traverso i quali si esercita la violenza domestica e di genere e, in relazione a queste fattispecie, interviene sul codice di procedura penale al fine di velocizzare l'instaurazione del procedimento penale e, conseguentemente, accelerare l'eventuale adozione di provvedimenti di protezione delle vittime.

La violenza domestica e di genere viene ricondotta alle seguenti fattispecie: maltrattamenti contro familiari e conviventi (articolo 572 del codice penale); violenza sessuale, aggravata e di gruppo (articoli 609-*bis*, 609-*ter* e 609-*octies* del codice penale); atti sessuali con minorenne (articolo 609-*quater* del codice penale); corruzione di minorenne (articolo 609-*quinqies* del codice penale); atti persecutori (articolo 612-*bis* del codice penale); lesioni personali aggravate da legami familiari (articolo 582, aggravato ai sensi dell'articolo 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e ai sensi dell'articolo 577, primo e secondo comma).

In particolare, l'articolo 1 del disegno di legge interviene sul codice di procedura penale prevedendo, a fronte di notizie di reato relative a delitti di violenza domestica e di genere, che la polizia giudiziaria, acquisita la notizia di reato, riferisca immediatamente al pubblico ministero, anche in forma orale; alla comunicazione



orale seguirà senza ritardo quella scritta. Viene in tal senso integrato il comma 3 dell'articolo 347 del codice di procedura penale, che attualmente prevede questa possibilità solo per i gravi delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera *a*), numeri da 1 a 6 (si tratta, ad esempio, oltre che del delitto di omicidio, dei reati di associazionismo mafioso o con finalità di terrorismo) e, in ogni caso, quando sussistono ragioni di urgenza. Ricorda che, come evidenzia la relazione illustrativa, la modifica esclude ogni discrezionalità da parte della polizia giudiziaria, chiamata ad attivarsi immediatamente, senza alcuna possibilità di valutare se ricorrano o meno le ragioni di urgenza; viene, infatti, introdotta una « presunzione assoluta di urgenza ».

L'articolo 2 dispone che il pubblico ministero, entro tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, assuma informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti di reato; il termine di tre giorni può essere prorogato solo in presenza di imprescindibili esigenze di tutela della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa. Viene a tal fine inserito nell'articolo 362 del codice di procedura penale, relativo all'assunzione di informazioni da parte del pubblico ministero, un nuovo comma *1-ter*. Attualmente, infatti, il codice di rito non specifica un termine entro il quale il pubblico ministero debba procedere all'assunzione di informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini. La riforma individua tale termine in tre giorni con riferimento al suddetto elenco di reati ricondotti alla violenza domestica e di genere.

L'articolo 3 prevede che la polizia giudiziaria proceda senza ritardo al compimento degli atti di indagine delegati dal pubblico ministero e ponga, sempre senza ritardo, a disposizione del pubblico ministero la documentazione delle attività svolte. Viene a tal fine integrato il contenuto dell'articolo 370 del codice di pro-

cedura penale, sugli atti di indagine compiuti direttamente e delegati dal pubblico ministero, con l'inserimento di due nuovi commi (*2-bis* e *2-ter*).

L'articolo 4 prevede l'attivazione di specifici corsi di formazione per il personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Polizia penitenziaria che esercita funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria in relazione alla prevenzione e al perseguimento dei reati di violenza domestica e di genere o interviene nel trattamento penitenziario delle persone condannate per reati di violenza domestica e di genere. I corsi dovranno essere attivati dagli istituti di formazione dei diversi corpi, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, e sulla base di contenuti omogenei che dovranno essere individuati con decreto del Presidente del Consiglio, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione, dell'interno, della giustizia e della difesa. La frequenza dei corsi è obbligatoria.

L'articolo 5, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria. Le amministrazioni dovranno provvedere all'attuazione della legge con le risorse disponibili a legislazione vigente. La relazione tecnica individua il solo articolo 4 come disposizione onerosa, per la quale richiama i fondi già stanziati per la formazione del personale.

Fa presente, infine, che presso la Commissione di merito è in corso di svolgimento la votazione delle proposte emendative presentate e che, ai fini dell'espressione del parere che la Commissione Affari sociali è chiamata a esprimere, si riserva di valutare le eventuali considerazioni che potranno emergere dalla discussione.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.15.**

## XIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Agricoltura)

#### S O M M A R I O

#### RISOLUZIONI:

7-00069 Cadeddu, 7-00148 Luca De Carlo, 7-00182 Gadda, 7-00184 Spena e 7-00185 Gastaldi: iniziative a sostegno del comparto del latte ovicaprino ( <i>Seguito discussione congiunta e rinvio</i> ) .....	170
ALLEGATO ( <i>Proposta di risoluzione unitaria presentata dai deputati Cadeddu e Gastaldi</i> ) ..	174
AVVERTENZA .....	173

#### RISOLUZIONI

Martedì 19 marzo 2019. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

#### La seduta comincia alle 15.05.

**7-00069 Cadeddu, 7-00148 Luca De Carlo, 7-00182 Gadda, 7-00184 Spena e 7-00185 Gastaldi: iniziative a sostegno del comparto del latte ovicaprino.**

(*Seguito discussione congiunta e rinvio*).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni in titolo, rinviata, da ultimo, nella seduta del 13 marzo 2019.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella seduta del 13 marzo scorso ha avuto luogo un dibattito sull'opportunità o meno che la Commissione concludesse l'esame delle risoluzioni in

titolo stante l'approvazione, da parte del Consiglio dei ministri, di un decreto-legge in attesa di pubblicazione sulle emergenze agricole, contenente una serie misure a sostegno del comparto del latte ovicaprino.

Rammenta quindi che, in tale seduta, erano stati altresì richiesti degli approfondimenti in merito alla portata applicativa dell'articolo 117 del Regolamento e che, in particolare, era stata posta la questione della sua operatività anche nel caso in cui gli atti di indirizzo riguardassero una sola delle materie oggetto del provvedimento che la Commissione esamini in sede referente.

Al riguardo, precisa che i precedenti sono nel senso dell'improcedibilità degli atti di indirizzo vertenti su materia sulla quale debba pronunciarsi l'Assemblea, essendo in corso un procedimento legislativo, anche qualora incidano direttamente soltanto su talune delle disposizioni oggetto di esame in sede referente. Poiché, tuttavia, il decreto-legge del quale si è discusso non è stato ancora pubblicato, fa presente che la Commissione può pertanto procedere nell'esame delle risoluzioni all'ordine del giorno.

Ricorda quindi che nella giornata di ieri è stata inviata ai capigruppo e ai presentatori dei singoli atti di indirizzo una proposta di risoluzione unitaria, elaborata dai colleghi Cadeddu e Gastaldi. Tale proposta è stata successivamente integrata nella mattinata odierna ed inviata a tutti i commissari prima dell'inizio della seduta.

Chiede pertanto agli onorevoli Cadeddu e Gastaldi se intendano illustrare la risoluzione unitaria (*vedi allegato*).

Luciano CADEDDU (M5S) nel richiamare sinteticamente i contenuti della proposta di risoluzione unitaria (*vedi allegato*), sottolinea che il testo è stato predisposto all'esito di un nutrito ciclo di audizioni. Evidenzia, in particolare, la rilevanza di introdurre un sistema di monitoraggio delle produzioni lattiero-casearie, mediante l'obbligo di registrazione nella banca dati del SIAN dei dati relativi all'acquisto dei quantitativi di latte ovino e caprino e dei prodotti lattiero-caseari da esso derivati, contenuto nel primo impegno.

Nell'intento di raggiungere la più ampia condivisione tra i gruppi del testo unificato, manifesta, anche a nome del collega Gastaldi, la disponibilità a valutare eventuali proposte migliorative del testo.

Flavio GASTALDI (Lega) fa presente che la predisposizione del testo unitario è stata fatta tenendo conto, al contempo, delle peculiarità delle singole risoluzioni presentate e della volontà di valorizzare l'obiettivo degli atti d'indirizzo in oggetto, che è quello di sostenere il comparto del latte oviceprino.

Richiama quindi alcuni dei principali impegni contenuti nella proposta di risoluzione unitaria: in particolare, l'adozione di iniziative per giungere a soluzioni efficaci e di ampio respiro, anche alla luce delle risultanze del tavolo di filiera dello scorso 21 febbraio 2019, che portino ad un meccanismo di certezza e stabilità del prezzo del latte oviceprino; l'adozione di iniziative per rendere più trasparente la filiera e consentire il monitoraggio delle

produzioni lattiero-casearie realizzate sul territorio nazionale; l'attuazione di politiche volte a incentivare la creazione di organizzazioni dei produttori e il rilancio del settore oviceprino con interventi urgenti e specifici.

Fa presente poi che il testo unificato all'esame reca altre misure che sono il frutto di una sintesi dei diversi impegni formulati dai gruppi che hanno presentato le risoluzioni.

Nel manifestare anch'egli la disponibilità ad accogliere eventuali richieste di modifica o di integrazione da parte dei colleghi, auspica che tutti i gruppi possano convergere sulla proposta di testo unificato ritenendo che un intervento a sostegno del comparto del latte oviceprino necessiti del consenso unanime delle forze politiche rappresentate nella Commissione.

Maria Chiara GADDA (PD) sottolinea preliminarmente l'intenzione del gruppo Partito democratico di pervenire a un testo unitario, ponendosi in linea di continuità con la volontà, emersa nel corso delle audizioni, dei diversi attori dell'intera filiera di trovare una soluzione strutturale alla crisi del settore.

Evidenzia, tuttavia, che la proposta di risoluzione unitaria non può anticipare i contenuti di alcune disposizioni del decreto-legge sulle emergenze agricole, del quale non essendo stato ancora pubblicato se ne conosce un testo non ufficiale, perché tali contenuti saranno oggetto di una valutazione della Commissione in sede referente e anche attraverso lo svolgimento di audizioni.

Si sofferma quindi su alcune questioni affrontate nel testo unitario che a suo avviso destano perplessità e sulle quali farà pervenire ai colleghi Cadeddu e Gastaldi delle osservazioni scritte.

Esprime riserve sui dati relativi alla produzione di latte e di formaggio citati nelle premesse, considerato che nel corso delle audizioni su di essi non si è registrato una convergenza e che tali dati non

possono essere verificati per le problematiche legate alla mancanza di un sistema di tracciabilità.

Ritiene poi che il riferimento all'acquisto da parte di imprese di trasformazione sarde di materia prima di provenienza comunitaria costituisce un dato non opportunamente verificato, in quanto non è emerso dalle audizioni, né è stato riscontrato durante i lavori del tavolo di filiera attivato dal Ministero per affrontare l'emergenza sarda.

Rileva inoltre che l'individuazione in soli 16 centesimi al chilogrammo dell'ammontare della multa al quintale per chi produce formaggio in quantitativo superiore alla quota fissata è imprecisa, richiama una diversa indicazione fornita a tale riguardo da uno dei soggetti auditi.

Reputa altresì non opportuno che nella proposta di risoluzione unitaria si faccia riferimento a questioni che non sono state approfondite nel corso delle audizioni, come ad esempio, quella relativa all'attività svolta dall'Ineq.

Ritiene poi che il testo unitario nell'individuare il Fondo nazionale indigeni quale strumento attraverso il quale ritirare dal mercato quantitativi di formaggio pecorino romano DOP, al fine di ridurre gli sprechi alimentari potenziali e di adeguare il prezzo del latte, non tiene adeguatamente conto del fatto che tale Fondo è nato per rispondere a bisogni sociali, e non per soddisfare esigenze di mercato, pur essendo stato utilizzato per coordinare alcune necessità di mercato. Suggestisce, quindi, di pensare a forme alternative di ritiro delle eccedenze di formaggio, quali la cooperazione internazionale o la distribuzione alle caserme o, in generale, alle pubbliche amministrazioni, come già sperimentato in passato.

Esprime poi la propria contrarietà sull'introduzione, nel primo impegno, dell'obbligo in capo alle aziende lattiero-casearie di registrare i quantitativi di prodotto contenenti anche il latte vaccino, evidenziando che le risoluzioni hanno ad oggetto il comparto del latte ovicaprino.

Invita, infine, a valutare l'opportunità di inserire alcuni temi emersi durante le

audizioni, che a suo avviso non tra i quali quello della destagionalizzazione del prodotto.

Ritiene quindi che occorra svolgere un lavoro ulteriore per poter arrivare ad un testo condiviso.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, ricorda a tutti i commissari che è vietato fare riprese fotografiche nelle aule parlamentari.

In merito al dibattito in corso, fa presente che sarebbe auspicabile che i gruppi convenissero su un testo unitario in tempi rapidi per permettere alla Commissione di concludere l'esame degli atti d'indirizzo in titolo nella giornata di giovedì.

Luciano CADEDDU (M5S) concorda con le perplessità espresse dall'onorevole Gadda in merito all'opportunità di citare nelle premesse dati relativi alle produzioni dei quali non si possono avere riscontri ufficiali e sui quali i soggetti auditi non si sono espressi in maniera univoca. Sottolinea, tuttavia, come ciò dimostri la necessità di introdurre un sistema puntuale di registrazione di tali dati, come opportunamente prevede il primo impegno della proposta di risoluzione unitaria, e sul quale, peraltro, a suo avviso, nessuno dei soggetti auditi ha manifestato contrarietà. Si tratta infatti di un elemento a garanzia dell'intera filiera.

Esprime l'auspicio che possa essere rispettata la tempistica indicata dal presidente.

Maria Chiara GADDA (PD) in relazione a quanto testé osservato dall'onorevole Cadeddu, precisa di non avere messo in dubbio, nel suo intervento, la necessità di tracciare i dati relativi alle produzioni, ma di aver rilevato che il perimetro delle risoluzioni è limitato al comparto del latte ovicaprino, e che pertanto da esso è escluso quello della tracciabilità dei prodotti lattiero-caseari contenenti latte vaccino. Osserva quindi che tale questione potrà essere approfondita dalla Commissione in occasione dell'esame del decreto-legge sulle emergenze agricole.

Federico FORNARO (LeU) dopo aver ringraziato i colleghi Cadeddu e Gastaldi per la predisposizione di un testo unitario, concorda con la collega Gadda sull'opportunità di attenersi esclusivamente all'oggetto proprio delle risoluzioni in titolo, che è limitato al comparto del latte ovicaprino.

Luciano CADEDDU (M5S) intervenendo sulla questione della tracciabilità dei prodotti lattiero-caseari contenenti latte vaccino, precisa che tale elemento è stato inserito nel primo impegno della proposta di risoluzione unitaria in quanto dalle audizioni è emerso che numerosi soggetti già provvedono alla tracciatura delle loro produzioni. Manifesta comunque la propria disponibilità a riconsiderare tale punto del primo impegno.

Flavio GASTALDI (Lega) osserva che, poiché con riferimento al latte vaccino, vige già un sistema di comunicazioni obbligatorie le cui modalità sono state sta-

bilite dal decreto ministeriale 7 aprile 2015 – e del quale pertanto nella proposta di risoluzione unitaria si sollecita l'estensione al comparto del latte ovicaprino – si è pensato di riferire gli ulteriori obblighi di registrazione anche a tutte le tipologie di latte.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, non essendovi altri interventi, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.25.**

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

ALLEGATO

**7-00069 Cadeddu, 7-00148 De Carlo, 7-00182 Gadda, 7-00184 Spena  
e 7-00185 Gastaldi: Iniziative a sostegno del comparto del latte  
ovicaprino**

**PROPOSTA DI RISOLUZIONE UNITARIA  
PRESENTATA DAI DEPUTATI CAEDDU E GASTALDI**

La XIII Commissione,

premessi che:

la grave crisi in cui versa da tempo la pastorizia, specialmente quella sarda, richiede con urgenza azioni concrete e interventi strutturali per rilanciare un settore che rappresenta una strategica risorsa economica e sociale;

i recenti accadimenti in Sardegna evidenziano il grave stato di sofferenza in cui versa il settore, che rappresenta un asse portante per l'economia sarda non solo dal punto di vista economico, occupazionale ed imprenditoriale, ma anche per la valorizzazione e la tutela dei prodotti del territorio e per l'impatto positivo a beneficio di tutta la comunità;

tra le criticità più rilevanti del settore si segnalano: l'estrema volatilità del prezzo del latte, e la sussistenza di un prezzo di vendita spesso non sufficiente a coprire i costi di produzione; un sistema produttivo frammentato e sottocapitalizzato con limitate capacità di adattamento alle evoluzioni del mercato;

la Sardegna rappresenta ormai l'area di riferimento nazionale per quanto riguarda il mercato del latte ovicaprino e dei suoi derivati, con particolare riferimento al pecorino romano: in Sardegna la zootecnia ovina da latte è infatti costituita da circa 15.000 aziende agropastorali delle quali circa 12.000 allevamenti ovis con 2,6 milioni di pecore, il 40 per cento di quelle allevate in Italia, e circa 3.000

allevamenti con oltre 330.000 capi caprini e rappresenta il principale aggregato zootecnico della Sardegna, con un'incidenza sulla produzione lorda vendibile agricola regionale del 25 per cento circa (45 per cento il peso dell'intero settore zootecnico). È di circa 250 pecore la dimensione media di un'azienda in Sardegna;

sulla base di dati fondati su mere stime e non ufficiali, ognuno dei capi ovis produce annualmente oltre 120 litri di latte, per cui la produzione complessiva del comparto si attesta ai 350/380 milioni di litri di latte, che, trasformati, portano a una produzione totale di formaggi pari a circa 590.000 quintali di formaggi, dei quali il 60 per cento (160/170 milioni di litri) destinato alla produzione di pecorino romano Dop, circa 135 milioni di litri destinati ad altre due Dop: pecorino sardo Dop e fiore sardo Dop;

la pastorizia sarda muove un fatturato di circa 400 milioni di euro pari al 25 per cento del fatturato agro-industriale regionale. La Sardegna è il più importante produttore nazionale di latte ovino caprino, più di due terzi (68 per cento) ovino nazionale e oltre la metà del latte caprino sono prodotti in Sardegna e occupa tra diretti e indiretti più di 90 mila persone;

negli ultimi anni il prezzo del latte è variato considerevolmente passando da euro 0,85/L nel 2014 a euro 1,05/L nel 2016, diminuendo drasticamente nel 2017 a euro 0,85/L e a luglio 2018 a euro 0,72/L (Iva esclusa), mentre nella stagione lattie-

ro-casearia 2019 il prezzo a gennaio si attesta a euro 0,56/L (Iva esclusa), registrando un meno 23 per cento;

l'Ismea ha rilevato che, oltre al fatto che il prezzo del latte ovino in Sardegna ha subito un calo nei primi giorni del mese di febbraio, scendendo al di sotto dei 60 centesimi al litro iva inclusa, contro i 62 centesimi del prezzo medio registrato nel mese di gennaio, i costi di produzione hanno raggiunto i 70 centesimi al litro iva esclusa, il che comporta una perdita per il produttore di 14 centesimi al litro;

i produttori stanno, quindi, vendendo il latte con perdite sempre crescenti. A dicembre 2018 per ogni litro di latte conferito ai trasformatori la rimessa era di 13 centesimi al litro per poi passare a gennaio a 14 centesimi e a febbraio la perdita si dovrebbe attestare addirittura a 16 centesimi;

queste oscillazioni dipendono per lo più dal pecorino romano Dop, che impiega oltre il 50 per cento del latte ovino prodotto in Sardegna. Quando il prezzo del formaggio sui mercati aumenta sale anche il prezzo del latte, di contro quando il valore di mercato del formaggio diminuisce nei magazzini aumentano le forme invendute, rimanendo i livelli di produzione invariati, causando così il crollo del prezzo, con conseguenze per i produttori;

il mancato riconoscimento di una congrua remunerazione del latte ovino e caprino e l'acquisto da parte di imprese di trasformazione sarde di materia prima di provenienza comunitaria, utilizzata anche per realizzare formaggi e prodotti a marchio sardo, hanno contribuito ad innescare una dura reazione dei pastori;

nel 2018 la produzione dei pecorini è stata di 550 mila quintali, dei quali 340 mila di pecorino romano – 60 mila quintali in eccedenza rispetto a quelli richiesti dal mercato – 20 mila di pecorino sardo Dop, 7 mila di fiore sardo e il resto in cotti e semicotti senza denominazione protetta.

Dal 2016 al 2017 il pecorino romano Dop ha perso 100 milioni di euro, passando da 251 a 155 milioni (-38 per cento), l'unico prodotto a denominazione di origine protetta tra i primi 15 italiani a registrare una perdita così consistente;

per il 2018 il Consorzio tutela del formaggio pecorino romano Dop aveva fissato a 280 mila quintali le quote di produzione, ma si è arrivati fino ai sopracitati 340 mila quintali, andando ben oltre la quota stabilita. Risulta che la multa al quintale per chi produce formaggio in quantitativo superiore alla quota fissata sia di soli 16 centesimi al chilogrammo;

di fronte, quindi, ad un eccesso di offerta il prezzo al chilogrammo del formaggio a gennaio è sceso dai 7,7 euro al chilogrammo di febbraio 2018 ai 5,53 euro al chilogrammo attuali, stante la difficoltà di smaltire le scorte di magazzino che ad oggi ammontano a 100 mila quintali, causando, quindi, un crollo del prezzo di circa il 37 per cento rispetto agli 8,9 euro al chilogrammo di febbraio 2015;

il latte considerato in eccesso veniva precedentemente esitato fuori dalla Sardegna ad opera delle cosiddette O.P. (organizzazioni dei produttori); a qualsiasi gruppo essi appartenessero erano comunque soggetti facenti parte della produzione primaria. Questo tipo di organizzazione aveva il fondamentale compito di salvaguardare il prezzo del latte, impedendone eccessivi ribassi;

ora, invece, coloro che trasformano il latte nell'effettivo prodotto da rivendere (siano essi privati o facenti parte di cooperative) hanno assunto il ruolo di esitare loro stessi il latte in eccedenza nei mercati extra-regionali. Tale metodo-sistema non solo vanifica il lavoro delle O.P., ma finisce per schiacciare sempre più verso il basso il prezzo del latte e costringe gli allevatori a cedere il prodotto alle condizioni dei trasformatori, privandoli di strumenti contrattazione;

la mancanza di disponibilità di dati produttivi ufficiali, a partire dai quantita-

tivi di latte munto, impedisce un'azione di programmazione produttiva reale e favorisce invece un'opacità produttiva con conseguente deprezzamento dei prodotti oltre che scarsa tracciabilità;

sarebbe pertanto utile da parte dell'Ineq, organismo di certificazione del pecorino romano, rendere pubblici i dati certificati o, quanto meno, averne visione, sia pure come dato provvisorio, dal Consorzio di tutela, ripristinando la pubblicazione dei dati mensili di produzione e delle differenze percentuali rispetto all'annata precedente;

non sono stati mai definiti e comunicati i limiti produttivi dei caseifici sardi ai quali spetta valutare e stabilire quanto latte trasformare, quali formaggi produrre ed in quali quantità, in funzione della propria organizzazione commerciale. Il tema della programmazione produttiva resta quindi elemento essenziale per giungere a una maggiore solidità del comparto;

al fine di disporre di dati certi sull'andamento del mercato e di monitorare con frequenza ravvicinata le quantità di latte commercializzate in ambito unionale, anche a seguito della conclusione del regime delle quote, la Commissione europea ha richiesto agli Stati membri di notificare a Bruxelles il quantitativo totale di latte crudo che mensilmente viene consegnato ai primi acquirenti stabiliti nel loro territorio;

tale previsione, stabilita dall'articolo 151 del regolamento (UE) n. 1308/2013 successivamente modificato dal regolamento di esecuzione n. 1097/2014 che riserva il suddetto obbligo di notifica ai soli quantitativi di latte vaccino, viene applicata nel nostro ordinamento con le modalità di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 7 aprile 2015 il quale prevede che entro il giorno 20 di ogni mese, i primi acquirenti registrino nella banca dati del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) tutti i quantitativi di latte vaccino crudo acquistati direttamente da produt-

tori di latte, nel mese di calendario precedente, con l'indicazione del tenore di materia grassa;

è pertanto indispensabile estendere al comparto del latte ovicaprino il decreto ministeriale 7 aprile 2015 in materia di dichiarazioni obbligatorie;

l'articolo 58, comma 1, del decreto-legge n. 83 del 2012 ha istituito presso l'Agea un fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti con la finalità di un efficientamento della filiera della produzione e dell'erogazione e per il finanziamento dei programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari. Le derrate alimentari sono distribuite agli indigenti mediante organizzazioni caritatevoli;

il comma 2 dell'articolo 58 del suddetto decreto-legge stabilisce che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione, venga adottato, entro il 30 giugno di ciascun anno, il programma annuale di distribuzione delle derrate che identifica le tipologie di prodotto, le organizzazioni caritatevoli beneficiarie, nonché le modalità di attuazione;

il comma 668 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), prevede un rifinanziamento nella misura di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 del suddetto fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti;

la perdita di prezzo del latte ovicaprino è determinata dall'assenza di moderni strumenti di programmazione e per il *deficit* negli investimenti in ricerca, finalizzati a creare valide alternative al suddetto formaggio. Il regime di monocultura comporta frequentemente un eccesso di produzione;

sul piano economico la pastorizia crea ricchezza diffusa, ha un rilevante indotto che in maniera diretta o indiretta è collegato al mondo pastorale, come i



caseifici, i mangimifici, i trasporti, i mat-tatoi, il settore meccanico e delle costru-zioni fino ad arrivare al terziario;

la pastorizia in Sardegna, nono-stante la sua importanza a livello econo-mico, non va misurata soltanto in termini di punti percentuali del prodotto interno lordo prodotto ma anche e soprattutto per il suo valore sociale, culturale e ambien-tale perché mantiene in vita l'interno della Sardegna, i suoi paesi, offre un senso all'esistenza di decine di migliaia di per-sone e costituisce anche un elemento fon-damentale dell'identità di un popolo;

serve un intervento che permetta ai produttori primari di ottenere il giusto riconoscimento del prezzo che va pagato loro e quindi dare un valore al ruolo guida nella tutela del *made in Italy* e nel presidio civile delle aree rurali in via di spopola-mento;

dal recentissimo report di attività dell'ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei pro-dotti agroalimentari – Icqrf, risulta che nel 2018 i controlli nel settore lattiero caseario sono stati 5.102, ma solo 1.846 analitici, con l'8,4 per cento di prodotti irregolari. Dal rapporto non risultano con-trolli sui punti di entrata nel territorio nazionale;

negli anni scorsi, in relazione ad eventi straordinari e crisi di settore, il Ministero delle politiche agricole alimen-tari, forestali e del turismo ha adottato misure puntuali di sostegno come nel caso del Grana Padano dop (a pasta dura), dell'Asiago pressato e del Provolone Val Padana dop (a pasta tenera). Ad esempio, nel 2017 si verificò un'analogia situazione per cui il prezzo del latte ovino scese a 60 centesimi al litro a allora furono adottate delle misure, come gli aiuti diretti agli allevatori e l'introduzione del pegno rota-tivo, al fine di fare accedere più agevol-mente i produttori a strumenti di finan-ziamento bancari;

L'articolo 62, comma 2, del decreto- legge n. 1 del 2012 vieta qualsiasi com-

portamento del contraente che, abusando della propria maggior forza commerciale, imponga condizioni contrattuali ingiustifi-catamente gravose, ivi comprese, ad esem-pio: qualsiasi patto che preveda prezzi particolarmente iniqui o palesemente al di sotto dei costi di produzione;

le comunità e le istituzioni locali osservano l'aggravarsi della condizione delle imprese del comparto agro-pastorale, che lede la dignità del lavoro, vanifica tutti gli sforzi rivolti a combattere lo spopola-mento e la desertificazione produttiva delle aree rurali e mette a rischio la tenuta, la coesione sociale e l'ordine pub-blico; le istituzioni locali necessitano di adeguato sostegno rispetto alle politiche di sviluppo locale intraprese, e nella attività di mantenimento e promozione della le-galità e di prevenzione di azioni violente e incontrollate, atti vandalici e danneggia-menti a beni mobili ed immobili pubblici e privati;

la crisi delle aziende agropastorali sarde rischia di provocare ripercussioni anche in altre regioni italiane, con parti-colare riferimento a Toscana e Lazio, dove la zootecnia ovicaprina è uno dei settori trainanti dell'economia locale;

nella regione Lazio, altro impor-tante produttore di latte ovicaprino, sono infatti circa 800 mila i capi e 3 mila le aziende che producono latte ovino. In questa regione si producono i pecorini, le caciotte stagionate di Amatrice, formaggi e ricotte della provincia di Frosinone. Nel viterbese e nella Ciociaria il prezzo del latte è ancora stabile intorno ai 75/80 centesimi al litro, comunque il 50 per cento in meno rispetto a 15 anni fa, ma si comincia a ventilare l'ipotesi che i caseifici possano acquistare la materia prima dalla Sardegna stante il prezzo così basso;

il comparto ovicaprino toscano conta invece circa 1.000 aziende e produce circa 550 mila quintali di latte all'anno: il 13 febbraio la regione Toscana ha siglato un protocollo d'intesa con tutti i soggetti che fanno parte del tavolo di filiera per arginare una situazione di crisi, che ha

determinato pesanti ripercussioni sugli allevatori toscani. Sono state coinvolte le organizzazioni professionali agricole, le centrali cooperative, i Consorzi di tutela delle denominazioni d'origine protetta dei formaggi e i caseifici operanti in Toscana. Il protocollo è volto a governare il mercato dell'offerta, scommettendo sull'efficienza dei processi produttivi, sulla diversificazione del prodotto e sulla ricerca di nuovi mercati,

impegna il Governo:

a) ad assumere iniziative per rendere più trasparente la filiera e consentire un accurato monitoraggio delle produzioni lattiero-casearie realizzate sul territorio nazionale, prevedendo in particolare che:

1) i primi acquirenti di latte crudo, come definiti dall'articolo 151, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2003, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, registrino mensilmente nella banca dati del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, i quantitativi di latte ovino e caprino consegnati loro dai singoli produttori nazionali, i quantitativi di latte ovino e caprino acquistati da soggetti produttori di latte, e quelli acquistati da altri soggetti non produttori, situati in Paesi dell'Unione europea o Paesi terzi, nonché i quantitativi dei prodotti lattiero-caseari semilavorati provenienti da Paesi dell'Unione europea o Paesi terzi con indicazione del Paese di provenienza;

2) le aziende che producono prodotti lattiero caseari contenenti latte vaccino, ovino e caprino registrino mensilmente, per ogni unità produttiva, nella banca dati del SIAN i quantitativi di ciascun prodotto fabbricato, i quantitativi di ciascun prodotto ceduto e le relative giacenze di magazzino;

3) i produttori di latte e le associazioni e organizzazioni di produttori registrati nella banca dati del SIAN possano consultare i dati contenuti nella stessa;

b) a valutare iniziative di competenza, ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 287 del 1990, per richiedere all'Autorità garante della concorrenza e del mercato un'indagine conoscitiva in relazione alle pratiche sleali di mercato;

c) ad attivarsi affinché sia data attuazione a quanto stabilito dall'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012, nel quale si prevede, tra l'altro, che « i contratti che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari (...) sono stipulati obbligatoriamente in forma scritta e indicano la durata, le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento »;

d) ad adottare politiche, iniziative e un patto di filiera per agevolare relazioni contrattuali che assicurino alla componente allevatoria prezzi all'origine congrui, in grado di coprire i costi produttivi sostenuti e garantire margini di redditività economicamente sostenibili, al fine di ridare vitalità, sicurezza e slancio ad un comparto essenziale del sistema socio-economico italiano;

e) ad adottare iniziative per favorire la qualità e la competitività del latte ovino attraverso il sostegno ai contratti e agli accordi di filiera, incentivando gli investimenti nella ricerca al fine di incrementare la qualità del latte prodotto e creare alternative alla monocultura e alla stagionalità del latte;

f) a promuovere iniziative affinché la stipula dei contratti di conferimento del latte per l'annata successiva avvenga entro la metà del mese di aprile di ogni anno, così agevolando i pastori nella gestione del gregge;

g) a valutare le iniziative istituzionali necessarie a riattivare presso il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo un tavolo tecnico fra pastori, organizzazioni di categoria, cooperative di produttori e industriali per affrontare l'emergenza sarda e per arrivare a interventi immediati di ristoro per gli allevatori e, soprattutto, a un piano di settore che

preveda misure condivise per migliorare le condizioni di produzione, con una nuova articolazione e differenziazione delle opportunità di mercato;

*h)* ad adottare iniziative per giungere a soluzioni efficaci e di ampio respiro, anche alla luce delle risultanze del tavolo di filiera dello scorso 21 febbraio 2019, che portino ad un meccanismo di certezza e stabilità del prezzo del latte oviceprino;

*i)* a valutare l'adozione di iniziative affinché siano approvati disciplinari sanzionatori previsti per coloro che violino le regole sulla produzione del pecorino romano e di qualunque altro prodotto causando il deprezzamento della materia prima;

*j)* ad adottare iniziative affinché il sistema produttivo sia indirizzato verso un sistema di gestione manageriale e moderno, per rispondere in modo adeguato e strutturale alle sfide derivanti dall'andamento dei mercati mondiali, e alla evoluzione legislativa europea, nazionale e regionale;

*k)* a valutare iniziative di sostegno e promozione della valorizzazione e della tutela di produzioni casearie di qualità della tradizione locale, in grado di diversificare l'offerta commerciale nei mercati nazionali ed internazionali e di evitare di dover essere soggetti alle ricadute derivanti dalla fluttuazione di un unico prodotto e mercato di riferimento, in tale ambito rafforzando la presenza sui mercati nazionali ed esteri, grazie ad interventi *ad hoc* di promozione, informazione e di contrasto all'*italian sounding*;

*l)* ad attuare politiche volte ad incentivare la creazione di organizzazioni dei produttori (O.P.) del settore laddove non siano presenti, nonché a potenziare quelle già riconosciute al fine di migliorare la programmazione dell'offerta e ridurre il rischio di crisi di mercato che si ripre-

cuoterebbe a livello nazionale; anche ai fini della gestione degli esuberi del latte per destinarli alla polverizzazione e alla vendita di tale tipologia di latte nel mercato estero;

*m)* ad adottare iniziative volte ad un rilancio del settore del latte oviceprino che siano strutturali e durature nel tempo, perché la pastorizia necessita non solo di interventi urgenti ma concreti e specifici, utili a riformare un settore che da sempre rappresenta una strategica risorsa economica e sociale;

*n)* a valutare iniziative in ambito comunitario volte a gestire l'attuale situazione di emergenza, al fine di individuare, nell'ambito della nuova Pac 2021-2027, misure incentivanti a sostegno del sistema agropastorale e strumenti efficaci per fronteggiare le emergenze di mercato e di prevedere in occasione della proposta di modifica del Programma di sviluppo rurale (PSR) nazionale 2014-2020, interventi mirati al sostegno del settore ovi-caprino nazionale, nonché rigorose misure di contrasto all'*italian sounding* intracomunitario;

*o)* a promuovere misure volte ad agevolare l'accesso al credito per le imprese agro-pastorali;

*p)* a valutare l'acquisto a favore degli indigenti, anche adottando iniziative per incrementare le risorse del fondo nazionale indigenti, di prodotti alimentari derivati dal latte oviceprino, quali il pecorino romano DOP, al fine di ridurre gli sprechi potenziali e adeguare il prezzo del latte, avviando anche azioni coordinate con la grande distribuzione organizzata per superare la crisi del settore e sostenere il mercato, sulla base di positive esperienze già più volte sperimentate;

*q)* ad adottare campagne di informazione volte a promuovere la conoscenza del prodotto finito, anche all'estero.

## XIV COMMISSIONE PERMANENTE

### (Politiche dell'Unione europea)

#### S O M M A R I O

##### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Variazione nella composizione della Commissione .....	180
Programma di lavoro della Commissione per il 2019 – Mantenere le promesse e prepararsi al futuro. (COM(2018)800 final).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2019. (Doc. LXXXVI, n. 2).	
Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2019 – 30 giugno 2020) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze rumena, finlandese e croata. (14518/18) (Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio) .....	180

##### SEDE CONSULTIVA:

Istituzione di percorsi formativi in ambito militare per i cittadini di età compresa tra diciotto e ventidue anni. Nuovo testo C. 1012 Perego di Cremona (Parere alla IV Commissione) (Esame e rinvio) .....	181
--	-----

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

*Martedì 19 marzo 2019. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.*

#### La seduta comincia alle 15.05.

##### Variazione nella composizione della Commissione.

Sergio BATTELLI, *presidente*, avverte che, per il gruppo Fratelli d'Italia, è entrata a fare parte della Commissione la deputata Mantovani, in sostituzione del deputato Lollobrigida. Formula, a nome della Commissione, alla deputata Mantovani i migliori auguri di buon lavoro.

**Programma di lavoro della Commissione per il 2019 – Mantenere le promesse e prepararsi al futuro. (COM(2018)800 final).**

**Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2019. (Doc. LXXXVI, n. 2).**

**Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2019 – 30 giugno 2020) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze rumena, finlandese e croata. (14518/18).**

*(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei documenti in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 marzo 2019.

Sergio BATTELLI, *presidente*, avverte che ha nominato relatrice sugli atti in esame la deputata Conny Giordano, in sostituzione della deputata Di Lauro, di-

missionaria. Ricorda che tutte le Commissioni permanenti, e il Comitato per la legislazione, hanno trasmesso i loro pareri, tutti favorevoli, ad eccezione delle Commissioni III (Affari esteri) e IV (Difesa), che hanno formulato dei pareri favorevoli con osservazioni, e della V Commissione (Bilancio), che ha trasmesso un parere favorevole con una condizione.

Conny GIORDANO (M5S), *relatrice*, ritiene necessario un ulteriore approfondimento e si riserva di presentare una proposta di relazione per l'Assemblea nella prossima seduta.

Sergio BATTELLI, *presidente*, ricorda che la proposta di relazione per l'Assemblea dovrà essere approvata entro la settimana in ragione dell'inserimento dell'esame dei tre atti in titolo nel calendario dell'Assemblea a partire da lunedì 25 marzo prossimo, riservandosi quindi di riconvocare la Commissione sul punto in relazione all'andamento dei lavori dell'Assemblea nella settimana corrente.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.10.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 19 marzo 2019. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.*

**La seduta comincia alle 15.10.**

**Istituzione di percorsi formativi in ambito militare per i cittadini di età compresa tra diciotto e ventidue anni.**

**Nuovo testo C. 1012 Perego di Cremona.**  
(Parere alla IV Commissione).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Sergio BATTELLI, *presidente*, avverte che il provvedimento è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire dal 25 marzo e che, pertanto, anche in relazione ai tempi di esame previsti dalla Commissione di merito, il parere della Commissione dovrà essere espresso entro la settimana corrente.

Raffaele BRUNO (M5S), *relatore*, ricorda che la proposta di legge n. 1012 è volta a prevedere e disciplinare – in via sperimentale – le modalità per l'avvio, a partire dal 1° gennaio 2020, di un corso di formazione volontario da svolgere nelle Forze armate, rivolto a cittadini italiani di età compresa tra i 18 e i 22 anni, in possesso di determinati requisiti. Evidenzia che, come precisato nella relazione illustrativa, scopo dell'iniziativa è offrire alle giovani generazioni l'opportunità di conoscere direttamente, attraverso un periodo di permanenza almeno semestrale nelle Forze armate, i valori, la disciplina, la storia e la specificità dell'ordinamento militare, non solo ai fini di un arricchimento personale, ma anche in vista del conseguimento di determinati benefici, che la medesima proposta di legge collega allo svolgimento, con esito positivo, del percorso formativo.

Rileva che l'articolo 1 della proposta di legge attribuisce al Presidente del Centro alti studi per la difesa (CASD) il compito di svolgere un lavoro di ricerca, da consegnare al Capo di Stato maggiore della difesa entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, nel cui ambito saranno prese in considerazione possibili iniziative formative da svolgere presso i reparti e i comandi delle Forze armate e dell'Arma dei Carabinieri per un periodo minimo di permanenza di sei mesi. Rammenta che il CASD è l'organismo di studio di più alto livello nel campo della formazione dirigenziale e degli studi di sicurezza e di difesa e che contribuiscono all'attività del CASD diverse strutture dello Stato, tra cui anche le Agenzie dei Servizi di informazione. Con riferimento al contenuto del richiamato lavoro di ricerca, segnala che l'articolo 2 della proposta di legge indivi-

dua una serie di elementi che dovranno essere presi in considerazione in sede di elaborazione delle proposte da parte del direttore del CASD, riguardanti il quadro generale dell'offerta formativa che si intende avviare. Al riguardo, viene in primo luogo precisato che le singole iniziative da sottoporre al Capo di Stato maggiore della difesa dovranno essere diversificate sulla base dell'età dei partecipanti e del titolo di studio posseduto. In secondo luogo si individuano le finalità che dovranno essere perseguite dai singoli percorsi formativi e il loro carattere teorico-pratico. L'articolo 2 fa, infatti, riferimento sia all'approfondimento di argomenti di livello strategico in materia di politica di difesa e sicurezza nazionale e internazionale, sia ad altri aspetti di sicurezza territoriale e infrastrutturale, con particolare riferimento alle insidie portate con le nuove tecnologie.

Nel quadro dell'individuazione dei percorsi formativi in ambito militare, sottolinea particolarmente quello relativo alla *cybersecurity* e alla protezione cibernetica nazionale, nell'ambito delle Forze armate e al conseguente sviluppo di adeguati sistemi di difesa cibernetica, con particolare riferimento alle attività del Comando interforze per le operazioni cibernetiche. Evidenzia che tale obiettivo va nella direzione auspicata, anche a livello europeo, del rafforzamento della consapevolezza nella risposta ad eventuali attacchi informatici. Osserva che la difesa cibernetica e la sicurezza informatica sono infatti temi di grande attualità, sia a livello nazionale che unionale. In tal senso, ricorda che il 18 ottobre 2018, il Consiglio europeo ha chiesto misure per rafforzare la cybersicurezza nell'Unione europea e che la riforma della cybersicurezza è considerata dai *leader* dell'Unione europea uno dei principali aspetti in corso di attuazione nel cammino verso il completamento del mercato unico digitale dell'Unione europea. Ricorda inoltre, a tal proposito, che a livello di Unione europea la direttiva (UE) 2016/1148 del 6 luglio 2016, recepita nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, ha dettato

misure specifiche al fine di conseguire un livello elevato di sicurezza della rete e dei sistemi informativi in ambito nazionale, contribuendo altresì ad incrementare il livello comune di sicurezza nell'Unione europea. Rileva, peraltro, che la frequenza con esito positivo del corso, oltre all'evidente arricchimento professionale e culturale, consente di acquisire diversi vantaggi in termini di avanzamento accademico e lavorativo. Rammenta che al comma 2 dell'articolo 5 si prevede che l'attestazione di positiva frequenza è titolo valutabile ai fini della nomina ad ufficiale di complemento nonché che il medesimo attestato consente di acquisire crediti formativi universitari, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 270 del 2004. Per quel che concerne le peculiari competenze della Commissione, ricorda che l'articolo 42 del Trattato sull'Unione europea (TUE) statuisce che la politica di sicurezza e di difesa comune costituisce parte integrante della politica estera e di sicurezza comune. Osserva che per questo, il TUE prescrive che l'Unione europea disponga di capacità operative sia civili sia militari, per dare seguito nei diversi teatri strategici del mondo alle proprie finalità di mantenimento della pace, di prevenzione dei conflitti e di rafforzamento della sicurezza internazionale, conformemente ai principi della Carta delle Nazioni Unite. Evidenzia che l'articolo 43 del TUE precisa, altresì, che l'Unione europea possa ricorrere a mezzi civili e militari per azioni congiunte di disarmo, missioni umanitarie e di soccorso e di consulenza e assistenza in materia militare. Osserva quindi che le finalità della proposta di legge oggi in esame appaiono conformi e coerenti con il diritto primario dell'Unione europea e con le sue finalità.

Evidenzia tuttavia che la frequenza del corso, ai sensi dell'articolo 4 della proposta di legge, è subordinata al possesso di diversi requisiti, il primo dei quali è la cittadinanza italiana, riprendendo quanto peraltro già enunciato agli articoli 1 e 2. Rileva, quindi, che il tenore letterale di tali

norme sembrerebbe, pertanto, escludere dalla possibilità della frequenza del corso gli altri cittadini dell'Unione europea, in contrasto con il principio di non discriminazione di cui agli articoli 2 del TUE e 18 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Conclude riservandosi di presentare una proposta di parere all'esito del dibattito.

Alessandro BATTILOCCHIO (FI) valuta favorevolmente la proposta all'esame che si inquadra in un settore, quello della difesa, che sempre più va assumendo profili e dimensioni europei. Ricorda, peraltro, che nell'ambito della cooperazione

strutturata permanente (PESCO) dei trentaquattro progetti finanziati alcuni tra i più rilevanti sono dedicati alla formazione, osservando quindi che quanto previsto nel testo all'esame può, a buon titolo, rappresentare una *best practice*. Conclude riservandosi di segnalare osservazioni e suggerimenti, con riferimento alle questioni segnalate dal relatore, nel prosieguo dell'esame.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.20.**

## INDICE GENERALE

### COMMISSIONI RIUNITE (II e III)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	3
---	---

### COMMISSIONI RIUNITE (XI e XII)

#### COMITATO DEI NOVE:

DL 4/2019: Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni. Emendamenti C. 1637-A .....	4
---	---

#### SEDE REFERENTE:

DL 4/2019: Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni. Emendamenti C. 1637-A Governo ( <i>Esame e conclusione</i> ) .....	4
<i>ALLEGATO (Emendamenti approvati)</i> .....	8

### I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame delle proposte di legge costituzionale C. 1585 cost. approvata dal Senato, e C. 1172 cost. D'Uva, recanti « Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari » e della proposta di legge C. 1616, approvata dal Senato, recante « Disposizioni per assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari » ( <i>Deliberazione</i> ) .	11
---	----

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: <i>a)</i> Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya; <i>b)</i> Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya. C. 1539 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	12
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i> .....	20

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: <i>a)</i> Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan; <i>b)</i> Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan. C. 1540 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	15
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i> .....	21

#### COMITATO DEI NOVE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sullo stato della sicurezza e sul degrado delle città. Emendamenti C. 696-A De Maria e abb. ....	19
---	----



**II Giustizia**

## SEDE CONSULTIVA:

Istituzioni di percorsi formativi in ambito militare per i cittadini di età compresa tra diciotto e ventidue anni. C. 1012 Perego di Cremona (Parere alla IV Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	22
--	----

## SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice di procedura penale: disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere. C. 1455 Governo, C. 1003 Bartolozzi, C. 1331 Cirielli, C. 1403 Ascari, C. 1457 Annibaldi e C. 1534 Foti ( <i>Seguito esame e rinvio – Abbinamento C. 1331 e C. 1534</i> ) .....	24
ALLEGATO 1 ( <i>Proposte emendative presentate</i> ) .....	30
ALLEGATO 2 ( <i>Proposte di riformulazione</i> ) .....	67
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	29

**III Affari esteri e comunitari**

AVVERTENZA .....	76
------------------	----

**IV Difesa**

## AUDIZIONI INFORMALI:

In materia di associazioni professionali a carattere sindacale del personale militare.	
Audizione del Capo di Stato Maggiore della Marina militare, Amm. Sq. Valter Girardelli .....	77
Audizione del Comandante Generale della Guardia di Finanza, Gen. C.A. Giorgio Toschi .....	77

## RISOLUZIONI:

7-00160 Del Monaco: Sull'attuazione del protocollo sanitario unico e certificazione sanitaria (Discussione e rinvio) .....	77
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	78

**V Bilancio, tesoro e programmazione**

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti della Regione Siciliana nell'ambito dell'esame, in sede referente, della proposta di legge C. 977 Germanà recante Disposizioni per il recupero di mancati trasferimenti erariali agli enti locali della Regione siciliana .....	79
---	----

## SEDE CONSULTIVA:

DL 4/2019: Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni. C. 1637-A Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i> ) .....	79
ALLEGATO ( <i>Documentazione depositata dal rappresentante del Governo</i> ) .....	112
Avvio di un progetto sperimentale per la realizzazione di percorsi formativi in ambito militare per i cittadini di età compresa tra diciotto e ventidue anni. Nuovo testo C. 1012 (Parere alla IV Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	110
AVVERTENZA .....	111

**VI Finanze**

## INTERROGAZIONI:

5-01644 Ruocco: Sperequazione territoriale dei premi assicurativi per la responsabilità civile auto .....	127
ALLEGATO 1 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	133
5-01161 Ciampi: Esaurimento delle graduatorie dei concorsi banditi dalla Guardia di finanza prima dell'anno 2011 .....	128

<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	135
5-01207 Gallinella: Proroga dell'incremento delle percentuali di compensazione applicabili dai produttori agricoli relativamente alla cessione di animali vivi .....	128
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	137
5-01310 Schullian: Aumento delle percentuali di compensazioni applicabili dai produttori agricoli alla cessione del legno e della legna da ardere .....	128
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	138
5-01541 Centemero: Modalità di funzionamento del nuovo sistema di pagamento INSTEX ( <i>Instrument for Supporting Trade Exchanges</i> ) .....	129
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i> .....	139
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: <i>a)</i> Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya, fatto a Milano l'8 settembre 2015; <i>b)</i> Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya, fatto a Milano l'8 settembre 2015. C. 1539 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	129
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: <i>a)</i> Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana il 22 gennaio 2015; <i>b)</i> Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana il 22 gennaio 2015. C. 1540 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	130
<b>VII Cultura, scienza e istruzione</b>	
<b>SEDE REFERENTE:</b>	
Sulla pubblicità dei lavori .....	140
Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura. C. 478 Piccoli Nardelli, C. 1410 Belotti e C. 1516 Mollicone ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	140
Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive. C. 1603-bis Governo ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	141
<b>AVVERTENZA</b> .....	145
<b>IX Trasporti, poste e telecomunicazioni</b>	
<b>INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:</b>	
Sulla pubblicità dei lavori .....	147
5-01689 Sozzani: Completamento del sottoattraversamento della linea AV della stazione di Firenze .....	147
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i> .....	154
5-01690 Paita: Ripresa dell'esercizio sulla linea ferroviaria regionale Fossacesia-Castel di Sangro .....	147
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i> .....	155
5-01691 Luciano Cantone: Sicurezza dei passeggeri italiani e utilizzo degli aeromobili Boeing 737 Max 8 .....	147
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i> .....	156
5-01692 Stumpo: Assunzione del personale di Techno Sky da parte di ENAV .....	147
<i>ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)</i> .....	157
5-01693 Fidanza: Entrata in vigore delle nuove sanzioni previste dalla disciplina del trasporto pubblico non di linea .....	148
<i>ALLEGATO 5 (Testo integrale della risposta)</i> .....	158
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
Sull'ordine dei lavori .....	148

Istituzione di percorsi formativi in ambito militare per i cittadini di età compresa tra diciotto e ventidue anni. Nuovo testo C. 1012 Perego di Cremona (Parere alla IV Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	148
ALLEGATO 6 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	159
<b>SEDE REFERENTE:</b>	
Modifiche al codice della strada. C. 24 Brambilla, C. 192 Schullian, C. 193 Schullian, C. 219 Schullian, C. 234 Gebhard, C. 264 Molteni, C. 367 Comaroli, C. 681 Baldelli, C. 777 Gusmeroli, C. 1051 De Lorenzis, C. 1113 Pagani, C. 1187 Bergamini, C. 1245 Mulè, C. 1358 Meloni, C. 1366 Maccanti, C. 1368 Scagliusi e petizione n. 38 ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 1348 Gadda, C. 1364 Frassini, C. 1601 Butti e C. 1613 Zanella – Nomina di un Comitato ristretto</i> ) .....	149
Affidamento dei servizi di trasporto nelle ferrovie turistiche isolate della rete ferroviaria e di vigilanza sull'applicazione delle norme di sicurezza. C. 1615 Marino ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	151
AVVERTENZA .....	153
<b>X Attività produttive, commercio e turismo</b>	
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Belgrado il 16 dicembre 2013. C. 1541 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	160
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	164
Istituzione di percorsi formativi in ambito militare per i cittadini di età compresa tra diciotto e ventidue anni. Nuovo testo C. 1012 Perego di Cremona (Parere alla IV Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	161
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	165
<b>XI Lavoro pubblico e privato</b>	
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
Istituzione di percorsi formativi in ambito militare per i cittadini di età compresa tra diciotto e ventidue anni. Nuovo testo C. 1012 Perego di Cremona (Parere alla IV Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	166
<b>XII Affari sociali</b>	
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
Modifiche al codice di procedura penale: disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere. C. 1455 Governo e abb. (Parere alla II Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	168
<b>XIII Agricoltura</b>	
<b>RISOLUZIONI:</b>	
7-00069 Cadeddu, 7-00148 Luca De Carlo, 7-00182 Gadda, 7-00184 Spena e 7-00185 Gastaldi: iniziative a sostegno del comparto del latte ovicaprino ( <i>Seguito discussione congiunta e rinvio</i> ) .....	170
ALLEGATO ( <i>Proposta di risoluzione unitaria presentata dai deputati Cadeddu e Gastaldi</i> ) ..	174
AVVERTENZA .....	173
<b>XIV Politiche dell'Unione europea</b>	
<b>ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:</b>	
Variatione nella composizione della Commissione .....	180
Programma di lavoro della Commissione per il 2019 – Mantenere le promesse e prepararsi al futuro. (COM(2018)800 final).	

---

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2019. (Doc. LXXXVI, n. 2).	
Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2019 – 30 giugno 2020) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze rumena, finlandese e croata. (14518/18) ( <i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	180
SEDE CONSULTIVA:	
Istituzione di percorsi formativi in ambito militare per i cittadini di età compresa tra diciotto e ventidue anni. Nuovo testo C. 1012 Perego di Cremona (Parere alla IV Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	181

XVIII LEGISLATURA

**BOLLETTINO  
DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE  
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI**

---

**INDICE**

---

DELEGAZIONE PRESSO L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE DEL CONSIGLIO D'EUROPA .....	<i>Pag.</i> III
---	-----------------

PAGINA BIANCA

## DELEGAZIONE

presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa

---

*Martedì 19 marzo 2019. – Presidenza del presidente Alvisè MANIERO.*

**Comunicazioni del Presidente – Designazione della terna di candidature per la nomina del componente italiano al CPT (Comitato per la prevenzione della tortura).**

**La seduta comincia alle 9.10.**

Alvisè MANIERO, *presidente*. Vi comunico che il 28 marzo prossimo una delegazione della Commissione Affari esteri del Parlamento del Kosovo sarà in visita alla Camera e vorrebbe svolgere un incontro con la nostra delegazione. Vi informo che è previsto un incontro informale con la Commissione Affari esteri della Camera alle ore 14.00 del 28 marzo. Potremmo pertanto decidere di svolgere l'incontro congiuntamente ovvero trovare un orario alternativo per effettuare una riunione autonoma.

Quanto alla designazione della terna di candidature per la nomina del componente italiano al CPT (Comitato per la prevenzione della tortura), ritiene che si debba verificare se vi sia una convergenza sui nomi, a seguito degli incontri effettuati,

tenendo anche presente che deve essere rispettato un equilibrio di genere. Laddove non si raggiunga una decisione univoca, sarà necessario procedere ad una votazione.

*(La Delegazione procede alla valutazione dei candidati auditi nel corso degli incontri).*

Alvisè MANIERO, *presidente*, con il consenso dei presenti, ritiene preferibile procedere alla votazione della terna. Si ricorda che in caso più candidati (dal terzo in poi) ottengano ugual numero di voti, si procede al ballottaggio tra essi.

*(Segue la votazione).*

Alvisè MANIERO, *presidente*, comunica che hanno riportato voti: Elisabetta Zamparutti 11, Cristian Perretta 11, Gaia Pergolo 7, Antonio Marchesi 5.

Risultano quindi designati nella terna: Elisabetta Zamparutti, Cristian Perretta e Gaia Pergolo.

Ringrazia i colleghi intervenuti per il loro contributo e dichiara chiusa la seduta.

**La seduta termina alle 9.40.**

PAGINA BIANCA



*Stabilimenti Tipografici  
Carlo Colombo S.p.A.*



\*18SMC0052220\*